CORSO

DI

PROCEDURA CIVILE.

CORSO

DI

PROCEDURA CIVILE,

AD USO DELLA FACOLTÀ DI DRITTO DI PARIGI,

DEL

SIG. BERRIAT-SAINT-PRIX

VERSIONE ITALIANA DELLA QUINTA ED ULTIMA
EDIZIONE FRANCESE

RIVEDUTA, CORRETTA ED AUMENTATA DALL'AUTORE, CON OSSERVAZIONI
SUL DRITTO NAPOLITANO

DELL' AVVOCATO

GIUSEPPE-NICOLA ROSSI

TOMO I.

NAPOLI,
DAI TORCHI DEL TRAMATER
MDCCCXXVI.

Si vende nel Gabinetto letterario Strada Nilo N° 2.

Avviso

Degli editori.

Nel giro di anni diciassette, dal 1808, ben cinque edizioni pubblicaronsi in Francia del tanto rinomato *Corso di Procedura civile* dell' egregio professor parigino Sig. Berriat-Saint-Prix.

Egli stesso l' autore nell' avvertimento messo al principio del primo tomo della quinta edizione, compiuta e pubblicata non prima di ottobre ultimo, ne tesse la storia ai suoi allievi; e da tale avvertimento ognun vede come l' opera, intrapresa pel solo insegnamento nella sua cattedra, giunse man mano al più alto grado di perfezione, non solo mercè una lima adoperata maestrevolmente, ma eziandio per essersi in tal frattempo assodati innumerevoli punti di controversa giurisprudenza.

E di quì è che, mentre nel testo si ammira metodo, concisione, chiarezza, si ha in copiosissime note un tesoro sovrabbondante di osservazioni, dilucidazioni e notizie interessanti desunte dalle opere de' più rispettabili giureconsulti e dalle decisioni di quelle corti.

Di quì è parimente che l' ultima di tali edizioni non può non essere la più perfette, la più compiuta e la più ricca delle altre; tal che, senza

mettere a calcolo i miglioramenti del testo, le sole notizie di recentissimi giudicati sino alla fine del 1825 offrono un aumento di molti fogli.

E di quì è in fine che noi ci siamo determinati ad offrire in ben economica edizione, non meno a' professori ed agli studenti della procedura, che a' giureconsulti di ogni classe, la versione di quest'ultima edizione, distinguendo dalle note il testo in tomi separati, da potersi agevolmente, se così piaccia, riunire in uno.

Il primo, scevro di note, e reso semplicissimo coll'essersi rinviate a piè delle pagine le citazioni numerose che ingombravano il testo, contenendo i soli principii elementari, sarà ad uso delle scuole di dritto. Il secondo combinato al primo, mentre servirà a render compiuta la istruzione di un allievo, fornirà a' provetti raccolta ben ubertosa di quanto mai si possa desiderare per la giusta applicazione delle leggi di procedura sia nel difendere sia nel giudicare le cause.

Ma opera di tanto pregio offrirebbe notabile vuoto, se, almen per gli allievi, non contenesse le differenze ed i cangiamenti ch'ebbe la francese legislazione dal codice patrio; l'abbiam perciò corredata a quest'oggetto di ben sobrie osservazioni, succinte in modo da non accrescere la mole dell'opera, e da seguire appuntino il disegno, il modello e le orme dell'illustre Autore. Son esse a piè delle pagine in carattere corsivo, distinte coll'asterisco *

AVVERTIMENTO DELL' AUTORE

A' SUOI ALLIEVI.

§. I. *Osservazioni sulla pubblicazione e sulle diverse edizioni del* Corso di Procedura civile.

La estensione e la diversità delle materie (*a*), che il professore di legislazione penale e di procedura civile è incaricato d' insegnare, l' obbligarono a comporre un' opera la quale, dettata allora quando furon messe in attività le scuole di dritto, sorpassò i confini del tempo ch' egli vi avea assegnato in proporzione della durata intiera che le lezioni doveano avere. Ad oggetto adunque di riparare questo gravissimo inconveniente, egli determinossi a pubblicarne la parte riguardante la procedura civile (*b*).

(*a*) Le leggi magistrali, di cui il professore spiega i principii nel giro di un anno, talune delle quali son indicate nella tavola delle citazioni apposta nell' appendice dell'opera, unite insieme hanno estensione maggiore del codice civile, pel di cui insegnamento impiegansi purnondimeno tre anni; ed eccone la pruova. — Il codice civile contiene 2281 articoli, mentre il codice di procedura civile, il codice d' instruzione penale, il codice penale e la tariffa ne contengono un maggior numero, cioè, 2344, a' quali è d'uopo aggiugnere il codice rurale, il di cui progetto eccede altri 300 articoli. — * *Noi potremmo dire altrettanto e forse con ragione maggiore delle leggi nostre.*

(*b*) Senza un motivo di tanta importanza, egli ne avrebbe differita la stampa, perchè una novella legislazione ha bisogno di molti anni per esser ben intesa ne' suoi principii ed approfondita nel suo spirito e ne' suoi remoti risultamenti. Del resto ei riflettè che, destinando la sua opera a' suoi allievi, nel corso stesso delle lezioni gli era ben facile di rettificare i difetti inseparabili da prematura ed accelerata pubblicazione, e farvi aggiugnere le decisioni accessorie ch' eransi forse manifestate, oppure che la legge ed i tribunali posteriormente suggerirebbero.

I.ª *Edizione.* — Essa fu pubblicata, cioè, per la prima parte della procedura civile in ottobre 1808, per la seconda e terza parte in aprile 1810.

II.ª *Edizione.* — La stessa prima parte, intieramente rifusa ed aumentata presso a poco del doppio, fu ristampata in ottobre 1810, e molte copie ne furono separatamente distribuite durante la ristampa delle altre due parti, la quale fu terminata un anno dopo, cioè, in ottobre 1811.

III.ª *Edizione.* — Cominciata nella primavera del 1812 e sospesa alla fine dell' està per circostanze imperiose ed imprevedute, fu ripigliata e compiuta nella primavera del 1813 (*a*).

IV.ª *Edizione.* — Essa fu eseguita tra i mesi di maggio e novembre 1821.

V.ª *Edizione.* — Principiata nel mese di maggio 1825, fu terminata nel seguente mese di agosto. Nella medesima si sono inserite le principali decisioni di procedura posteriori alla quarta edizione; ma quando esse eran alquanto prolisse, si sono rinviate nell' appendice apposta alla fine dell' opera (*b**).

§. II. *Metodo dell' insegnamento.*

Il tempo di ciascuna lezione è distribuito nel seguente modo:

1. Il professore spiega una parte del Corso.
2. Dimanda a diversi allievi la ripetizione di ciò che fu loro spiegato nella lezione precedente; ma questa ripetizione non dev'essere letterale. Egli far dee molte dimande sia dirette sia indirette, onde accertarsi se siasi compreso il significato de' vocaboli ed il vero senso delle decisioni, dando, se occorra, de' nuovi rischiarimenti (*c*).
3. Alla fine di una divisione del Corso alquanto lunga

(*a*) Le decisioni sopravvenute in questo intervallo sono riportate alla fine dell' opera colla indicazione de' luoghi del Corso a' quali si riferiscono. — * *Esse son ora fuse nell' opera ne' luoghi corrispondenti sia del testo, sia delle note.*

(*b**) *Collo stesso metodo noi abbiam fusa nell' opera la non breve appendice di circa tre fogli; il che evidentemente dimostra quanto accrescimento ebbe la quinta edizione in confronto delle precedenti.*

(*c*) In somma, l' è questa piuttosto una conferenza che una ripetizione. — Il professore ne tiene notizie esatte per ciascuna seduta.

dev' egli esigerne da suoi allievi ricapitolazione verbale e sommaria: ed alla fine dell' intiero *Corso*, ove siavi tempo, una ricapitolazione generale che serva di preparamento agli esami di detti allievi.

§. III. *Disposizione del Corso.*

Per facilitare agli allievi l' applicazion de' principii; ch' essi han dovuto studiare nel giro dell'anno (*a*), si è immaginata una distribuzione particolare del Corso. Indipendentemente dalla sua divisione in più parti, libri, sezioni, titoli ec. ec., in ragione della diversità delle materie ch' esso contiene, una seconda divisione si è fatta la quale si applica egualmente all' opera intera, quella, cioè, risultante dalla distribuzione de' discorsi in *testo*, ed in *note*. Il testo e le note distinte coll' asterisco * sono l'oggetto particolare de' loro studii (*b*). Le altre note, almeno per la maggior parte, serviranno allorchè vorranno essi rivedere ed approfondire le materie già insegnate (*c*): ed affinchè questa revisione riesca loro vantaggiosa e facile, si sono citate numerosissime autorità (*d*), tutte verificate, senza la meno-

(*a*) I Corsi di procedura civile e di dritto penale sono spiegate interamente nel giro dell'anno scolastico.

(*b*) Vi ha fin anche qualche parte del testo, che non è necessario studiare, come sarebbero le divisioni ed i passaggi da un capitolo all' altro. — * *Tutte le note, senza distinzione, sono da noi riportate nel secondo tomo, conservandone la stessa identica numerazione, onde più agevolmente possano consultarsi da chi le trovi citate in altre opere.*

(*c*) Molte fra esse posson anche servire durante il Corso a coloro i quali abbian fatto gli studii preliminari, ovvero che abbiano maggiore zelo, disposizione ed applicazione ec. Del resto sono tutti invitati a leggerle ed a consultarle.

(*d*) Tra le altre noi abbiamo analizzate e citate quasi tutte le decisioni moderne, specialmente quelle della corte di cassazione relative all' oggetto del nostro insegnamento: non perchè sien da noi considerate come regole, ma perchè ci danno la occasione di esaminare con diligenza maggiore le quistioni giudicate colle medesime, indicando spesso argomenti, discussioni, e difficoltà d' interpetrazione, di cui una semplice lettura della legge non potrebbe offerire l' idea generalmente a tutti: *Non exemplis, sed legibus, judicandum est*, dicesi nella L. 13, C. *de sentent. et inter.* — *Modica facti differantia magnam inducit juris diversitatem*, avverti Loiseau nel lib. 2. cap. 7, num. 15; e le stesse osservazioni son applicabili alle opinioni de' giureconsulti.

ma eccezione. Il professore ha il dritto di applicare a quest' opera ciò che Despeisses dicea dell' opera sua nell' edizione del 1684 nel tomo primo, pag. 2 dell' avvertimento.

Finalmente, moltitudine di particolari notizie si è rinviata alle note; perchè, potendo le medesime esser utili agli allievi, non devono pur nondimeno far parte di un corso elementare.

TAVOLA DELLE MATERIE

NELL'ORDINE DEL CORSO DI PROCEDURA CIVILE

NOZIONI PRELIMINARI

PRIMA PARTE

INTRODUZIONE ALLA PROCEDURA

SECONDA PARTE

DELLA PROCEDURA GIUDIZIALE.

LIBRO I.

PROCEDURA INNANZI AI TRIBUNALI

LIBRO SECONDO

DE' RIMEDII LEGALI PER IMPUGNAR LE SENTENZE

LIBRO III.

Dell' esecuzione delle sentenze e degli atti.

TERZA PARTE

DELLA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE

LIBRO I.

PROCEDURA DIVERSE

LIBRO II.

PROCEDURE RELATIVE ALL' APERTURA DI UNA SUCCESSIONE

CORSO
DI PROCEDURA CIVILE.

NOZIONI PRELIMINARI.

§. I. *Idea della Procedura. — Significati de' vocaboli principali.*

La procedura è quella parte del dritto (1) la quale abbraccia le regole da osservarsi allorchè trattasi di far decidere le controversie insorte, 1.° sulle azioni degli uomini relative all'uso, alla disposizione o alla garentia delle loro proprietà; 2.° sui caratteri più o meno dubbiosi dello stato delle persone; 3.° sulle azioni che arrecano un pregiudizio alla sicurezza delle persone o delle proprietà. Ne' primi due casi vien essa denominata procedura *civile;* nell' altro procedura *penale* (2).

Il vocabolo *procedura* sembra derivare dal vocabolo latino *procedere*, il quale significa *avanzarsi*. Nella procedura, di fatti, a misura che si fanno gli atti prescritti dalla legge, i litiganti si *avanzano* verso la decisione della controversia.

Quindi è dunque che il vocabolo *procedura* indica la serie degli atti che convien fare per giugnere a tale decisione; ma il medesimo nome (3) si è dato per analogia, 1.° alla scienza che c'instruisce delle regole da osservarsi in questi atti, 2.° al complesso di questi medesimi atti, ancorchè non relativi a controversie insorte.

Ciò posto, egli è chiaro che la procedura civile ha per iscopo, tanto la decisione delle controversie che si promuovono sullo stato delle persone o sulle proprietà, quanto le precauzioni che talvolta fosse d'uopo prendere, sia in occasione di siffatte controversie, sia ad oggetto di prevenirle, ec. — Per tal motivo essa dividesi in *giudiziale* ed *estragiudiziale*. Questa indi-

ca gli atti i quali, non risguardando una lite promossa, non sono necessariamente seguiti dalla decisione di un tribunale; mentrechè la procedura giudiziale dinota la serie degli atti che sono ordinariamente seguiti da decisione (4).

Siffatta serie, considerata relativamente ad una lite particolare, si denomina *processo* (5*), *istanza*, ossia, *giudizio*. La *dimanda* è il principio di un giudizio; la *sentenza* n' è il compimento. La dimanda e gli atti scritti e le difese verbali che la susseguono, formano ciò che chiamasi *instruzione*; val dire, quella parte di processo destinata ad illuminare il giudice (6*) ed a metterlo in istato di pronunziare la sentenza dietro cognizione di causa (7).

§. II. *Divisione del Corso di Procedura civile.*

Allorquando vuolsi introdurre un giudizio, fa mestieri in primo luogo sapere a qual giudice convenga indirizzarsi (8), dappoichè non tutti i giudici possono pronunziare su di ogni specie di causa. Per giungere a questo scopo, è d' uopo studiare, tanto le regole relative alle attribuzioni (9) de'tribunali, quanto quelle che riguardano la natura delle azioni. Coll' aiuto delle prime noi conosciamo a quale specie di tribunale la dimanda, giusta il suo oggetto, debb'essere sottoposta; se è, per esempio, ad un giudice di pace ovvero ad un tribunale di prima istanza. Coll' aiuto delle seconde vien a sapersi il tribunale della stessa specie cui si debbe ricorrere secondo l'indole dell' azione; se è, per esempio, il giudice del domicilio del convenuto o quello del luogo ove esiste la cosa litigiosa.

Le riflessioni precedenti han servito di guida per la divisione di questo *Corso*. Nella prima parte, la quale servirà d' introduzione, daremo tre brevi trattati, de' quali i due primi risguarderanno la giurisdizione e le azioni, ed il terzo conterrà talune osservazioni e regole generali relative alla procedura propriamente detta o a molte delle sue parti. Tratteremo nella seconda parte della procedura giudiziale, e nella terza ed ultima della procedura estragiudiziale, ed in entrambe seguiremo l'ordine dei libri e dei titoli del codice (10), almen per quanto ciò potrà accor-

darsi col metodo analitico indispensabile ad una instituzione elementare, e colla brevità del tempo che ad essa è assegnato (11).

Noi osserviamo a tal proposito che tutti gli articoli del Codice sono analizzati nel nostro *Corso* (12), avendovi anche aggiunto un estratto di quelli del codice civile che sono ad essi correlativi (13). Avvertiamo però primieramente che noi non molto ci siamo intrattenuti su questi ultimi, perchè la loro esposizione e spiega si appartiene piuttosto ai corsi del dritto civile; in secondo luogo d'esserci limitati ad esporre una sola volta le regole della stessa natura le quali sono ripetute in molti titoli, articoli, ec. ec. del codice di procedura (14).

§. III. *Della necessità della Procedura.*

Prima di entrare in materia non è inutile di esaminare, almen rapidamente, se la procedura, come noi l'abbiamo definita, sia un'instituzione necessaria: se, cioè, non si potrebbe far decidere le controversie senz'aver adempita alcuna specie di atto, e col presentarsi direttamente al giudice (15).

Per quanto poca esperienza taluno abbia, si convince immantinenti che, se un tal modo di procedura fosse praticabile, lo sarebbe tutto al più in una società poverissima ed assai poco numerosa, ove per la natura delle cose le liti sono egualmente scarse e soprattutto poco variate: di sorta che, se noi proveremo che nemmeno in tali specie di società le liti possono essere terminate senza talune *formalità*, noi saremo in diritto di conchiudere che negli stati popolosi, ricchi ed inciviliti le forme sono con più forte ragione indispensabili.

Or nulla v'è di più facile che stabilire l'affermativa della nostra proposizione, e sol ci fa pena la scelta delle pruove fra le tante che a noi da ogni lato si offrono. Necessitati però a rinserrarci in istretti limiti, noi ci ridurremo alle seguenti osservazioni.

Perchè un tal sistema di amministrazione della giustizia sia sufficiente, convien supporre che ciascun giudice conosca profondamente tutte le leggi del suo paese, e che tutte le parti possano o vogliano presentarsi al giudi-

ce ciascuna volta che vi sono chiamate; che tutte siano in istato di difendersi e di far valere le loro ragioni di dritto o di fatto; che il giudice in fine abbia il tempo e le opportune conoscenze per pronunziare all' istante su tutte le cause che gli vengono presentate.

Non essendo la prima condizione fisicamente impossibile (16), ammettiamola pure. La seconda però sarà sempre opposta a tal sistema che individui estranei alla scienza delle leggi hanno preconizzata finanche nel nostro secolo. In fatti, come mai i minori, gl' imbecilli, gli assenti, gl' infermi, i militari, ec. ec., potrebbero essi presentarsi ovvero difendersi? Come mai, quando una causa non sia stata terminata, si supplirà alla perdita delle pruove che ha potuto aver luogo (come nel caso di morte de' testimoni) dopo incominciata la lite? Come si eseguiranno le sentenze senza correre il rischio o di un rigore inopportuno, e di una negligenza colpevole da parte degli uffiziali di esecuzione (17)? Come si potrà esser certo che le sentenze siano state in effetti eseguite nel modo appunto che doveano esserlo? Se col proporsi aggiustamento siasi arrestato il corso di un giudizio, come verificare nel seguito che una prescrizione sia stata interrotta? Se tali proposte abbian impedito di compiere la esecuzione, come si riprenderà in quel punto preciso in cui era stata sospesa? ec. ec. ec. Ma ciò ch'evvi di peggio, è che converrà riferirsene su tutt' i possibili dubbii alla testimonianza di uomini, val dire precisamente al genere di prova il più sospetto, e che d' altronde potrà sovente mancare alle parti.

Nè qui trattasi di considerazioni puramente ipotetiche: la storia ci presenta questi medesimi inconvenienti e moltissimi altri nella pratica di tal sistema di procedura, allorquando se n' è fatto il saggio negli stati nascenti e poco illuminati (18); ed essa c' insegna pure che dopo essersi cercato di rimediare a tali inconvenienti, si è dovuto necessariamente abbandonare quel sistema da cui erano inseparabili.

La legislazione romana relativa al modo di chiamare in giudizio, ossia all' atto di citazione, ce ne dà una pruova. Una legge fatta in tempo della monarchia, ed inserita quindi nelle dodici tavole, decise che la chia-

mata in giudizio si facesse dall' attore a viva voce. Taluni rei convenuti resisterono senza dubbio; si permise allora agli attori di prenderli per lo collare e strascinarli a forza (*obtorto collo*) dinanzi al giudice. Questa seconda misura cotanto strana fu probabilmente impiegata male a proposito; perciò venne ordinato successivamente che l'attore non potesse ricorrervi se non dopo aver comprovato il rifiuto del reo convenuto: che i giudici in funzione, i magistrati supremi, i cittadini al momento di celebrare il di loro matrimonio, coloro che assistevano ai funerali, quelli ch'erano nelle loro case, ec. ec. ec., ne sarebbero esenti: che sarebbe somministrata una vettura ai vecchi, agl'infermi o malati, ec. Siffatte modificazioni, che attestano il vizio della legge, e la di cui esecuzione era spesso impraticabile, non impedivano al citato di nascondersi o d'involarsi alla chiamata; ed ecco il partito cui si ricorse (19). L' attore presentava al pretore una dimanda; ed il pretore autorizzavalo a fare una intimazione per iscritto o con affisso al reo convenuto: e se costui disubbidiva, il pretore autorizzava una seconda intimazione e l' immissione in possesso dei beni del renitente; in seguito una terza intimazione e la vendita di tali beni, ec. (*a*).

I Romani furon dunque obbligati di ritornare agli atti giudiziarii che aveau voluto evitare, e ad atti ben più complicati de' nostri. Essi ne avrebber sentito i vantaggi e la necessità, se all'epoca in cui fecero quella legge, il loro stato, in vece di essere ristretto al territorio limitato della loro città, avesse avuta la estensione, la popolazione e soprattutto la ricchezza degl' imperi europei moderni. In somiglievoli stati una procedura è anche più necessaria, soprattutto perchè le relazioni reciproche de' particolari sono sì numerose (20) e sì variate, ch' è impossibile di terminare all' istante e col vivo della voce tutte le contestazioni che ne derivano; ed in conseguenza vi hà bisogno di atti preliminari per comprovare la comparigione o l' assenza delle parti, la natura delle loro dimande,

---

(*a*) Veggasi il comentario della legge delle dodici tavole di Bouchard, 1 e 2 tavola; come pure Pothier sulle pandette, lib. 2, tit. 4, num. 19, ec. ec.

il loro andamento, le loro confessioni e ciò che si è fatto dietro la morte dell'una di esse, per garentire i minori e le altre persone dello stesso genere dalle sorprese della mala fede; per preparare la decisione del giudice allorchè, per esempio, si è obbligato a discutere una quistione difficile, esaminare un locale controverso, ascoltar testimoni, verificare scritture, eseguire perizie, stabilire la legalità di un titolo, ec.

Dietro queste osservazioni, alle quali ci sarebbe facile di aggiungerne delle altre, noi ci crediamo in diritto di assicurare che la procedura è una instituzione necessaria (21); soggiugnendo però esser d' uopo di ben guardarsi dal moltiplicare le formalità di cui essa è composta. Queste formalità sono destinate ad illuminare il giudice ed a comprovare i diritti de'litiganti; convien dunque proscrivere tutte quelle che divergono da questo scopo Tal è il principio da cui son partiti i compilatori del codice, come noi più particolarmente lo rileviamo nella sez. 3. cap. 2; e giova sperare ch' essi avranno in fine risoluto un problema il quale, non si saprebbe dissimularlo, non è stato fino al presente se non toccato alla sfuggita dai legislatori di tutt' i secoli (*a*).

Noi abbiamo provato che non si possono terminare le contestazioni col ricorrere direttamente al giudice senza impiegare alcuna procedura; ma il ministero del giudice è in se stesso necessario? . . . Sì (22): nello stato sociale, qualunque specie di diritto taluno si abbia (*b*), ei non può farsi giustizia da se medesimo; perchè, adottando un sistema contrario, si esporrebbe a tutt' i disordini ch' esso cagionava nella società primitiva, ove la forza decidea di tutto (23). Egli ha soltanto la facoltà di difendere il proprio diritto (24), quando sia minacciato in circostanze in cui è impossibile d' implorare la protezione dell' autorità pubblica (*c*).

(*a*) V. il citato cap. 2 delle leggi di procedura.

(*b*) V. la decis. della cassaz., sez. crim., del 3 termid., an. X.

(*c*) Veggasi all' uopo il nostro Corso di dritto criminale; non che qui appresso la nota 35 della sezione 2, §. delle azioni possessorie.

PRIMA PARTE (1).

INTRODUZIONE ALLA PROCEDURA.

SEZIONE PRIMA.

DELLA GIURISDIZIONE.

La voce *giurisdizione* dinota fra noi il diritto che un tribunale ha *di conoscere di una controversia*, di una causa (2); ovvero di presiedere a talune specie di atti i quali non sempre risguardono una controversia. Nel primo caso la giurisdizione si nomina *contenziosa*; nel secondo *graziosa* o *volontaria* (3). Ma come la prima è la più importante, vien perciò indicata colla semplice voce di *giurisdizione*.

La cognizione di una causa non è sempre confidata ad un solo tribunale; all' opposto, le parti possono in generale sottomettere la decisione di un primo tribunale all' esame di un' altro di grado superiore; il che ha fatto distinguere nella giurisdizione molti *gradi* (4), cioè molte classi di tribunali, ai quali si ha la facoltà di portare successivamente la stessa causa.

Il potere giudiziario è una dipendenza della sovranità (5); dunque al solo sovrano si appartiene di attribuire la giurisdizione: per conseguenza ancora (6) nella legge sola fa uopo cercare la estensione ed i limiti di ciascuna giurisdizione.

Le leggi hanno determinato la giurisdizione di ciascuna specie di tribunale in particolare, ed hanno inoltre stabilito talune regole generali le quali si applicano a tutt'i tribunali o alla maggior parte tra essi. Da queste ultime adunque noi dobbiamo incominciare il nostro trattato; ma esse non si possono ben comprendere se non formandosi

prima di tutto un'idea succinta della giurisdizione de' tribunali antichi. Noi perciò ne daremo un cenno nel capitolo primo di questa sezione; gli altri capitoli saranno relativi alla giurisdizione de' tribunali attuali.

Osserviamo intanto preventivamente che, sia in materia civile sia in materia criminale, si disinguevano e si distinguono tuttavia i giudici, in quanto alla loro giurisdizione, in giudici *ordinarii* ed in giudici di *attribuzione* ossia di *eccezione*: che i primi conoscono in generale di ogni specie di cause, mentrechè gli altri conoscono quelle sole che la legge assegna ad essi in un modo espresso: che in fine i giudici *ordinarii* in materia civile sono i tribunali distrettuali (7).

Facciam del pari qualche osservazione sul senso di più espressioni, delle quali abbiam avuto e molte volte avremo occasione di avvalerci in questo trattato.

1. *Ressort* è sovente sinonimo di *Degrè*, ch' entrambi suonano in italiana favella *grado di giurisdizione*; Laonde, allorchè dicesi, conoscere di una causa *en premier* o *en dernier ressort*, ovvero in prima o in seconda *instanza*, equivale al dire, *esercitare il primo o il secondo grado di giurisdizione* (8).

2. Il *primo grado* è la prima delle due classi di tribunali ai quali conviene in generale sottoporre la cognizione di una causa.

3. *Esercitare* un grado, è il procedere come giudice della *giurisdizione* corrispondente a questo grado . . . . Si dice anche *percorrere* i gradi, *passare pe'* gradi, per dinotare che una causa si sottomette alle classi de' tribunali le quali costituiscono siffatti gradi.

4. *Ressort* talvolta s'impiega pure nello stesso senso di *giurisdizione*; ma esso disegna più specialmente il territorio su cui un tribunale ha il diritto di esercitare la sua giurisdizione.

5. *Portare* una causa, ec. vale lo stesso che sottometterla alla decisione di un giudice.

6. *Conflitto di giurisdizione*: esso è una specie di controversia sulla giurisdizione. Il conflitto è positivo o negativo: *positivo*, quando due tribunali vogliono ritenere una causa; *negativo* quando ricusano di pronunziarvi.

CAPITOLO PRIMO.

Cenno sulla giurisdizione de' tribunali antichi (*a**).

I. Ne' tempi andati si enumeravano in Francia tre classi di tribunali ordinarii; le giustizie signorili, i baliaggi o le siniscalchie, ed i parlamenti (1).

Essi conoscevano di ogni specie di cause, tanto civili quanto criminali (2), cioè: le giustizie signorili in prima instanza; i baliaggi o le siniscalchie in seconda instanza; i parlamenti in ultima instanza. Laonde, per regola generale, comunque modica fosse una controversia relativamente al suo oggetto, dovea percorrere almeno tre gradi di giurisdizione (3).

II. Numerosissimi poi erano i tribunali di attribuzione speciale. Gli uni conoscevano in prima ed ultima instanza talune materie di loro competenza (4); altri in ultima instanza solamente (5); altri non giudicavano se non salvo l'appello ai parlamenti o alle corti di attribuzione speciale (6) giusta la natura della loro giurisdizione, o secondo quella delle cause.

III. Dalle decisioni profferite in ultima instanza da' tribunali ordinarii, o di speciale attribuzione, si ricorreva al consiglio di stato del Re, conosciuto sotto il nome di consiglio privato o delle parti (7).

IV. Codest' antica distribuzione della giurisdizione offriva gravi inconvenienti. — 1. Le giurisdizioni dei tribunali non erano eguali, nè determinate da' limiti degli stessi territorii (8), e taluni abbracciavano un territorio troppo esteso (9), il che obbligava i litiganti a viaggi lunghi e moltiplicati. — 2. I diritti dei tribunali dello stesso genere non erano per ogni dove simili (10). — 3. La

---

(*a**) *Chi amasse vedere un cenno storico degli antichi tribunali del regno, succintamente desunto dai più classici autori, potrà consultare nel tomo I della nostra edizion di Carrè la introduzione alla procedura pag. 20 a 26. — Egli da quel cenno resterà convinto che anche presso di noi la giurisdizione era dilaniata in modo da reclamar il più pronto riparo ai suoi gravissimi inconvenienti.*

giurisdizione della maggior parte tra essi, sovrattutto de' tribunali ordinarii, non era basata sopr' alcuna legge positiva, risultando piuttosto da usi spesso incerti e variabili. — 4. Le lutte frequenti che sorgevano fra le corti superiori ed il ministero, avevano determinato il governo a dare la maggiore possibile autorità ai tribunali di speciale attribuzione; il che di molto mal occhio si riguardava da quelle corti.

Risultavano da tale stato di cose numerosi conflitti di giurisdizione, il di cui giudizio era difficile ad ottenere o a far eseguire, perchè le corti superiori resistevan sovente alle decisioni del consiglio di stato, giudice supremo in materia di giurisdizione.

Il privilegio del *committimus* accrescea pur anche siffatt' inconvenienti. I principi, i duchi, i pari, i referendarii, ec., avevano il dritto di far decidere in Parigi tutte le loro cause personali, possessorie e miste. Gli uffiziali de' parlamenti e degli altri tribunali superiori avean quello di portare le loro ai baliaggi o alle siniscalchie nei loro capi-luoghi, o alle sezioni di alcuni parlamenti denominate camere de' ricorsi (11).

Finalmente il consiglio di stato e le corti superiori spesso si permettevano di fare, sia delle *avocazioni* (12), mercè le quali privavano i cittadini de' primi giudici che la legge aveva loro accordati, sia de' *regolamenti* co' quali interpretavano o modificavano la legge, o fin anche vi derogavano.

Or tutti questi inconvenienti mercè la moderna organizzazione giudiziaria sono cessati, come appunto noi lo vedremo nel capitolo seguente (a^*).

(a^*) *Diciam noi lo stesso. Veggasi all'uopo la medesima introduzione a Carrè pag. 26 in fin. e pag. 27.*

CAPITOLO II.

Della giurisdizione de' tribunali civili attuali, considerata in generale.

Noi tratteremo sommariamente in questo capitolo di taluni principii generali seguiti oggi giorno in materia di giurisdizione; di taluni doveri generali de' giudici e del ministero pubblico; del tempo e del luogo in cui la giustizia si amministra; in fine della competenza.

ARTICOLO I.

Principii generali attuali in materia di giurisdizione.

Per ovviare agl' inconvenienti esposti nel precedente capitolo si sono stabilite quattro regole principali:

I.ª REGOLA. Tutt' i francesi litigano nella stessa forma ed avanti i medesimi giudici, negli stessi casi (*a*).

Laonde, dopo questa legge, niuno ha privilegio, sia in quanto al modo d' instruire le cause (1), sia in quanto ai tribunali ov' esse debbono dedursi (2).

II.ª REGOLA. (3) Due sono i gradi di giurisdizione (*b*).

Ne sono eccettuate le cause per le quali la legge determina un grado solo, come sarebbero molte tra quelle delle quali conoscono i tribunali di pace, di distretto e di commercio (4); ma non si ammettono altr' eccezioni (5), non potendo esservi più di due gradi (*c*).

III.ª REGOLA. Ai litiganti non posson togliersi i giudici che la legge a' medesimi accorda. (*d*).

Deriva da ciò, 1. che il Sovrano solo ha il dritto

(*a*) L. del 24 agosto 1790, tit. 2, art. 16.

(*b*) L. del 1 maggio 1790. — Decis. di cass. del 4 piov. anno x, 30 frim., 21 e 28 fiorile, anno xi, ec.

(*c*) V. le dette decis. del 4 piov. e 30 frimajo.

(*d*) V. la L. del 24 agosto 1790, tit. 2, art. 17; — l'artic. 72 dello statuto.

di accordare commessioni (6), attribuzioni, ed avocazioni straordinarie (*a*).

2. Che la parte citata innanzi un giudice non suo ha la facoltà di domandare la rimessione della causa (7) al giudice proprio (*b*).

3. Che un giudice non ha dritto di delegare ad altro giudice la decisione che la legge gli attribuisce per una causa. — Ma non è lo stesso, quando sol trattasi di qualche operazione preparatoria o risultante dalla decisione (8) la quale esigerebbe considerevole o dispendioso trasferimento (*c*).

IV.ª Regola. I tribunali non possono usurpare l'esercizio del potere legislativo, e dall' autorità amministrativa (*d*).

Prima conseguenza. (8) Il giudice non può pronunziare decisioni generali ed in via di regolamento. (*e*).

Seconda. (*f*) Egli non può nè citare gli amministratori a motivo delle loro funzioni, nè conoscere di qualsivoglia atto amministrativo (*g**).

(*a*) V. detto art. 17 della legge del 24 agosto 1790, — l'art. 63 dello statuto, — e qui appresso l'art. 5, num. 1.

(*b*) V. nel Cod. di pr. gli art. 166 a 172 † 260 a 266 - e qui appresso l'articolo della declinatoria.

(*c*) Arg. dagli art. 1035 † 1112 e 121 † 215 del Cod. di pr. — V. pure la leg. 5 D. *de off. eius cui mand.* - e la decis. della corte di Angers del 13 sett. 1806 nella Giurisp. del Cod. civ. tom. x, pag. 346.

(*d*) L. del 24 ag. tit. 2, art. 10 e 13; — Cod. pen. art. 127 - e qui appresso l'appendice di questa sezione.

(*e*) Cod. civ. art. 5 † 3.

(*f*) V. detto art. 13. della L. del 24 agosto; — le leggi de'16 e 24 fruttid. an. III.; — Henrion, cap. 4, §. 5; — nel Boll. civ. le dec. de'23 ott. 1809 e 28 genn. 1824.

(*g**) *Le quattro regole, che qui premette l'A., sono le stesse presso di noi. Esse furono stabilite colla nostra legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817. La prima coll' articolo 195; la seconda dal complesso de' titoli IV e IX; la terza per corollario del l'articolo 193; la quarta dall' articolo 199: ed alla stessa legge corrisponde per la seconda conseguenza della quarta regola la nostra legge organica amministrativa del 12 dicembre 1816.*

Ma oltre a tali regole, quattro altri principii salutari furono consacrati colla stessa legge del 29 maggio. Il primo cogli articoli 193 e 194, di non dover i magistrati dipendere che dalle sole autorità della loro gerarchia, e di non dover alcun' altra autorità frapporre ostacolo o ritardo all' esercizio delle funzioni giudiziarie o alla esecuzione

Art. II.

Dei doveri generali de' giudici in materia di giurisdizione.

I tribunali sono composti in generale di più giudici o supplenti, e di un procuratore del Re (9), con esservi addetti diversi uffiziali ministeriali (10).

Prima di trattare delle regole proprie a ciascuna di queste specie di funzionarii o uffiziali, osserviamo, ch' è proibito a tutti di farsi cedere dei dritti litigiosi (11) della competenza del tribunale nella di cui giurisdizione (12) esercitano le loro funzioni (*a*).

2. Che i tribunali inferiori sono sotto la sorveglianza de' tribunali superiori, e che la corte di cassazione (13) ha su di tutti dritto di censura e disciplina (*b*).

§. I. *De' giudici in particolare.*

I. Appellasi *giudice* uno de' funzionarii che compongono un tribunale, e sovente si disegna con questo solo nome il tribunale medesimo. In questo caso s'intende sempre parlare di un tribunale formato legalmente e che legalmente pronunzia. La legge non considera come sentenza la decisione di un tribunale, in cui non si rinvengano queste due circostanze (14).

---

de' giudicati. Il secondo coll' articolo 196, *di non poter alcuno esser privato di una proprietà o de' dritti che la legge gli accorda, se non per effetto di un giudicato. Il terzo coll' articolo* 198, *che non potessero i giudici nè impedire nè sospendere la esecuzione delle leggi e de' reali decreti. Il quarto coll' articolo* 200, *di non poter i giudici ricusarsi di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o insufficienza della legge.*

Constituito l' ordine giudiziario su queste solide basi, l' amministrazione della giustizia non dovrebbe non essere esatta; ma se nondimeno taluno si allontani da' suoi doveri, la legge stessa vi appresta riparo con repressive misure nell' articolo 201.

(*a*) V. l' art. 1597 †1442 del Cod. civ. — V. pure la l. 1 § 12 D. *de extraord. cognit.*, e la 53, D. *de pactis.*

(*b*) Sen-Cons del 16 term. an. x, art. 82 ad 85; — L. del 20 ag. 1810 art. 48 a 62; — Rep. tom. III, pag. 245 e tom. xv, p. 203.

II. Il dovere del giudice consiste nell' azione di pronunziare sulle controversie che gli vengono *sottoposte*; e questo chiamasi *rendere*, ossia *profferire una sentenza* (15). Si rende una sentenza con applicare le disposizioni di una legge precisa, o con interpretare una legge oscura (16).

Egli è chiaro da ciò di esser il giudice l'organo della legge, e di esser la sentenza (17) l' opinione del giudice (18) che tal è il voto della legge sulla causa a lui sottomessa (19). Siffatta opinione, fino a che non è distrutta co' mezzi legali, vien riputata di essere la verità.

Da ciò eziandio risulta, 1. che il giudice non debba emettere la sua opinione o profferire la sua sentenza fuorchè sulla causa stessa (20), cioè, sulle quistioni che gli sono proposte da' litiganti, senza potervi aggiungere o diminuire, nè modificarle.

2. Che, quando abbia pronunciata la sua sentenza (21), egli non può riformarla nè modificarla (a^*).

§. II. *Del ministero pubblico.*

Si disegnano sotto il nome di *ministero pubblico* i magistrati i quali rappresentano il governo presso i tribunali (22), e che si chiamano in generale procuratori del Re (b^*): essi in questa qualità hanno molte funzioni da compiere.

(a^*) *Su i doveri de' giudici veggasi la seconda parte della nostra precedente osservazione pag.* 12.

Sol aggiungiamo due altre disposizioni della stessa legge organica ne' suoi articoli 211, 212 *e* 213. *La prima pel divieto ai magistrati di accettar cariche incompatibili colle loro funzioni, e nemmeno arbitramenti, amministrazioni o tutele. La seconda sull' obbligo della residenza nel luogo ov' è il collegio cui sono addetti.*

Il dippiù relativo alle nomine de' magistrati, alla durata delle loro funzioni, ai requisiti che debbon concorrere nelle loro persone, alla loro sorveglianza, ec., non riguarda la procedura; quindi noi ce 'n riportiamo ai rimanenti articoli di detta legge organica 203 *a* 211, 214, 217.

(b^*) *Anche presso di noi hanno lo stesso nome di* procuratori regii, *ossian* procuratori del Re, *aggiugnendosi l'epiteto di* generali *per quelli addetti alle Gran-Corti civili o criminali e presso la Corte Suprema* (art. 148 della leg. org. giud.)

I.ª Funzione. (*a**) Essi sono incaricati di vegliare affinchè le leggi ed i regolamenti sian osservati ne' tribunali (*b*), e di far eseguire (23) i giudicati (24).

II.ª *Funzione.* (*c**) Si debbono comunicare ad essi (25) tutte le cause che interessano e l'ordine pubblico (26) e le persone civili (*d**) o reali, le quali a motivo della loro situazione non possono validamente difendersi (27): quelle anche, in cui gli stessi procuratori del Re, ovvero i tribunali (*e*), giudicano che il di loro ministero è necessario (28).

Essi procedono in queste cause, non per via di azione, ma per via di rimostranze o *requisitorie* (29): non come parti principali, ma come parti aggiunte (30), cioè, come *intermediarii* tra i litiganti ed i giudici, incaricati di vegliare affinchè gl' interessi delle persone or ora cennate siano sufficientemente difesi (*f**). In tali casi essi agiscono col prendere la parola; val dire, col dare le conclusioni (31) o col fare le convenevoli requisitorie, dopochè

I di loro coadjutori in generale vengon denominati sostituti *e per la Corte Suprema prendon il nome di* avvocati generali: *ed ove manchino siffatti coadjutori, il giudice ultimo nominato ne adempie le veci* (art. 157 di d. l.)

Presso i conciliatori ed i giudici regii di circondario per le cause civili non vi sono agenti del pubblico ministero: presso i tribunali di commercio nè anche; ma in questi l'ultimo giudice ne adempie le veci (art. 64 di d. l.)

(*a**) *Questa prima funzione è la stessa presso di noi; e per effetto di essa tali agenti in forza dell' art.* 152 *di d. l. o. g. sono l'organo di corrispondenza tra 'l governo e l'ordine giudiziario. All' esercizio della sorveglianza servon di norma i successivi articoli* 164 165 *e* 166; *pe' giudicati il* 157.

(*b*) L. del 25 agosto 1790, tit. 8, art. 1 e 5; — decreto del 30 marzo 1808, art. 79; — L. del 20 aprile 1810 art. 45, 46 e 47.

(*c**) *Lo stesso ha luogo presso di noi per gli art.* 181 *e* 182 *di detta legge, nel primo de' quali son indicate con tutta precisione le cause medesime enumerate nell' art.* 177 *delle leg. di pr. civ., di cui parleremo a miglior tempo: alle quali cause debbon aggiugnersi quelle della rivendica de' benefizii di regio patronato per le quali i proccuratori del* Re *in forza di un recente rescritto posson agire come parti principali.*

(*d**) *Cioè, tanto le persone effettive, quanto quelle così riputate per legge, come sono i corpi morali, lo stato, ec.*

(*e*) Cod. di pr. art. 83 e 177.

(*f**) *Art.* 150 *di d. l.*

le difese delle parti son terminate; di sorta che, la instruzione essendo di già completa, ad esse parti non è più permesso di prendere la parola (32) dopo siffatte conclusioni del pubblico ministero (a*).

III.ª *Funzione.* (33) In alcune cause di una importanza maggiore per l'ordine pubblico, specialmente indicate dalla legge, i procuratori del Re procedono al contrario per via *di azione*, val dire, come parti *principali*, nell'istesso modo come un semplice particolare nella sua propria causa: perchè allora reclamano direttamente qualche cosa per la parte civile (b), cioè, per la società o pel governo ch' essi rappresentano (c*).

Osservazione. (34) Il ministero pubblico può essere ricusato quando è parte *aggiunta*, ma non quando è parte *principale* (d).

Art. III.

Del tempo in cui la giustizia si amministra.

Le sentenze possono essere pronunziate in tutt'i giorni, ad eccezione de'giorni feriali (35) e di quelli che sono compresi nelle vacanze (36).

I. I giorni *feriali* (e) sono le domeniche e quelli in cui si celebrano le feste civili del regno, come pure le feste

---

(a*) *Veggansi all'uopo i diversi Regolamenti ministeriali che servon di norma all'esercizio di questa magistratura: l'ultimo specialmente del 13 marzo 1820 pag. 121 e seguenti.*

(b) Detta legge del 20 aprile, art. 46.

(c*) *Presso di noi hanno pure l'attribuzione d'invigilare sulla osservanza della disciplina e sulla regolarità del servizio* (art. 159), *e l'altra in fine di permettere l'ammissione delle carte estere* (art. 161.) *Al contrario non possono prender parte nè esser presenti alle deliberazioni de'collegii respettivi: la quale disposizione non è applicabile al regio procurator generale presso la Corte Suprema* (art. 160). *Non posson in fine, del pari che i giudici, esser arbitri, nè accettare amministrazioni, o tutele, se non quelle deferite dalla legge* (art. 212)

(d) Artic. 381 † 474 del Cod. di proc.

(e) L. del 3 nov. anno VIII e 17 germ. an. X, art. 56 e 57; — Ordinanze del 7 term. an. VIII e 29 germ. an X.

religiose conservate dalle leggi e dalle determinazioni relative ai culti (*a**).

II. Le *vacanze* (*b*) incominciano al 1.° settembre e finiscono al 1.° novembre di ciascun anno (*c**). Durante questo tempo le sedute de' tribunali civili e di appello (37) sono sospese; ma una sezione o camera delle vacanze (*d*) pronunzia allora sulle cause sommarie e sopra quelle che richieggono celerità (*e**).

Le cause urgenti, delle quali possono occuparsi i tribunali nel corso delle vacanze (38), sono quelle in generale in cui le parti verrebbero a provare un pregiudizio irreparabile, se la decisione, almen provvisoria, ne fosse differita (39).

Art. IV.

Del luogo in cui la giustizia si amministra.

I. La giustizia debbesi rendere ne' pubblici edifizii a tal uso consacrati (40), ed è vietato ai giudici tanto di profferire le loro decisioni nelle proprie abitazioni (*f*) quanto di farvi alcun atto del loro ministero (*g*).

Questa regola ammette eccezione, 1.° per le sentenze delle giustizie di pace (41); 2.° pe' giudizii in via di sommaria esposizione per dimande urgenti e per gli atti d'istruzione (42) ch'esigano accesso (*h*).

(*a**) *I giorni feriali presso di noi sono indicati negli art. 1018, 1019 e 1020 dell'ult. Reg. del 13 marzo 1820.*

(*b*) Dec. de' 10 feb. 1806, 6 lug. 1810 art. 31; e 18 ag. 1810 art. 37.

(*c**) *L'epoche delle vacanze sono diverse presso di noi, contandone cinque il citato Regolamento nell' art. 117.*

(*d*) Dec. de' 5 e 18 frutt. an. VIII; — Leg. del 21 frutt. an. IV; — dec. del 30 marzo 1808 art. 74 e 78; — dec. del 6 lug. art. 32; — ordin. della corte di cass. del 24 ag. 1815; 3 lug. 1816 ed 11 ag. 1820.

(*e**) *Veggansi in detto Regol. gli art. 119 e 396 a 415. Parlasi in essi unicamente di cause urgenti, non già sommarie; perchè, se tutte le urgenti sono sommarie, al contrario non tutte le sommarie sono urgenti.*

(*f*) Ord. *d'Is-sur Thylle* art. 12, cap. 12, ed art. 94, cap. I.

(*g*) Cod. di pr. art. 1040 † 1116.

(*h*) Cod. di pr. art. 8 † 110. 808 † 891, 1040 † 1116.

II. Le sentenze debbon essere *pubblicamente* pronunziate (43) nella sala di *udienza* (44): esse non hanno esistenza che dal momento (45) in cui vengono pronunziate (*a*).

III. La polizia delle udienze appartiene al giudice (*b**) Egli ha il diritto di prendere delle misure o di pronunziar delle pene contro coloro i quali non vi siano a capo scoverto, con rispetto e silenzio; che si permettano delle vie di fatto: in una parola (46), che in qualsivoglia modo vi turbino l'ordine (*c*).

Il giudice (*d**) ha parimente il dritto di pronunziare precetti penali, sopprimere scritture, dichiararle calunniose (47), ordinare la stampa e l'affissione delle sue sentenze (*e*).

Art. V.

Della competenza.

Il vocabolo *competenza*, il quale vien da *competere*, esprime in generale il dritto che noi abbiamo ad una cosa (48*); in particolare, il diritto che hâ un funzionario di fare una qualche cosa come appartenente al suo ministero: e per la stessa ragione applicandola ad un giudice, il dritto di conoscere di una causa (49).

A regolare la competenza, le leggi hanno preso in considerazione, 1°. la natura delle cause; 2.° il valore degli oggetti reclamati; 3.° il territorio ne' di cui limiti sono situati questi medesimi oggetti, o dove le parti dimorano; 4.° la circostanza di esser un giudice impossessato della causa, ossia di averne già presa ingerenza; e su di tali oggetti noi andiamo a presentare talune generali osservazioni (50).

(*a*) L. del 24 ag. 1790, tit. 2, art. 14.

(*b**) *Giusta l'art.* 143 *della leg. org. giud. la polizia delle udienze appartiene a chi vi presiede; le pene si pronunziano da' tribunali a norma de' regolamenti e delle leggi.*

(*c*) Cod. di pr. art. 10 a 12 † 112 a 113 ed 88 a 92 † 183 a 184; — Cod. d'istr. crim. art. 504 a 508 † 543 e segu.

(*d**) *Qui il vocabolo giudice è preso nell' ampio significato di* tribunale.

(*e*) Cod. di pr. art. 1036 † 1113. — V. pure il Corso di dritto penale.

I. *Natura delle cause.* Le più serie difficoltà che possono derivare dalla natura delle cause relativamente alla competenza risultano in generale dal perchè una causa è complessa, val dire, sembra partecipare di diverse specie di cause, la di cui cognizione è attribuita a varii tribunali.

1.° Allorchè siavi il menomo dubbio, convien sottoporre una controversia piuttosto al giudice ordinario, che al giudice di attribuzione speciale ossia di eccezione (51); perchè in materia di attribuzione fa di mestieri che il legislatore siasi espresso in modo preciso e positivo (*a*).

2. Allorchè il fatto della causa dia luogo ad un'azione tanto civile quanto penale, e quando per esse procedasi separatamente (52), non può pronunziarsi sulla prima se non dopo la decisione della seconda (*b*).

3. Se nel corso di un giudizio pendente innanzi agli arbitri, ai giudici di pace (53), o ai tribunali di commercio, una delle parti nieghi o protesti di non riconoscere una scrittura, ovvero dichiari di voler tentare procedura di falso (54), debbe il giudizio rimaner sospeso fino a che i tribunali civili abbiano pronunziato sulla verificazione di tale scrittura o sul falso incidente (55) ed i tribunali criminali sul falso principale (*c*).

4. I tribunali civili debbono parimente soprassedere alla decisione di una causa, quando i funzionarii amministrativi cerchino revindicarla come di loro attribuzione (*d*).

II. *Valore degli oggetti.* 1.° Esso serve di misura alla competenza quando può essere *determinato*, cioè, valutato in numerario; di tal sorta che una causa i di cui oggetti sono di un valore *indeterminato*, non è della competenza del tribunale che poteva pronunziarvi sino ad un certo valore, sia in prima, sia in ultima istanza (56).

Moltoppiù quando la legge indica il modo con cui

(*a*) Parere del consiglio di stato del 9 decembre 1810.

(*b*) V. la legge del 6 brumajo, anno 11; — Cod. di brum. an. VIII. — Decis. di cass. del 22 mess. an. VII; — Cod. di pr. art. 240 † 335 e 250 † 345. — Cod. d'istr. crim. art. 3 † 5; — Cod. civ. art. 235 † T.

(*c*) Cod. di pr. art. 1015 † 1091, 14 † 118 e 427 † 633.

(*d*) V. appr. l'appendice della presente sezione.

il valore degli oggetti debba essere determinato, fa mestieri prender per base siffatta regola (a^*); altrimenti il valore secondo cui gli oggetti sono vendibili, abbenchè realmente assai più modico di quello che il legislatore ha preso per misura della competenza, si reputa come indeterminato, ed in conseguenza com'eccedente la competenza (56 a).

2. Se le parti abbian reclamato un valore determinato, il giudice eccede le sue facoltà, ancorchè nella sua decisione egl'il riduca ad un valore inferiore a quello su cui ha il dritto di pronunziare, perchè la giurisdizione vien regolata dalla dimanda (57), non già dalla sentenza (*b*).

III. *Territorio* 1.° Quando l'oggetto litigioso è situato nella giurisdizione di più tribunali, conviene indirizzarsi al giudice del luogo in cui si esercita la principale industria, ed in mancanza di esso al giudice della parte più produttiva de' beni (*c*).

2. Uno straniero può essere citato innanzi ai tribunali francesi (58) per obbligazioni contratte con un francese anche in paese straniero (*d*).

IV. *Giudice impossessato della causa.* — Si dice che un giudice è *impossessato* di una controversia, allorchè le parti glie l'hanno regolarmente sottomessa, ossia, per così dire, messa fra le sue mani. Allora è utile ch'egli vi pronunzii, poichè vien riputato di averne già qualche conoscenza; e vi sarebbero al contrario molti inconvenienti ad ispogliarnelo, quello specialmente di far perdere le spese degli atti di procedura già compilati, e l'altro di ritardare la decisione (59). *Ubi acceptum est se-*

(a^*) *Presso di noi questa norma è data negli art.* 90 *a* 100 *delle ll. di pr. civ.*

(*b*) L. 19 D. *de jurisdict.* — Decis. di cass. de' 7 term. an. XI, 12 mag. 1806, 20 genn. 1807, 4 e 5 ott. 1808. — L. del 24 ag. 1790, tit. 10, art. 3.

(*c*) Arg. dalla l. degli 11 brum. an. VIII, art. 10 e 12; — dal Cod. civ. art. 2210 † 2111; e dal cod. di proc. art. 628 † 719, 676 † 761 684 † 779; dalla l. del 15 nov. 1808 art. 1. — V. *pure Espagne* sotto la parola *Adsignation* n. 139, ed in *Dennevers* n. 222 la decis. di cass. del 27 aprile 1811.

(*d*) Cod. civ. art. 14 † 15, — Decis. di cass. del 7 sett. 1808 in *Dennevers*, pag. 449.

mel judicium, ibi et finem accipere debet (*a*). — Le seguenti regole particolari sono delle conseguenze più o meno dirette di questa regola generale.

1.ª Il giudice non ha dritto di dichiararsi incompetente senza motivi legittimi (60); e qualora lo abbia fatto, si può rinviargli la causa (*b*).

2.ª Quando egli è incompetente *ratione personae*, e nondimeno si è proceduto dinanzi a lui senza opporgli *in limine litis* la sua incompetenza (61), questa irregolarità è sanata (*c*).

3.ª I cangiamenti avvenuti nella condizione delle parti (62), non gli tolgono la cognizione della causa (*d*).

4.ª Di due giudici ugualmente competenti per una causa (63), o per due cause connesse, vi ha giurisdizione il primo che vi procede (*e*).

5.ª La dimanda accessoria dev'esser portata al giudice il quale procede sulla dimanda principale (*f*).

6.ª Un giudice incompetente *ratione personae* rispetto ad una specie di causa, può prenderne conoscenza (64) allorchè il reo convenuto glie la sottomette in via riconvenzionale (*g*).

(*a*) L. 30 D. *de judicus* — V. pure in *Barbosu* l'assioma 132, e nel Repert. di Merlin il vocabolo *Compétence* §. 3.

(*b*) V. la decis. di cass. crim. del 9 pratile anno IX, e qui appresso il titolo della *ricusazione*.

(*c*) Cod. di pr. art. 169 † 263.

(*d*) L. 19. D. *de jurisd.*; — L. 7 e 34. D. *de judic.* .L. 4 Cod. *de jurisd. om. jud.*; — *Espagne* al vocabolo *Assignation*, num. 139.

(*e*) Decis. di cass. crim. de' 9 e 28 prat. an. IX, 4 germ. an. XI, 7 giug. 1810: — Merlin. Racc. alfab. tom. VI. pag. 137 art. *Délit.* — Rep. al voc. *Vente* §. 2 e *Litispendance*; — Dec. di cass. de' 2 feb. 1809 e 19 marzo 1812 ivi; altra del 23 dec. 1807 nel Supplem. di Nevers 1808. — V. pure qui ap. l'art. della *Declinatoria*, e nel tit. della *distribuz. di contributo* la nota 15 num. 3. — Decis., ossia Regol. di cassaz. de' 6 apr. e 27 ag. 1807 nella Giurisp. del Cod. di pr. tom. II, pag. 58 e nel Repert. tom. IV. pag. 905.

(*f*) Giur. del Cod. di pr. tom. II. pag. 60, decis. di cassaz. del 2 dec. 1807; — Nevers, pag. 408, decis. di cassaz. del 14 marzo 1812; — qui appresso nel tit. de' *trib. civ.* la nota 63; nel tit. delle *azioni* il num. XI; nel tit. della *disapprov.* le note 17 e 18.

(*g*) Rac. alfab. al vocab. *Tribunali correzionali*; Dec. di cass. del 12 nov. 1811.

7. Lo stesso hassi a dire, se il reo convenuto glie la sottometta mercè *prorogazione di giurisdizione*. Il giudice, la di cui giurisdizione abbraccia tutti gli oggetti litigiosi di un certo valore, può ancora, se le due parti vi consentano (65 e 66), conoscere degli stessi oggetti, quando essi hanno un valore maggiore (*a*).

Per esempio, allorchè dei particolari si presentano volontariamente innanzi al tribunale di pace, essi hanno il dritto di sottoporre le loro controversie ad un giudice il quale non è competente, nè in ragione del domicilio, nè in ragione della situazione dell'oggetto litigioso (*b*), autorizzandolo anche a pronunziare in ultima istanza (67).

CAPITOLO III.

Della giurisdizione dei tribunali civili (1*) *attuali*, *considerata in particolare.*

I tribunali civili posson dividersi in due classi, secondochè la loro giurisdizione abbraccia o una porzione del regno o il regno intiero. La prima classe comprende la giurisdizione de' consolati de' mestieri e delle arti (*c**), denominati *prud' hommes* (2), le giustizie di pace, i tribunali distrettuali, i tribunali di commercio, e le corti reali; la seconda, le corti di cassazione e l'altra dei conti (3). I francesi in fine hanno il dritto di compromettere ad arbitri le loro controversie.

Noi tratteremo sommariamente della giurisdizione di questi ultimi, e delle specie di tribunali 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª (4). Noi incominceremo dagli arbitri, perchè, giusta il desiderio espresso dalle leggi, prima di ricorrere

---

(*a*) Racc. alf. al vocab. *Prorogation* per arg. delle ll. 52 e 74 D. *de iud.* e 28 *ad Municipalem.* — V. pure il Rep. al vocab. *Prorogation.*

(*b*) Cod. di pr. art. 7 † 109. — V. pure la legge del 26 ott. 1790, tit. I, art. II.

(*c**) *Noi altre volte avevamo simile instituzione; ma oggidì più non esiste. — Delle altre giurisdizioni ne faremo parola ne' luoghi rispettivi.*

alle vie giudiziarie, si dovrebbe sempre sperimentare l'arbitramento. (*a*).

Art. I.

Degli arbitri. (*b**)

Si distinguono due specie di arbitri, cioè, ordinarii e commerciali.

§. I. *Degli arbitri ordinarii.*

Gli arbitri ordinarii, o semplicemente gli *arbitri*, sono magistrati privati (5) scelti dai particolari per far decidere le loro controversie.

Noi esamineremo come e per quali cause essi vengono scelti, e quali persone posson essere elette. Diremo ancora qualche cosa sulla loro procedura e sulle loro sentenze (*c**).

I. *Compromesso e giurisdizione.* — La scelta degli arbitri si fa con atto *pubblico* o privato (6) che si denomina *compromesso* (7), in cui si debbono disegnare gli oggetti (8) che sono in litigio ed i nomi degli arbitri, sotto pena di nullità (*d*).

Ogn' individuo che abbia la libera disposizione de' suoi dritti (9), può stipulare un compromesso pe' suoi interessi privati (10) di ogni genere, a meno che non si tratti di donazioni e legati di alimenti (11), di separazioni personali e di materie in cui il ministero pubblico (*e*) debb' essere inteso (12).

(*a*) L. del 22 frim. an. VIII art. 60. — * *Questo voto della legge è tantoppiù pronunciato presso di noi per effetto della instruzione de' conciliatori, di cui parleremo fra poco.*

(*b**) *Le teorie generali rispetto agli arbitri presso di noi sono le stesse. Nelle parziali disposizioni però avvi qualche divario; e noi lo rileveremo nella parte II, lib. I, sez. V. tit. IV.*

(*c**) *Altre volte tali sentenze presso di noi denominavansi* laudi.

(*d*) Cod. di pr. art. 1005 e 1006 † 1081 e 1082. — V. pure le leg. 2 e 21, §. 6, e la l. 31 §. 15. D. *de receptis.*

(*e*) Cod. di pr. art. 1003 e 1004 † 1079 e 1080. — V. pure la l. 3, la l. 32, §. 7, e la l. 33. *de receptis*; — la legge del 24 agosto 1790, tit. 1, art. 2; — Despeisses in d. num. 3.

Il compromesso è valido, abbenchè non vi sia indicato alcun termine per la pronunziazione della sentenza arbitrale. (*a*) In questo caso la legge (*b*) ne fissa la durata a tre mesi (13).

Esso finisce 1.° colla morte, col rifiuto, colla desistenza o coll' impedimento di uno degli arbitri (14); 2.° collo spirare del termine (15); 3.° colla diversità de' pareri (16); 4.° colla morte di una delle parti (17) se tutti i suoi eredi non sono maggiori di età (*c*).

II. *Arbitri*. Qualsivogliano persone si posson eleggere arbitri, tranne 1.° quelle che la di loro età (come i minori), le loro infermità, il loro interesse personale o la loro immoralità rendono incapaci (*d*) ossian indegni di pronunziare una sentenza. 2.° (18) Le donne (*e*).

Gli arbitri una volta nominati non possono, 1.° essere rivocati se non col consenso di tutte le parti (19); 2.° nè posson essere ricusati (20) se non per una causa posteriore al compromesso (*f*).

Quando abbiano incominciato le loro operazioni (21), non posson essi desisterne (*g*).

III. *Procedura e sentenze* (22). 1.° L' instruzione vien fatta da tutti gli arbitri (23) con osservarsi le forme ed i termini ordinarii (24) (*h*). In caso di parità, per dirimerla (25) viene chiamato un terzo arbitro (*i*).

2.° Gli arbitri, quando non siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori, (26) debbono giudicare conformemente al dritto, (*k*).

3.° La esecuzione delle sentenze arbitrali (27) di

(*a*) Det. l. del 24 ag. art. 3; — Cod. di pr. art. 1007 in pr. † 1083.

(*b*) Lo stesso art. in fin. ed il 1012 † 1088.

(*c*) Cod. di proc. art. 1012 e 1013 † 1088 e 1089.

(*d*) LL. 9 §. 1, 41, 47, e 51 D. *de recep.*; — Mornac sulle ll. 7 e 41 D. eod. — Frumental pag. 19; — Despeisses in d. num. 3; — Decis. di cassaz. del 20 ott. 1807.

(*e*) L. 6. Cod. *de receptis*; — Mornac sulle stesse leggi 7 e 41; — Leprêtre, cent. 3, cap. 4, num. 14; — Despeisses nello stesso num. 3.

(*f*) Cod. di pr. art. 1008 † 1084 e 1014 in fin † 1090.

(*g*) Cod. di pr. art. 1014 in pr. † 1090.

(*h*) Cod. di pr. art. 1011 † 1087 e 1009 † 1085.

(*i*) Cod. di pr. art. 1017 † 1093.

(*k*) Cod. di pr. art. 1019 † 1095.

prima istanza è ordinata dai presidenti dei tribunali civili de' luoghi dove sono profferite; quella delle sentenze in grado di appello da' presidenti delle corti reali dove l' appello sarebbe stato prodotto se non vi fosse stato compromesso (28). Questi tribunali e corti conoscono tanto dell' esecuzione quanto dell'opposizione alla medesima (*a*).

IV. *Rimedii legali contro alle sentenze.* — Ve ne sono tre, l' opposizione all' esecuzione (*b*), l' appello ed il ricorso per ritrattazione (29). I due ultimi si portano ai tribunali civili per gli oggetti della competenza de' giudici di pace, ed alle corti reali per quelli della competenza de' tribunali civili (*c*).

Ma non si ha il rimedio della semplice opposizione, nè quello del ricorso in cassazione (30), e quello della opposizione di terzo sarebbe inutile (*d*).

§. 2. *Degli arbitri commerciali.*

Le controversie tra socii, o le di loro vedove, o loro aventi causa, relative alla loro società (31) sono giudicate dagli arbitri nominati sia da essi in un atto scritto o giudiziale, sia di uffizio dal tribunal di commercio (31 a). I medesimi debbon pronunziare entro un termine o convenuto o egualmente determinato dal tribunale (*e*).

Tali arbitri pronunziano senz' alcuna formalità, ma secondo le regole del dritto (*f*), su i documenti o sulle memorie delle parti ed anche di una sola parte, allorchè le altre non ne hanno prodotte ne' termini ad esse accordati. In caso di parità (32), si chiama un terzo *arbitro* (*g*).

Le loro sentenze si rendono esecutorie con ordinanze (33) del presidente del tribunale di commercio. Esse

---

(*a*) Cod. di pr. art. 1020 e 1021 † 1096 e 1097. — L. del 24 ag. art. 6.

(*b*) V. il prec. num. 3.

(*c*) Cod. di pr. art. 1028 † 1104, 1023 † 1099 e 1026 † 1102.

(*d*) Cod. di pr. art. 1016 in fin. † 1092, 1028 † 1104 e 1022 † 1098.

(*e*) Cod. di com. art. 51, 62, 53 † 55 e 54 † 60 e 61. — V. parimenti l'ordin. del 1673, tit. 4, art. 9, 10, 14.

(*f*) Decis. di cassaz. del 16 luglio 1817.

(*g*) Cod. di com. art. 56 a 60 † 673 e 674.

sono suscettibili di appello (34) e di ricorso (a) allorchè non vi si è rinunziato (35 e 36).

Art. II.

Delle giustizie di pace (b) ossia de' tribunali di pace (37).*

Il giudice di pace conosce, 1.° in prima ed in ultima istanza, di tutte le seguenti cause (38) fino al valore di cinquanta franchi (39); 2.° in prima istanza solamente, di quelle indicate nel n. 1.°, fino al valore di cento fran-

---

(a) Cod. di com. art. 61 † 678, 52 † 688, 63 † 683.— V. pure il cit. tit. 4 dell'ordin., art. 13.

(b*) *La nostra L. o. g. non ha conservato ai giudici di pace, nè lo stesso nome, nè le stesse attribuzioni.*

Essi son oggi denominati giudici di circondario (*art.* 14), *non più* giudici di pace, *per aver perduta l' attribuzione conciliativa, la quale fu data a magistrati locali denominati* Conciliatori (*art.* 12).

Togliendosi loro le cause di valore non eccedente i docati sei, venne pur data agli stessi conciliatori col citato art. 12.

Ampliandosi, al contrario, la loro facoltà di giudicare sino al valore di docati trecento, ed anche le azioni reali, essi divennero di ordinaria giurisdizione. (art. 21).

Ma oltre a tale ordinaria giurisdizione essi ebbero ancora la facoltà di giudicare inappellabilmente fino al valore di docati venti, ed appellabilmente qualunque fosse il valore delle controversie per moltissimi oggetti; e questi vennero indicati in diciassette distinti numeri nell' art. 22.

Gli appelli dalle loro sentenze, non che la esecuzione provvisoria furon regolati dagli art. 23, 24, 25; *i sequestri conservatorii dagli art.* 26 *e* 27; *l' apposizione de' suggelli dal* 28: *la giurisdizione volontaria ed onoraria dal* 29; *la commerciale dal* 30; *la esecuzione delle proprie sentenze dal* 31; *la competenza di polizia correzionale dal* 32 *a* 41: *la polizia giudiziaria dal* 42 *a* 46.

In succintissimo Corso, qual è quello di Briat, noi non possiamo ulteriormente diffonderci; quindi ci rimettiamo al più volte citato Carrè, ove si troverà per la conciliazione, non solamente un cenno nel tomo I pag. 30, *ma un trattato completo nel tomo II, parte I, pag.* 83. *Si troveranno pure distintamente enucleate le differenze tra* giudici di pace e giudici *di circondario nello stesso tom. I, pag.* 32.

chi, e di tutte le altre, qualunque sia il valore della *dimanda* (*a*).

1. Le cause puramente (40) personali (41) e di cose mobili (*b*).

2. I danni fatti dagli uomini o dagli animali (42) a' campi, a' frutti ed alle ricolte (*c*).

3. Le azioni possessorie (43), e fra le altre, le rimozioni ed alterazioni di termini (44), le usurpazioni di terreno, alberi, siepi, fosse ed altri recinti (45) e gli attentati commessi dentro l'anno (46) sull'innaffiamento de' prati (*d*).

4. Le riparazioni per ragion di affitto (47) di case o di fondi rustici (*e*).

5. Il rifacimento de' danni pretesi tanto da conduttori per impedito uso della cosa locata, purchè non ne sia impugnato il dritto (48), quanto da locatori (49) per abuso della medesima (*f*).

6. Il pagamento di salarii e di mercedi delle genti di lavoro (50) e de' domestici, e per la esecuzione degli obblighi respettivamente convenuti (51) tra essi ed i padroni (*g*).

7. Le ingiurie verbali, le risse ed altri delitti (52) non perseguibili in via criminale (*h*).

Ecco ciò che forma la giurisdizione *ordinaria* de' tribunali di pace (53). Quando il valore degli oggetti su i quali essi pronunziano non eccede trecento franchi, le loro sentenze avranno esecuzion *provvisoria* (54) senza cauzione: al di là di questa somma, essi possono ordinarla con una cauzione (*i*).

(*a*) V. sop. la nota 57 del cap. II. — V. pure la legge del 24 agosto 1790 tit. 3.
(*b*) V. il cit. tit. 3, art. 9 in pr.
(*c*) V. nello stesso titolo l'art. 10, ✝. 1, e nel cod. di pr. l'art. 3, ✝. 1 † 103 v. 1.
(*d*) V. i cit. art. 10 e 3 ✝. 2.
(*e*) V. il cit. art. ✝. 3 e la decis. di cass. del 13 luglio 1807.
(*f*) V. lo stesso art. ✝. 4 e la dec. di cass. del 5. piov. an. xi.
(*g*) V. il d. art. 10, ✝. 5.
(*h*) V. lo stesso art. ✝. 6.
(*i*) Cod. di pr. art. 17 † 120; — tarif. art. 21; — Sig. Treilhard pag. 21.

Ma le leggi lor diedero ancora alcune attribuzioni particolari. Conoscono, per esempio (*a*) in prima istanza di tutte le contravvenzioni alle leggi sulle dogane (55) e sui brevetti d' invenzione (56).

Finalmente hanno in molte circostanze la giurisdizione graziosa (57).

Art. III.

De' tribunali civili ossian distrettuali, o di prima istanza (b).*

Questi tribunali hanno la giurisdizione *ordinaria* (58) in materia civile; indicheremo dunque, 1. le cause sulle quali essi pronunziano sia in prima sia in ultima istanza; 2. le loro regole di esecuzione provvisoria; 3. la giurisdizione de' loro presidenti.

I. *In prima istanza solamente* (59). — 1. Tutte le cause personali, reali e miste, di un valore eccedente i mille franchi, o i cinquanta franchi di rendita: ad eccezione soltanto (60) di quelle riservate ai tribunali di pace e di commercio (*c*).

2. Tutte le controversie relative ai demanii dello stato (61) eccedenti lo stesso valore (*d*).

3. Gl' incidenti sulla esecuzione delle sentenze de' tri-

(*a*) V. nel Repert. i vocaboli *Douanes* §. 5, e *Juge de paix* §. 21 colle leggi ivi citate.

(*b**) *Noi abbiamo tribunali civili, non già in ciascun distretto, ma in ciascuna provincia: ne' la L. o. g. nell' art.* 47 *più li denomina* tribunali di prima istanza, *perchè son anche tribunali di appello per le sentenze de' giudici di circondario.*

Le loro residenze, sono stabilite nel cit. art. 47, *e la loro composizione è regolata negli art.* 48 *a* 52. — *Del numero de' votanti si parla nel* 53; *delle attribuzioni negli art.* 54, 55 *e* 57; *della giurisdizione commerciale nel* 58; *della novella attribuzione sulle camere notariali tolta alle corti di appelli nel* 59.

Può pel dippiù consultarsi Carré, tom. I, pag. 35.

(*c*) V. nella cit. L. del 24 agosto il tit. 4, art. 4 e 5.

(*d*) V. le dec. di cass. del 13 pratile an. X, del 12 messid. an. XIII, del 23 marzo 1808, ec. — V. pure nel Repert. il vocabolo *Domaine*. — V. in fine qui appresso il lib. I, sez. 6, §. 2.

bunali di commercio (*a*) e degli arbitri (*b*) non che delle condanne civili (61 a) pronunziate da qualunque tribunal criminale (*c*).

II. *In ultima istanza solamente.* — Gli appelli dai tribunali di pace (62) e da alcune sentenze di arbitri (*d*).

III. *In prima ed in ultima istanza.* — 1. Le cause personali e di cose mobili (63) fino mille franchi di sorte principale (*e*).

2. Le cause reali il di cui oggetto litigioso produce o la rendita *determinata*, o l'estaglio di affitto (64) sino alla somma di cinquanta franchi (*f*).

3. Qualisivogliano cause (65) quando le parti abbiano acconsentito ad essere giudicate inappellabilmente (*g*).

4. Le azioni civili relative alla percezione delle contribuzioni dirette (66), qualunque ne sia il valore (*h*).

5. Le dimande di restituzione di produzioni comunicate ai patrocinatori (*i*).

IV. *In prima o in ultima istanza.* — Le cause di commercio, quando non evvi tribunale di commercio nel di loro circondario (*k*).

V. *In ultima istanza, ed anche senza ricorso.* — Le mancanze di disciplina degli uffiziali ministeriali (67) le quali non sono state commesse nè scoverte all'udienza (*l*).

(*a*) Cod. di pr. art. 442 † 628 e 563 † 643.

(*b*) V. sopra nel capitolo III art. I.

(*c*) V. le dec. di cass. del 23 frimajo, an. XIV, 5 dec. 1806, 2 genn. e 28 marzo 1807. — V. pure nel Repert. il vocabolo *Exécution.*

(*d*) V. la legge del 27 vent. an. VII; — Qui appresso nel tit. della *perenzione*, la nota 19, e sopra l'art. 1, del cap. III num. 4.

(*e*) V. in d. L. del 24 agosto l'art. 5.

(*f*) V. il citato art. 5, e vedi pure la decis. di cass. del 23 giugno 1817.

(*g*) V. l'articolo 6.

(*h*) L. degli 11 sett. 1790, tit. 14, art. 2; — decis. di cass. del 23 marzo 1808; — Nel Repert. la parola *Exécution provisoire.*

(*i*) V. qui appresso nel §. de' patrocinatori la nota 23; — nel titolo de' rapporti, la nota 18; — il Cod. di proc. art. 107 † 202.

(*k*) L. del 24 ag. tit. 12; — Cod. di com. art. 640 e 641 † 618; 616 † T. — V. pure qui appresso il titolo seguente.

(*l*) V. il dec. del 30 marzo 1808, art. 103.

VI. *Esecuzione provvisoria.* I tribunali civili debbono (68) dichiarare le loro sentenze esecutive provvisoriamente e *senza cauzione*, se siavi un titolo autentico (69), una promessa riconosciuta, ovvero una prima sentenza dalla quale non siasi appellato (70). Essi lo possono con *cauzione* o *senza* (71), quando trattasi di affari urgenti (*a*).

VII. Presidenti. I capi de' tribunali civili, cioè i presidenti o quelli che ne fanno le veci, hanno una giurisdizione particolare (72).

1. Essi pronunziano provvisoriamente e salvo l'appello in via di sommaria esposizione (*b*).

2. Autorizzano o fanno molti atti in cui non vi è bisogno dell'intervento immediato del tribunale (73), e possono in generale prendere tutte le misure di urgenza (*c*).

3. Risolvono molti tra i dubbii che posson insorgere fra i patrocinatori relativamente alla instruzione delle cause (74).

Art. IV.

Dei tribunali di commercio (d).*

Gli oggetti principali su i quali pronunziano i tribunali di commercio (75) sono i seguenti:

1. Le obbligazioni fra mercatanti (76), negozianti e banchieri (*e*).

(*a*) Cod. di pr. art. 135 † 226.

(*b*) Cod. di pr. art. 806 ed 807 † 889 ed 890. — V. pure qui appresso il titolo de' *referati*, ossia de' giudizii in via di sommaria esposizione.

(*c*) V. nel dec. del 30 marzo 1808 l'artic. 54.

(*d**) *La nostra l. o. g. parla de' tribunali di commercio nel titolo V. — Cogli articoli* 65, 66 *e* 69 *essa ne stabilisce la competenza. — Ne ordina le residenze e la loro composizione cogli articoli* 60 *a* 63, 70 *e* 71. — *Regola col* 64 *le funzioni del pubblico ministero; gli appelli e la esecuzione delle sentenze cogli articoli* 67 *e* 68.

La procedura nel Codice francese è regolata dal titolo XXV del lib. II; presso di noi fa parte delle leggi di eccezione.

Veggasi pel dippiù Carrè nel tom. I. pag. 36.

(*e*) V. Cod. di com. art. 631 n. 1 † 610 §. 1.

2. Gli atti di commercio (77) fra qualsivogliano persone (*a*).

3. Le lettere di cambio propriamente dette (*b*).

4. Le lettere di cambio riputate semplice promesse, e biglietti ad ordine (78), sottoscritte da negozianti (*c*).

5. Le azioni contra gl'impiegati (79) dei mercatanti (*d*)

6. I biglietti dei percettori e contabili (*e*).

7. I fallimenti de' negozianti (80* ed 80 a), almeno in taluni punti (*f*).

II. Questi tribunali pronunziano, 1. *in prima ed ultima istanza* fino a mille lire di sorte principale (81), ed anche al di là, se le parti hanno dichiarato di acconsentirvi (*g*).

3. *In prima istanza solamente*, per un valore maggiore (*h*).

3. *In ultima istanza solamente*, sugli appelli dalle sentenze de' consolati de' mestieri e delle arti, ossian *prud' hommes* (*i*).

III. Le loro sentenze sono esecutive provvisoriamente sotto cauzione, ovvero con giustificazione di solvibilità. — Posson essi dispensare dalla *cauzione*, allorchè siavi un

---

(*a*) V. nello stesso artic. il †.2, non che gli artic. di det. Cod. 632 † 610 e 683 † 611. — V. pure nel boll. civ. la decis. del 3 giugno 1817.

(*b*) Cod. di com. art. 632 in fin. † 611 in fin.

(*c*) Cod. di com. art. 636 e 637 † 615 e 616.

(*d*) Cod. di com. art. 634 † 613.

(*e*) Lo stesso artic.

(*f*) Lo stesso artic.634. — Le vedove in comunione di beni, non che gli eredi di tutti questi individui sono giudicabili da tribunali di commercio per le obbligazioni contratte da' loro autori. In conseguenza debbon essi citarsi sia per la riassunzione d'istanza, sia con nuova azione. Se vengano impugnate le qualità, quest'incidente debbe sulle prime regolarsi dal giudice civile; rinviasi quindi la causa nel merito al tribunal di commercio. — V. nel Cod. di di pr. l' art. 426 † 632 delle leggi di eccez. — V. pure nell'ordin. del 1637 il tit. 12, art. 16; — Jousse nello stesso luogo dell'ordin. — Veggansi in fine le dec. del 23 messid. an. IX, 20 frim. e 6 messid. an. XIII, 1 Sett. 1806, 13 giug. 1808.

(*g*) Cod. di com. art. 639 † 654. — V. pure nel Rep. il voc. *Tribunal* de *commerce*, §. 16.

(*h*) V. il cit. art. 639 † 654.

(*i*) V. il dec. degli 12 giug. 1809 art. 27 e 3 ag. 1810 art. 131;

titolo non impugnato, o una condanna anteriore (82) da cui non siasi appellato (*a*).

Art. V.

Delle corti reali (*b**).

I. Le corti reali pronunziano (83) sugli appelli, 1. dalle sentenze de' tribunali civili e di commercio (*c*); 2. da talune sentenze di arbitri ordinarii (*d*); — 3. Da quelle degli arbitri di commercio (*e*); — 4. dalle ordinanze profferite ne' giudizii in via di sommaria esposizione (*f*), dalle sentenze de' *consoli* più vicini alla loro giurisdizione (*g*).

II. Esse conoscon pure, 1.° della esecuzione delle sentenze, sia di prima, sia di ultima istanza, in taluni casi (*h*).

2. In prima ed in ultima istanza, della riabilitazione dei falliti (*i*).

(*a*) V. il Cod. di pr. art. 439 † 648 e 650 delle leg. di eccez. — V. pure nel Cod. di com. l'artic. 457 † 449, *e soprattutto veggasi la* decis. di rig. civ. del 2 aprile 1810 nel Boll. civ.

(*b**) *Presso di noi nel titolo IX della L. o. g. vengon denominate non già* Corti reali, *nè più* Corti di appello, *ma* Gran-Corti civili. — *La residenza delle medesime e la loro composizione è regolata dagli articoli 100 a 104; la competenza è negli articoli 105 e 106; il rimedio legale del ricorso avverso le sue decisioni nel 107.*

Pe' dominii al di là del Faro le attribuzioni delle G. C. sono diverse, riunendo esse anche la giustizia penale in forza della legge del 15 giugno 1819.

Pel dippiù veggasi Carrè nel tomo I pag. 39. ove dette due leggi sono distintamente dilucidate.

(*c*) V. la leg. del 27 vent. an. 8, art. 27; — nel cod. di com. l'art. 644 † 556.

(*d*) V. sop. l'art. 1, num. 4.

(*e*) V. Cod. di com. art. 52 † 682.

(*f*) V. qui appresso il tit. de' giudizii in via di som. espos.

(*g*) V. l'ordin. del 1681, lib. 1, tit. 9, art. 18; — e nel Repert. la parola *Consul français*, §. 2, num. 6. — V. pure la dec. di cassaz. del 24 lug. 1811.

(*h*) V. qui app. il titolo dell'appello, cap. 5 num. 11, e sop. l'art. 1, num. 3.

(*i*) V. nel Cod. di com. gli artic. 604 a 614 † 598 a 608.

3. Anche in prima ed in ultima (84) istanza de' giudizii di pres' a parte (*a*).

4. Egualmente in prima ed ultima istanza delle mancanze di disciplina (84 a) del pari che i tribunali civili (*b*).

III. Il primo presidente di queste corti ha una giurisdizione particolare. Egli pronunzia 1.° sulle dimande a breve termine; 2.° su i dubbii relativi alla distribuzion delle cause (85), alla pendenza ed alla connessione delle medesime (*c*).

Art. VI.

Della corte di Cassazione (*d**).

I. Questa corte pronunzia sugli oggetti seguenti: 1.° Sulla cassazione delle sentenze di ultima istanza (86).— 2.° Sulle dimande di rimessione di cause da un tribunale all' altro, e sulle competenze giurisdizionali de' tribunali (87). — 3.° Sull' annullamento degli atti ne' quali i giudici abbian commessa prevaricazione (*e*). — 4.° Sul rinvio di siffatti giudici alle corti criminali (*f*).

II. Quando la corte cassa una sentenza, rimette la causa ad un nuovo tribunale (88), per conoscere del merito della controversia (*g*).

(*a*) V. nel Cod. di proc. l'art. 509 † 673, — e v. pure il senato-cons. del 28 fior. an. XII. artic. 101, *v*. 7.

(*b*) V. sop. l'art. 3, num. 5 del cap. III.

(*c*) V. il decreto del 30 marzo 1818 art. 18 e 25.

(*d**) *Nel titolo* X *della l. o. g. vien oggi denominata* corte suprema di giustizia.

Essa non è unica per tutt' i Reali dominii; ma oltre quella di Napoli havvene altra in Palermo in forza di detta legge del 1819.

Nè le sue attribuzioni sono identiche con quella della Corte di cassazione, potendo la nostra Corte suprema entrar talvolta nel merito pe' casi dell' art. 122.

Presso di noi si è anche abolita la sezione de' ricorsi.

Veggasi pel dippiù la Proc. di Carrè nel tomo I, pag. 41.

(*e*) V. il Corso crim. cap. 2, nota 16.

(*f*) V. la legge del 27 vent. an. VIII, art. 76.

(*g*) V. il cit. art. 76 della legge di ventoso.

Se la sentenza sul merito profferita da quest' ultimo tribunale è in seguito impugnata cogli stessi motivi della prima, la corte può dimandare al sovrano un' interpretazione della legge sul senso della quale vi è stato disparere. Non facendo uso di codesta facoltà, essa non può pronunziare se non in sezioni riunite e sotto la presidenza del ministro della giustizia. Cassando di nuovo, se la terza sentenza vien eziandio impugnata cogli stessi motivi, ogni procedura viene sospesa (89); ed allora la interpretazione della legge ha luogo di diritto (*a*).

CAPITOLO IV.

Degli ufficiali addetti a' tribunali, o stabiliti nelle loro giurisdizioni.

Se ne distinguono cinque specie, cioè: i cancellieri, i patrocinatori, gli uscieri, i notai e gli avvocati (1).

§. I. *De' cancellieri* (*b**).

I cancellieri sono incaricati 1.° di scrivere, di conservare, di spedire (2) gli atti del giudice (3), il quale debb' esser sempre assistito da essi (*c*).

2.° Di presedere agli atti giudiziarii d' instruzione e di esecuzione, ch' esigono il ministero di un ufficiale pubblico, non già la presenza del giudice (4).

3.° Di ricevere e passare al giudice le notificazioni che direttamente lo interessano (5).

(*a*) V. la legge del 16 sett. 1807; — la decis. di cassaz. del 7 ag. 1814 nel tom. xv del Rep. pag. 99, non che l'altra del 2 nov. seg. nel boll. civ.

(*b**) *La nostra legge o. g. si occupa de' cancellieri nel tit. XII, determinando le loro attribuzioni nell' articolo 169. — Per l'esercizio delle medesime la norma è data ne' regolamenti, specialmente nell' ultimo del 13 marzo 1820.*

(*c*) Cod. di proc. art. 1040 † 1116 e 30 † 134.

§. II. *De' patrocinatori* (*a**).

I patrocinatori son ufficiali incaricati di rappresentare e difendere le parti innanzi a' tribunali cui sono addetti (6).

I. *Loro funzioni.* — Da tale definizione rilevasi che i patrocinatori hanno due funzioni principali. La prima è la *rappresentazione* delle parti; ed essa comprende il dritto di procedere e di conchiudere (*b*).

Procedere vale lo stesso che fare tutto quel ch'è necessario alla *istruzione* di una causa, cioè, stendere tutti gli atti, adempiere a tutte le formalità prescritte dalla legge per illuminare il giudice e metterlo in istato di pronunziare con cognizione di causa (7).

Conchiudere è il presentare al tribunale le varie quistioni sulle quali esso deo pronunziare: cioè, riassumere in proposizioni brevi, chiare e precise tutt'i reclami di una parte, il di cui dritto si procura di stabilire col mezzo dell' istruzione (*c*).

Un patrocinatore rappresenta in modo il suo cliente, 1.° che, in generale, le comunicazioni che gli si fanno nel corso dell' istruzione (8) sono reputate di esser fatte allo stesso cliente (*d*).

2.° Che talvolta quando la legge ordina una comunicazione diretta alla parte, richiede eziandio che sia fatta al patrocinatore (9).

(*a**) *Nel titolo XIII la nostra l.o.g. si occupa de' patrocinatori, ordinando nell' articolo 172 che ciascuna corte o tribunale ne abbia un numero determinato, e quindi ne' successivi articoli 173 e 174 determinando le loro attribuzioni. La loro responsabilità verso i clienti è stabilita nel 175: nel 178 si richiede che i medesimi siano licenziati in dritto.*

Per l' esercizio di tali funzioni sono a vedersi i Regolamenti, fra quali l' ultimo del 1820.

Nel dippiù le due legislazioni concordano.

(*b*) V. la legge del 27 ventoso anno VIII art. 94; — la legge del 20 marzo 1791 art. 3; — la requisitoria del sig. Merlin nella decis. di cass. del 16 messid. an. X.

(*c*) V. sopra il cap. 2 art. 2, §. 1, e la nota 20; e soprattutto qui appresso l' appendice al titolo delle udienze.

(*d*) Cod. di proc. artic. 75 † 169, 121 † 215, 492 † 556, 669 † 752.

3.° Che sovente richiede fin anche la semplice comunicazione al patrocinatore (10).

4.° Che la morte o la cessazione di funzioni del patrocinatore interrompono il corso del giudizio e la esecuzione della sentenza contumaciale (*a*).

5.° Che ciò ch' egli fa, è sovente considerato di tener luogo di ciò che farebbe il suo cliente medesimo (*b*).

6.° Che la legge gli accorda il titolo di *dominus litis*, di padrone della causa (*c*).

Non bisogna però conchiudere da queste ultime espressioni che al patrocinatore competa il diritto di disporre dell' oggetto della controversia. È di *massima* per l'opposto che, allorquando trattasi di un atto che forma contratto, cioè, produttivo di obbligazione tra il di lui cliente e l' avversario (11), il patrocinatore ha bisogno di mandato speciale; altrimenti si espone ad esser disapprovato ed a pene gravissime. Il patrocinatore è propriamente *dominus litis* rispetto alla sola istruzione della causa (*d*).

In essa per altro dee procedere da uom dabbene, come il farebbe lo stesso cliente (12), ove costui personalmente vi assistesse (*e*).

La *seconda funzione* del patrocinatore è la *difesa* de' litiganti (13). Codesta difesa risulta, o dalle parti dell' istruzione affidate al patrocinatore, o dalle aringhe e dalle memorie in cui le ragioni della causa vengono specialmente esposte. In quest' ultimo caso, la difesa può esser fatta dalla stessa parte ovvero da un avvocato (14), ma con l' assistenza del patrocinatore (*f*).

(*a*) V. qui appresso il titolo della riassunzione d' istanza §. 1, ed il Cod. di proc. artic. 162 † 256.

(*b*) Cod. di proc. art. 196 † 290, 198 † 292, 228 † 323, 261 † 356.

(*c*) L. 22 in pr. e l. 23 Cod. *de procurat.*

(*d*) L. 80 D. *de procurat.*; — Fabro sullo stesso titolo del Cod. def. 1 e 3 in pr.; — Rodier tit. 31, art. 12; — Cod. civ. art. 1988 e 1989 † 1860 e 1861. — Cod. di pr. art. 182 † 276, 352 † 444, 360 † 452, — e soprattutto qui appresso il titolo della disapprovazione.

(*e*) L. 35, §. 3. in pr., L. 77 e 78 D. *eod.* — Tarif. art. 129.

(*f*) V. la leg. del 22 vent. an. XII, art. 32; — il num. seg. di questo §. — ed il titolo delle udienze.

II. *Costituzione*. — Affinchè un patrocinatore abbia dritto di rappresentare una parte, uopo è che sia stato costituito da lei. La costituzione poi è di tre specie, o espressa, o tacita, o legale. È costituzione *espressa*, quando è contenuta in un mandato positivo (15).—È *tacita* quando il cliente passa al patrocinatore i titoli necessarii all' istruzione, anche la semplice copia (16) della citazione ch' egli ha ricevuta (*a*). — È *legale* allorquando la legge addita il patrocinatore o indica coloro tra i quali le parti lo sceglieranno; e questo ha luogo in generale nelle cause in cui molte parti hanno interessi identici a sostenere (17), del pari che in quelle che sono una semplice seguela delle cause primitive (18).

La costituzione di patrocinatore è *necessaria*, val quanto dire, che le parti non possono dispensarsi dall'assistenza di un patrocinatore, tranne se debbano agire davanti a' tribunali in cui la legge non ammette il di lui ministero, come sono i tribunali di pace e di commercio (19); e tranne pure alcune procedure (*b*) de' tribunali ordinarii (20).

La costituzione di patrocinatore in generale, produce le obbligazioni e le azioni proprie di un mandato (21). Essa, per esempio, assoggetta il patrocinatore a restituir tutto quello che abbia riscosso in occasion della causa; obbliga il cliente a rimborsare quello che il patrocinatore abbia anticipato per lui (*c*), ed a pagare i di lui onorarii (22).

Essa rende il patrocinatore eziandio risponsabile delle scritture del suo cliente (*d*). Lo assoggetta inoltre a varie pene, ove trascuri ciò che la legge gl' impone per la istruzione (23).

III. *Fine delle funzioni* (*e*). — Le funzioni del patrocinatore del pari che quelle di ogni mandatario, finiscono con la sua morte o con quella del suo cliente (24).

(*a*) V. Basset, tom. II, pag. 93; — nel tomo III, pag. 597 del Repert. il vocabolo *Desaveu*; — Pothier nel cit. num. 128.

(*b*) Arg. dagli art. 75 † 169 ed 85 † 180 del Cod. di pr.

(*c*) L. 42, §. 2, e L. 46 §. 4 a 6 D. *de procurat.* — Cod. civ. art. 1993 † 1865 e 1999 † 1871. — Pothier num. 131 e seg. — Qui app. il cap. delle spese, num. 2.

(*d*) L. del 20 marzo 1791 art. 3; — Expilly cap. 6.

(*e*) Cod. civ. art. 2003. † 1875. — Despeisses sez. 5. num. 7 ed 8. — Pothier n. 139 e 140. — Merlin Racc. alfab. al vocab. *Avoué*.

Ma non finiscono mercè la rivocazione (*a*), se al tempo stesso non siasi costituito altro patrocinatore (25).

Quando la causa è terminata con la pronunziazione di una sentenza diffinitiva, nemmen finiscono le funzioni del patrocinatore, se la esecuzione di tale sentenza ha luogo nel corso dell' anno. Il patrocinatore allora anche senza nuova autorizzazione (*b*) è obbligato ad agire (26) nelle controversie che da tale sentenza emergono (27).

IV. *Sorveglianza* (*c*). — I patrocinatori sono soggetti alla sorveglianza di una camera incaricata della loro polizia e disciplina (28).

§. 3. *Degli uscieri* (*d**).

I. *Funzioni*. — Gli uscieri (29) sono incaricati,

1.° Del servigio personale presso i tribunali a cui sono addetti (30).

2.° D' intimare gli atti di procedura tra i patrocinatori (31) degli stessi tribunali.

3.° Di notificare ogni altra specie di atti (32) alle parti.

Di fare tutto quel ch' esige la esecuzione degli ordini giudiziali e degli atti i quali siano esecutivi da per se stessi (33).

Le due prime funzioni esclusivamente si appartengono agli uscieri denominati *uscieri di udienza* (34); le altre a tutti gli uscieri esercenti nella giurisdizione (35) di un medesimo tribunale (*e*). — I loro atti, ove si facciano fuori di questa giurisdizione (36), sono nulli (*f*).

(*a*) C. di pr. art. 75 in fin. † 169.

(*b*) C. di pr. art. 1038 † 1115.

(*c*) Ordin. del 13 frim. an. IX, e qui sop. il cap. III art. 3 e 5.

(*d**) *Le attribuzioni de' nostri uscieri sono stabilite nella l. o. g. art. 180 a 183. — La loro nomina si appartiene al Re in forza dell' art. 179. — L' esercizio delle loro funzioni, la disciplina, prende norma da Regolamenti. — Nel dippiù le due legislazioni concordano.*

(*e*) L. del 27 vent. an. VII, tit. 7; — Ordin. del 22 term. ann. VII, art. 7; — Dec. del 30 marzo 1808, art. 94 a 99, del 6 lug. 1810 art. 116 a 119, del 14 giug. 1813, art. 2.

(*f*) V. nella Racc. alfab. le decis. di cassaz. sotto al vocab. *Huissier*, §. I.

II. *Doveri*. — 1.° Un usciere è obbligato a prestare il suo ministero (37) allorchè ne viene richiesto (*a*).

Vengono eccettuati da questa regola i casi di legittimo impedimento (*b*); ovvero gli atti pe' quali l' usciere dev' essere destinato dal giudice (38).

2.° Egli non può, sotto pena di nullità (39), esercitar alcun atto del suo uffizio pe' proprii parenti o affini, o per quelli di sua moglie in linea retta, nè pe' suoi parenti ed affini collaterali sino al sesto grado (*c*).

Del resto, dandosi all' usciere l' atto ch' egli va a notificare ovvero ad eseguire, la sola consegna equivale per esso ad un mandato (40). Quando però debba fare un pegnoramento di stabili o un arresto personale, egli allora dev' essere autorizzato con ispeciale procura, come prescrive l' articolo 556 † 646 del Cod. di pr. (41). In oltre tutte le volte che ne sia richiesto, debb' egli giustificare che colui pel quale abbia fatto un sequestro presso terzi esistea nel tempo in cui ebbe da esso la commissione, giusta l' articolo 562 † 652 dello stesso codice (42).

3.° Un usciere deve personalmente esercitare il proprio ministero a' termini dell'articolo 45 del citato decreto del 24 giugno (43): ed in taluni atti, come sarebbero il pegnoramento de' mobili (*d*), l' arresto personale (*e*) ed i protesti (*f*) debb' essere assistito da due testimonii (*g**) nazionali, maggiori, non domescici (44) nè parenti o affini sino al sesto grado, sì delle parti che dell'usciere (45).

(*a*) Dichiarazione del 9 ag. 1564; — il cit. dec. del 14 giug. art. 42.

(*b*) V. la cit. dichiar. del 1564.

(*c*) Cod. di pr. art. 66 † 160.

* *Nel nostro articolo* 160 *si dice* „ *nè pe' suoi parenti ed affini* „ *collaterali sino a cugini di quarto grado inclusivamente* „.

(*d*) Cod. di proc. art. 585 † 675.

(*e*) Cod. di pr. art. 783 † 866.

(*f*) Cod. di com. art. 173 † 172.

(*g**) *Presso i francesi* témoins *e* recors *sono sinonimi, come l'A. dilucida nella nota* 44. *Tanto è ciò vero che, mentre nell' articolo* 585 *vengon menzionati col vocabolo* témoins, *nel* 783 *vengon indicati con quello di* recors. *In questo passo l' A. li adopera entrambi*, recors ou témoins; *ma presso di noi è sufficiente l' adoperarne un solo, tanto più perchè un solo ne viene adoperato ne' nostri articoli* 675 *ed* 866.

4.° Allorchè un usciere esercita le sue funzioni, ognun debbe rispettarlo (46). Chi nol facesse, sarebbe soggetto ad azion criminale (*a*). — La stessa regola ha luogo per tutti gli ufficiali (47) incaricati di eseguire atti o sentenze (*b*).

III. *Forme degli atti* (48). Un atto dev' enunciare ossia indicare, sotto pena di nullità, (*c*) 1.° i nomi, la dimora e la matricola dell' usciere (49).

2.° La data dell' atto (50).

3.° La persona dell' attore (51).

4.° Quella del reo convenuto, o il suo domicilio, se ivi siasi rilasciata la copia (52).

5.° Il luogo in cui l' atto si fà (53).

6.° E sotto la sola pena di ammenda (54) le spese dell' atto (55).

Compito l' atto, dev' esso registrarsi entro i quattro giorni sussecutivi (56), sotto pena di nullità. (*d**)

Le spese dell' atto nullo per colpa dell' usciere, ed anche quelle dell'annullata procedura (57), posson mettersi a di lui carico, senza pregiudizio del risarcimento de' danni ed interessi (58) verso la parte che li ha sofferti (*e*).

IV. *Effetto degli atti.* Gli atti di usciere fanno fede de' fatti proprii al suo ministero, val dire di quelli che sono relativi alla *notificazione* ovvero alla *esecuzione* dell' atto (59), di cui è incaricato (60).

Ma quando trattasi di controversie sulla regolarità delle intimazioni, non si esamina in preferenza l' originale, come nelle altre specie di atti, ma la copia, poichè questa serve di originale al convenuto (61).

(*a*) Cod. di pr. art. 555 † 645.

(*b*) Lo stesso art. 555 † 645. — Cod. pen. art. 209 e seg. † 174 e seg. 224 † 173.

(*c*) Cod. di proc. art. 61 † 153 e 154.

(*d**) *Con maggior saviezza la nostra legge della registratura non fulmina pena di nullità, ma sol di ammenda a carico dell'usciere. — Il termine del registro si è ristretto a soli due giorni.*

(*e*) Cod. di pr. art. 71 † 165 e 1031 † 1107. -- V. pure le decis. riportate tanto nella Giuris. del Cod. di pr., tom. II, pag. 338 e tom. III, pag. 225, quanto nel Giorn. de' patroc. tom. VIII, pag. 304.

§. 4. De' notai (a*).

Ricevere e conservare gli atti (62) de' particolari, imprimervi l'autenticità, assicurarne la data e rilasciarne le copie e gli estratti (63), ecco appunto quali sono le funzioni principali (64) degli uffiziali pubblici (65) denominati *notai* (*b*).

I. *Territorio e parti.* — I notai non possono esercitare queste funzioni fuori del territorio loro assegnato, sotto pena di nullità de' loro atti (66), del risarcimento de' danni verso le parti (67), ed anche di sospensione o destituzione (*c*). Incorre del pari nelle prime pene quel notajo che stipuli un atto, abbenchè sospeso o destituito (*d*).

I notai non posson ricusarsi ad un atto del di loro ministero (68), tranne il caso di legittimo impedimento (*e*).

Non debbono, per esempio, nè possono prestarlo,

1.° ai loro parenti ed affini in linea retta all'infinito, nè ai collaterali (69) sino al terzo grado (*f*).

2.° a coloro ch'essi non conoscono, ovvero, i di cui nomi, stato e dimora (70) non gli siano assicurati (71) da due idonei testimoni (*g*).

II. *Notai e testimoni.* — Debbon gli atti riceversi da due notai non parenti o affini tra loro nel grado succennato, ovverò da un notajo assistito da due testimoni (72) o anche da più testimoni ne' casi in cui la legge li esiga, come in materia di testamenti (*h*).

(*a**) *La nostra legge vigente sul notariato del pari che l'abolita del 3 gennajo 1809, ebbe per base la legge francese del 25 vent. an.* XI; *perciò in questo* §., *nel riportare per ciascuna teoria l'articolo francese, metteremo a fronte col solito segno* † *i corrispondenti articoli nostri.*

(*b*) Art. 1 † 1.

(*c*) Art. 6 † 6 e 68 † 26.

(*d*) Art. 52 e 68 † 26.

(*e*) Art. 3 † 3.

(*f*) Art. 8 † 8 e 68 † 26.

(*g*) Art. 11 † 21.

(*h*) Art. 9 † 9, 10 † 10 e 68 † 26. — Veggansi all'uopo anche gli articoli del codice civile 971 † 896, 976 † 902, 977 † 903, non che la decis. di cassaz. del 20 luglio 1809 nella Giuris. del cod. civ. tom. 13 pag. 66

Non possono adoperarsi per testimoni coloro che nel grado suddetto sian congiunti o affini (73) sì de' notai che delle parti, gli ajutanti de' notai, e le persone addette al servizio sì de' notai che delle parti: nè anche coloro che non siano nazionali, nè maggiori di età (74), che non sappiano firmare, che non sian domiciliati nel distretto del comune (75) ove l'atto sarà rogato: finalmente neppure i condannati (76) a pene afflittive o infamanti (*a*).

III. *Redazione.* — È di necessità sotto pena di ammenda scrivere l'originale o la minuta di un atto su di carta bollata, in modo intelligibile, *uno contextu* (77), senza abbreviature, cifre, spazii in bianco, lacune ed intervalli (*b*).

Se il notajo abbia lasciato degli spazii in bianco per circostanze che le parti abbian promesso di spiegare, e quindi abbian omesso di farlo, egli non potrà interlinearli senza la loro approvazione (*c*).

È necessario ancora sotto la stessa pena di ammenda enunciarvi, 1.° i nomi e la residenza de' notai, 2.° i nomi delle parti; 3.° a pena di nullità (78) i nomi de' testimoni di unita al luogo ed alla data dell'atto (*d*).

Le omissioni, ossiano le chiamate e le postille, sotto la stessa pena di nullità (79) si debbono scrivere al margine, o alla fine dell'atto, e debbon essere sottoscritte, segnate o approvate da coloro che son chiamati a firmare il rogito (*e*).

Non sono valide nè anche le alterazioni ossian viziature (80), le aggiunzioni ed interlinee; anzi è necessario che le rasure delle parole (81) siano specificate ed approvate (*f*).

(*a*) Art. 9 e 10 † 9 e 10 — e nel cod. pen. gli art. 28 e 34 † 16.

(*b*) Art. 13 † 24. — Veggasi pure la legge del 13 brum. an. VII. art. 17; — il cod. civ. art. 42 † 44. — il cod. di com. art. 10 † 18.

(c) Veggasi in Sirey tom. 24, part. 2 pag. 87 la instruzion del registro del 9 agosto 1823.

(*d*) Art. 12 a 14 † 12 a 14. — Veggasi pure la decis. della corte di Aix del 3 dec. 1807. nella Giuris. del cod. civ. tom. 10, pag. 169

(*e*) Art. 15 † 25.

(*f*) Art. 16 † 25. * *Presso di noi per l'articolo 25 l'ammenda è la pena del notajo, e le postille non eseguite nel modo prescritto si hanno per non fatte.*

Le procure delle parti resteranno unite agli atti; i quali saran terminati dalla lettura (82) ed, a pena di nullità, dalla sottoscrizione delle parti, de' testimoni (83) e de' notai (*a*).

L'atto, se uno de' due notai non lo abbia sottoscritto, sarà nullo (*b*).

Gli atti quindi debbono registrarsi (84) a termini della legge del 22 frimajo an. VII. art. 20.

IV. *Effetti degli atti.* 1°. Gli atti de' notai, rivestiti della formola del *comandiamo* a nome del Re, e legalizzati (85), sono esecutivi in tutta la estensione del regno (*c*).

Ma se vengono impugnati mercè la querela di falso principale, l'accusa ne sospende l'esecuzione (86), ed il giudice può del pari sospenderla in caso d' inscrizione in falso incidente (*d*).

2.° Gli atti de' notai fanno piena fede (87) delle convenzioni o disposizioni ch' essi contengono (88) tra le parti e tra i loro rappresentanti. Lo stesso è a dirsi delle enunciative che hanno un rapporto diretto alle disposizioni (89): le altre enunciative servon unicamente per un principio di pruova scritta. (*e*).

Se gli atti sono nulli, valgon come scritture private, purchè le parti (90) li abbiano sottoscritti (*f*).

4.° Essi producono ipoteca (*g*).

(*a*) Art. 14 † 24, 14 † 13 14, e 68 † 26.

(*b*) V. Basset tom. 1 lib. 2. tit. 14; — la decis. di cassaz. del 2 nov. 1807 e l'altra della corte di Bourges del 29 aprile 1823, nella Giuris. del cod. civ. tom. X pag. 14; — Sirey tom. 24 part. 2 pag. 34; — il Rep. nel sup. §. 5 num. 7. — Arg. da det. art. 14 † 14 15.

(*c*) Art 19 e 25 † 40, e 28 † 52. — V. pure il Sen-Cons. del 28 fior. an. XII, art. 141.

(*d*) Art. 19 la di cui disposizione corrisponde a quella del Codice civile nell'art. 1319 † 1273.

(*e*) Art. 19. — V. pure nel Cod. civ. il citato art. 1319 † 1273, non che gli articoli 1320 † 1774 e 1347 † 1301 — V. in fine Pothier, delle obbligazioni, num. 701 e seg.

(*f*) Art. 68 † 26, non che l'art. 1318 † 1272 del Cod. civ.

(*g*) Art. 2127 † 2013. — dec. di cass. del 15 lug. 1806; — Rep. al vocab. *Hypothèque*, sez. 2, §. 3, art. 6, num. 4.

5.° I notai sono soggetti alla sorveglianza (*a*) di una camera di polizia e di disciplina (91); ciò però indipendentemente dall'azione del ministero pubblico (*b**); qualora siavi prevaricazione (*c*).

§. 5. *Degli avvocati.* (*d**)

Gli oggetti principali della professione di avvocato sono di difendere i particolari dinanzi ai tribunali, sia a viva voce, sia per iscritto, ovvero illuminarli mercè i loro consigli, (92).

L' ultima funzione, val dire, il consigliare, non è vietata a chicchessia. — In talune circostanze però non vi sono ammessi che i soli avvocati (93).

Riguardo alla prima, val dire, alla difesa, almeno alla difesa verbale (93 a), i patrocinatori forniti di licenza in forza della legge del 22 ventoso anno XII possono disimpegnarla in concorso cogli avvocati (94) dinanzi alle corti reali ed a' tribunali civili del luogo in cui tali corti e tribunali risiedono.

Se poi non abbiano siffatta licenza, i patrocinatori allora hanno bisogno di esservi autorizzati dal tribunale; autorizzazione la quale non è necessaria (95) per gli affari sommarii e per gl' incidenti di procedura (*e*).

Gli avvocati secondo l' ordine del loro albo, ed in preferenza de' patrocinatori, hanno pure il diritto di esser chiamati a supplire i giudici in caso di parità (96) o d' insufficienza di numero (*f*).

(*a*) Art. 50 e 51 † 101 e seg.; — dec. del 2 nevoso an. XII.

(*b**) *Le attribuzioni delle camere notariali presso di noi sono diverse, com' è da vedersi nella nostra legge art.* 101 e seg.

(*c*) Art. 53 † 119 e 120. — Decis. di rig., sez. de' ric. de' 13 mag. 1807 e 31 ott. 1811 nella Giur. del Cod. civ. tom. IX pag. 480, e tom. XVIII pag. 86. — Nel Rep. il voc. *Notaire* §. 9, n. 4.

(*d**) *Veggasi per le loro funzioni il titolo XIII della l. o. g., specialmente pel di loro albo l' articolo* 172, *e per l' obbligo di esser laureati il* 173.

(*e*) L. del 22 ventoso anno XII art. 30 e 32; — dec. del 2 luglio 1812.

(*f*) La stessa leg. art. 29 e 30; — Cod. di pr. art. 118 † 212 e 468 † 532; — qui ap. il tit. delle *sentenze*, cap. I, num. I, il

APPENDICE ALLA PRIMA SEZIONE.

Della giurisdizione amministrativa ne' suoi rapporti con la giurisdizione ordinaria (a).*

Il vocabolo *amministrazione*, col quale si addità, in generale, la gestione d' un uffiziale qualunque, è stato specialmente applicato alla gestione de' funzionarii incaricati della direzione degli affari interni di uno stato. Or siffatti funzionarii, riguardo alla gerarchia, sono distribuiti, come segue:

I *maires* formano il grado inferiore. Essi sono subordinati a' sotto prefetti, e costoro a' prefetti (b*). Dalle decisioni de' prefetti si ricorre ai ministri, e da quelle de' ministri al consiglio di stato (1).

Vi sono inoltre presso tali autorità amministrative varii consigli incaricati di manifestare i loro voti o profferir decisioni: tali sono i consigli municipali, i consigli distrettuali, quelli di dipartimento e quelli di prefettura (c*).

Le nuove leggi hanno attribuito all' autorità amministrativa la cognizione (1 a) di molte specie di controversie (2), pe' caratteri delle quali si possono consultare i

---

tit. delle *rimessioni delle cause da un tribunale all' altro*, nota 14; -- det. dec. del 14 dec. art. 35; -- Rep. sotto al voc. *Avocat du Roi*, num. 2.

* *Così era eziandio presso di noi quando seguivansi appuntino le leggi francesi; ma poscia con istabilirsi nella l. o. g. miglior sistema pe' supplenti, venne tolta siffatta ben onorevole attribuzione, tanto a' patrocinatori, quanto agli stessi avvocati.*

(a*) *Presso di noi a tale amministrazione servon di base le leggi de' 12 dic.* 1816, 21 *e* 25 *marzo* 1817.

(b*) *Noi abbiamo Sindaci, Sotto-Intendenti ed Intendenti. — I reclami avverso le decisioni degl' intendenti hanno effetto devolutivo non sospensivo, salvo che il Sovrano o i ministri non dian ordine di sospensione, giusta l' art.* 12 *della cit. l. del* 12 *dic.* 1816.

(c*) *Noi abbiamo decurionati, consigli distrettuali, consigli provinciali, consigli d' intendenza. — Il dippiù del personale in un corso di procedura non ci riguarda.*

trattati di dritto amministrativo (a*). Noi qui ci limiteremo a favellar sommariamente della loro procedura.

I. Gli affari contenziosi attribuiti alla amministrazione sono portati al consiglio di prefettura. Esso vi pronunzia in prima istanza (3). Assimilato in ciò ad un tribunale (4), su' tali affari non può derogare nè alle sue proprie deliberazioni, nè a quelle delle anteriori amministrazioni (b).

Le sue decisioni, per essere eseguite, hanno bisogno di un' ordinanza del prefetto (5).

Contro di esse può prodursi ricorso al consiglio di stato (c) entro tre mesi dalla loro notificazione; ma il ricorso non ha effetto sospensivo (5 a).

II. Quando un affare contenzioso amministrativo vien portato innanzi ad un tribunale, esso dee ordinarne, ed il procuratore del Re è tenuto a richiederne il rinvio (6) anche senza reclamo delle parti (d).

Se la instruzione vien proseguita, sia senza dimanda pel rinvio, sia malgrado la dimanda, quando anche siavi stata una sentenza, il prefetto, sul reclamo di una delle parti, o sull' avviso del procuratore del Re, o anche di ufficio, *eleva il conflitto* con una deliberazione, val dire, provoca una specie di revindica di siffatta causa; e tale deliberazione fa sospendere (7) tutte le procedure fino a che il conflitto non sia deciso (e).

(a*) *Di simili trattati nemmen noi manchiamo; ma le citate nostre leggi sono sì chiare e sì precise da non aver bisogno di veruna dilucidazione.*

(b) V. il Rep. al vocab. *Conseil de préf.*

(c) Dec. del 22 lug. 1806 art. 3 ed 11.

* *Egualmente devolutivo, non sospensivo, è il ricorso presso di noi per le decisioni de' consigli d' intendenza a termini dell' articolo 230 della legge del 25 marzo 1817; si produce però alla camera del contenzioso amministrativo della G. C. de' conti, non già al consiglio di stato.*

(d) Ordinanze del 13 brum. an. x art. 1, e 5 frut. an. ix.

* *Lo stesso ha luogo presso di noi in forza della legge del 16 sett. 1810.*

(e) Decreto del 13 brum. art. 2 e 3. — Henrion suppl. — Rep. vocab. *Préfec.* num. 16.

* *Corrisponde al decreto francese la citata legge nostra del 16 sett. 1810.*

I conflitti di codesto genere vengon giudicati nel consiglio di stato sul rapporto di un ministro (8 e 9): la decisione del consiglio è convertita in ordinanza (*a*).

SEZIONE II.

DELLE AZIONI (*b**).

Nel suo più ampio significato, il vocabolo *azione* (1*) dinota un movimento mediante il quale i nostri organi spiegano la loro forza sugli oggetti esterni; ma in dritto ha un significato diverso. Qual è mai siffatto significato, o piuttosto qual'è la natura dell' azione, quali ne sono le specie principali? Ecco quel che andiamo primieramente ad esaminare. Parleremo in seguito de' tribunali cui le azioni si deferiscono.

CAPITOLO PRIMO.

Delle azioni considerate in generale.

L' azione (secondo vien definita nelle Instituta Giustinianee nel principio del titolo de *actionibus*), altro non è se non « il dritto di procedere giudizialmente » per conseguire quello che ci è dovuto ».

Or questa definizione che Giustiniano ci dà nel modo stesso ch' erasi data da Celso nella L. 51 D. *de obblig. et action.*, non è esatta e nemmeno completa (2).

1.° Non è esatta, perchè al dire di Vinnio su' questo titolo, l' azione è il mezzo, la via, mercè di cui perveniamo a conseguire quel ch' è a noi dovuto, piuttosto che il dritto di ottenerlo; ma bisogna nondimeno convenire che ordinariamente ci avvaliamo del vocabile *azione*

(*a*) L. del 14 ott. 1790 art. 3. — L. del 21 frim. an. III, art. 27. — Ordin. del 5 nevoso an. VIII. — Rep. al vocab. *Conflit de jurisdiction.*

* *In vece del consiglio di stato, il real decreto del 15 luglio 1822 stabilì una commissione particolare.*

(*b*)* *Le teorie principali di questa sezione importantissima sono le stesse presso di noi.*

anche per indicare il diritto di procedere giudizialmente. Dicesi in fatti: « io ho un azione contro N. per l'esecuzione della tale obbligazione » (4).

2.° Non è neppure completa, poichè non comprende le azioni reali (*a*).

Dietro quali osservazioni, noi alla cennata definizione di Giustiniano preferiamo quella di Einecio nelle sue instituta allo stesso titolo §. 1088: « *L'azione*, egli dice, *è il mezzo legittimo per reclamare in giudizio i dritti che ci competono* (5) ».

Come i diritti di un particolare posson essergli assicurati dalla legge o civile o penale, così le azioni in generale dividonsi in pubbliche ossian penali, ed in private ossian civili. Noi parleremo delle prime nella parte 1, sezione 1, capitolo III del corso di diritto criminale; le seconde, di cui ora ci occupiamo, si suddividono in azioni personali, reali e miste (6).

CAPITOLO. II.

Delle azioni principali usitate nel diritto francese civile.

Le azioni principali usitate nel diritto francese civile si riducono, come abbiam detto, alle azioni personali, reali o miste; procuriamo adunque di svilupparne primieramente la natura e le differenze; percorriamo quindi rapidamente alcune specie di azioni reali le quali, attesa la loro importanza, richieggon esame particolare.

Articolo I.

Delle azioni personali, reali e miste.

I. *Definizione.* — Coll'azione personale noi procediamo contro colui ch'è obbligato a fare per noi qualche cosa, ovvero a darcela. Essa vien sempre diretta contro alla persona (*b*).

(*a*) V. Pothier sulle pandette al tit. *de Reg. jur.* num. 1436, e qui app. il cap. 2.

(*b*) L. 25 D. *de oblig. et action. in pr.*, §. *In personam.*

Coll'azione reale noi procediamo contra il possessore della cosa che reclamiamo, e sulla quale pretendiamo avere un diritto reale (1). Essa vien sempre instituita contro siffatto possessore (*a*).

L'azione mista vien ad un tempo esercitata e contro la persona obbligata e contro il possessore: perchè essa ci serve a reclamare tanto l'adempimento di una obbligazione quanto la restituzione di una cosa (*b*).

II. *Differenze fra l'azione personale e l'azione reale.* — Secondo tali definizioni egli è chiaro che l'azione personale differisce dall'azione reale sotto triplo punto di vista, per l'origine, pel soggetto, e pel reclamo ossia per le conclusioni. (2).

1.° *Origine.* — L'azione personale dipende assolutamente da un'obbligazione alla quale colui ch'è convenuto in giudizio, ovvero coloro ch'ei rappresenta, sono soggetti, sia mercè il di loro consenso, com'è allorquando avvi un contratto, sia per disposizione di legge, com'è allorquando avvi un quasi contratto, un delitto o un quasi delitto (3).

L'azione reale per l'opposto, non deriva necessariamente da un'obbligazione; essa può trarre la sua origine da un diritto acquistato indipendentemente dal convenuto ovvero da' di lui autori (4).

2.° *Soggetto.* — L'azione personale ha per *soggetto* la persona del convenuto o del di lui rappresentante, e si dirige sempre contro di essa (5). È vero che i beni del convenuto sono il pegno dell'obbligazione da cui tale azione risulta; ma se costui li aliena, l'azione non può mai più esser diretta contro tai beni, ma continua ad esercitarsi contro la persona, quando anche il convenuto non ha più beni; ovvero contro il di lui rappresentante, quando anche il medesimo non glie ne ha trasmessi (6).

L'azione reale per l'opposto, ha sempre per *soggetto* la cosa. Egli è vero che come la cosa è un oggetto inanimato, si è perciò costretto ad esercitarla contro il possessore; ma in questa sola qualità si può agire contro a costui, non già come obbligato, o come rappresentante

---

(*a*) La stessa legge §. *In rem.*
(*b*) Instit. tit. *de action.* §. 20.

dell' obbligato; dimodochè, se l'obbligato soggetto ad un' azione reale, alieni la cosa, siffatta azione la siegue in qualunque mano la medesima passi; ed allora egli abbandona l'obbligato per dirigersi contra il nuovo possessore di questa cosa (7).

3.° *Reclamo o conclusione.* Con l'azione personale si dimanda (8), che la persona dell'obbligato o del suo rappresentante faccia o dia quel ch'è obbligata di fare o dare.

Con l'azione reale si domanda che la cosa sia dichiarata appartenere al reclamante, o essere soggetta al suo diritto reale come un diritto di servitù. Che se conchiudesi parimenti, che il convenuto sia costretto a rilasciare il fondo, ovvero a consentire al diritto reale ed alle conseguenze di tal diritto, ciò appunto non altrimenti avviene se non perchè riesce impossibile di procedere diversamente. Quel che pruova che il reclamo anche allora colpisce realmente la cosa, è che se il possessore l'abbandona, è liberato dall'azione reale (9); mentre che l'obbligato non può esentarsi dall'azione personale rilasciando i suoi beni (10), ma è d'uopo che assolutamente adempia l'intera obbligazione alla quale si è assoggettato (11).

III.° *Differenza tra le due azioni precedenti e l'azione mista.* Per mezzo dell'azione reale noi dimandiamo la cosa che ci appartiene; per mezzo dell'azione personale domandiamo, non già quello che ci appartiene, ma quello che ci è dovuto; mediante l'azione mista reclamiamo l'una e l'altra cosa. Per esempio, quando un coerede promuove giudizio per la divisione di una eredità, egli ad un tempo esercita azione reale e personale; imperciocchè, da una parte la porzione virile dell'eredità che reclama, è una cosa che gli appartiene, dall'altra la divisione di tutta l'eredità, che anche reclama, è un semplice *fatto* e non un oggetto che gli appartiene. Altronde per effetto della divisione egli può ottenere delle prestazioni personali, come frutti, restituzioni, indennizzazione di spese, ec. (12), il di cui ricuperamento esigerebbe l'azione personale, ec. (*a*)

(*a*) V. Schneidovin inst. *de action.* (IV.6) §. *omnium* 1, num.8.

Art. II.

Di alcune specie di azioni reali

§. 1. *Delle azioni mobiliari ed immobiliari* (a*).

La qualificazione data a queste azioni basta per indicare di reclamarsi de' mobili colle prime, degl' immobili colle seconde.

Da questa osservazione si dee concludere ch'entrambe sono azioni reali (13); che per conseguenza i principii esposti nell' articolo precedente sono applicabili alle azioni mobiliari del pari che alle azioni immobiliari; che finalmente e quelle e queste debbon essere intentate ed instruite nello stesso modo.

Esse nondimeno differiscono tra di loro in alcuni punti, e specialmente riguardo alla giurisdizione ed all' esercizio.

1.° Riguardo alla giurisdizione, si è veduto che le azioni mobiliari posson essere sottoposte al giudice di pace, sebbene non abbia il diritto di conoscere delle azioni immobiliari, eccetto in materia possessoriale (b).

2.° Riguardo all'esercizio, l'azione mobiliare si dirige nel modo stesso che l' immobiliare contra il possessore della cosa reclamata, ma si esercita soltanto nel petitorio quando ha per oggetto de' mobili propriamente detti (14); non può essere esercitata per la via del possessorio (c) se non quando essa riguarda mobili riputati immobili (15 e 15 a), ovvero universalità di mobili (d).

(a*) *In generale sulle teorie di questo articolo concordano le due legislazioni, tranne ciò che dicesi pe' giudici di pace avendo la l.o.g. estesa la loro giurisdizione anche alle azioni immobiliari sino al valore di ducati trecento.*

(b) V. sopra la sez. 1, cap. 3, nota 41, ed appresso il §. 2.

(c) V. il §. seguente.

(d) V. la cit. nota 41. — Loiseau degli officii, lib. 3, cap. 4, num. 25; — Imbert ed i suoi annotatori, lib. 1, cap. 17, num. 5 e 12, e cap. 33, num. 3. — Henrion cap. 11 e 30.

§. 2. *Delle azioni possessorie e petitorie.*

Con l' azione *petitoria* il proprietario di un fondo, ovvero la persona che ha su di esso un dritto reale, procede contro la persona che lo possiede, onde ricuperare la sua proprietà ovvero il possesso de' dritti ch' egli vi rappresenta.

Con l' azione *possessoria* si procede o per esser mantenuto nel possesso sia di un immobile, sia di un diritto reale (16), sia di una universalità di mobili (17), o ad oggetto di ricuperare un tal possesso. Nel primo caso si denomina *azion di manutenzione in possesso* (18); nel secondo caso (19) *azion di reintegra in possesso* (*a*).

Le azioni petitorie, considerate in generale, vanno soggette alle regole di procedura di tutte le azioni civili. Non è lo stesso però quando vengono riguardate ne' loro rapporti con le azioni possessorie, poichè hanno allora talune regole speciali che sono egualmente proprie alle medesime. Finalmente le due specie precedenti di azioni possessorie hanno anche delle regole speciali. Tali sono gli oggetti su i quali noi andiamo a dare un rapido cenno.

I. *Regole comuni alle azioni petitorie e possessorie.* — Interessa alla società, all' ordine della procedura, ed alle parti che, durante la discussione del petitorio, il possesso non rimanga indeciso. — Alla società, poichè il fondo in litigio sarebbe giacente e senza coltura. All' ordine delle procedura, poichè non si saprebbe qual de' due contendenti dovrebb' essere attore, ovvero il convenuto nel giudizio di rivendicazione. Alle parti, poichè quella che ottiene il possesso è collocata in una posizione molto più favorevole del suo avversario, specialmente per la ragione

---

(*a*) V. nel Rep. il vocab. *Complainte* §. 1 a 3. —

* *Tal vocabolo in italiano corrisponde a* querela; *ma noi osserviamo che nelle azioni possessorie la* querela *potrebbe riguardare più acconciamente la* reintegra *che la semplice* manutenzione *in possesso. Per tal motivo amiamo meglio di chiamarla* azione *e non* querela: azione di manutenzione, *ove si tratti di conservare il possesso turbato*, che presso i Romani *dicesi* interdictum retinendae possessionis; azion di reintegra, *ove si tratti di ricuperare il possesso perduto, che presso i Romani dicesi* interdictum recuperandae.

di non esser obbligata a stabilire il suo diritto alla proprietà, ma soltanto di discuter quello di chi non è *possessore* (20).

Dietro tali considerazioni si sono stabilite le massime seguenti (21).

1.° Il possessorio ed il petitorio (22) non posson mai essere cumulati (*a*).

2.° L' attore nel petitorio (23) non è più ammissibile a procedere nel possessorio (*b*).

3.° Il convenuto nel possessorio non può instituire giudizio nel petitorio se non dopo la sentenza sul possessorio, ed inoltre quando soccumbe (24 e 25), dopo il pieno eseguimento della sentenza (*c*).

4.° Gli esami testimoniali relativi al possessorio (26) non possono versarsi sul merito del diritto, cioè (26 a) sulla quistione di proprietà (*d*).

II. *Azione di manutenzione in possesso.* — 1.° Quest' azione ha per oggetto, come già si è detto, la manutenzione in possesso, sia d' un fondo sia di un diritto reale (*e*).

2.° Per esercitarla bisogna possedere (27) egli stesso o i suoi autori (28) da un anno almeno (29), pacificamente a titolo non precario (*f*).

3.° Si ha diritto di esercitarla allorchè taluno vien turbato nel suo possesso, sia realmente, sia civilmente (30), cioè, o per via di fatto, o con semplice atto giudiziale (*g*).

4.° Bisogna esercitarla entro l'anno dalla turbativa (*h*); altrimenti non vi si è più ammissibile (31). — Non rimane allora altro mezzo che quello di agire in petitorio.

(*a*) Ordin. del 1667 tit. 18, art. 5 in pr. — Cod. di pr. art. 25 † 129; — dec. di cass. del 25 giugno 1806.

(*b*) Cod. di pr. art. 26 † 130. — Imbert, lib. 1, cap. 33, num. 12.

(*c*) V. il cit. tit. 18 dell' Ordin. art. 5 e 4 in pr. — Cod. di pr. art. 27 † 131. — Imbert in d. cap. 33, num. 9; — Rodier in d. art. 4, quist. 1.

(*d*) Treilhard pag. 17. — Cod. di pr. art. 24 † 128.

(*e*) V. sop. in questo capit. la nota 16.

(*f*) Cod. di pr. art. 23 in fin. † 127 in fin.

(*g*) Henrion cap. 22.

(*h*) Cod. di pr. art. 23 † 127. — V. pure la nota 27 or ora citata.

III. *Azion di reintegra in possesso.* — Le regole poc' anzi esposte dal num. I in poi son anche applicabili all' azion di reintegra, tranne i due punti seguenti, ne' quali essa ne differisce (32).

1.° L' azion di reintegra, come già si è detto, avendo luogo allorchè trattasi di ricuperare il possesso, da ciò segue che non si può esercitarla se non quando taluno fu realmente spogliato (33), non quando abbia sofferta una semplice turbativa.

2.° Per manutenzione può agirsi unicamente in via civile; per la reintegra (*a*) si può procedere tanto in via civile che in via penale (34).

L' azione di manutenzione differisce ancora dall' azion di reintegra, secondo la dottrina di molti giureconsulti e specialmente di Henrion nel citato luogo, in questi due altri punti.

3.° Fa di mestieri avere il possesso legale (*saisine*) per esservi manutenuto; basta per la reintegra il possesso effettivo al momento che se ne fu spogliato (35).

4.° Chi soccumbe nella prima, non ha altro rimedio che quello di agire in petitorio; ma non è lo stesso per chi soccumbe nella seconda (36).

Da ciò risulta che, se colui che ha il possesso effettivo senza *possesso legale*, sia spogliato da chi ha tal possesso legale, può contro costui esercitare l' azion di reintegra (*b*).

Altri autori però sostengono che il possessore con possesso legale può ristabilirsi nel possesso effettivo, e ciò non ostante esser soggetto ad azion di reintegra, purchè lo faccia senza via di fatto punibile; e noi inclineremo ad abbracciare questa dottrina (37).

(*a*) Henrion, 1 ediz. cap. 39; 2 ediz. cap. 52.
(*b*) V. la nota 35 or ora citata.

CAPITOLO III.

De' tribunali in cui debbono intentarsi le azioni (a*).

Le leggi, per la scelta de' tribunali, cui attribuiscono le azioni secondo la loro natura, par che siansi determinate dalle seguenti considerazioni:

1.° L'obbligato merita maggior favore del creditore.

2.° Il giudice ch'è a portata d'instruir meglio una causa (per motivo delle località o delle diverse circostanze) deesi preferire ad ogni altro.

3.° e 4.° Bisogna, per quanto è possibile, prevenire la moltiplicità de' giudizii e facilitare le transazioni de' particolari (1)... Il che si conoscerà agevolmente, ove si volga uno sguardo sulle regole nelle quali noi andiamo ad indicare i tribunali presso cui le principali specie di azioni debbon essere instituite (2).

I. *Azioni di cessione di beni ed azioni pe' fallimenti.* — Per esse procede il giudice del domicilio (3 e 4) del cedente o del fallito (b).

II. *Azioni di commercio.* — Il giudice o del domicilio del convenuto (5), o del luogo in cui la promessa è stata fatta e consegnata la mercanzia (6) o del luogo del pagamento (7) (c). Se il luogo del pagamento non è indicato, il giudice del domicilio (d).

III. *Azione pel rendimento de' conti.* — Il giudice del domicilio di colui che dee render conto, tranne le persone destinate in via giuridica, le quali debbon convenirsi innanzi ai giudici che li ha prescelti, non che i

---

(a*) *Anche per le teorie di questo capitolo si badi bene che, quando parlasi di giudice in generale, hassi ad intendere non solo il tribunal civile, ma eziandio il giudice di circondario ne' limiti della respettiva competenza determinata dalla l. o. g.*

(b) Cod. di pr. art. 59 † 151, 899 † 976, 901 † 978. — V. pure il Regol. del 26 giugno 1817 nel Boll. civ.

(c) Ordin. del 1673, tit. 12, art. 17. — Espagne sup. num. 138. — Cod. di pr. art. 420 † 626 delle ll. di eccez.

(d) Dec. di cass. de' 4 dec. 1811, e 14 giug. 1813 nel Rep. tom. XIV, pag. 187. — Regol. de' 20 gen. 1818 e 14 nov. 1821 nel boll. civ.

tutori (8 e 9) che debbon esserlo avanti al giudice del luogo in cui la tutela è stata deferita (*a*).

IV. *Azione per la disapprovazione del patrocinatore.* — 1.° Per atto giudiziario, il giudice dinanzi al quale si è fatto; 2.° per un atto stragiudiziale, il giudice del convenuto (*b*).

V. *Azione per la nullità di un arresto personale.*— Il giudice del luogo in cui il debitore è detenuto. Si adisce però il giudice di esecuzione quando la nullità poggia sopra motivi tratti dal merito della causa (*c*).

VI. *Azione per diritti di registratura.* — Il giudice dell' uffizio (10) che deve riscuoterli (*d*).

VI. *bis. Azione contra uno straniero.* — Vedi sopra, sez. II, cap. II, art. 5, num. 3.

VII. *Azione per la esecuzione di un atto.* — Il giudice del domicilio ordinario (11), ovvero quello del domicilio eletto (*e*).

VIII. *Azione per la esecuzione di una sentenza.* (12). — Il giudice che pronunziò la sentenza, anche in prima istanza se non siavi appello, o se fu confermata in grado di appello; se fu riformata, il giudice di appello (13), ovvero colui ch' esso ha indicato (*f*).

Se i dubbii nell' esecuzione esigano una pronta decisione, il giudice del luogo pronunzia provvisoriamente e rinvia il merito a colui che è stato indicato (*g*).

Per le sentenze arbitrali o di commercio, *Veggansi innanzi gli articoli degli arbitri e de' tribunali civili* 13*).

(*a*) Cod. di pr. art. 527 † 610 e 541 † 624; — Cod. civ. art. 406 † 327. — Ordin. del 1667. tit. 29, art. 2. — Espagne in d. num. 138.

(*b*) V: appresso il tit. della disapprovazione.

(*c*) Cod. di pr. art. 794 † 877 ed 805 † 888. — V. pure appresso nel titolo dell' arresto personale le note 81 e 47.

(*d*) Arg. dalla l. del 22 frim. an. VII art. 64. — Nel boll. civ. i dec. de' 5 mag. e 30 dic. 1806 e 14 dic. 1819, — Rep. al vocab. *Enregistrement*, §. 53.

(*e*) Cod. civ. art. 111 † 116. — Cod. di pr. art. 59 † 151.

(*f*) Cod. di pr. art. 472 † 536 e 528 † 611.

(*g*) Cod. di pr. art. 554 † 644; — le dec. delle Corti di Brusselles, Parigi e Colmar de' 29 giug. 1808, 8 mag. 1811 e e 10 nov. 1813 nella Giurisp. del cod. di pr. tom. II, pag. 401, nel Gior. de' patroc. tom. III pag. 338 e tom. 2 pag. 51.

IX. *Per le azioni di fallimento.* — Veggasi poco innanzi il num. 1.

X. *Azione per spese giudiziali* (13 b). — Il tribunale in cui i giudizii sono stati agitati (*a*).

XI. *Azioni per garentia o incidenti* (14). — Il giudice dell' azione principale (*b*).

XII. *Azioni ipotecarie* (15). — Il tribunale della situazione, poichè queste sono azioni reali (*c*).

XII. *bis. Azione per rimovimento di opposizioni ad un matrimonio.* — Il giudice della celebrazione (*d*).

XIII. *Azione mista* (16). — Il giudice del domicilio del convenuto, o quello in cui sono situati i beni (*e*).

XIV. *Azione personale.* — Il giudice del domicilio del convenuto (17); ed in mancanza di domicilio (18) quella della residenza (*f*).

Se i convenuti sian più, l' attore (19) può a sceltà sua adire il giudice del domicilio di uno di essi (*g*).

XV. *Azioni possessorie.* — Il giudice di pace del luogo in cui sono situati i beni. Lo stesso è a dirsi per gli oggetti 2.° 3.° 4.° e 5.° (20) della sua giurisdizione (*h*).

(*a*) L. del 20 marzo 1791 art. 14. — Cod. di pr. art. 60 † 152. — Decis. della Corte di Parigi del 3 ott. 1810 nel Gior. de' patroc. tom. II, pag. 302, e dec. di cass. del 17 feb. 1817 nel boll. civ. — V. pure la nota 1, num. 2 nella sez. I, cap. IV.

(*b*) Cod. di pr. art. 59 † 151 e 181 † 275.

(*c*) V. nel Rep. di Tarrible i vocaboli *Inscription* §.5, *Radiation*, *Saisie immobilière* §. 4. — Dec. della Corte di Colmar del 25 nov. 1809 nella Giur. del Cod. civ., tom. XIV, pag. 80. — Decis. di cass. del 17 dic. 1807 in Dennevers 1808, supp. 5.

(*d*) Cod. civ. art. 176 a 179 † 185 a 188. — Decis. della Corte di Parigi del 19 ott. 1809 nella Giurispr. del cod. civ. tom. XIV, pag. 304.

(*e*) Cod. di pr. art. 2 † 102 e 59 † 151.

(*f*) Cod. di pr. art. 2 † 102, 50 † T. 59 † 151. — V. pure la l. 3 Cod. *Ubi in rem.*

(*g*) L. del 26 vent. dell' an. IV; art. 2 — Cod. di pr. art. 59, § 1 † 151, §. 13 — Dec. della Corte di Parigi del 25 ag. 1807 nella Giur. del Cod. di pr. tom. I, pag. 212; — Dec. di cass. del 14 marzo 1810 in Nevers, pag. 137.

(*h*) Cod. di pr. art. 3 † 103. — V. pure qui sopra l' artic. delle azioni possessorie.

XVI. *Azioni reali* (21). — Il giudice della situazione dell' oggetto litigioso (*a*).

XVII. *Ricorso per ritrattazione.* — Il tribunale che ha profferita la sentenza impugnata (*b*).

XVIII. *Azioni relative a' sequestri.*

1. Permesso *pel sequestro presso terzi.* — Il giudice del domicilio del debitore ovvero del terzo sequestrato (*c*).

2. Validità o rimozione de' *sequestri presso terzi* e *de' sequestri* di *rendite*; dichiarazione de' terzi sequestratarii (22). — Il giudice del debitore (*d*).

3. Esonerazione de' custodi destinati, e reclamo degli effetti mobili *sequestrati.* Il giudice del luogo del sequestro (*e*).

4. *Pignoramento di mobili.* Altre controversie.... Lo stesso giudice (*f*).

5. Permesso *di sequestrare gli effetti appartenenti ad un estero.* Il giudice del luogo in cui sono gli effetti (*g*).

6. *Spropriazione forzata.* — Il giudice del luogo in cui sono situati i beni (*h*).

7. Validità del *sequestro per rivendicazione.* — Il giudice del detentore, ovvero il giudice della causa cui quest' azione è connessa (*i*).

(*a*) V. la cit. l. 3; — Cod. di pr. art. 59, §. 2 † 151, §. 2.

(*b*) V. appresso il tit. corrisp. §. 4, num. 3.

(*c*) Cod. di pr. art. 558 † 648.

(*d*) Cod. di pr. art. 567 † 657, 570 in pr. † 660, 637 in fin. confrontato col 643 in pr. † 733 in fin. — V. pure appresso nel tit. del sequestro presso terzi le note 17 e 21.

(*e*) Cod. di pr. art. 606 † 696 e 608 † 698.

(*f*) Arg. dagli art. 583 † 673 e 584 † 674 del Cod. di pr. — V. pure nel tit. di tale pignoramento le note 39 e 60, e particolarmente la nota 47, num. 4 e 5.

(*g*) V. appr. il tit. corrisp. — V. pure nel Cod. di pr. l'art. 822 † 905.

(*h*) Arg. dal Cod di pr. art. 719 † 804, 726 † 811 e 727 † 812 col 2117 delle nostre ll. cc. — L. del 14 nov. 1808 art. 4. — Dec. di cass. del 10 dic. 1807 nella Giur. del Cod. di pr., tom. 1 pag. 304. — V. appresso il tit. di tal pignoramento art. 2, num. 2.

(*i*) V. app. il tit. corrisp. not. 2. — V. pure nel Cod. di pr. art. 831 † 914.

XIX. *Azioni contro una società.* — Il giudice del luogo in cui la società (23) è stabilita (*a*) — Lo stesso per la conciliazione (*b*).

XX. *Azioni successorie.* — Domande tra eredi per fino alla divisione inclusivamente (24); domande intentate da' creditori prima della divisione (25); domande relative all' esecuzione delle disposizioni per causa di morte, fino alla sentenza diffinitiva (26); rinunzia di eredità e di comunione; rescissione di divisione, e garentia delle quote (27). Il giudice della successione (*c*).

XXI. *Azione per nuovo incanto.* — V. appresso il titolo I alla parte 3, libro 1, numero 3.

XXII. *Azione di opposizione di terzo.* — Vedetene anche il titolo in appresso §. 1, parte 2, libro 2.

SEZIONE TERZA

OSSERVAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA CIVILE

Noi in questa sezione presenteremo alcune osservazioni e regole generali, che si applicano a tutta la procedura, o a molti atti della medesima.

CAPITOLO I.

Delle leggi relative alla procedura.

Queste leggi sono di due specie; generali e speciali (1).

1. *Leggi generali.* — Nella legislazione generale relativa alla procedura si distinguono quattro epoche principali.

Prima epoca. — Il tempo anteriore alla legge del 3 brumajo dell' anno II. — Dovettero fin allora seguirsi

---

(*a*) Cod. di pr. art. 59. §. 4 † 151 §. 4.

(*b*) Cod. di pr. art. 50, §. 2 † T.

(*c*) Cod. di pr. art. 59, §. 5 † 151, §. 5 e 997 † 1073; — Cod. civ. art. 822 † 741. — V. anche nel cod. civ. l'art. 1457 † 1422; — la l. del 26 vent. an. IV art. 3. — Espagne, sup.

le disposizioni dell'ordinanza del 1667 (2) con le modificazioni risultanti dalle nuove leggi (*a*).

Seconda epoca. — Dalla legge del 3 brumajo sino alla fine dell'anno VIII. — In tal intervallo fu necessario conformarsi al sistema stabilito da questa legge la quale, fra le altre disposizioni, soppresse i patrocinatori.

Terza epoca. — Dalla fine dell'anno VIII tornossi alla legislazione della prima epoca (3), perchè la legge del 3 brumajo considerossi implicitamente rivocata (*b*).

Quarta epoca, ossia *epoca attuale*. — Il codice di procedura è la legge generale che debbe osservarsi per tutte le cause intentate dopo il primo gennajo 1807, del pari che per le procedure introdotte posteriormente in seguela de' processi anteriori, come sarebbero gli appelli interposti, i sequestri già fatti, le distribuzioni per contributo, le graduatorie aperte, e l'espropriazione (4) di cui già fossero pubblicati gli affissi dopo tal giorno (*c*).

Rispetto agli antichi processi egli è certo che, in conformità del decreto del 5 fruttidoro dell'anno IX, quanto riguarda la instruzione delle cause, fin tanto che esse non sono terminate, si regola secondo le nuove forme senza offendere il principio che vieta di dare alle leggi effetto retroattivo, il qual principio è applicato unicamente al merito del dritto (5). Ma in questa occasione si è derogato a tal principio; ed in conseguenza la instruzione delle cause cominciate anteriormente al 1 gennajo 1807 debb' essere continuata (6) conforme ai regolamenti anteriori al codice (*d*).

Or quest' ultima regola ognun vede non essere che un' eccezione; donde si può conchiudere che tali processi non sono esenti dalle regole del Codice, se non per quanto abbian rapporto all'instruzione (7), e che debbono seguirsi ne' processi medesimi le disposizioni puramente legislative

---

(*a*) L. del 19 ott. 1790 art. 3.

(*b*) Decreto del 18 fruttidoro dell'anno VIII.

(*c*) Cod. di pr. art. 1041 † T. — Parere del consiglio di stato del 16 Febbrajo 1807.

(*d*) Dec. del 5 fruttid. an. IX.

ch' esso contiene. — Tali sono, per esempio (8), le disposizioni che autorizzano i giudici civili a pronunziare arresto personale (9) pel risarcimento di danni (*a*).

Allorquando le disposizioni del codice offrono qualche lacuna o qualche oscurità, bisogna seguire le regole ordinarie d' interpretazione; ricorrere fra le altre alle leggi ed ai regolamenti o dichiarativi, o anteriori, ec. — Fra i primi, bisogna appigliarsi soprattutto alla *tariffa* delle spese decretata il 16 febbrajo 1807 (10).

II. *Leggi speciali*. È un principio che le leggi speciali sono preferibili alle leggi generali, anche posteriori, quando queste non vi sono derogate di una maniera positiva (11). Quindi è che debbonsi osservar piuttosto le leggi speciali relative a qualche parte del procedimento, che il codice stesso di procedura (12), essendo esso la legge generale (*b*).

Ma quando le leggi speciali non hanno determinato le forme di alcuni atti ch' esse indicano o suppongono, è d' uopo allora attigner queste forme dalla legge generale (13); per conseguenza dal codice di procedura (*c*).

Di fatti, è anche un principio, che quando il legislatore non ha disegnato le forme particolari di procedere per un caso determinato qualunque, bisogna applicar le regole generali, ossia in altri termini, il codice di procedura (*d*).

(*a*) V. la dec. di rig. sez. de' ricorsi del 12 Agosto 1807 nella Giurisp. del Cod. di pr. tom. I, pag. 27. — V. pure nel cod. di pr. l'art. 126 † 220; — nella Rac. alfab. la parola *Inscription hypothécaire* §. 2.

(*b*) Par. del cons. di Stato de' 1 giug. e 18 Ag. 1807 — Boll. civ. dec. de' 7 giug. 1821 ed 8 Ag. 1822.

(*c*) V. le dec. di cas., sez. crim. degli 11 fiorile ann. x, 25 germ., 16 fior. e 1 fruttid. ann. xi, e 18 luglio 1817 n. 66; — altra dec. di cas. nel boll. civ. de' 18 agosto 1813 e 18 aprile 1821, ed altra di rig. del 24 luglio 1815. — V. pure il parere del consiglio di stato del 26 ventoso an. xi riportato nel R pert. alla parola *Contumace* §. 3. num. 3.

(*d*) V. la decisione della Corte di Parigi del 25 Luglio 1816 nel *Giorn. de' patroc.* tom. xiii. pag. 267.

CAPITOLO II.

Dello spirito delle leggi relative alla procedura.

La procedura ha per iscopo d'illuminare il giudice sulle controversie che gli vengono sottoposte, ed illuminarlo nello spazio di tempo il più breve che sia possibile e colla minore possibile spesa, onde non esser d'aggravio alle parti che sono obbligate di ricorrere ai tribunali. *Rapidità nell' andamento ed economia nelle spese*, per quanto sia compatibile con una sufficiente instruzione, ecco ciò che i legislatori hanno sempre cercato di ottenere in materia di procedura (1).

Per esser convinto che tale appunto fu il di loro costante sistema, egli è sufficiente di volgere un colpo d'occhio sulle leggi tanto antiche quanto moderne.

Ciò che non lascia alcun dubbio a questo riguardo, è di aver essi preferito spesso di sacrificare taluno di altri principii, affin di ottenere e questa rapidità e questa economia. Essi hanno, per esempio, introdotto 1°. l'eccezione declinatoria, in virtù di cui si ha il dritto di dimandare il rinvio di una causa ad un tribunale che stia procedendo in una causa connessa; 2° quella della chiamata in garentia, che autorizza a far sospendere la decisione dell' azione principale durante il termine necessario a citare il garante ed obbligarlo a sostenere la lite fuori della sua giurisdizione naturale (2). Or queste opinioni ed altre simili (3), essendo di pregiudizio ai dritti di taluna delle due parti, non altrimenti han potuto adottarsi se non perchè eran conformi ai due grandi principii della rapidità e della economia.

Perchè tali due principii ricevon frequentissima applicazione, egli è d'uopo di non perdersi mai di vista, sia per riconoscere la intenzione del legislatore allorchè ordina o vieta una qualche forma, sia quando trattasi d'interpretare una disposizione oscura o dubbia (4).

Di fatti, appunto perchè gli autori del codice adottarono tali principii per norma loro, applicaronsi ad ordinare le sole formalità indispensabili (5) ed a soppríme-

re molti atti (6), i quali ritardavano l' andamento delle procedure con aumentarne le spese.

Per esempio (7), tutte le volte che fosse d'uopo comparire all' udienza, essi ordinano che ciò avesse luogo mercè un semplice atto, cioè, mercè il solo atto di avviso (8 e 9) da patrocinatore a patrocinatore (*a*).

Secondo i medesimi principii (10) si sono ancora concesse talune prerogative alle parti *le più diligenti*, cioè, a quelle che sono le prime ad agire per una procedura qualunque (11), il che è egualmente conforme agli antichi assiomi, *prior tempore, potior jure* — *vigilantibus non dormientibus jura subveniunt* (12).

CAPITOLO III.

Della estensione e redazione degli atti e delle loro nullità.

§. 1. — *Estensione e redazione.*

Per *estensione* (dresse) s' intende l' azion di comporre un atto giudiziale o stragiudiziale secondo le formalità autorizzate dalla legge ovvero dall' uso : per *redazione* s' intende l' azione di dare all'atto le stesse formalità.

Presso di noi non sono in uso nè formole di azione nè parole obbligatorie (2). Negli atti di procedura posson dunque adoperarsi indifferentemente vocaboli di ogni specie, ed in qualunque maniera, purchè tali vocaboli e tali maniere (3) esprimano le formalità che la legge ha ordinate (*b*).

§. 2. — *Nullità.*

1. Non solamente i vocaboli impiegati negli atti sono indifferenti (4), ma fin anche la inosservanza delle

---

(*a*) V. gli art. del cod. di pr. 79 † 173, 80 † 174, 82 † 176-145 † 237, 161 † 255, 217 † 31., 218 † 313 — V. inoltre Rodier al tit. 11, art. 8 — V. in fine la nota 13 nel tit. delle difese.

(*b*) V. Rodier in fin. della prefazione.

forme indicate solo allora annulla cotesti atti, quando esse forme siano state prescritte dalle legge (*a*) sotto pena di nullità (5). — Di modo che il giudice permettendosi di *creàr esso un mezzo di nullità*, commetterebbe un abuso di potere (*b*).

Questa regola riceve eccezione, quando si tratta di formalità prescritte dalla legge, in primo luogo, per un atto il quale non riceva la sua essenza se non da queste medesime formalità: tal atto allora si presume sempre di non esistere legalmente (6) se non quando siansi adempite tali formalità (*c*).

In secondo luogo, per le sentenze, poichè l'articolo 1030 ✝ 1106 non è affatto applicabile alle medesime (*d*).

II. Quando il codice pronuncia delle nullità, ovvero delle ammende e perdita di dritto, è d'uopo eseguirlo a rigore (7 ed 8); dappoichè nessuna di queste pene è semplicemente comminatoria (*e*).

III. Supponiamo ora che un atto contenga una nullità: tal atto per questo solo potrà forse riputarsi nullo di pieno dritto (9)? No: ciò sarebbe lo stesso che accordare ad una delle parti il dritto di decidere la esistenza della nullità; ed è in effetto una massima adottata in Francia (10), che le nullità debbon essere pronunciate da tribunali (*f*). Anzi siffatta decisione non sempre si ottiene.

1. Talune nullità di forme è necessario proporsi in epoche precise (11); altrimenti debbon riputarsi sanate (*g*).

(*a*) Art: 1030 ✝ 1106. — V. il discorso di Jubert poc'anzi citato nella nota 5 del cap. II.

(*b*) V. apprresso il titolo della cassaz. not. 20. num. 2.

(*c*) V. Grenier nel disc. al corso legisl. del 4 sett. 1807; — Decis. di cass. del 22 apr. di d. an.

(*d*) V. all'uopo la decisione della corte di cas. del 15 genn. 1821, e qui appresso la nota 12. num. 2.

(*e*) V. nel Cod. di proc. l'art. 1029 ✝ 1105; — Fabro e Mallarmè pag. 225 e 418

(*f*) V. la decis. di rig. della Corte di cassaz. del 3 fiorile dell'anno XIII.; — Nel Rep. la parola *Appel*. sez. 1. §. 5. num. 4, e nel Bollett. crim. pag. 349. la dec. di cassaz. del 27 agosto 1818.

(*g*) V. appresso il titolo dell'eccez. cap. 1.

2 Niuno può far uso di un mezzo di nullità, che egli stesso abbia commesse (*a*).

IV. Se la legge richiede che si faccia menzione dell' osservanza di una formalità ch' essa prescrive, la omissione di questa menzione fa presumere che la formalità non è stata osservata.

Hassi però a presumere il contrario, ove la menzione non sia per legge espressamente richiesta (*b*), meno che non si tratti delle forme costitutive di un atto (12), dovendo esse comprovarsi dal medesimo atto (*c*).

CAPITOLO IV.

Del tempo, de' termini e delle date della procedura.

ARTICOLO I.

Del tempo.

Gli atti di procedura e le sentenze de' tribunali non possono intimarsi nè eseguirsi (1) in tempo di notte (2), nè in giorni festivi, tranne se in quest' ultimo caso siasi ottenuto il permesso (3 e 4) del giudice (*d*).

ART. II.

De' termini.

Il termine è uno spazio di tempo durante il quale si deve, o si può fare una qualche operazione, un qualche atto. Essi distinguonsi in tre specie principali: termine generale, termine di aumento, e termine di grazia.

(*a*) V. appresso il tit. dell' appello, nota 110 e quello della cassazione nota 20, etc.

(*b*) V. le dec. di rig. della sezione de' ricorsi del 2 nev. an. IX, e 19 frutt. an. X nella Giur. del Cod. civ. tom. II. pag. 248, — e vegg ansi pure le osservazioni de' redattori.

(*c*) V. all'uopo qui app. la nota 12. oss. 2 e 3, come pure il §. degli uscieri, nota 61, numero 5.

(*d*) V. nel Cod. di proc. gli articoli 1037. † 1114 e 828 † 911; — l. del 27 marzo 1791 art. 35, — l. del 17 termid. anno VI.

§. 1. *Del termine generale.*

Il termine generale è accordato a preparare ed a redigere un atto; in una parola per adempire qualunque preliminare necessario all' atto (*a*). — Convien però sopra tutto conoscere le regole che ne riguardano il cominciamento, la fine, il tempo intermedio, la sospensione, la prorogazione e l' abbreviamento (4 a).

I. *Cominciamento.* — 1. Allorquando il termine deve cominciare da una intimazione, corre unicamente in favore della parte che la fece adempire (5); non mai contro di essa (*b*); il che è conforme alla massima *niuno si esclude da se stesso* (*c*): massima fondata sulla ragione, che niuno si reputa di volere far atti che gli siano pregiudizievoli.

2. Non è compreso nel termine il giorno dell' atto, *dies a quo:* quello, cioè, donde il termine deve decorrere (6), ossia che lo *determina*, giusta l' antico assioma (7), *dies termini non computatur in termino* (*d*).

II. *Fine.* — Al contrario l'ultimo giorno del termine (*dies ad quem*) vi è intieramente compreso (8). Per conseguenza durante tal giorno intero si può adempire ciò cui taluno è obbligato (*e*).

In oltre si ha la medesima facoltà durante il giorno seguente (8 a) pe' termini stabiliti colle citazioni, o con altri atti intimati tanto alla persona quanto nel domicilio (8 b); perchè il giorno della notificazione e l' altro della scadenza non vi sono affatto computati (*f*). Tali termini allora si dice di esser *franchi*.

(*a*) Arg. dall' art. 1033 † 1110 ec. del cod. di proc. — Tarrible nel Rep. tom. XII pag. 266, num. 9.

(*b*) Arg. dall' art. 257 † 352 del Cod. di proc. — V. la decis. di Cass. del 17 pratile dell' anno XII nel Repert. al vocab. *Délai*, sez. 1 §. 2.

(*c*) V. Merlin Racc. alfab. alla parola *Appel.* §. 8, — decis. delle Corti di Torino e Parigi del 12 marzo 1808 e 18 febb. 1811 nella Giurisprud. del Cod. di proc. tom II, pag. 375, e nel Gior. de' patroc. tom. III, pag. 158.

(*d*) Barbosa assioma 11. — decis. di cassaz. del 27 febb. 1815.

(*e*) V. Voet in d. num. 14 in fin. e la maggior parte de' cit. autori.

(*f*) V. il Cod. di proc. art. 1033 † 1109 in princ.

Ma siccome si tratta qui di una eccezione ad un principio generale (9), quest' ultima regola deve restringersi a' soli atti or ora indicati (10), sopra tutto quando la legge, com' è compilata, suppone che il giorno *ad quem* è l' ultimo del termine ch' essa prescrive (11).

Ore. — Dacchè l' ultimo giorno del termine vi è compreso intero, per una conseguenza necessaria i termini non si contano da ora ad ora, ma da giorno a giorno (12), di maniera che non vi è nè vantaggio nè inconveniente di fare un atto piuttosto in un' ora che in un' altra dello stesso giorno, meno che la legge non lo abbia determinato (13).

III. *Tempo intermedio.* — Tutti i giorni, esclusi quelli de' termini, sono continui ed utili (14); per conseguenza i giorni di feste e di ferie sono compresi nel termine (*a*).

Giorno bisestile. — Esso fa numero se il termine sia di giorni, ma non quando sia di mesi ed anni, considerandosi allora di fare un giorno solo col giorno precedente (15).

Termini di mesi. — Si contan essi dal tale giorno di un mese al tal giorno dell' altro mese (16), senza farsi attenzione al numero de' giorni de' quali i mesi sono composti (*b*).

IV. *Sospensione.*— Alcuni avvenimenti, per esempio, la forza irresistibile, non permettendo di fare durante il termine ciò ch' era prescritto, ne producono la sospensione. Ripiglia quindi il suo corso il termine (16 a) allorchè la esecuzione divien altra volta praticabile (*c*).

V. *Prorogazione.* — È permesso dimandare la prorogazione di alcuni termini quando essi sono insufficienti. Bisogna però, in generale, farlo prima della loro scadenza (*d*).

(*a*) V. l' ordinanza del 1667, tit. 3, art. 7.

(*b*) Arg. del cod. civile, 1 ediz. art. 2261 + 2167.

(*c*) V. la decis. della Corte di Colmar del 9 nov. 1814; — le altre di cass. de' 24 genn. e 21 giugno 1815 nel Giorn. de' patroc. tom. XI, pag. 251 e 102, e tom. XII pag. 85.

(*d*) V. le decis. delle corti di Torino, Treviri, Brusselles e Parigi del 1807 al 1812 nella Giurisp. del cod. di proc. tom. I, pag. 255, nella Giurisp. del cod. civ. tomo XX, pag. 311, nel

VI. *Abbreviamento.* — Il termine essendo stabilito dalla legge, il giudice può abbreviarlo (16 b) sol quando la legge stessa lo autorizza (*a*).

§. 2. *Del termine di aumento.*

Tal termine è accordato pel tempo necessario all'andata delle parti, o alla trasmissione dell' atto a cui esse sono tenute. — L' aumento è di tre giorni per tre miriametri di distanza (17), e di due giorni (18) quando debbasi andare e ritornare (*b*).

Rispetto alla *distanza*, le leggi prendon in generale per punto di partenza, 1.° il domicilio di quello (19) al quale si fa la notifica, ed il luogo in cui egli è obbligato o ha interesse di comparire, o finalmente in cui avrebbe dovuto già comparire (20).

2.° I due comuni ne' quali deve occuparsi, o almeno pigliar conoscenza di sue ragioni successive (21). Mercè tal metodo si ha il tempo (22) di portarsi al luogo indicato, ovvero di fare ciò ch'è prescritto, o quel ch' è utile (23).

Del termine di grazia.

Si chiama *termine di grazia* quello che il giudice talvolta concede per l'esecuzione della sua sentenza. Questo termine, di cui la sentenza deve indicare la durata ed i motivi (24), corre dal giorno in cui la sentenza è stata pronunciata allorchè il fu in contraddizione delle parti (*c*).

Gior. de' patroc. tom. VI, pag. 87 e 100. — V. parimenti il cod. di proc. art. 74 † 168, 179 † 273 e 279 † 374.

(*a*) L. 1. *Quod ita C. de dilat.*; — Rodier tit. 3, art. 2, quist. 3.

(*b*) Cod. di proc. art. 5 in fine † 107 e 1033 in fine † 1109 in fin: * *L'aumento presso di noi si calcola in ragione di ogni quindici miglia in vece di tre miriametri di distanza.*

(c) V. gli art. 122 e 123 † 216 e 217 del codice di proc. — e qui appresso il titolo della eccezioni nel § del *termine* ossia *dilazione*, ed in quello delle *regole generali per la esecuzione de' giudicati* la nota 8.

Art. III.

Della data.

La indicazione dell' epoca precisa, ordinariamente, cioè, del giorno, del mese e dell' anno in cui un atto si fa o siasi fatto, appellasi *data*.

Dalle osservazioni che abbiam fatte nell' articolo precedente risulta che la data è essenziale a tutti gli atti che debbono far decorrere i termini, poichè altrimenti sarebbe impossibile conoscere la effettiva durata. È d' uopo eziandio aggiugnere che, in generale, essa è necessaria a tutti gli atti che hanno bisogno del ministero di un uffiziale di giustizia, come un usciere (25), affinchè si possa conoscere se l' atto siasi solennizzato in giorno in cui ciò era permesso. *Dies est de solemnitate istrumenti* dicea Guido Papa nella quist. 582 (26).

Ma da queste osservazioni parimenti risulta che la data con indicazione dell' ora non è necessaria se non quando la legge la richiede, ovvero quando il termine si computa ad ore (27).

A quest' oggetto è necessario di osservare che, in generale, la legge richiede (28) la menzione dell' ora in tutte le operazioni in cui sono chiamate le parti interessate.

CAPITOLO V.

Delle spese degli atti di procedura.

I. Quello tra i due litiganti ch' è condannato dal giudice si presume di essere stato mal fondato nelle sue pretensioni; che in conseguenza abbia obbligato mal a proposito il suo avversario a comparire o stare in giudizio (1 e 2); è dunque giusto ch'egli soffra le spese della procedura (*a*).

(*a*) V. l' art. 130 † 222 del cod. di proc. — V. pure gli art. 724 † 809 e 766 † 850 dello stesso codice, non che l' art. 441 † 363 e 1080 † 1036 del cod. civ.; — la l. *Properandum* 13, §. 6, C. *de judiciis*; — Gail osserv. 152, — Rebuffo sulle spese, art. 1, gl. 1, num. 8 e 16; -- Bornier e Rodier tit. 31, art. 1, -- Mazuer e Fontanon tit. 34, -- Imbert, lib. 1, cap. 52; -- Lange lib. 4, cap. 57; -- Ferrière al vocab. *Dépens*.

Secondo lo stesso principio, 1.° le spese debbono ancora essere a carico di coloro che hanno lasciato perimere un'istanza, vi hanno rinunziato (3) o che non hanno accettate le legittime offerte che loro (4) siansi fatte (*a*); dappoichè in tutte queste ipotesi viene a presumersi d'essersi costoro tacitamente condannati da per se stessi.

2.° Le spese debbono essere compensate in tutto od in parte (5), quando ciascuno de' litiganti soccumbe in punti differenti (*b*).

Per talune morali considerazioni si è accordato al giudice il dritto di ordinare la medesima compensazione, quando i litiganti sono conjugi (6), oppure prossimi parenti ed affini (*c*).

Finalmente, gli è permesso di aggiudicare ad una parte le sue spese (6 a) a titolo di danni ed interessi (*d*).

II. Ma non è giusto che il soccumbente soffra le spese,

1.° degli atti inutili all' instruzione e decisione della causa (7),

2.° degli atti nulli (8),

3.° della porzione di atti ch' ecceda la estensione cui la legge li ha ristretti (9),

4.° finalmente non dee il soccumbente soffrir altra per gli atti legittimi, se non quella determinata dai regolamenti (10); e quando anche ritardi il pagamento delle spese tassate, non va tenuto ad interesse se non dal giorno della dimanda giudiziale che il patrocinatore gli abbia fatto notificare (11).

III. Bisogna però osservare, 1.° che per siffatte spese non si può sotto pena di nullità, (12) pronunciar l' arresto personale (*e*).

(*a*) V. nel cod. di proc. gli art. 401 † 494, 403 † 496 e 525 † 608. -- V. pure qui appresso i titoli della *perenzione*, della *rinunzia alla lite* e delle *liquidazioni* nella nota 9, — Rebuffo sup. n. 12 a 15 e 52

(*b*) Ved Cod. di proc. art. 131 in fin. † 222 in fin. — Rebuffo sup. n. 53.

(*c*) V. nel cod. di proc. l' art. 131 † 222 in principio.

(*d*) V. nel cod. di proc. l' art. 137 † 228, non che le osservazioni del tribunato sul medesimo articolo.

(*e*) V. nel bollet. civ. la decis. della corte di cassazione del 4 genn. 1825.

2.° Che le spese di una quietanza, sia pel bollo, sia per l'ammenda, o simili ec. sono a carico di quello che la richiede (*a*).

3.° Riguardo a quelle della ricognizione di una scrittura privata, per le quali veggasi appresso nel titolo della verificazione la nota 9.

CAPITOLO VI.

Di alcune regole generali della procedura.

Il soggetto delle regole generali che andiamo ad esporre sarà indicato dalle intitolazioni de' numeri di questo capitolo: si vedranno in seguito (o nelle note) le autorità o i motivi su de' quali noi le abbiamo fondate.

I. *Lettura e sottoscrizione.* — Gli atti in cui le parti o i testimoni ec. agiscono, depongono, rispondono personalmente (1) debbon sempre esser letti alle medesime (*b*).

È necessario dippiù (2) che questi atti siano sottoscritti (*c*). Eccettuati pochissimi casi positivamente indicati dalla legge (*d*), niun altra cosa può supplire la sottoscrizione tranne l'attestazione di un ufficiale pubblico (3) sulle cause per le quali siasi omessa (*f*).

II. *Menzione della sottoscrizione*, ec. — Allorchè un atto dev' essere sottoscritto o cifrato, egli è d'uopo nel tempo stesso che si faccia menzione dell' adempimento di queste formalità o delle cause che lo hanno impedito, come sarebbe un rifiuto o una impossibilità fisica (4).

III. *Atti fatti personalmente.* — Se la presenza della parte o la sua sottoscrizione è necessaria ad un atto di procedura, ad una instruzione, a tale presenza non può supplire che l'intervento di speciale procuratore (5).

IV. *Visto.* — Allorchè un atto è notificato ad un pubblico funzionario, esso debbe da lui esser vistato (senza

(*a*) V. nello stesso boll. la decis. di cass. del 24 agosto 1809.

(*b*) Cod. di pr. art. 39 † 143, 271, 272 e 275 † 366, 367, e 368, 334 † 428, — Cod. civ. art. 38 † 40, 244 † T., 255 † T., ec.

(*c*) V. i citati articoli.

(*d*) V. cod. civ. art. 975 † 903, 1331 † 1285, 1332 † 1286.

(*e*) V. qui appresso il n. 8 di questo cap., — V. qui sopra il §. *de' notari*, nota 83.

spese), o in caso di suo rifiuto (6) dal procuratore del Re del di lui domicilio (*a*).

V. *Nomine.* — Se le parti autorizzate a nominare degli offiziali per formare alcuni atti conservatorii o preparatorii, ovvero a raccogliere dilucidazioni (7) non sono di accordo sulla nomina, spetta al giudice il farla di officio (8).

VI. *Risposte.* — In generale, allorquando una parte forma un atto o presenta una memoria, o forma qualche dimanda, o sostiene qualche fatto o dritto che dia luogo a controversia la quale debba quindi esser decisa in udienza (9), la di lei contro-parte è nella facoltà di redigere e notificare una risposta a questi atti o memorie (*b*).

VII. *Intimazione.* — Allorchè taluno voglia formare qualche atto di procedura o far correre un termine in forza di altro atto, bisogna, se la legge non lo dispensi (10), che faccia offizialmente notificare quest'ultimo atto alla parte, anche quando la medesima ne avesse conoscenza particolare; in generale, un atto non intimato è considerato come non esistente (11).

VIII. *Fede dovuta agli atti de' funzionarii.* — Ogni atto al quale ha preseduto qualsisia pubblico funzionario *fa fede* in giudizio, cioè, si considera come vero, fintanto che la falsità non sia provata in giudizio di falso principale o incidente (12).

Ma la fede dovuta a questi atti non si può estendere che alla sola parte di essi la di cui verità vien attestata dal funzionario che vi ha preseduto, con farsi da lui tale attestazione in qualità di funzionario (13) . . . . Fuori di queste due circostanze, un atto, sebbene diretto da un funzionario, non merita maggior fiducia che se un semplice particolare vi avesse preseduto (14).

IX. *Condizione delle parti.* Nell'istruzione di una causa non debbon accordarsi maggiori beneficii ad una parte che all'altra (15).

(*a*) V. cod. di pr. 1039 † 1115. 4 † 106, 68 † 162 e 163, 69 † 164, 561 † 651, 601 † 691, 673 † 755, 736 † 820 ec. — tarif. art. 66..

(*b*) Arg. dalla tarif. art. 71 e 75.

SECONDA PARTE

DELLA PROCEDURA GIUDIZIALE

INTRODUZIONE

Articolo I.

Definizione.

La procedura giudiziale, come si è detto (1), indica e comprende (2) la serie degli atti che sono ordinariamente terminati dalla decisione di un tribunale. Con questa espressione s' indica ancora la scienza che c' instruisce delle regole da osservarsi in questi atti; e tali sono gli oggetti della seconda parte del nostro Corso (3).

Art. II.

Divisione.

Noi esporremo siffate regole, com' egualmente lo abbiamo detto (4), seguendo l' ordine de' libri e titoli del codice (5), con alcune modificazioni necessarie, sia pel metodo analitico proprio di una instruzione elementare, sia per la brevità del tempo a noi concesso: ed ecco qual è tal ordine e quali sono siffatte modificazioni.

La prima parte (6) del codice è divisa in cinque libri, i quali hanno per intitolazione: 1. giustizia di pace; 2. tribunali inferiori; 3. tribunali di appello; 4. rimedii straordinarii per impugnar le sentenze; 5. esecuzione de' giudicati.

Or la nostra seconda parte sarà divisa in tre libri solamente, cioè: 1.° procedura innanzi i tribunali; 2.° rimedii contro alle sentenze; 3.° esecuzione de' giudicati: di modo che il libro primo corrisponderà ai libri 1 e 2 del codice; il secondo ai 3 e 4; il terzo al 5 (7).

ART. III.

Quadro generale della procedura giudiziale.

Prima di esporre le regole particolari della procedura giudiziale, egli è utile esaminarne con rapidità l'andamento, a fin di formarsene un' idea generale. Or questo appunto noi anderemo a fare, e contemporaneamente indicheremo alcuni principii che non potemmo collocare nella prima parte (8), del pari che i luoghi del Corso ove si troveranno gli sviluppamenti necessarii agli oggetti che qui siam obbligati a trattar di passaggio (9).

La procedura giudiziaria può esser riguardata sotto nove principali punti di veduta secondo che si riguardi relativamente, 1.° alle cure da prendere prima d' instituire il giudizio; 2.° alla dimanda, ossia all'atto col quale se le dà principio; 3.° e 4.° all' instruzione ed alle prove che preparano la decisione; 5.° agl' incidenti che ritardano la stessa procedura; 6.° a quelli che la sospendono o l' annullano; 7.° alla sentenza che la termina; 8.° ai modi da impugnar le sentenze; 9.° alla esecuzione delle medesime.

§. I. *Diligenze da farsi prima d'instituire un giudizio.*

Si ha, o no, interesse per promuovere o sostenere una lite? Da qual dritto nasce questo interesse? Hassi o no un' azione per farlo valere? Quale specie di azione dovrassi esercitare? Davanti qual tribunale? È o no capace di stare da se stesso in giudizio? Se non è capace, per mezzo di chi potrà egli agire? Potranno o no prima della dimanda, o pendente l' instruzione, farsi degli atti conservatorii? Si sarà forse in obbligo di tentare lo sperimento della conciliazione (a^*) e di farsi assistere da un patrocinatore? Forse dovrà seguirsi un andamento ordinario o uno straordinario? Ecco presso a poco ciò

(a^*) *Quest' obbligo presso di noi non esiste più; ma sarà sempre lodevole chi pria d' ingolfarsi in una lite ricorra ai mezzi conciliativi.*

che bisogna dimandare a se stesso; o quanto si deve esaminare antecedentemente al primo atto giudiziale.

I. *Interesse.* — È desso la prima cosa da esaminarsi, attesochè se manca l' interesse, manca pure l'azione (10).

II. *Dritto.* — Da qual dritto deriva siffatto interesse, o in altri termini, su qual legge, su qual regola di dritto è poggiato questo interesse? Tale quistione non è meno essenziale da esaminarsi. Io posso avere un interesse, cioè, di procurarmi un vantaggio o evitare un inconveniente, promovendo o sostenendo un' azione; ma questo non basta, fa d' uopo ancora che questo vantaggio e la facoltà di evitare questo inconveniente mi sian accordati dal dritto. Gli elementi necessarii a sciogliere siffatta quistione esistono ne' diversi codici o in altre leggi e sono sviluppati ne' Corsi del dritto civile, romano, ec., cui per ora rinviamo i lettori.

III. *Azione.* — 1. È di necessità conoscere se si ha un' azione (*a*) per far valere questo interesse (11), poichè la legge per considerazioni politiche e morali non sempre ci permette di agire per reclamare ciocchè il dritto ci accorda.

Si posson distinguere due circostanze principali in cui la legge nega l'azione. — *La prima allorchè il dritto*, fonte dell' interesse, risulta da una obbligazione fondata unicamente sulla legge naturale (12). — La *seconda*, quando la persona in cui principiò l' interesse, la quale da taluno si rappresenta o a cui taluno si è associato in qualunque modo (13), ella sola *individualmente* avea l' azione (*b*).

2. Fa di mestieri esaminare se si ha l' obbligo di esercitare un' azione per far valere il proprio interesse, poichè qualche volta un vantaggio si acquista di pieno dritto, *ipso jure*, e senza che vi sia necessità di riclamarlo (14); che spesso esso non si accorda se non quando si reclama (15); e che finalmente la legge accorda anche spesso delle prerogative alla parte che agisce la prima (*c*).

(*a*) V. qui sopra il cap. 1 della sezione II.
(*b*) V. pel dippiù i citati Corsi del dritto civile.
(*c*) V. qui sopra i cap. 2 e 3, n. 3.

3. Se in effetto hassi il dritto di agire, importa ricercare qual è la vera azione di cui debbe servirsi (16), ed anche se non abbiasi da scegliere tra due azioni . . . . Nel primo caso si osserveranno le regole esposte nella prima parte, sez. II, cap. II. In quanto al secondo caso, esso si presenta qualche volta (17), ed è necessario allora di ben riflettere sulla sua scelta di azione; stantechè quando si è fatta, in generale non è più permesso di variare (18).

4. Nella stessa supposizione è del pari necessario rintracciare contro di chi debba esercitarsi l'azione che sarà scelta. A primo aspetto questo sembra semplicissimo: in materia reale convien drizzarsi al possessore; in materia personale, all' obbligato o a' suoi rappresentanti. Ma, in primo luogo, vi hanno delle circostanze in cui non si può contro i rappresentanti agire nello stesso modo che contro l'autore (19). In secondo luogo alcune persone non possono convenirsi direttamente mà sibbene in persona de' loro amministratori (*a*). In terzo luogo, i debitori accessorii non sempre posson esserlo prima del debitor psincipale (20).

IV. *Tribunale.* — Per quello che riguarda là scelta del tribunale ove debbe intentarsi l'azione, noi ci rimettiamo a quanto ne abbiam detto nella prima parte (*b*).

V. e VI. *Capacità ed incapacità di stare in giudizio.* — Abbisogna esser capace di stare in giudizio per agire direttamente; in altro caso si agisce indirettamente per mezzo di un ammistratore (*c*).

VII. *Atti conservatorii.* — Con tal'espressione s' indicano gli atti che tendono ad assicurare un dritto o l' effetto d' un dritto, astrazion fatta da qualunque reclamo giudiziario. Tali sono gli atti d' inscrizioni ipotecarie, la maggiore parte di sequestri, le opposizioni. In generale si è nella libertà di farli prima, e con più ragione mentre pende la lite (21), dopo d' essersi provveduto de' titoli o de' permessi voluti dalla legge (22).

(*a*) V. detto tit. delle citazioni art. 1, regola 2.
(*b*) V. sez. I, cap. III; e sez. II, cap. III.
(*c*) V. detta regola 2.

VIII e IX. *Conciliazione* (a*) *e Patrocinatori.* — In molte cause la legge esige che, prima di cominciare un giudizio, si tenti lo sperimento della conciliazione (*b*), ed in quasi tutte, che si venga assistito da un patrocinatore (*c*).

X. *Andamento ordinario o straordinario.* — Vi hanno molte specie di cause per le quali la legge ha prescritto un andamento particolare; tali sono le cause di registratura (*d*).

§. 2 *Della dimanda.*

La dimanda non è che l'atto col quale s'instituisce il giudizio (*e*). Ordinariamente essa si forma con citazione; talvolta con petizione scritta. In fine vi sono degli atti i quali, per la introduzione di un giudizio, son considerati come se tengan luogo di una dimanda: tali sono gli appelli, i pignoramenti, le richieste di graduazioni, o distribuzioni per contributo (*f*), le coazioni per le pubbliche imposte (*g*).

Noi esporremo le regole delle petizioni e delle citazioni nel primo libro tanto nel titolo delle citazioni che nell'appendice. Intanto qui basta osservare che, comunque instituiscasi un giudizio sia con citazione sia con petizione, è di necessità il prendere delle CONCLUSIONI: dappoichè nelle conclusioni appunto si espone l'oggetto preciso del reclamo, il che, a buon conto, stabilisce la controversia (23) sulla quale deesi pronunziare dal tribunale. Osservate che gli effetti della dimanda in generale sono quelli della citazione (*h*).

(a*) *Ne parleremo fra poco.*

(*b*) V. il seguente titolo.

(*c*) V. sopra il §. de' patrocinatori; — v. pure appresso il tit. delle citazioni e delle difese, e la sez. delle procedure speciali.

(*d*) V. appresso il tit. della materie sommarie e la stessa sezione.

(*e*) V. il B. civ. del 27 nov. 1822.

(*f*) V. innanzi il cap. delle leggi nota 4, colle citazioni corrispondenti.

(*g*) V. qui appresso, la sez. 6. §. delle cause di pubbliche imposte n. 3.

(*h*) V. appresso il titolo delle citazioni, art. 5.

§. 3. *Dell' instruzione.*

Si chiama *instruzione*, già il dicemmo, la serie degli atti che precedono la sentenza (24); ed è per questo, che tali atti son destinati a rischiarare il magistrato, a metterlo in istato di pronunziare sulla controversia (25).

L' instruzione vien fatta col ministero, in presenza e sotto l' autorità di alcune persone, ed in conformità di talune regole generali e particolari di formole. — È ordinaria ovvero straordinaria la procedura che vi si osserva. — Una quistione principale è il suo oggetto; ma pria di sciogliersi tale quistione, sovente è d'uopo agitare quistioni pregiudiziali o provvisorie. — Allorchè gl' interessati sono presenti, gli atti d'instruzione saranno loro reciprocamente comunicati . . . . Sono questi i principali punti di vista sotto i quali andiamo a considerare la instruzione. — In quanto agl' incidenti, alle prove ec. che ne sospendono, ritardano o interrompono il corso, noi ne farem parola ne' paragrafi seguenti.

1. *Persone.* — Si è detto ancora che l' instruzione vien *fatta presso la maggior parte de' tribunali* col ministero de' patrocinatori (26); bisogna aggiungere, in primo luogo, ch' essa deve farsi alla presenza delle parti, o almen che le parti sian chiamate (27*); poichè come scovrir la verità sul solo esposto di una delle parti (28)? Questa regola, fondata sul dritto naturale, è sì rigorosa, che si osserva anche a favore di un particolare contro di cui siasi pronunziata una prima sentenza nel giudizio d' interdizione (*a*). — In somma, essa non ammette eccezione che in piccol numero di circostanze poco importanti ed indicate dalle leggi in modo preciso (*b*).

In secondo luogo l' instruzione si fa sotto la sorveglianza diretta o indiretta del giudice, poichè la maggior parte degli atti si solennizza davanti a lui o al magistrato ch' egli delega, e tutti, o presto o tardi, gli

---

(*a*) Cod. di pr. art. 894 † 971.

(*b*) Cod. di pr. art. 47 † 150, 307 † 401, 333 † 427, 394 † 487, 950 † 1026. — V. anche gli art. 456 † 520, 844 † 961, 850 † T., 951 † 1027.

debbon esser sottomessi. D'altronde, oltre che l'instruzione ha per iscopo di rischiararlo, la dimanda lo ha già impossessato della causa. (29).

Per la stessa ragione si può stabilire come regola generale (30), che allor quando la instruzione sarà insufficiente, il giudice per completarla, può di officio ordinare tutti gli atti e prendere tutte le misure che gli sembrano necessarie e che non sian contrarie (31) alle leggi di procedura (*a*).

II. *Regole relative alla formalità*. — Le presenti regole vengon distribuite in generali e particolari. Noi abbiamo già esposto le più importanti delle prime, cioè, di quelle che son comuni a tutti o quasi tutti gli atti (32); le altre saranno indicate in ciascuno de' titoli che han per oggetto le diverse specie di atti.

III. *Il corso dell' instruzione* è ordinario (33), o straordinario (34). Si osservano rispetto al primo le regole che noi presentiamo nelle quattro prime sezioni del libro primo ed in qualche capitolo de' seguenti: le regole pel secondo saranno esposte nelle due ultime sezioni dello stesso libro.

IV. *Quistione principale, incidente, pregiudiziale, provvisoria*. — Ogni processo principia dal reclamo di un oggetto qualunque; e questo si appella il *merito*, ossia, il *principale* della causa, in contrapposto ai reclami incidenti, pregiudiziali e provvisorii; poichè prima di ogn' altro è questo il reclamo prodotto fin dal principio, mentre che i reclami incidenti sono sopravvenuti nel corso dell' instruzione della causa principale (35).

Essendo dunque il *principale* l'oggetto essenziale, l'oggetto speciale di una causa, ordinariamente vi si dovrebbe pronunziare al più presto possibile. Posson tuttavia presentarsi moltissime circostanze di cui le dimande incidenti sono di tale natura da dover precedere necessariamente la decisione del principale. Tali son sempre le quistioni pregiudiziali (36), e spesso le dimande provvisorie (*b*).

(*a*) V. L. 2, ff. *de jurisd.* — Loiseau, *déguerpissement*, lib. 5. cap. 10, num. 14. — Carré, analisi, tom. 1; pag. 591; — decis. di Rennes, 25 agosto 1807, ivi.

(*b*) V. pel dippiù det. sez. III.

V. *Memorie, scritti, comunicazione*, ec. — Allorchè le parti sono presenti, l'instruzione si fa in contraddizione tra loro, val dire, ch'esse sostengono le loro pretensioni rispettive (37). Come l'attore ha esposto le sue nella domanda, il convenuto deve naturalmente agire, il primo dopo tal atto. Esso vi risponde, o con *eccezioni*, cioè, con memorie o scritti in cui sostiene che la dimanda non è affatto ammessibile (38), o con *difese* (39) in cui sostiene ch'essa è mal fondata (*a*).

Coteste discussioni facendosi per iscritto, onde ciascuna delle parti ne abbia conoscenza, è d'uopo, che tutti gli atti da quali son esse composte o sostenute sian loro *comunicate :* il che appunto si pratica, o mercè la consegna de' documenti al patrocinatore delle parti, o col deposito di essi in cancelleria, oppure con farne intimare la copia (40) per ministero di usciere (*b*).

Senza tali misure, le memorie o produzioni sono considerate come non esistenti (41), giusta le massime *non esse et non apparere sunt unum et idem; — paria sunt non esse et non significari* (42).

Ove siffatte discussioni (43) non bastino ad illuminare giudice, si ordinerà instruzion per iscritto, il che si esiegue mercè novelle comunicazioni (44) denominate *produzioni* (*c*).

§. 4, *delle prove.*

Qualunque controversia presenta almeno una quistione di fatto (45) ed un'altra di dritto (46). Prima di pronunciare sulla seconda, è necessario assodare la prima (47. In conseguenza se i fatti essenziali (48) sono contraddetti da una delle parti, e non giustificati dall' altra (49), bisogna somministrarne la prova (*d*).

La prova si somministra o direttamente per mezzo di titoli, confessioni, verificazioni di scritture, esami testimoniali, accessi sovra luogo, relazion di periti ed

---

(*a*) V. qui appresso i tit. dell'eccezioni e della difese.

(*b*) V. detti tit., non che la par. 1, sez. 1, §. degli uscieri, e la sez. III: cap. delle regole generali n. 7.

(*c*) V. qui appresso il titolo de' rapporti.

(*d*) V. qui appresso la sez. III, divisione delle pruove.

interrogatorii, o indirettamente con argomenti desunti da queste medesime specie di prove, con presunzioni di dritto e di fatto (*a*).

§. 5. *Degl' incidenti.*

L' incidente è una controversia che sopravviene mentre pende il giudizio primitivo ossia principale, del quale interrompe il corso. — L' attore, per esempio, avendo fondato il suo reclamo su di un titolo, il convenuto sostiene che siffatto titolo sia falso: ecco un incidente, poichè corre l'obbligo d' interromper l' instruzione della dimanda principale per esaminare se il titolo che ne forma la base sia vero o falso (*b*).

Gl' incidenti vengon decisi prima della dimanda principale o nello stesso tempo. In quest' ultimo caso però (50*) se ne dovrà ordinare la *riunione* al principale. (*c*).

§. 6. *Della interruzione, riassunzione ed annullamento di una istanza.*

La instruzione di un giudizio potrà esser interrotta per accidenti, come sarebbe la morte di una delle parti, che non permettono di continuarla; è d' uopo allora, o rinunciarvi, o riassumerla, val dire, intimarne la riassunzione; diversamente, si sarà nel caso di vedere due istanze e due decisioni, forse opposte, sulla stessa controversia (*d*).

Non riassumendosi l' istanza (51), si è del pari esposto a vederla annullare *mercè dimanda di perenzione*; e se ciò si avvera, si è obbligato d' incominciarne una novella (52).

§. 7. *Delle sentenze.*

Dopo di aver indicato (53) 1. cosa sia sentenza, ossia quell' atto col quale un giudizio si termina; 2. qual è il tribunale presso del quale un' azione debbe intentarsi (54);

(*a*) V. detta sez. 3.
(*b*) V. qui appresso le sez. della proc. inc.
(*c*) V. la stessa sezione.
(*d*) V. il tit. delle riassunzioni d' istanze.

e per conseguenza chi debba pronunziar la sentenza; 3. qual'è la sua forza rispetto all'instruzione (55), nuove regole saranno esposte nel titolo delle sentenze, ove si dirà parimenti come la sentenza si forma, si redige., ec. (56).

§. 8. *Rimedii legali contro le sentenze.*

Una sentenza non termina totalmente un giudizio se non quando non è permesso impugnarla con legale rimedio, o quantevolte il rimedio non è stato prodotto allorquando era permesso (57*). I rimedii legali sono ordinarii ovvero straordinarii. Rimedii ordinarii sono l'opposizione, così semplicemente denominata, l'opposizione all'esecuzione, l'appello; gli estraordinarii sono l'opposizione di terzo, il ricorso per ritrattazione, la presa à parte, la cassazione. Sì le une come le altre posson far annullare, riformare o ritrattar la sentenza, in tutto o in parte (*a*).

§. 9. *Dell' esecuzione delle sentenze.*

La sentenza esecutiva provvisoriamente, o non impugnata, o in ultima istanza, si esegue, sia con arresto della persona, sia con pegnoramento de' beni del condannato, e col rimetterne il prezzo nelle mani di colui che avrà vinta la lite (*b*).

(*a*) V. su tutti questi punti il lib. II.
(*b*) V. il libro III per le disposizioni particolari.

LIBRO PRIMO

PROCEDURA INNANZI AI TRIBUNALI (1).

Dalle osservazioni esposte nella introduzione della seconda parte facilmente si concepisce che la procedura innanzi ai Tribunali (2) può risguardarsi sotto sei punti di veduta, secondo che essa è preparatoria (*a**), ordinaria, incidente, interrotta e perenta, sommaria o abbreviata, e finalmente speciale; in conseguenza noi divideremo questo libro in sei particolari sezioni (3).

SEZIONE I.

DELLA PROCEDURA PREPARATORIA (1), OSSIA DELLA CONCILIAZIONE (*b**).

La conciliazione è una formalità che ha per iscopo di far concordare coloro, fra' quali è vicino ad iscoppiare una lite.

Poichè la conciliazione non è un atto giudiziale, ma un atto che precede il giudizio (2), noi la consideriamo come una parte di esso la quale costituisce una procedura preparatoria.

Il legislatore non solo vuole, come lo abbiamo già osservato (3), che l' andamento de' processi sia sollecito ed economico; ma vuole, per quanto sia possibile; prevenire (*c**) finanche le stesse liti (4). E questo appunto

---

(*a**) *Noi non più abbiamo procedura preparatoria, perchè la l. o. g. ridusse a volontario, non più necessario, lo sperimento della conciliazione.*

(*b**) *Ridotto a volontario lo sperimento della conciliazione; senza punto allontanarci dal metodo dell' A., noi qui succintamente rileveremo le piccole differenze che, ad eseguirlo, intercedono tra le due legislazioni.*

(*c**) *La prevenzione delle liti* con ispegnere le inimicizie e gli odii fra cittadini, *è la prima e la più nobile attribuzione de' conciliatori in forza dell' articolo* 19 *delle ll. di pr.*(V. in Carrè l'analisi di questo articolo e le quistioni relative nel tom. II, par. I, pag. 138.)

*

è il motivo (5) pel quale egli esige imperiosamente che, prima d' intraprendersi una qualunque siasi discussione giudiziale (6), si procuri di concordarsi sulla controversia che può cagionarla (*a*).

Noi esamineremo i motivi pe' quali si richiede necessariamente la conciliazione, il modo di eseguirla, i suoi effetti.

I.° Le cause. — *Regola generale.* — La conciliazione si richiede (7) per ogni domanda principale (8) colla quale s' introduce un giudizio (9), intentata tra parti capaci a transigersi (10), su di oggetti che posson esser suscettibili di transazione (11 e 12), i quali oggetti debbono sottoporsi a' tribunali distrettuali (*b*).

Eccezioni (13). — La prima è per le dimande, che interessano persone poste sotto l' altrui amministrazione (14). La seconda e la terza sono per le domande promosse contro più di due persone (15), ovvero per causa di giudizii introdotti o giudicati (16). La quarta è per cause urgenti (17). La quinta per quelle che la legge (*c*) ha specialmente indicate (18).

II. *Il modo.* — 1. Le parti compariscono innanzi al giudice di pace (19) o volontariamente o in virtù di

---

(*a*) V. il sig. Treilhard. — * *Perchè il nostro legislatore abbia ridotto a volontario lo sperimento della conciliazione, è dilucidato in Carrè nel citato luogo pag. 140. — Ivi sta pure esaminato nella pag. 141, se a termini dell' articolo 20 il conciliatore possa interporsi senza richiesta per conciliare le liti temute o insorte. — Analizzandosi poscia l'articolo 21 nella pag. 142, sta pure dilucidato in quali cause è presunta siffatta richiesta.*

(*b*) Cod. di proc. art. 48 † T.

(*c*) Cod. di pr. art. 49 † T. — V. parimenti le note qui or ora citate. * *Chi può o non può conciliarsi e nelle leggi di procedura è stabilito cogli articoli 22, 23, 24, 25 e 29; e tali articoli sono in Carré dilucidati dalla pag. 143 a 156. — Qui è notabile che in forza dell' artic. 27 può esservi luogo a conciliazione anche sul falso incidente civile, sulla proprietà de' beni dotali e sulle donazioni o legati di alimenti; ma tali conciliazioni debbon essere omologate dal tribunal civile* (Veggansi in Carré le dilucidazioni su questi articoli pag. 156 a 158). *È notabile pure che nell' articolo 30 vengon indicate le materie che non ammettono conciliazione* (V. Carré nello stesso tomo pag. 158 a 163.)

citazione (20) nella quale si enuncia sommariamente l'oggetto della conciliazione (*a*).

2. Le parti devono comparire personalmente, ed in caso di impedimento (21) potran farsi rappresentare da un procuratore (*b*).

3. Se una delle parti non comparisce, se ne fa menzione sul registro e sulla citazione (21 a), e non sarà ammessa a dedurre le sue ragioni (22) se non dopo di aver pagato una multa (*c*).

4. Se le due parti si presentano, l'attore può spiegare (23) ed anche accrescere la sua dimanda; il convenuto può opporre quelle ragioni che stima convenevoli (24): e l'uno e l'altro possono deferirsi il giuramento (*d*).

5. Il giudice dee impegnarsi a conciliare le parti (*e*). S'egli vi riesca, le di loro convenzioni s'inseriscono nel verbale (25) ed hanno forza di obbligazioni private (*f*). Se poi non vi riesca, egli fa menzione semplicemente (26) che le parti non poterono concordarsi (*g*).

(*a*) Cod. di pr. art. 48 e 52 † T. — * *Chi sia il conciliator competente da doversi adire, è stabilito nell' articolo XXX; e tal articolo trovasi dilucidato in Carré pag. 163. — Ivi pure alla pag. 167 si esamina, se siasi o no mercè la instituzione de' conciliatori tolta ai giudici di circondario l'attribuzione conciliativa, riportandosi all' uopo decisiva ministeriale del* 23 *gennajo* 1819. — *Si proscrive la citazione coll' articolo* 34, *ordinandosi che le richieste sian verbali. Un semplice atto di avviso supplisce la citazione in forza dell' articolo* 35.

(*b*) Cod. di pr. art. 53 † T. — * *I procuratori son anche ammessi presso i nostri conciliatori in forza dell' articolo* 38. *Le quistioni relative trovansi analizzate in Carré pag.* 173 *a* 176.

(c) Cod. di pr. art. 58 † T. e 56 † T.; — Tariffa art. 13. — * *Se una delle parti non comparisce, si rinnova l'atto di avviso. — Persistendo esse nella contumacia, se ne distende atto, senza ricorrersi a tentativi ulteriori, e senza darsi luogo a multe in forza degli articoli* 35 e 36 *dilucidati in Carré pag.* 168 a 170.

(*d*) Cod. di pr. art. 54 e 55. † T. —* *È dimostrato in Carré pag.* 170 e 171 *di non potersi deferir giuramento da Conciliatori; e vi è pure dimostrato d'essere inutilizzate le quistioni* 236 a 239 *analizzate dal citato Autore.*

(*e*) Leg. del 24 ag. art. 2.

(*f*) Cod. di pr. art. 54 † T. —* *Corrispondono queste disposizioni agli articoli* 57, 58 *e* 59 *delle nostre ll. di proc., ed essi colle quistioni che li risguardano sono analizzati in Carré pag.* 172 *a* 181.

(*g*) Lo stesso art., non che l'art. 10 della tariffa. — * *Corrisponde al nostro art.* 36.

III. *Effetti.* — La formalità della conciliazione produce tre effetti principali.

1. Autorizza ad intentare un' azione (26 a); dappoichè, sotto pena di nullità (27) si è nell' obbligo di presentare unitamente alla citazione il certificato della non seguita conciliazione, ovvero della non comparsa (*a*).

2 e 3. Allorquando la conciliazione è stata seguita da citazione, interrompe la prescrizione, e fa decorrere gl' interessi (*b*).

SEZIONE II.

Della procedura ordinaria (*c**).

La procedura ordinaria è quella che deve osservarsi in ogni specie di cause sottoposte ai tribunali distrettuali. Essa abbraccia 1. la *citazione*, ossia, l' atto col quale s' introduce un giudizio, e la controversia si sottomette al giudice; 2. l' *eccezioni*, *difese*, ed *istanze*, ossian memorie colle quali il reo convenuto e l' attore stabiliscono, escludono o confutano in iscritto le di loro rispettive pretensioni; 3. Le udienze nelle quali e l' uno e l' altro colla viva voce compiono d' illuminare il giudice; 4. il *modo di pronunciar le sentenze*, *le instruzioni in iscritto*, *i rapporti verbali*, in cui l'attore e 'l reo hanno la cura di esporre le di loro pretensioni, eccezioni, o ragioni

---

(*a*) Cod. di pr. art. 48 † T. e 65 † 59. — V. pure detta leg. del 24 agosto e l' altra del 27 marzo, art. 21. * *Questa disposizione non sussiste più....*

(*b*) Cod. civ. art. 2245 † 2151. — Cod. di pr. art. 57. † T. — V. pure le decis. di rig. del 1809 e 1814 nella Giur. del Cod. civ. tom. XIV, pag. 384 e tom. XXII, pag. 259. — * *Questa disposizione corrisponde al nostro articolo 40 analizzato in Carré pag. 181 a 183.*

(c*) *Ma perchè parlare della sola procedura ordinaria de' tribunali civili, trasandandosi del tutto quella de' giudici di pace la quale occupa un intero libro nel Codice di procedura francese?... Questo ci sembra d'esser un vuoto in un Corso elementare; noi perciò cercheremo di ripararlo, indicando ne' luoghi opportuni le differenze delle due procedure. Crediam anzi pregio dell'opera il rilevare ancora le differenze per la procedura de' conciliatori nella loro attribuzion giudiziale.*

con memorie scritte, ed uno de' giudici si unisce ad essi pel medesimo oggetto (1); 5. finalmente le sentenze colle quali vengon terminate le controversie. — Nessuna delle cause precedenti va esente da questa specie di atti, o almeno dalle tre prime e dall' ultima specie (2). Ve ne sono però di quelle per le quali bisogna farne un numero maggiore; e queste sono le cause in cui sorgono degl' incidenti (3) le quali saranno indicate nelle sezioni seguenti.

TITOLO I.

Dell' assegnazione o aggiornamento (1), ossia citazione (a).*

La citazione è un atto col quale una persona interpella un' altra a comparire avanti ad un tribunale (2) per sentir pronunziare (3) su di una controversia che li riguarda.

Noi parlaremo delle persone che possono dare o ricevere una citazione, delle formalità che dee contenere, del modo da osservarsi allorchè si consegna, de' termini che dee indicare, degli effetti ch' essa produce (4).

ART. I.

Delle persone che possono far seguire una citazione o esser citate (5).

Per far seguire una citazione, o esser citato, bisogna aver un interesse nella controversia, e poter stare in giudizio.

I. *Regola.* — Bisogna aver un interesse (6) nella controversia. Questa regola è basata sull' equità e sulla legge (7*). Sull' equità, perchè non debbe permettersi di obbligare un particolare a comparire innanzi al giudice per

(a*) *La citazione, di cui* assegnazione *ed* aggiornamento *sono sinonimi, è l' atto iniziativo de' giudizii innanzi a tutte le autorità giudiziarie; le formalità però non sono per tutte egualmente identiche.*

un semplice capriccio: sulla legge, poichè l' azione è un mezzo (8) da reclamare quello che ci compete (*a*).

Sia per la stessa ragione, sia perchè non si ha il dritto di poter agire per altri (9), bisogna che questo interesse sia personale, cioè a dire, inerente all' attore. Ma questo non è necessario quando egli rappresenta legalmente la persona nella quale è insito l'interesse (10 e 11); allorchè, per esempio, sia il suo mandatario, o il di lui tutore, od anche il creditore: dappoichè questi può esercitare i dritti e le azioni del suo debitore (*b*).

Da queste osservazioni risulta benanche, che colui il quale agisce, sia in qualità di attore, sia in quella di opponente, dèe provare che vi abbia un interesse. Se questo ebbe principio nella sua persona, basta produrre il titolo dal quale deriva; un' atto di acquisto, per esempio, allorquando si reclamano i dritti inerenti alla cosa comprata. Se l' interesse è stato trasmesso, è necessario aggiungere al titolo dell' interesse quello della trasmissione, per conseguenza l' erede dell' acquirente dee produrre il suo titolo all' eredità unitamente all' atto di acquisto (12).

II. *Regola*. — Bisogna esser capace di star in giudizio, cioè a dire, di comparire davanti al tribunale, e di fare tutti gli atti opportuni per giungere alla decisione della controversia (*c*).

La capacità di stare in giudizio generalmente si appartiene a qualunque persona, sia reale, sia civile (13). Se n' eccettuano quelle persone che sono sotto l' altrui amministrazione (14); le medesime non possono stare in giudizio, se non col mezzo de' loro amministratori. Tali sono i minori, gl' interdetti (15), i comuni, gli stabilimenti pubblici (16), i condannati a pene infamanti o afflittive o in contumacia, i morti civilmente (*d**), gli assenti dichiarati i falliti (17).

(*a*) V. qui sopra par. 1, sez. II, cap. 1.

(*b*) Cod. civ. art. 1166 † 1119. — V. parimenti la nota 15 alla introduzione della parte II.

(*c*) V. Espagne num. 19, e 20.

(*d**) *Le nostre leggi non riconoscono la* morte civile. *Ma qual bisogno d'eccettuare i morti civilmente dalla capacità di stare in*

Vi sono delle altre persone che non possono stare in giudizio, se non dopo adempite alcune formalità; per conseguenza lo straniero è talvolta tenuto a prestar cauzione, e la donna maritata ha obbligo di essere autorizzata (18).

Art. II.

Delle formalità della citazione.

Affinchè una citazione conseguisca il fine indicato nella definizione che ne abbiamo data, egli è chiaro 1. dover essa esprimere chi sia quegli che promuove l' azione, quando, contro di chi, pel mezzo di chi, per qual oggetto, in virtù di quai titoli e dritti, il termine a comparire, ed innanzi a qual giudice egli fa la dimanda; 2. doversi la citazione trasmettere in un modo certo al reo convenuto (*a**).

In conseguenza di siffatte considerazioni si rilevano con facilità i motivi pe' quali si esige, che la consegna venga accompagnata dalle solennità qui appresso indicate nell' articolo 3, e che l'atto contenga ed esprima la seguenti cose.

1.° La data del giorno, mese ed anno (19); la persona a cui si è consegnata (*b*).

2.° I nomi, la professione (20) ed il domicilio (21) dell' attore, e dell' usciere (22 e 23), e i nomi, e la dimora del reo convenuto (*c*).

---

giudizio, se per l' articolo 17 delle ll. pen. basta fin anche la pena de' ferri e la reclusione per indurre la interdizione patrimoniale? . . .

(*a**) *Lo dicemmo, e 'l ripetiamo, un semplice atto di avviso è sufficiente per l' attribuzione non solo conciliativa, ma giudiziale di conciliatori in forza degli art. 12, 13 e 55 delle ll. di pr. civ. — In somma l' atto di avviso tien luogo di citazione. — Pe' giudici regii però vi è d' uopo di citazione formale per l'art. 151, come lo era pe' giudici di pace per l' art. 59 del Cod. di pr. francese.*

(*b*) Cod. di pr. art. 1 † 101 art. 61 † 153 e 154; — V. pure l'ordin. del 1667, tit. 2, art. 2 e 3, — Rodier nel d. art. 2, e qui appresso l'art. 111 di questo titolo.

(*c*) Gli stessi articoli — V. pure d. tit. 2, art. 2.; — Espague num. 149.

3.° Il termine (*a*) ed il tribunale, ove debba comparire (24).

4.° L'oggetto (*b*), vale a dire, le conclusioni della dimanda, ed una sommaria esposizione delle ragioni (25 e 26).

5.° In materia reale o mista (*c*), la designazione de' beni litigiosi (27).

6.° La costituzione di un patrocinatore (*d*) in casa del quale s'intende eletto di dritto il domicilio del reo convenuto (28).

7.° Una copia del processo verbale della non seguita conciliazione, o della menzione di non comparsa (29).

Tutte queste formalità sono prescritte sotto pena di nullità (*e*).

8.° Debbesi benanche unire una copia de' documenti o di quella parte di documenti (*f*) su quali è fondata la dimanda (30 e 31).

(*a*) I cit. art. 1 † 101 e 61 † 153 e 154. — V. pure qui appresso l'articolo IV di questo titolo. — Vedi parimenti Jousse tit. 2, art. 1, — e la dec. di Cas. del 21. prat. an. VIII.

(*b*) Gli stessi art. 1 † 101 e 61 † 153 e 154. — V. pure d. ordin., tit. 2, art. 1; — Rodier art. 2. — L, 1. ff. *de edendo*.

(*c*) V. d. ordin. tit. 9, art. 3 e 4 — Jousse nel cit. tit. 2, Cod. di pr. art. 64 † 158.

(*d*) Cod. di pr. art. 61 † 153 e 154.

(*e*) Cod. di pr. art. 61 † 153 e 154, 64 e 65 † 158 e 159. — * *Lo erano a pena di nullità per le citazioni davanti a tribunali di prima istanza; non però per quelle davanti i giudici di pace. — Tuttora il sono in parte per le prime; non giù per le seconde. — Il sono in parte perchè, mentre il nostro articolo 153 conserva quasi identicamente i requisiti prescritti per la citazione coll'articolo 61 del Cod. franc., i due seg. articoli 154 e 155 restringono le nullità, 1. alla mancanza del nome e del cognome dell'attore, 2. alla mancanza dell'oggetto della dimanda, 3, in talune circostanze solamente alla mancanza del nome, del cognome e dell'abitazione del reo, alla mancanza del nome, cognome e domicilio dell'usciere. — La mancanza poi delle altre formalità opererà in generale, che l'atto non venga calcolato nella tassa delle spese; ed in particolare, mentre la mancanza della data non interrompe la prescrizione dei fatali, nè fa decorrere gl' interessi, la mancanza poi della costituzione di patrocinatore e delle ragioni non farà correre il termine, se non dal giorno in cui tale omissione sarà supplita con altro atto. — Le numerose quistioni sull' articolo 61 francese posson vedersi in Carrè tom. II, parte I, pag. 277 a 311; le dilucidazioni degli art. nostri, pag. 369 a 378. — Veggansi specialmente le teorie generali nella pag. 356.*

(*f*) Cod. di pr. art. 65 † 159. — V. pure d. ordin., art. 6 e 3, —

Art. III.

Della consegna della citazione.

La copia della citazione deve lasciarsi alla persona (32) ovvero al domicilio del citato. Se in questo domicilio non vi si trovi alcuno de' parenti, nè alcun domestico (33), la copia dee lasciarsi ad un vicino, il quale dee firmare l' originale: e se il vicino si ricusa, o non può firmarlo, la copia si lascia al sindaco o all' aggiunto del comune (*a*); e l' usciere deve far menzione di tutto ciò, tanto sull' originale, che sulla copia (34).

Questa regola riceve molte eccezioni.

1.° Quegli che non ha un domicilio conosciuto è citato nella sua residenza. Se questa è ignota, si affigge una copia della citazione alla porta dell' udienza del tribunale dinanzi al quale è portata la dimanda (35); ed altra se ne consegna al procuratore del Re (*b*).

2.° Vengon citati presso lo stesso funzionario i particolari stabiliti fuori del Regno, e quelli che abitano nel territorio francese (36) fuori del continente (*c*).

3.° Lo stato per lo demanio, o pe' dritti demaniali, è citato nel domicilio del Prefetto (37).

4.° Il tesoro pubblico presso del suo agente.

5.° I pubblici stabilimenti alle loro rispettive officine o nelle persone de' loro preposti.

6.° Il Re, o piuttosto l' Intendente che lo rappresenta, nella persona del Regio Procuratore.

7.° I comuni nella persona o nel domicilio del sindaco.

8.° Le società di commercio nella casa sociale, o se questa manchi, alla persona o al domicilio di uno de' socii.

---

d. L. *de edendo*, qui app. il §. della comunicazione de' documenti, e sop. le note 1 e 2 del Cap. IV.

(*a*) V. il Cod. di proc. art. 68. —* *I corrispondenti articoli nostri 162 e 163 aggiungon la pena di nullità all' ommissione della menzione d'essersi lasciata la copia all'intimato. — Interessanti dilucidazioni sugli art. nostri veggansi in d. tom. di Carrè pag.* 381 *a* 383.

(*b*) Cod. di proc. art. 69 † 164 e la tariffa art. 27.

(*c*) D. art. 69 † 164.

9.° Le unioni de' creditori in persona (38), o nel domicilio di uno de' sindaci (*a*).

Tutto ciò, che nelle regole precedenti viene prescritto deesi osservare sotto pena di nullità (*b*).

Art. IV.

De' termini generali della comparsa.

I termini generali per la comparsa variano secondo i tribunali ed i domicilii.

1.° Nelle *giustizie di pace* si avrà un giorno franco (*c**), se la parte è domiciliata alla distanza di tre miriametri (39).

In caso di urgenza, il giudice permette di abbreviarsi i termini (40); ed allorchè non siansi osservati (41), egli ordina di farsi una nuova citazione (*d*).

II. Ne' *tribunali civili* si hanno otto giorni pe' domiciliati in Francia (42), ed il presidente può benanche abbreviare il termine (*e*). Rispetto poi ai domiciliati fuori del territorio francese, il termine è assai più lungo (43), meno che non siano intimati di persona in Francia (44).

III. Nella *Corte di cassazione* il termine è di quindici giorni per coloro, che domiciliano alla distanza di dieci leghe, e di un mese a due anni pe' domiciliati più lontano (*f*), e secondo il territorio de' loro antichi tribunali (45 e 46).

(*a*) V. d. art. 69 † 164, — e v. pure nel Cod. di com. l' art. 201 † 694.

(*b*) Cod. di pr. art. 70 e 71 † 165. — * *Veggansi in Carré le dilucidazioni date sugli articoli* 69, 70 e 71 † 164 e 165, *nel tom. II, part. I, pag.* 384.

(*c**) *Presso di noi anche un giorno franco richiedesi pe' giudicati regii in forza dell' art.* 107 *delle ll. di pr. che corrisponde al* 5 *del cod. franc. — Pe' conciliatori però a termini del nostro articolo* 55 *vi sarà l' intervallo di due giorni fra l' avviso e la comparsa delle parti.*

(*d*) Cod. di pr. art. 5 e 6 † 107 e 108; 9 † 111. * *Concorda pe' giudici di circondario la nostra legislazione, ed anche pe' conciliatori si ordina nel* 73 *di doversi interporre un nuovo avviso.*

(*e*) V. il cod. di pr. art. 72 † 166, 345 e 346 † 439 e 440.

(*f*) V. il regolam. del 1738, parte 2, tit. 1. — * *Presso di noi*

Art. V.

Degli effetti della citazione (*a**).

La citazione produce otto effetti.

1. Essa obbliga le due parti a comparir innanzi al giudice (47) sotto pena di contumacia (*b*).

2 e 3. Obbliga l' attore a non procedere sino alla scadenza del termine indicato nell'atto (48), ed ambedue le parti a rimanere in giudizio sino alla decisione (*c*).

4. Essa inoltre impossessa (*d*) della causa il giudice (49).

5. Determina la estensione della controversia principale sulla quale il giudice dee pronunziare (*e*).

6. Interrompe la prescrizione (50) anche allorquando siasi fatta a comparire innanzi ad un giudice incompetente; non però quando è nulla (51 e 52), ovvero non è proseguita (*f*).

7. Più fa decorrere (53) gl' interessi (*g*).

8. Finalmente costituisce in mala fede (54) il possessore (*h*).

---

per l'articolo 582 delle ll. di pr., il termine è sempre di un mese, senz' alcuna distinzione.

(*a**) *Questi effetti sono comuni anche cogli atti di avviso innanzi ad un conciliatore per i tenui oggetti di sua competenza.*

(*b*) V. Espagne num. 175, — e qui appresso il titolo delle sentenze, cap. 2.

(*c*) V. Espagne, ivi. — V. pure la decis. della corte di cass. del 2 vend., anno VII; — Merlin nel rep. al vocab. *Compte* §. 2.

(*d*) V. Espagne ivi; — Guenois su d' Imbert, lib. 1, cap. 2 e 3.

(*e*) V. parte 1, sezione 1, art. 5, num. 2.

(*f*) Cod. civ. art. 2244, a 2250 † 2150 a 2156.

(*g*) C. civ. art. 1153 a 1155 † 1107 e 1108, 1207 † 1160, 1479 † T., 1682 † 1528, 1904 † 1776. — V. pure Espagne, sup. — V. in fine le decis. di cass. del 10 sett. 1811 e 23 nov. 1812.

(*h*) Arg. dagli articoli del Cod. civile 549 e 550 † 474 e 475.

CAPITOLO PRIMO.

Delle istanze.

Noi abbiamo osservato (1) che la dimanda vien talvolta formata da una istanza; è dunque naturale di dover quì dire qualche cosa di quest' ultima formalità.

Si chiama *istanza* un atto col quale si fa una specie di supplica al giudice.

La legge non ne indica il modo (2), quantunque ne consacri l' uso in molte circostanze (3); ma tal modo può esserne determinato secondo l' oggetto che taluno si propone (4).

Debb' essa far le veci di citazione, come, per esempio, in materia d' intervento in causa (*a*)? È necessario allora osservarsi quelle regole della citazione che sono suscettibili di essere adattate ad un' istanza, come sarebbero l' indicazione de' nomi, della professione e del domicilio delle parti, la costituzione di patrocinatore, la domanda, il tribunale; o almeno che vi sia supplito nell' atto (*b*) col quale se ne farà la notificazione (5).

Al contrario, si tratta forse di un semplice atto d' instruzione? Chi fa tal atto può allora limitarsi alle sole regole proprie delle notifiche; avvertendosi che le istanze sono riputate essenzialmente appartenenti al ministero de' patrocinatori (5 a).

Finalmente, se non si tratta di ottenere dal giudice che un permesso per un fatto estraneo ad una controversia, non sembra necessario di osservarvi altre formalità (6), che quelle proprie ad ogni sorta di suppliche (*c*).

(*a*) Cod. di pr. art. 339 † 433.

(*b*) Lo stesso art. 339 † 433.

(*c*) V. la nota 23 nella introduzione alla seconda parte. — * *A qualunque petizione scritta noi diamo indistintamente il nome di memoria, memoriale, supplica, istanza, perchè niuno di questi vocaboli ha presso di noi tecnico particolare significato.*

CAPITOLO II.

Del domicilio in materia di procedura.

Il domicilio considerato ne' suoi rapporti particolari colla procedura, offre alcuni punti di veduta su i quali noi faremo rapido cenno (7).

I. *Effetti del domicilio.* — 1. Può stabilirsi per regola generale, che allorquando si tratta di una intimazione, il *domicilio supplisce alla persona*, o in altri termini, una *intimazione fatta al domicilio* di un particolare (8) produce lo stesso effetto che produrrebbe ove siasi fatto direttamente in sua persona (*a*).

2. Il domicilio nelle azioni personali (9 e 10) attribuisce giurisdizione, vale a dire, in materia personale il reo deve citarsi innanzi al giudice del suo domicilio (*b*).

II. *Elezione di domicilio.* L'effetto accordato al domicilio di far le veci della persona e di attribuire giurisdizione, verosimilmente ha suggerita l'idea della elezione del domicilio, vale a dire, della facoltà autorizzata (11) o dell'obbligo imposto dalla legge di scegliere (12) un domicilio fittizio in alcune circostanze (13). Ma già s'intende, che l'elezione di domicilio è una derogazione al dritto comune (14). Se ne dee dunque conchiudere, che bisogna restringere gli effetti proprii di questa elezione agli oggetti, che le parti ebbero in mira (15) o pe' quali la legge ha richiesta siffatta elezioue (*c*).

Da questa regola possono dedursi molte conseguenza, per esempio:

La elezione fatta nella citazione, avendo per iscopo di autorizzare colui in casa del quale si elegge il domicilio (16), a ricevere la communicazione di tutti gli atti

---

(*a*) V. fra gli altri, gli art. del Cod. di proc. 68 e 69 † 162, 163 e 164, 147 † 240, 155 † 249, 199 † 293, 223 † 318, 257 † 352, 260 † 355, 329 † 423. — V. inoltre gli articoli del Codice civile 66 † 69, e 1264 † 1217. — Finalmente v. sopra la nota 32 nella seconda sez. di questo libro, artic. III.

(*b*) V. sop. la nota 4. nella sez. II, cap. II, art, I.

(*c*) V. le dec. di cas. de' 21 prat. an. XIII, 25 vend. an. XII, 13 maggio e 7 agosto 1807.

riguardanti l' instruzione della causa (17), cessa di avere il suo effetto dopo la sentenza, e per conseguenza non può servire alle notifiche dell' appello (*a*) all' ammissione de' ricorsi etc. (17 a).

2. Per la stessa ragione la elezione fatta nell' appello deve servire pe' soli atti che sono la conseguenza (18) necessaria di questo appello (*b*).

3. L' elezione del domicilio perde il suo effetto (19) non solamente quando la causa o l'operazione che si ebbe in mira è terminata (*c*), ma benanche colla morte di chi lo elesse (*d*).

TITOLO II. (*e**)

Delle difese (1).

Le difese in generale sono i mezzi co' quali il reo convenuto confuta la domanda (2) dell' attore (3); perciò fa d' uopo conoscere tanto le caratteristiche (4) quanto il modo da seguirsi nel doverle proporre.

1.° *Caratteristiche.* — Si distinguono due specie di difese. *Difese* propriamente dette, ed eccezioni (5). Le prime sono i mezzi co' quali si cerca di sostenere che l' azione dedotta è stata distrutta; in una parola, che attacano il merito della domanda. L' eccezioni (6), ossian mezzi d'inammissibilità (7) ed impeditivi del procedimento sono quelli che, senza toccare il merito (8), stabiliscono che l' attore non dev' esser ammesso a proporre la sua domanda (*f*).

(*a*) V. le d. dec. de' 25 vend. e 21 prat.

(*b*) V. la Rac. alf. sotto al vocab. *Recusation péremptoire* §.1, non che le cit. decis. di cassaz.

(*c*) V. la dec. di cas. di 14 pratile an. II.

(*d*) V. Ferrière, e Frumental nel vocabolo *Domicile*, come pure Espagne, num. 121.

(*e**) *Questo titolo riguarda i soli giudizii ordinarii de' tribunali civili, non già i sommarii; nè i giudizii de' giudicati regii; molto meno quelli davanti i Conciliatori. — I sommarii hanno un rito abbreviato, ed innanzi a' giudici regii e conciliatori la procedura è verbale, senza ministero de' patrocinatori.*

(*f*) V. Jousse, tit. 5, art. 1, -- Pothier par. 1 cap. 2, -- Pigeau nella introd. alla proc., par. 2, tit. 1, -- Lange lib. 4. tit. 6.

II. *Il modo.* — 1. Il reo convenuto dee precedentemente costituire un patrocinatore (9) sia con atto scritto (10 ed 11) sia nell' udienza (*a*).

2. Egli in seguito fa intimare le sue difese, offrendo al tempo stesso di comunicare i documenti; ma è d' uopo ciò adempire ne' seguenti quindici giorni (12): in caso diverso può l'attore chiamar la causa all'udienza (*b*).

3. L' attore da parte sua se voglia rispondere alle difese, debbe farlo ne' seguenti otto giorni (13); in caso diverso il reo convenuto (*c*) può egualmente chiamar la causa in udienza (14 e 15).

TITOLO III.

Dell'eccezioni (1).

Data poc' anzi la definizione dell' eccezioni (2), ed indicate le differenze ch'esistono tra l' eccezioni e le difese nel merito, or ci rimane a parlare dell' eccezioni particolarmente considerate, delle di loro principali specie e delle regole proprie a ciascuna specie.

L' eccezioni debbono dividersi in perentorie e dilatorie (3). Le prime escludon l' azione in qualunque tempo; le seconde producono questo effetto in un tempo determinato (4 e 5) e solamente per un tempo determinato (*d*). Le une e le altre posson essere opposte in iscritto (6).

CAPITOLO PRIMO

Dell' eccezioni perentorie.

Vi sono due specie di eccezioni perentorie. Riguardan le une la forma; le altre il merito dell' azione istituita.

I. *Eccezioni perentorie* della FORMA. — Queste, come

(*a*) Cod. di proc. art. 75 e 76 † 169 e 170.

(*b*) Cod. di proc. art. 77 † 171 e 79 † 173. — V. pure qui app. il tit. III. § 3, ossia il tit. della communicaz. de' documenti.

(*c*) Cod. di proc. art. 78 † 172, 80 ed 81 † 174 e 175.

(*d*) V. Instit. tit. *de exceptionibus* §. 8 a 10.

lo indica la qualifica stessa data alle medesime, vengon desunte dalla irregolarità delle forme, val dire dalle nullità degli atti di procedura. Esse debbono esser proposte ne' termini indicati dalla legge, ed ordinariamente vicinissimi (7); in caso diverso non sarebbero più ammissibili (8).

Per esempio, l' eccezioni tratte dalle nullità della dimanda (9) debbono rigorosamente esser proposte pria di tutte le difese o eccezioni, salvo quelle d' incompetenza (10), giusta l' articolo 173 + 267 del codice di procedura e l' articolo 75 della tariffa (*a*).

II. *Eccezioni perentorie del* MERITO. — La di loro qualifica indica egualmente che le medesime sono estrânee alla forma. Esse desumonsi da' vizii o dalle circostanze inerenti sia alla persona dell'attore sia alla sua azione.

Per esempio, quando si sostiene che l' azione dell'attore debba dichiararsi inammissibile tanto per mancanza di carattere o d' interesse nella sua persona, quanto a motivo di una prescrizione acquistata, di una transazione intervenuta, di una sentenza non impugnata (11), di un giuramento prestato, di un' accettazione (12), si propongono allora per siffatti motivi dell' eccezioni perentorie del merito.

L' ordinanza nell' art. 5 prescriveva in generale che l' eccezioni perentorie, onde farvisi dritto preliminarmente, dovessero proporsi ne' termini delle difese. Di fatti è cosa regolare versarsi prima su tali eccezioni; dappoichè quando le medesime vengon ammesse, non vi ha più necessità di discuter la causa in merito (13).

Pur tuttavia se si fosse trascurato di proporre nel termine indicato l' eccezioni perentorie della seconda classe, possono dedursi validamente con atti posteriori sino a che la causa non è portata in udienza: in una parola, in ogni stato di causa; vale a dire, sino a tanto che l' instruzione non è compiuta (14). Questa teoria (15) poggiata sul dritto romano (16) ed abbracciata da Rodier nelle sue *Quistioni* sull'ordinanza del 1667 (17) è stata consacrata

---

(*a*) V. qui appresso la nota 45. -- V. pure l' ordinanza del 1667. tit. 5, e la decisione di cassaz. del 6 ottobre 1806.

dalla giurisprudenza (18) e tacitamente mantenuta dal Codice, il quale sù tal punto serba silenzio (19).

Osservazione. — Si è veduto che l'eccezioni perentorie sono ammissibili sol quando la parte le abbia proposte (20): eppur credcasi un tempo che il giudice potesse supplire di officio (*a*) a quelle, che riguardassero l'ordine pubblico (21).

Ma questa dottrina non pare più ammissibile dopochè il codice civile ha vietato al giudice di far valere di officio la prescrizione (*b*). Egli è certo almeno che la corte di cassazione la rigettò rispetto all'eccezione fondata sulla mancanza di conciliazione (*c*): eccezione che il sig. Merlin riguardava del pari come appartenente all'ordine pubblico (ed in effetti la conciliazione ha per iscopo il prevenire le liti); e tal'è stata eziandio la opinione unanime di molti magistrati distinti che noi abbiam consultato su questo punto.

Sonovi nondimeno taluni, fra i quali Carrè (*d*), che accordano al giudice la facoltà di far valere di officio la eccezione poggiata sulla inosservanza de' termini per appellare (*e*)... Non perchè i medesimi si appoggiano sulla dottrina relativa all'eccezioni di ordine pubblico; ma perchè essendo la sentenza di prima istanza passata in cosa giudicata per mancanza di appello, l'intimato, fin dal momento in cui spirò il termine di appellare, sembra di aver *un dritto acquistato*, di cui non si potrebbe privare. Si obbietta loro che questo dritto acquistato non è in realtà che quello di opporre la prescrizion dell'appello; che si può precisamente rinunziare alla prescrizione acquistata; che l'intimato nel difendersi contro l'appello senza opporre la prescrizione, debbe considerarsi di avervi rinunziato: noi propenderemmo per quest'ultima opinione.

(*a*) V. la Racc. alf. al vocab. *Appel*, §. 9. — V. pure nel tom. XVI, pag. 86 del Repert. lo stesso vocab. colle citazioni corrispondenti.

(*b*) V. in questo cap. x la nota 21, num. 3.

(*c*) V. sopra la nota 27, num. 2 nella sez. 2 del lib. 1.

(*d*) *Leggi di proc.* quist. num. 1595.

(*e*) V. in questo titolo la nota 62.

CAPITOLO II.

Dell' eccezioni dilatorie.

L' eccezioni dilatorie distinguonsi in due classi a norma che rinviano lo sperimento della domanda ad altro tempo o ad altro tribunale. Queste sono chiamate declinatorie; (22) quelle conservono il nome di dilatorie.

Articolo I.

Dell' eccezioni declinatorie, o sia delle rimessioni (23).

Ciascuno ha il dritto di domandare la rimessione della sua causa, allorquando è stato citato innanzi ad un giudice incompetente (24), o quando vi ha luogo a connessità di lite (*a*).

I. *Incompetenza.* — Essa è relativa 1. al domicilio del reo, o alla situazione della cosa litigiosa; 2. alla natura della causa (*b*). In una parola (*c*) essa procede, come, suol dirsi, o *ratione personae*, o *ratione materiae* (25 e 26).

Nel primo caso la declinatoria dev' esser proposta prima di ogni altra eccezione (27 e 28) e di qualunque difesa (*d*).

Può proporsi nel secondo in ogni stato di causa (*e*), ed il tribunale debbe anche ordinarla di uffizio (29).

II. *Connessione o pendenza di lite.* — Vi ha *connessione*, quando l' oggetto dell' azione recentemente instituita ha rapporti tali con un' altra azione instituita innanzi ad altro tribunale, che la sentenza da profferirsi da questo potrebbe influire sopra la sentenza da pronun-

---

(*a*) Cod. di pr. art. 168 † 262. — V. pur sopra nella par. 1, sez. 1, cap. II, art. 1, num. 2 della III regola.

(*b*) Fabro pag. 222.

(*c*) Pothier part. I, cap. 2.

(*d*) Cod. di pr. art. 169 † 263. — Tariffa art. 75. — Dec. della Corte di Brusselles del 1807 nella Giurisp. del Cod. di pr. tom. 1, pag. 336. — V. pure qui sopra la nota 47.

(*e*) Cod. di pr. art. 170 † 264.

ziarsi da quello (30). Vi ha *pendenza di lite*, quando la stessa (31) causa è stata già sommessa alla conoscenza di altro tribunale (32 e 33). — In questi due casi si può domandar e fare ordinare che venga rimessa al primo tribunale (*a*).

III. *Procedimento.* — Le rimessioni di qualunque specie debbono essere giudicate *sommariamente* (34 e 35) non potendo essere nè riservate nè unite alla decisione principale (*b*).

IV. *Gravami* — La sentenza pronunziata sulle domande di rimessione a motivo d' incompetenza possono impugnarsi con *appello* prodotto innanzi al tribunale immediatamente superiore (36), e talvolta innanzi alla Corte di Cass. in linea di regolamento di Giudici (37).

Art. II.

Dell' eccezioni dilatorie propriamente dette.

Si distinguono molte specie di eccezioni dilatorie; tali sono quelle della cauzione *judicatum solvi* o sia di eseguire il giudicato; della garentia, della comunicazione de' documenti, del termine ossia dilazione, del beneficio dell' inventario, (38) e del dritto di deliberare ec. (*c*). Ora parleremo delle prime; tratteremo poi nella terza parte del beneficio dell' inventario (39).

Osservazione preliminare. — L'eccezioni dilatorie; tranne l'ultima (40) sono soggette alla seguente regola generale: colui che vuole avvalersi di molte di esse, debbe tutte proporle simultaneamente (41 e 42) e pria di dedurre le sue difese nel merito (*d*).

(*a*) Cod. di p. 171 † 265.
(*b*) Cod. di pr. art. 172 † 266.
(*c*) V. Rodier nel tit. 9.
(*d*) Cod. di pr. art. 186 † 280. — * *V. sù questo articolo la interessante quistione analizzata in Carré, tom. III, pag. 20, per determinare quale delle due eccezioni dovesse prima proporsi, se l'eccezione della cauzione, ovvero l'eccezione declinatoria. — Veggasi pure sulla stessa quistione l'osservazione X pag. 124.*

§ 1. *Dell' eccezione della cauzione del giudicato.*

La cauzione del giudicato ha per oggetto la garentia del pagamento delle spese e de' danni ed interessi, a' quali potrebb' essere condannato quell' attore, il quale non abbia le necessarie sicurtà.

Può essa richiedersi dagli stranieri (43) attori principali, o intervenuti in causa, quando non si tratta di oggetti commerciali (44), e quando non depositino la somma determinata dal giudice per la cauzione, o non posseggan beni immobili sufficienti a quest' oggetto (*a*).

La eccezione della cauzione pel giudicato (45) deve proporsi anteriormente ad ogni altra (*b*).

§. 2. *Della garentia.*

S' intende generalmente per *garentia* l' obbligazione imposta ad un particolare (il *garante*) di difendere un altro (il *garentito*) dagli effetti di un' azione promossa contro a costui.

Se ne distinguono due specie, formale e semplice (46). La prima si applica alle azioni reali (47 e 48); la seconda alle azioni personali (*c*).

La garentia è una eccezione dilatoria (49) in quanto che il convenuto ha il dritto di domandare, che si sospenda il procedimento dell' azione sino a quando il garante non sia chiamato in causa.... Noi parlerèmo delle condizioni necessarie a tale autorizzazione; degli effetti che questa produce; della sentenza che dà termine a siffatta controversia.

1. *Condizioni.* — È necessario, 1. che l'eccezione sia proposta priachè corra il termine della domanda originaria, con espressa dichiarazione che siasi di già spe-

(*a*) Cod. civ. 16 † 17. — Cod. di pro. 166 † 260, 167 † 261, 423 † 629 del cod. di com.

(*b*) Cod. di pr. art. 166 † 260.

(*c*) Ord. del 1667, tit. 8, art. 1. — Cod. di pr. art. 182 † 276. — Pothier, sez. 6. art. 2; — e particolarmente Rodier tit. 8; — Lange, nel suppl.; — Loiseau sulla garentia delle rendite.

rimentata (51) l' azione della chiamata in garentia (52); 2. che sia instituita quest' azione (53) nel termine che sarà indicato or ora; 3. che sia giustificato d' essere stata già instituita sotto pena di procedersi alla pronunziazione della sentenza (54 e 55) sull' azione principale (*a*).

Il termine ad instituirsi l' azione di chiamata in garentia è di giorni otto dalla intimazione della domanda primitiva; quello poi di una seconda garentia in favore del primo garante è anche di giorni otto a contarsi dalla notificazione della chiamata in garentia (56). — Ambedue godono dell'aumento legale in ragione delle distanze (*b*).

II. *Effetti*. — Il garante formale ha il dritto di assumere sù di se il fatto e la causa del garentito (57); e questo sarà messo fuori causa, se lo *domanda* (58) anteriormente alla *prima* sentenza (59). Egli però può assistervi per la conservazione de' proprii dritti (60, 61 e 62); e l' attore originario può farvelo rimanere per la conservazione de' suoi (*c*).

Il garante semplice, all' opposto, ha la sola facoltà d' intervenire (63 e 64), senza poter prendere sù di se il fatto e la lite del garentito (*d*).

III. *Sentenza*. — Si deve deliberare con una sola sentenza sull' azione primitiva e sopra quella della chiamata in garentia. Se questa non sia sufficientemente instruita, l' attore primitivo può ottenere una decisione separata (65 e 66), facendo pronunziare la separazione delle due cause (*e*).

La sentenza pronunziata nel merito contro al garante formale è esecutoria ancora contro il garentito (67), bastando che sia al medesimo notificata (*f*).

Relativamente poi alle spese ed ai danni ed interessi, questi debbon essere a carico del garante (68) formale (69). Ma se mai fosse insolvibile (70), il garentito,

---

(*a*) Cod. di pr. art. 179 † 273. — Tarif. art. 70.
(*b*) Cod. di pr. art. 175 † 269, e 176 † 270.
(*c*) D. Ord. art. 9. e 10 — Cod. di pr. art. 182 † 276.
(*d*) D. Ord. art. 12. — Cod. di pr. 183 † 277.
(*e*) Cod. di pr. art. 184 † 278.
(*f*) Cod. di pr. art. 185 † 279; — come pure nel Rep. il vocab. *garantie* §. 4.

che non sia stato messo fuori causa (71 e 72), dovrà soddisfare le spese, e potrà anche esser obbligato al risarcimento de' danni ed interessi (*a*).

§. 3. *Della comunicazione de' documenti.*

Noi abbiamo precedentemente detto nel tit. 1. che l' attore (73) debbe intimar copia (74) de' titoli, su i quali la sua azione è poggiata; ma tal copia fa fede soltanto di ciò che si contiene nel titolo originale (75), di cui per conseguenza devesi sempre avere il dritto di domandare la esibizione o la comunicazione (*b*).

Questa domanda può esser fatta ne' tre giorni sussecutivi alla notifica, o all'uso fatto delle copie (75 a). La comunicazione si fa con atto di patrocinatore a patrocinatore o con deposito in cancelleria (76). Senza il consenso della parte, non possono portarsi via dalla cancelleria que' documenti, (77) de' quali non esiste minuta (*c*).

§. 4. *Del termine ossia della dilazione.*

Quegli che vien citato pria della scadenza del termine della sua obbligazione, ha il dritto di reclamare la sospensione del procedimento fino a quando quella non si verifichi; a meno che non siasi reso decotto o non abbia diminuite le cautele che egli aveva date al creditore. (*d*).

L' obbligato può anche ottenere una nuova dilazione quando delle infelici combinazioni non gli permettano di adempire rigorosamente alla sua obbligazione, a meno che non si trovi ne' due precedenti casi, o che non sia nello stato di contumacia, o di arresto personale (*e*).

(*a*) V. il cit. artic., non che Jousse, Pothier, e Rodier negl' indicati luoghi.

(*b*) Cod. Civ. art. 1334 † 1288. — Cod. di proc. art. 188 † 282. — V. pure qui sopra la introduzione n. 5.

(*c*) Cod. di pr. art. 188, e 189 † 282 e 283.

(*d*) Cod. civ. 1185 a 1188 † 1138 a 1141. — Cod. di pr. art. 124 † 218. — Cod. di Com. art. 346 † 338.

(*e*) Cod. civ. art. 1184 † 1137 e 1244 † 1197. — Cod. di pr. art. 124 † 218.

TITOLO IV.

Delle udienze (1).

La difesa (2) delle parti può esser proposta (3) o in iscritto, o a viva voce, cioè all' udienza (4). — Riserbandoci di parlar nel seguente titolo del primo di questi modi, rispetto al secondo diciam ora ch' è regola generale di doversi ogni causa discutere alla pubblica udienza, a meno che la legge od il giudice (5) non abbia ordinato, che fosse trattata per iscritto (*a*).

Le aringhe debbono esser pubbliche (6), eccettuato il caso di quelle cause (7) per le quali i giudici decidessero di doversi trattare a porte chiuse a termini dell' articolo 87 † 182 del Codice di procedura (8).

Anche però in tal caso la sentenza dev' esser pubblicata in udienza (9 e 10); nè può esserla precedentemente all' epoca indicata (*b*).

Ma in qualunque modo la difesa propongasi, o a viva voce o per iscritto, debbe contenere le conclusioni (*c*).

• APPENDICE AL TITOLO IV.

Delle conclusioni.

I. Le conclusioni, come il dicemmo ne' §§. de' giudici e de' patrocinatori, sono l'esposto sommario delle pretensioni delle parti. Esse dividonsi in principali e sussidiarie. Le *principali* espongono in tutta la loro ampiezza le pretensioni relative al merito de' dritti controvertiti; le *sussidiarie* indicano o le pretensioni, alle quali il concludente si limita nel caso in cui il giudice non volesse accogliere tutte le pretensioni primitive, o le pruove che

(*a*) Arg. dagli art. 93 † 188, 95 † 190, e 461 † 525. — * *Che una causa possa instruirsi per iscritto, conveniamo; e ciò appunto si ordina in questi articoli. Ma anche di una causa instruita per iscritto deve farsi rapporto alla pubblica udienza, tranne la eccezione dell' articolo* 87 † 182.

(*b*) Dec. di cas. del 3 febr. 1817.

(*c*) Veggasi all' uopo la seguente appendice. —

si vorrebbero presentare in sostegno delle pretensioni primitive, sul dubbio che il giudice non le trovi sufficientemente giustificate (11).

Fa d' uopo considerarsi le conclusioni relativamente o all' attore o al reo convenuto.

II. *Attore*. — Egli è tenuto di dare letteralmente le sue conclusioni; dappoichè in esse appunto egli espone l' oggetto preciso delle sue domande: la qual cosa costituisce rigorosamente la controversia su di cui hassi a pronunziare dal giudice (12).

Le conclusioni debbono darsi nell' atto introduttivo del giudizio, vale a dire, nella domanda; dappoichè tutti gli atti posteriori dell' instruzione essendo destinati ad illuminare il giudice, non potrebbero applicarsi a delle conclusioni, che a tali atti precederebbero. Molto più poi se la causa sia soggetta allo sperimento della conciliazione, fa d' uopo *annunziare* almeno siffatte conclusioni innanzi al giudice di pace (12 a); dappoichè nel caso opposto potrebbe dirsi, che per l' intera causa siasi omesso il richiesto esperimento (*a*).

È vietato in fine di dare in giudizio di appello conclusioni le quali non siansi sottomesse al primo giudice, perchè allora si violerebbe indirettamente la regola del doppio grado di giurisdizione (*b*).

Fa d' uopo intanto osservare in primo luogo, che non si è necessariamente astretto a limitarsi letteralmente alle conclusioni date nella instituzione del giudizio, o innanzi al giudice di pace nello sperimento della conciliazione; è permesso all' opposto di modificarle nel prosieguo (13); quante volte però le conclusioni modificate si trovassero comprese almeno tacitamente o indiret-

---

(*a*) V. nel Rep. il vocab. *conclusions*; — e veggasi pure qui sopra il titolo della *conciliazione*, nota 9. — * *Conclusioni ed oggetto preciso della dimanda valgon lo stesso: ecco perchè è di assoluta necessità l' esprimerle nell' atto introduttivo del giudizio a termini dell' articolo* 61 *num.* 3 † 153, *num.* 3. del cod. di *pr. a pena di nullità. — Quel che qui dicesi di conciliazione, non più ci riguarda.*

(*b*) V. il Repert. nel luogo or ora citato. — V. pure qui sopra l'art. 1 del cap. II nella parte I, ed appresso il titolo dell' appello, cap. 6, num. 1, ed ivi la nota 93.

tamente nelle conclusioni primitive; in caso diverso potrebbero adoperarsi contro di essi gli argomenti indicati in detto cap. 6, ed in d. nota 93 (14).

In secondo luogo, che quando una causa sia bastantemente inoltrata per portarsi sul ruolo di udienza, le conclusioni definitive debbono essere notificate tre giorni almeno prima dell' udienza, nella quale debbono le parti presentarsi per aringare (15), o anche a stabilire semplicemente le narrative (*a*).

In terzo luogo, che nel giorno di udienza prima di rinnovar le conclusioni a viva voce (16), fa d'uopo consegnarle sottoscritte al cancelliere; formalità egualmente necessaria (17 e 18) anche quando si diano semplicemente in udienza (*b*).

Le precedenti formalità, sono richieste onde sia a sufficienza determinato il punto della controversia sul quale il giudice dovrà pronunziare, in guisa che si reputa d' essersi le parti limitate alle conclusioni date con tali formalità, ed aver rinunziato alle precedenti (*c*).

III. *Reo convenuto.* — Credeasi un tempo ch' egli non fosse obbligato a dare conclusioni espresse, ed esser sufficiente ch'ei proponesse i proprii mezzi di difesa (*d*), ond' essere assoluto (19).

IV. *Effetti delle conclusioni.* — Indipendentemente dagli effetti or ora indicati, le conclusioni ne producono altri due assai rimarchevoli, cioè che la causa si reputa in istato d' esser decisa (*en état*), e la sentenza si reputa pronunziata in contraddizione (19 a), quando le conclusioni siansi prese all' udienza da ambedue le parti (*e*).

Si è detto ancora, che il giudice deve pronunziare

(*a*) Dec. del 30 marzo 1808, art. 70. — *

(*b*) Lo stesso art. 68 a 73.

(*c*) Rep. ai vocab. *Lois*, §. 5, e *Lésion*, §. 6; — Dec. di cas. de' 22 aprile 1807 e 6 giugno 1811 nello stesso Rep. tom. VII, pag. 550 e 385.

(*d*) Ordin. del 1667 tit. 2 art. 1: tit. 5 art. 5; tit. 14 art. 4; L. del 3 brumajo an. 11, art. 1; — Dec. di cas. degli 8 nev. an. XI; — Merlin Racc. alf. al vocab. *Mariage* §. 5, e Rep. al vocab. *Diverse* §. 10.

(*e*) V. appresso nel tit. della *riassunzione d' istanza* il num. 3; — il tit. delle *sentenze*, e la nota 5 nel tit. delle *opposizioni*.

su tutti i *capi*, ossian punti delle conclusioni, e ch' egli non possa farlo su di altri; pur tutta via egli ha il dritto di pronunziare sulle domande che non sono state fatte in una maniera espressa, purchè siano tacitamente contenute nelle domande espresse (*a*).

TITOLO V.

De' rapporti verbali, delle deliberazioni e delle instruzioni per iscritto (1).

Talune cause offrono delle quistioni sì difficili e sì importanti, o pure sono talmente complicate, che i giudici non possono pronunziarvi sulle semplici aringhe, o almeno senza esame preventivo e diretto de' documenti. Nel secondo caso si ordina di doversi deliberare; nel primo si ordina instruzione in iscritto (2); ma tanto nell'uno quanto nell'altro essi pronunciano dietro relazione (3) di uno tra essi loro (*b*).

La *relazione* è il riassunto de' fatti della causa, e delle difese delle parti (4). Il giudice non vi spiega il suo parere (5). Si ordina (6) e si fa sempre in udienza (7): e dopo terminata, i difensori possono far passare delle memorie al presidente (8 e 9) per indicarne le omissioni e gli errori (*c*).

§. I. *De' rapporti verbali* (*déliberé*).

Dicesi *deliberazione* (*déliberé*) una sentenza pronunziata sul rapporto di uno de' giudici (10), ma senza nuova instruzione (*d**).

(*a*) V. nel tit. delle *sentenze* la nota 10, ed in quelle delle *liquidazioni* la nota 2.

(*b*) Cod. di pr. art. 93 † 188 e 95 190.

(*c*) Cod. di pr. art. 95 † 190 e 111 † 206; — Tarif. art. 85.

(*d**) *Il* déliberé *de' francesi non ha in italiana favella il vero vocabolo corrispondente. Dovranno i giudici* 1. *deliberar nell'udienza all'istante ed immediatamente dopo intese le conclusioni e le difese delle parti, prescrive l' art.* 188 *delle nostre leggi di procedura; ma potranno ancora,* 2. *ritirarsi nella camera del consiglio per raccorre le opinioni,* 3. *prorogare l' esame ad una*

La sentenza che ordina rapporto verbale, dovrà al tempo stesso indicare il giorno della relazione ed eseguirsi senza spedizione, notificazione (11) o citazione ulteriore, in modo che la causa potrà essere giudicata (12) anche quando una delle parti non abbia rilasciate le sue produzioni (*a*).

§. 2.° *Dell' instruzione in iscritto* (*b**).

Si chiama in tal modo la instruzione fatta con memorie scritte, e con esibizione di documenti susseguita da relazione, ed ecco la procedura che il codice ha dettata per compilarla (13).

1.° Fra quindici giorni dalla notificazione della sentenza che ordina l' instruzione in iscritto, l' attore farà notificare una domanda in cui esponga le sue ragioni (14) con un elenco de' documenti che le sostengono (15). Indi fra il corso di ore ventiquattro dovrà produrla in cancelleria una co' documenti, e far intimare l'atto di produzione. — Dopo decorsi cotesti termini, il convenuto può fare la sua risposta; e l'attore avrà soli otto giorni di tempo per averne comunicazione e contraddire: dopo di che si può giudicare sulla produzione del reo (*c*).

2.° Il convenuto, o pure, ciascuno de' convenuti se ve ne fossero molti che abbiano simultaneamente interessi e patrocinatori differenti (16), ha gli stessi termini de' quindici giorni e delle ore ventiquattro per prendere comunicazione (17) della produzione dell' attore, contrad-

---

delle prossime udienze, 4. far rilasciare gli atti e le scritture, onde farsene relazione da uno de' giudici. Ciò premesso è facile intendere che si ha vera sentenza sol nel primo de' quattro modi, mentre ne' tre altri si ordina un délibéré, *val quanto dire,* mettesi la causa in deliberazione. *Or questo §. riguarda unicamente l'ultimo de' quattro modi, perciò sulle tracce delle nostre leggi lo abbiamo intitolato* ,, de' rapporti verbali. ,,

(*a*) Cod. di pr. art. 93 e 94 † 188 e 189..

(*b**) *In questo §. l' autore è sì conciso che, a ben compilare la instruzione in iscritto, forse fia meglio di prender norma dall' intero testo degli articoli delle nostre leggi di procedura* 190 *a* 208.

(*c*) Cod. di proc. art. 96 † 191, 98 † 193 e 101 † 196. — Tarif. art. 70 e 91.

dirla, e per far intimare, e per depositare la sua (18). Decorsi questi termini (19), si può giudicare sulla produzione dell'attore o su di quelle che siano state depositate (*a*).

3.° La parte che abbia de' nuovi documenti, potrà produrli, ma senza scritture (20). Le altre posson rispondervi fra otto giorni (*b*).

Quando tutte le parti avranno esibite le loro produzioni (21), o dopo la scadenza del termine, il cancelliere ad istanza della parte più diligente (22) le passerà al giudice relatore (*c*).

TITOLO VI.

Delle sentenze (1).

Una sentenza, già il dicemmo (2), è l'opinione del giudice che la legge abbia appunto così deciso nella causa sottoposta alla sua conoscenza. — Se ne distinguono otto specie principali; cioè, preparatorie, provvisorie, definitive, convenute, contraddittorie, contumaciali, di prima istanza, di ultima istanza.

1.° La sentenza *preparatoria* comanda un' operazione che possa mettere il giudice in grado di pronunziare una sentenza *definitiva*. Essa si suddivide in *preparatoria* propriamente detta ed *interlocutoria* (3). Questa differisce dalla prima, perchè l'operazione ch' essa prescrive (4) pregiudica il merito (5); mentre che l'operazione prescritta da sentenza preparatoria (6 e 7) non lo pregiudica affatto (*d*).

2. Colla sentenza *provvisoria* vengono ordinate delle misure atte a provvedere a quegl' inconvenienti a' quali sarebbero esposte le parti o gli oggetti contrastati, o la cosa pubblica (8) durante il tempo necessario alla instruzione della causa (9). — Essendo questo il suo unico oggetto, quante volte la causa sia in istato d' esser decisa

---

(*a*) Cod. di pr. art. 97 † 192, 99 † 194 e 100 † 195.

(*b*) Cod. di pr. art. 102 † 197, 103 † 198 105 † 200. — Tarif. art. 71, 73 e 90.

(*c*) Cod. di pr. art. 109 e 110 † 204 e 205. — Tarif. art. 90.

(*d*) Cod. di pr. art. 452 † 546.

tanto sulla quistione del provvisorio (10) quanto su quella del merito, si ha l'obbligo di pronunziarvi (11) contemporaneamente con una sola sentenza (*a*).

3.° la sentenza *definitiva* (12) pronunzia su di tutta la causa, e le dà fine (*b*).

4.° La sentenza *convenuta*, che chiamasi ancora *espediente*, è una specie di transazione determinata tra le parti (13) sotto la forma di sentenza, presentata (14 e 15) al giudice, e da esso legalizzata (*c*).

5.° e 6.° La sentenza *contraddittoria* è pronunziata sulla difesa delle due parti, mentre la *contumaciale* è pronunziata su quella di una sola (*d*).

7.° e 8.° La sentenza in *prima istanza* può essere impugnata con l'appello; la sentenza in *ultima istanza* non ammette questa specie di gravame (*e*).

Noi parleremo prima delle regole proprie alle sentenze considerate in generale; quindi di quelle, che riguardano particolarmente le sentenze contumaciali.

CAPITOLO PRIMO.

Delle sentenze considerate in generale.

Le regole, che ci rimangono ad esporre, sono relative alla deliberazione, alla pronunziazione, alla estensione ed agli affetti delle sentenze (16).

I. *Deliberazione.* — Ogni sentenza si rende a pluralità (17) di voti. Se si dividono i giudici (18) in più di due opinioni, essi sono tenuti a riunirsi (19) ad una delle due (20 e 21) in cui concorse il maggior numero de' tanti (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 134 † 225. — V. anche l'ordin. tit. 17 art. 17. e su di essa Jousse e Rodier. — V. anche qui sopra la nota 10 nel cap. II della sez. III.

(*b*) V. app. il capitolo 1. sugli effetti delle sentenze, num. 3.

(*c*) V. Rodier tit. 6. art. 4. e 5. — Ferrière al vocab. *Jugement.* — In Carré tom. II, parte II, pag. 294 è dimostrato che noi non più abbiamo questa specie di sentenze.

(*d*) V. app. il Cap. 2. nel tit. dell' opposiz. la nota 5.

(*e*) V. sopra le definizioni date nella sez. 1, della par. 1.

(*f*) Cod. di pr. art. 116 e 117 † 183 e 211, e 467 † 531. —

Se queste due opinioni sono emesse da un numero eguale di votanti (22), allora vi sarà parità (23). Ne' tribunali civili si derime (24) la parità chiamando un altro giudice, ovvero un uditore, un supplente, un avvocato, un patrocinatore (25); e nelle corti reali, col chiamarvi uno o più giudici, o uditori (26) o pure tre antichi giureconsulti (*a*).

La causa in seguito vien di nuovo discussa (27), ed ove fosse stata messa a rapporto, facendosi anche nuova relazione (*b*).

II. *Pronunziazione.* — Una sentenza può essere stabilita nella camera del consiglio; ma debbe quindi pronunziarsi all' udienza ed immediatamente, a meno che non si ordini di doversi la *causa continuare* (28), ossia proseguire in altra udienza (29) per la pronunziazione della sentenza (*c*).

III. *Estensione e narrative.* — Ecco ciò che la sentenza deve contenere: 1 a 4. Il nome, la professione, ed il domicilio delle parti. I nomi de' patrocinatori e le conclusioni (30 e 31). La sposizione sommaria (32) de' punti di fatto e di dritto (*d*): tutto ciò va sotto la denominazione di narrative (33).

5.° I nomi de' giudici e del Proc. del Re, se sarà stato udito; 6.° a pena di nullità, i motivi (34); 7.° la parte dispositiva (54 e 36) della sentenza (*e*).

La estensione verrà fatta in seguito delle narrative; per conseguenza debbon esse intimarsi ai patrocinatori, che hanno il dritto di opporvisi (37); e su tali opposizioni dovrà pronunziare (83 e 39) il presidente (*f*).

---

* *Quando siavi diversità di opinioni, l'art.*111 *delle leggi di pr. ha presso di noi definito con molta maggior saviezza del codice francese il modo di ottenere la pluralità assoluta.* — Veggasi in Carré le osserv. pag. 294 e 295 di d. tom.

(*a*) Cod. di pr. art. 118 † 212 e 468 † 532. — * *Presso di noi la l. o. g. ha provveduto al modo di render completo il numero de' votanti ne' suoi articoli* 51, 83, 104.

(*b*) Gli stessi articoli, — non che la l. del 14 pratile, an.VI, art.2.

(*c*) Cod. di pr. art. 116 in fin. † 188 e 211. — V. pure la decis. di Cas. del 21 maggio 1821 n. 40.

(*d*) Cod. di pr. art. 141 † 233.

(*e*) Lo stesso art. 141 † 233. — V. pure la leg. del 20 apr. 1810 art. 7. — non che la cit. dec. di cass. del 21 maggio 1821.

(*f*) Cod. di pr. art. 142 a 145 † 234 a 237.

IV. *Effetti.* — 1.° La sentenza, come già si è detto nel § *de' giudici*, è considerata come verità; per conseguenza non può essere modificata nè riformata ec. (40) con decisione di quel giudice dal quale fu pronunziata, ma sol mercè i legali rimedii.

2. Essa produce ipoteca (40 a) a termini dell' art. 2123 † 2009 del codice civile (*a*).

3.° Quando è definitiva, dà fine alla controversia (41)

4.° Annulla l' interruzione della prescrizione operata dalla citazione (*b*).

5. Produce (42) l' azione *judicati* (*c*).

CAPITOLO II.

De' giudizii contumaciali (1).

Nel dritto per *contumacia* (*défaut*) s' intende la mancanza ad una cosa cui taluno è obbligato. Quegli, per esempio, che non comparisce ad un' udienza in cui era tenuto d' intervenire, incorre nella *contumacia* (2). La infrazion delle regole ch' egli commette viene punita con una condanna chiamata sentenza contumaciale, o sia in contumacia. I principii relativi al modo di pronunziarsi queste sentenze, ed agli effetti ch' esse producono, formano l' oggetto del presente capitolo.

I. *Pronunziazione.* — Bisogna far distinzione tra la contumacia dell' attore e quella del convenuto.

In quanto alla prima (3), il convenuto che abbia patrocinatore può domandarla con semplice atto (4) anche senz' aver presentate le sue difese (*d*).

In quanto al secondo (5), la contumacia si aggiudica all' attore allorquando il convenuto non ha patrocinatore (6) o pure il patrocinatore costituito (7) non si presenti all' udienza nel giorno indicato (*e*).

(*a*) Rodier tit. 27, art. 17.

(*b*) Cod. civ. 2247 † 2153 — V. anche qui sopra nel tit. della citazione l' art. v.

(*c*) V. in d. part. 1 la nota 12 nel cap. *de' trib. ove debbono intentarsi le azioni.*

(*d*) Cod. di pr. art. 154 † 248 e 434 † 643 delle leg. comm.

(*e*) Cod. di pr. art. 149 † 242. — V. pure app. la nota 19.

Ma quando vi siano più rei citati in diversi termini, la contumacia deve pronunziarsi quando ne sia decorso il più lungo (8); ed allora tutti i convenuti vi sono compresi. Se taluno tra essi siasi presentato, si pronunzia la contumacia contro i non comparenti, senz'aggiudicarne il vantaggio all'attore; si unisce all'opposto questo vantaggio alla causa (9), vale a dire, alla discussione ch'esiste tra le parti comparenti; si dà conoscenza della decisione ai contumaci, finalmente si delibera sulla contumacia e sulla causa (10 ed 11) con una sola sentenza (*a*).

La contumacia è pronunziata all'udienza (12). L'attore (13) ottiene quello che domanda (14), se le sue conclusioni si trovano giuste e provate (*b*).

II. *Effetti ed esecuzione.* — Una sentenza, benchè pronunziata in contumacia, deve purnondimeno riputarsi vera sentenza, ed ha tutti gli effetti di una sentenza resa in contraddizion delle parti (*c*), in guisa che, ove non venga impugnata nel corso de' fatali, e con legali rimedii, acquista la forza di cosa giudicata (*d*).

Frattanto, come si può sospettare che il contumace non sia comparso, o perchè ignorasse la citazione, o perchè fosse stato distolto da qualche impedimento legittimo (15), si è voluto sospendere l'esecuzione della sentenza (16) durante uno spazio di tempo abbastanza considerevole (17) per esserne informato, e per far uso de' rimedii (18) che la legge gli accorda. — È disposto, inoltre, che ove non abbia patrocinatore, la sentenza debba eseguirsi entro i sei mesi dalla sua pronunziazione (19); altrimenti vien riputata come non avvenuta (*e*).

(*a*) Cod. di pr. art. 151 a 153 † 245 a 247. — V. pure d. nota 19 num. 7; — Dec, della corte di Parigi del 20 dicembre 1814, nel Giorn. de' patroc. tom. XI, pag. 121, — e particolarmente la dec. di cass. del 15 gennajo 1821.

(*b*) Cod. di pr. art. 150 † 244 e 434 † 643 delle ll. com. — Dec. di cass. del 4 dicembre 1816.

(*c*) Dec. di cas. del 24 term. ann. XIII, 12 nov. 1806.

(*d*) Nel bol. civ. dec. de' 15 giugno 1818 e 12 agosto 1822.

(*e*) Cod. di pr. art. 155 e 156 † 249 e 250.

SEZIONE III (a*).

Della procedura incidente.

Si chiama, come noi lo abbiam detto (1), *procedura incidente*, *domanda incidente*, o *incidente* (2), quella controversia che sopravviene durante la lite principale (3), di cui interrompe il corso (4).

Ciò premesso, ben s'intende, 1. che qualunque specie d'instruzione giudiziaria estranea agli atti della procedura ordinaria indicati nella seconda sezione (5), rigorosamente parlandosi, è procedura incidente, o sia un incidente (6); 2. che il numero degl' incidenti dev' essere molto considerevole.

Il lor numero in fatti è tanto esteso, che la legge, non avendo potuto prevederli tutti, si è limitata ad indicare delle regole speciali per i più importanti ed i più comuni, ed a dettar delle regole generali pe' rimanenti, confondendoli tutti sotto il nome particolare di domande incidenti.

Purnondimeno tutti gl' incidenti possibili posson ridursi a quattro classi, comprendendosi nella prima tutti quelli che non hanno un nome particolare (7); nella seconda quelli che sono relativi alle pruove (8); e nella terza e quarta quelli, che riguardano i cangiamenti nelle parti litiganti (9) o ne' giudici o tribunali (10): e questi appunto saranno i soggetti in cui questa sezione sarà divisa.

DIVISIONE I.

Delle domande incidenti propriamente dette (1).

Testè abbiam data un' idea generale di questa specie di domande; i seguenti esempii di talune delle circostanze, in cui esse han luogo, faranno meglio concepirle.

Una parte può formare una domanda incidente per ampliare la domanda principale (2), per confutarla (3),

---

(a*) *Non perdiamo di vista, che mentre i titoli* III, IV *e* VI *posson avere qualche rapporto colla procedura de' giudici di circondario, e mentre niuno ve ne ha il titolo* V, *anche questa sezione può riguardare i giudici locali. Noi ne noteremo le differenze nel tit.* 1 *della sez.* V.

per prendere una misura conservatoria (4), per domandare una misura provvisionale (5), per annullare o rendere senza effetto i titoli del suo avversario (6) ec.

Ma 1.° bisogna che queste specie di domande abbiano della connessione con la domanda principale (7); altrimenti non possono ammettersi (*a*).

2.° Fa d' uopo che tutte le domande incidenti, la di cui causale esisteva nell' epoca in cui formossi la prima tra esse, siano prodotte nel tempo medesimo, sotto pena di non doversi rimborsare le spese (*b*).

3.° È necessario ancora che sian prodotte con semplice atto motivato, nel quale si offra di dar comunicazione de' documenti; e la risposta vi si fa similmente con un semplice atto (*c*).

4.° Son esse discusse all' udienza (8) anche nelle cause d' instruzione scritta, e deve preliminarmente giudicarsi (9) se o no siavi luogo (*d*). In contrario si riuniscono (10) al principale, o si rinviano a separato giudizio, quando non siano instruite a sufficienza, mentre al contrario l' azione principale sia in istato di esser giudicata (*e*).

DIVISIONE II.

Della procedura incidente che nasce dalle pruove.

Noi osservammo nella introduzione del lib. I (1) che la decisione delle controversie dipende spessissimo dalla esistenza de' fatti dedotti dalle parti. Or se questa esistenza viene impugnata, chi mai dovrà provarla ?.... Questo dovere è imposto a colui che l'afferma; a quello, cioè, che, sia nel domandare, sia nel difendersi, presenta de' fatti che sono il fondamento della sua pretensione (2): *ei incumbit probatio*, *qui dicit* : *non qui negat* (*f*).

Le parti posson servirsi di cinque specie di pruove,

(*a*) L. *Per hanc* 4. Cod. *de temporib. et repar.*; — argomento della costumanza di Parigi art. 106; — Rodier tit. XI, art. 12; — Perrin pag. 261.

(*b*) Cod. di pr. art. 338 † 432.

(*c*) Det. ord. tit. 11, art. 23 a 25; — Cod. di pr. art. 337 † 431; — Tarif. art. 71.

(*d*) Cod. di pr. art. 338 in fin. † 432 in fin.

(*e*) Dec. di cas. sez. de' ricor. del 18 agosto 1812, nella Giur. del Cod. civ. tom. XXII, pag. 351.

(*f*) L. 2, D. *de probationibus*.

i cui principii sono stabiliti dal Codice civile, e per conseguenza sembrano estranei al nostro Corso. Ma siccome nel modo di applicarsi sono spesso modificati, sviluppati o determinati dalle leggi di procedura, è d'uopo parlarne più d'una volta nel nostro Corso d'insegnamento come andiamo ad indicarlo.

1.ª Specie. — *Pruova letterale.* — Essa si fa mercè la produzione de' titoli, in virtù de' quali viene costituita (3). Se i titoli non sono certi, colui che li produce deve farli verificare: se sono falsi, il suo avversario deve *inscriversi in falso* contro di essi, come si vedrà in appresso ne' tit. I, e II.

2.° *Pruova verbale.* — Essa risulta dalla testimonianza degli uomini. . . . Come dev' essere ricevuta? Ciò può vedersi nel tit. III.

3.° *Presunzioni.* — Esse sono di dritto o di fatto. . . Noi avremo occasione di parlare della più importante tra le sorgenti delle presunzioni, qual' è la cosa giudicata, com' è da vedersi nel titolo dell' appello, cap. I, eccezione 1.

4.° *Confessione della parte.* — Noi parleremo nel cap. VI di quella che vien fatta nell' interrogatorio.

5.° *Giuramento.* — Come devesi dare? Ne parleremo nel lib. III, sez. 1, tit. 2 (4).

Indipendentemente da queste cinque specie di pruove, ve ne sono altre due, il di cui uso è propriamente determinato dalle leggi di procedura: esse sono quelle che si desumono dalla visita di un luogo su' di cui cade la controversia, o da' titoli, fatti, documenti, quistioni ec. i quali non possono giustamente valutarsi senza conoscenze speciali, come diremo ne' titoli IV e V.

TITOLO I. (a*)

Della verificazione della scrittura (1).

La *verificazione* è una procedura, o sia un mezzo, col quale si cerca conoscere, se i titoli di cui taluno si serve in una giudiziaria controversia, derivano realmente da quelle persone, alle quali si attribuiscono (2). . . Pri-

(a*) *La procedura di questo titolo, ed anche del titolo seguente appartiene unicamente a tribunali civili.*

ma di esporne il modo, noi presenteremo talune osservazioni, in virtù delle quali non solo si rileveranno i principii generali di questa procedura, ma ben anche le circostanze nelle quali deve aver luogo.

Se i titoli sono stati scritti in presenza di un uffiziale pubblico competente (3), e con le solennità prescritte, sono chiamate *scritture pubbliche*; ed allora sono considerate come vere, val dire, come realmente emanate dalle persone alle quali sono attribuite (4), almeno fino a quel momento in cui il contrario venga provato con querela sia di falso principale, sia di falso incidente (*a*).

Ove poi i titoli fossero stati scritti senza intervento di un uffiziale pubblico competente, sono chiamate *scritture private* (5); ed allora sono considerate come vere, quando tacitamente o espressamente vengono riconosciute da quelli, ai quali si attribuiscono (6), o quando questi abbiano accettato di essere state fatte da essi (*b*).

Si perviene ad ottenere la loro confessione tacita o pure espressa per mezzo della procedura di *ricognizione*. Se da questo procedimento ne risulti una denegazione, o una equivalente dichiarazione, la pruova che colui che nega sia l' autore della scrittura, si otterrà colla procedura di *verificazione* semplicemente detta. Noi parleremo dell' una e dell' altra.

§. I. *Della ricognizione della scrittura.*

Dalle precedenti osservazioni egli è chiaro, che quando taluno si voglia servire di un titolo privato, bisogna incominciare dal farlo riconoscere da colui dal quale si vuole emanato; a tal fine vien egli citato (7,8 e 9) a comparire tra tre giorni innanzi al giudice (*c*).

Ognun deve riconoscere la sua scrittura; è dunque cosa naturale che venga obbligato a riconoscerla o pure non riconoscerla; mentre poi i suoi rappresentanti sono sol obbligati a dichiarare (10) ch' essi non riconoscono la scrittura del loro autore (*d*).

(*a*) Cod. civ. art. 1317 a 1319 † 1271 a 1273.
(*b*) Cod. civ. art. 1322 a 1324 † 1276 a 1278.
(*c*) Cod. di pr. art. 193 in princ. † 287. in princ.
(*d*) Cod. civ. 1323 † 1277.

Se l' autore confessa la scrittura, il tribunale ne dà atto (11): s' egli non comparisce, il tribunale la dichiara riconosciuta (*a*) mercè sentenza contumaciale (12 e 13).

Se l' autore nega, o i suoi rappresentanti dichiarano di non riconoscere la scrittura (13 a), il tribunale ne ordina giudiziale verificazione (*b*).

§. II. *Della verificazione semplicemente detta.*

Si è già detto qual sia l' oggetto di questa procedura; indichiamone ora l'*attore, il modo ed i risultamenti.*

I. *L' attore.* — Colui che esibisce il titolo, val dire, la scrittura; quegli che procede (14) per la verificazione (*c*).

II. *Modo.* — La verificazione si fa con uno de' tre seguenti mezzi, cioè, titoli, confronto ed esame de' testimoni (*d*); e dal concorso precisamente di tutte queste tre circostanze (14 a) deve risultare la verità (*e*).

1.° Il codice non preserive alcuna regola rispetto ai *titoli* che possono servire a provare la verità della scrittura impuguata; perciò è rimesso alla religione del giudice il decidere a norma de' principii del dritto civile in materie di pruova, sino a qual punto i titoli prodotti (15) giungono a questo scopo (*f*).

2.° *La verificazion di confronto* è affidata a tre periti (16 e 17), sotto la direzione di un giudice. Essa è preceduta dalla descrizione (18*) e dal deposito del documento in cancelleria, in cui il conveuuto ha il dritto di esaminarlo (*g*). Essa si fa confrontando la scrittura impugnata con delle altre scritture emanate dal preteso autore; ed in caso d' insufficienza, vi si procede mercè uno scritto che, durante la verificazione, sarà formato dal reo a dettatura de' periti.

(*a*) Cod. di pr. art. 194 † 288.

(*b*) Cod. civ. art. 1824 † 1670, — Cod. di pr. art. 195 † 289.

(*c*) V. Perrin pag. 229 e 230. —* *Così di fatti vien sempre indicato nel corso dell' opera.*

(*d*) Cod. di pr. art. 195 † 289.

(*e*) L. 22 Cod. ad *L. Corn. de falsis.* — Treilhard e Perrin pag. 39, 40, 230, 234.

(*f*) Perrin d. pag. 230.

(*g*) Cod. di pr. art. 196 † 290, 198 † 292: — Tar. art. 92.

„ Le antiche scritture sono ammesse come documenti di confronto, dietro consenso delle due parti (19) citate a tal effetto (20) innanzi al giudice commissario. Se l'attore nel giudizio di verificazione non comparisca, il documento impugnato sarà rigettato; se poi non comparisca il convenuto, il documento potrà (21 e 22) aversi per riconosciuto (*a*).

Se le parti si presentano, o non si accordano sulla scelta de' documenti, il giudice può soltanto ammettere i seguenti: 1. Le firme apposte agli atti celebrati avanti i notai, o quelle apposte agli atti giudiziali fatti in presenza del giudice e del cancelliere, gli atti scritti e sottoscritti dal voluto autore in qualità di persona pubblica; 2. le scritture private espressamente da lui riconosciute (23); 3. quella parte della scrittura da verificarsi, la quale non è stata impugnata (*b*); 4. lo scritto che d'ordine del commissario siasi formato a dettatura de' periti (23 a) precedente citazion dell'attore (*c*).

Ammessi i documenti o formato lo scritto a dettatura, le parti hanno il dritto di proporre le loro domande ed osservazioni (24) nel processo verbale del commissario (*d*).

I periti in seguito innanzi al cancelliere o al giudice (25) procedono alla verificazione: essi n'estendono (26) unica motivata relazione. Discordando ne' pareri (27 e 28), n'enuncieranno fin anche i motivi particolari; senza però manifestare la opinione individuale di ciascun perito (*e*).

3. Possono sentirsi come testimoni coloro che videro fare la scrittura impugnata, o che conoscono de' fatti tali (29 e 30) che possan condurre allo scovrimento della verità (*f*).

III. *Risultamento della procedura* (31). — Se viene provato, che il documento sia stato scritto da colui che lo ha negato, vien esso condannato a 150 franchi di

(*a*) Cod. di pr. art. 199 † 293.
(*b*) Cod. di pr. art. 200 † 294.
(*c*) Cod. di pr. art. 206 † 300.
(*d*) Cod. di pr. art. 204 † 298, 207 † 301; — Tariffa 92.
(*e*) Cod. di pr. art. 208 † 302, 210 † 304.
(*f*) Cod. di pr. art. 211 † 305. — V. pure la nov. 73, cap. 2 §. *Etenim.*

ammenda ed ai danni ed interessi; per le quali condanne può anche ordinarsi l'arresto personale (32). Tale condanna può estendersi ancora all'oggetto della causa principale (*a*); poichè da tal momento (33) la scrittura è considerata come autentica (*b*).

TITOLO II.

Del falso incidente (1).

S' intende in generale per falso tutto ciò ch' è opposto alla verità; nel dritto, secondo *Cujacio* (2), è un cangiamento, è una soppressione della verità fatta fraudolentemente in pregiudizio altrui (3).

Si distingue il falso in incidente ed in principale. Esso è principale allorquando l' imputazione vien proposta direttamente in linea penale; è incidente quando è proposta nel corso di un giudizio, che non avea quest' oggetto nella sua origine

Il falso incidente è criminale o civile, a seconda che la querela siasi proposta in via penale ovvero civile. Siccome l'ultima ipotesi accade più spesso dell' altra, per tal motivo il falso incidente civile comunemente vien indicato con le sole parole di *falso incidente* (4). Or di quest' ultimo andiamo ad occuparci. Noi esamineremo quando esso ha luogo, come debba farsene la instruzione, e ciò che particolarmente deve prescriversi con la sentenza.

§. 1. *Delle circostanze nelle quali il falso incidente civile ha luogo.*

Da quanto si è osservato facilmente si scorge che il falso incidente ha luogo, o in altri termini, che la inscrizione in falso può esser fatta o ricevuta (5) allorquando *uno de' documenti* prodotti in sostegno di una domanda, o di una difesa, è *arguito* di falsità (6).

Noi dicemmo *può essere* ricevuta, 1.° perchè l' inscrizione non può riceversi nelle quistioni di stato a

---

(*a*) Cod. di pr. art. 213 † 307.

(*b*) V. sopra le note 13 e 23 nel §. 2 di questo titolo.

menò che non vi siano o un principio di pruova scritta o le presunzioni legali richieste in questo caso (*a*); 2.° perchè in tutte le altre circostanze l'inscrizione è ammessa (7) quando sia utile alla sentenza da pronunziarsi nella causa (*b*).

Noi dicemmo ancora *uno de' documenti*; ma su di ciò è d'uopo distinguere gli atti pubblici dagli atti privati.

Riguardo ai primi la inscrizione, come si è detto (8) è assolutamente necessaria per distruggerne l'effetto (9); riguardo ai secondi essa diventa necessaria (10) solamente quando già siano stati verificati, o tenuti per riconosciuti. Fuori di questi casi basta avvalersi degli ultimi mezzi (*c*)

Ma tanto contro i primi che contro i secondi non potrà ammettersi la inscrizione in falso, quando siano stati riconosciuti per veri in una procedura di falso principale o di falso incidente (11); mentre poi questa querela dev'essere accolta avverso di un documento privato, quando anche in altra specie di procedura (12 e 13) sia stato verificato e giudicato vero contro l'attore (*d*).

L'inscrizione in falso è permessa (14) durante tutto il corso del giudizio (*e*).

§. *Della procedura del falso incidente civile.*

Le formalità da serbarsi in questa procedura (15) sono relative alla dichiarazione dell'inscrizione in falso, al deposito de' documenti, all'esame da farsene alle discussioni ed alle pruove del falso. Noi sommariamente esporremo cotesti oggetti.

I. *Dichiarazione dell'inscrizione* (16). — Colui che

(*a*) Cod. civ. art. 323 † 245. — V. pure le dec. della corte di Parigi e di cas. de' 29 giugno 1807 e 28 maggio 1809 nella Giur. del cod. civ. tom. X pag. 281 e tom. XIII pag. 357. — V. finalmente nel nostro Corso criminale il capitolo delle azioni art. 3, num. 6.

(*b*) Arg. dall'art. 214 † 309 del cod. di proc.

(*c*) V. il tit. 1 in pr.; — e soprattutto la nota 13.

(*d*) Cod. di pr. art. 214 † 309.

(*e*) Arg. dell'art. 214 † 309 del Cod. di pr.

si propone d' inscriversi in falso, deve interpellare (17) il suo avversario a dichiarare, se voglia o pur nò avvalersi del documento sospetto (18), e prevenirlo che nel primo caso egl' intende produrre querela di falso (*a*).

Se il reo (vale a dire quello, che ha prodotto il documento) non risponde per lo spazio di giorni otto, o se rinunzia ad avvalersi del docnmento (19), l' attore può (20) farlo rigettare in quanto riguarda l' interesse del reo (21), e trarne poi delle induzioni a suo pro (22), o domandare la rifazione de' danni ed interessi (23). Se il convenuto vuol avvalersi del documento (24), l' attore o personalmente o per mezzo di procuratore speciale (25) dichiara in cancelleria di produrre querela di falso. Egli allora domanda l' udienza, per far ammettere con sentenza la querela di falso, e far nominare un giudice commissario il quale preseda all' instruzione (*b*).

II. *Deposito ed esame del documento.* — Ne' tre giorni posteriori alla notificazione della sentenza di ammissione (26) il convenuto è in obbligo di depositare in cancelleria il documento: in caso diverso il deposito sarà fatto a sue spese; ovvero a dimanda dell' attore (28) il documento può rigettarsi (*c*).

Fatto e notificato il deposito, si estenderà (29) processo verbale dello stato del documento, e delle spedizioni impugnate. Questo processo verbale descriverà le cancellature, le viziature, le aggiunte, le interlinee: in somma, tutte le circostanze che tendono a farne conoscere i luoghi sospetti. Esso sarà redatto dal commissario in presenza (31) del procuratore del Re e delle parti (*d*).

L' attore poi ha il dritto di esaminare il documento

(*a*) V. d. ord. art. 3. — Cod. di brum. art. 533. — Cod. di pr. art. 215 † 310; — Cod. d' istr. crim. art. 458 † 446. — Perrin pag. 239.

(*b*) V. la d. ordinanza, art. 8 a 15. — Cod. di brum. art. 534 e 535. — Cod. di pr. art. 216 a 218 † 311 a 313. — Cod. d' istr. cr. art. 459 † 447.

(*c*) V. d. ord. art. 14 e 15: — Cod. di pr. art. 219 e 220 † 314 e 315 — Tarif. art. 70, 91.

(*d*) Cod. di pr. art. 225 a 227 † 320 a 322: — d. ord. art. 23 a 25.

(in cancelleria, senza ammoverlo e senza ritardo) in qualunque stato della causa (*a*).

III. *Discussioni e pruove del falso.* — Negli otto giorni (32) sussecutivi al processo verbale l'attore deve far intimare gli articoli di falso (33), ed il convenuto deve replicarvi (34) tra gli otto giorni posteriori (35). Diversamente nel primo caso il convenuto può domandare (36) la decadenza dall' azione di falso; nel secondo l'attore può chiedere che il documento sia rigettato (*b*).

Se all' opposto questi due scritti siano stati notificati, tre giorni dopo l' ultimo scritto o le risposte le parti possono domandare (37) l'ammissione o il rigettamento (38) ovvero che i motivi di falso, o parte di essi (*c*) restino uniti al giudizio incidente di falsità, o alla causa principale (39).

Se il tribunale ammette questi motivi, la sua sentenza (la seconda di questa procedura) gli enunzia espressamente, ne ordina la pruova sì per titoli che testimoni (40) e nomina di *uffizio* i periti per la verificazione del documento (*d*).

L' oggetto della pruova letterale e vocale è di provarsi che lo scritto non sia stato fatto da colui al quale si attribuisce. Egli proverà, per esempio, mercè l' ajuto di un titolo, che egli si trovava *altrove*, all' epoca in cui la scrittura dicesi fatta.

La pruova colla verificazione e col confronto tende allo stesso fine, con istabilirsi che lo scritto sospetto differisca dagli altri scritti della stessa persona.

Ecco poi quali sono le regole da osservarsi:

1. I documenti sospetti saranno mostrati a' testimoni; quelli di confronto (42) potranno esserlo (43) parimente (44). I testimoni hanno essi medesimi la facoltà (45) di produrne (*e*).

(*a*) La stessa ord. art. 26: — Cod di pr. art. 228 † 323: — Tarif. art. 92.

(*b*) V. Cod. di pr. art 229 † 324 e 230 † 325. — V. anche in questo §. la nota 20, ivi.

(*c*) Cod. di pr. art. 231 † 326.

(*d*) Cod. di pr. art. 232 † 327 e 233 † 328.

(*e*) V. d. ord. art. 40, e 41., — Cod. di pr. art. 234 † 329, 235 † 330.

Le scritture di confronto son indicate dalle parti di comune accordo (46) o disegnate dal giudice: la relazione vien redatta (47) secondo il metodo del titolo precedente (*a*).

§. III. *Della sentenza e de' suoi effetti.*

1.° L' instruzione essendo completata, la sentenza viene richiesta con semplice atto di avviso (*b*).

Nulladimeno, se l' attore produce querela di falso principale (48), o se l' instruzione offra degli indizii di una falsità capace di criminale persecuzione (49), allora si sospende di pronunziarsi sul civile (50) fino a che non si decida definitivamente sul falso principale (*c*).

Il procedimento e la sentenza però del falso incidente non può essere sospesa da transazione, la quale non siasi omologata dal tribunale (51), inteso il ministero pubblico (*d*).

2.° Se l' attore succumbe, oltre ai danni ed interessi, dovrà condannarsi (52) ad un' ammenda (*e*).

3.° Se il documento è dichiarato falso, e se per conseguenza se ne ordini la soppressione, la lacerazione, la cancellatura, la riforma o la rinnovazione (52 a), si deve soprassedere da tali operazioni, sino a che la sentenza venghi accettata dal condannato, o che non siano decorsi i termini dell' appello, della ritrattazione (53), e del ricorso per annullamento (*f*).

4.° Finalmente si pronunzia sul merito, se la causa si trova nello stato di esser decisa (54).

(*a*) V. d. ord. art. 33 a 37, — Cod. di pr. art. 236 † 331. V. anche qui sopra il §. della verificazione.

(*b*) Cod. di pr. art. 238 † 333. — V. pure sopra il tit. delle udienze nota 5.

(*c*) V. d. ord. art. 19 e 20, 41 a 48. — Cod. di pr. art. 239 † 334, 240 † 335 e 250 † 345. — Cod. di brum. art. 536. — Cod. d' istr. cr. art. 460. — Bol. di cas. del 22 br. an. IX.

(*d*) V. d. ordinanza art. 18; Cod. di pr. art. 249 † 344. — Treilhard e Perrin pag. 41 42 e 247.

(*e*) Cod. di pr. art. 246 a 248 † 341 a 343.

(*f*) Cod. di pr. art. 241 † 336.

TITOLO III (*a**).

Dell' esame de' testimoni (1).

Il vocabolo *enquête* deriva dal latino *inquisitio*, che significa *ricerca*. Nel dritto si adopera per indicare una ricerca fatta col mezzo delle testimonianze degli uomini sulla esistenza de' fatti dedotti in un giudizio civile (2).

L'esperienza ha dimostrato che la testimonianza degli uomini debb' essere ammessa con molta riserva (3). Per siffatta osservazione la legge autorizza la pruova testimoniale o sia vocale in quelle circostanze soltanto, che da lei sono determinate (4), prendendo tutte le precauzioni onde renderla certa e stabile, per quanto sia possibile.

Queste precauzioni sono l'oggetto del presente titolo. Esse sono relative ai fatti da provarsi, al tempo dell'esame, ai testimoni, alle ripulse contro de' medesimi, ed alle deposizioni. Noi ne parleremo man mano, e parleremo ancora de' risultamenti dell' esame. Faremo però precedere talune generali osservazioni.

1.° La pruova testimoniale allora fa qualche peso nell' animo de' giudici, quando è rivestita dell' osservanza delle regole indicate ne' seguenti paragrafi; nè potrebbe mai accordarsi fiducia (5) a semplici attestazioni private (*b*).

2.° Ogni qualvolta si ammette una delle parti a fare una pruova per testimoni (6 e 7), l' altra egualmente si autorizza a far la pruova contraria (*c*).

3.° L' esame si deve fare alla presenza di un giudice (8, 9 e 10) da destinarsi dal tribunale che conosce della causa (*d*).

(*a**) *I principii generali di questo titolo posson avere rapporto colla procedura de' giudici di circondario. — Noi però ne noteremo le differenze nel tit. 1 della sez. v.*

(*b*) L. 3. §. 3 e 4, D. *de test.* — Cod. di pr. art. 283 † 378; — ed appresso il § de' testimoni.

(*c*) V. d. ord. del 1667 tit. 22 art. 1; — Cod. di pr. art. 256 † 351. — V. anche nel cod. di pr. gli art. 232 † 327, 290 † 384 non che nel cod. civ. gli art. 248 † T, 1283 † 1237.

(*d*) Cod. di pr. art. 255 † 350.

§. 1. De' *fatti da provarsi.*

Possono considerarsi sotto due punti di veduta i fatti de' quali si domanda la pruova ; rispetto, cioè, ai di loro caratteri , ed alla maniera di proporli.

I. *Caratteri.* — I fatti debbono esser ammissibili, vale a dire, pertinenti, concludenti (*a*), positivi e precisi.

1.° e 2.° I fatti sono *pertinenti* (11) allorquando hanno rapporto colla causa, e *concludenti* quando la di loro esistenza può manudurre alla decisione (12). È chiaro da ciò, che la pruova di fatti non pertinenti, o non concludenti, altro non farebbe che prolungare inutilmente la lite ; per tale considerazione è stata ricevuta la massima, *frustra probatur, quod probatum non relevat ;* massima tratta dalla legge *Ad probationem* 21, Cod. *de probat.* (*b*).

3.° Si chiama *positivo* o sia *affermativo* un fatto, che abbia potuto realmente succedere (13) ; e *negativo* la inesistenza di un fatto, che una delle parti sostiene di essere avvenuto (14). . . . La pruova di un fatto negativo è impossibile (*c*), a menochè non contenga in se stesso una implicita (15) affermativa (*d*).

4.° Il fatto preciso è uno de' fatti particolari la di cui riunione forma ciò che si chiama fatto *vago*, o sia *generale* (16 e 17). La pruova di questo non dev' essere facilmente ammessa (*e*).

II. *Proposta.* — I fatti da provarsi debbon essere succintamente articolati in un semplice atto (18) di conclusione. La parte, a cui sono comunicati, è tenuta a rispondervi, e nel termine di tre giorni deve o negarli o riconoscerli (*f*).

Serbando silenzio, i fatti potranno esser tenuti per

(*a*) Arg. del cod. di pr. art. 253 e 254 † 348 e 349. — Dec. di cas. sez. de' ric. del 22 marzo 1824.

(*b*) Barbosa ass. 191.

(*c*) L. 23, C. *eod.*

(*d*) Jousse tit. 20 art. 1. — Rodier nello stesso luogo, ed il tit. 22 art. 1.

(*e*) V. Rodier nel cit. luogo.

(*f*) Cod. di pr. art. 252 † 347. — Tariffa art. 71. — Jousse in d. tit. 22 art. 1.

confessati, o avverati (19); negandoli, può ordinarsene pruova. Il tribunale inoltre può anch'esso ordinare di uffizio la pruova di altri fatti concludenti (20 e 21). In tutt' i casi la sua sentenza deve enunziare i fatti da provarsi (*a*).

§. 2. *Del tempo, o sia de' termini degli esami.*

I termini, ne' quali gli esami (22) debbono farsi, sono rigorosamente stabiliti (23): essi non possono eccedersi (24) sotto pena di nullità (*b*).

Vi sono due specie di termini, ambedue di giorni otto (25).

Il primo decorre, 1.° dalla notificazione (26) della sentenza al patrocinatore, ed in mancanza di questi alla parte medesima (27); 2.° dallo spirare del tempo a poter produrre le opposizioni (28), se la sentenza ne sia capace (*c*).

Durante questo termine, 1.° l'esame dev' esser cominciato, vale a dire, si deve per mezzo di una istanza ottenere dal giudice commissario un'ordinanza per citare i testimoni, e questi allora apre il processo verbale (*d*).

2.° È necessario, sotto pena di nullità, che tre giorni almeno prima di udirsi i testimoni, sia la parte citata (29) nel domicilio del suo patrocinatore, o pure nel domicilio proprio in mancanza di patrocinatore (30), onde intervenga al di loro esame. Bisogna parimenti darle conoscenza del nome, cognome, professione (31) e domicilio de' testimoni (*e*).

Durante il secondo termine, che si computa dalla deposizione del primo testimone, l'esame deve esser compito (*f*).

Ma siccome questo termine non potrebb' esser suffi-

(*a*) Cod. di pr. art. 252 a 255 † 347 a 350. --- V. anche in d. ord. il tit. 22. art. 1.

(*b*) Cod. di pr. art. 256 e 257 † 351 e 352, 280 † 375.

(*c*) Cod. di pr. art. 257 † 352.

(*d*) Cod. di pr. art. 257 † 352, 259 † 354. --- Tariffa art. 76 e 91.

(*e*) Cod. di pr. art. 261 † 356. -- Tariffa art 29 e 91.

(*f*) Cod. di pr. art. 278 † 373.

ciente per sentirsi le deposizioni, il tribunale ha dritto 1.° di stabilire un termine maggiore degli otto giorni (32); 2.° di accordare ancora una proroga (33) quante volte sia domandata durante il termine (*a*).

Dopo spirati siffatti termini, si può domandare l'udienza (*b*)

§. 3. *De' testimoni.*

La pruova vocale è spessissimo la sola, che possa dimostrare la esistenza delle convenzioni. Sarebbe dunque contrario all' interesse pubblico che, senza legittimi motivi si rifiutasse taluno a dare su di un fatto giuridica testimonianza. Ma sarebbe del pari contrario a questo interesse che ogni specie di testimonianza fosse sufficiente per istabilire la verità di un fatto impugnato (34). Per queste e molte altre considerazioni sono state adottati i seguenti principii.

1.° Qualunque persona citata a far testimonianza (35) è obbligata a comparire (*c*).

Non posson però esser citati come testimoni i parenti ed affini in linea retta (36) ed i conjugi (37 e 38) delle parti; anche quando vi si prestasse il consenso (*d*).

2.° Non si può esser testimone in causa propria (*e*).

3.° Le donne sono ammesse a deporre (*f*) egualmente che i minori di anni quindeci (39), salvo a valutarsi la loro testimonianza come di dritto (*g*).

(*a*) Cod. di pr. art. 278 280 † 373 a 375.

(*b*) Cod. di pr. art. 286 † 380. --- V. pure app. la nota 74, di questo titolo.

(*c*) V. all'uopo il cod. di pr. art. 263 a 266 † 358 a 361; --- L. 1. §. 1, e L. 21 §, 1, D. *de testib.*

(*d*) Cod. di pr. art. 268 † 363, 413 † 506; -- L. 3 e 6. Cod. e L. 9 D. eod.

(*e*) L. 10 D, e L. 10 C. *eod.*

(*f*) L. *Ex eo*, 18, D. *eod.*

(*g*) Cod. di pr. art. 285 † 379.

§. 4. *Delle ripulse contro i testimoni.*

Abbiam poc' anzi parlato delle persone, che non possono esser citate come testimoni; ma tra quelle che si ha dritto di chiamare con questa qualità, ve ne sono talune, che posson esser ripulsate; vale a dire che la loro deposizione, dopo ricevuta, può esser esclusa.

I. Pria d' indicare tali persone, noi osserviamo che le *ripulse*, per principio generale, sono fondate sul timore che un testimone siasi indotto a deporre in favore della parte, colla quale è ligata per parentela, per affezione per interesse ec. (40); donde sono state dedotte le seguenti regole.

1. Le cause della ripulsa non debbon essere posteriori alla deposizione (*a*).

2.° Niuno può ripulsare un testimone, ch' egli stesso abbia prodotto (*b*).

3.° È però permesso servirsi della deposizione del testimone (41) che siasi ripulsato (*c*).

II. Passiamo alle persone contro di cui si ha il dritto di ripulsa: la legge stessa ci sarà di guida nell' indicarle (42). 1. I consanguinei o affini delle parti o de' loro conjugi sino al sesto grado in linea collaterale (43); 2. gli eredi presuntivi o i donatarii; 3. i domestici o gli addetti al servizio (44); 4. coloro che sono in istato di accusa; 5. i condannati a pena afflittiva o infamante, ed anche a pena correzionale per causa di furto; 6. quegli che abbia mangiato o bevuto colla parte a di lei spese (45); 7. coloro che abbiano rilasciato certificati relativi (46) alla causa (*d*).

III. Le ripulse debbono essere circostanziate (47) e pertinenti (*e*).

(*a*) V. Rodier tit. 23 art. 4.

(*b*) L. 17. Cod. *de testib.* — Chorier lib. 5, sez. 4, art. 7. — Rodier, ivi; — Pigeau tom. 1, pag. 272; — Rep. tom. XIII, pag. 415.

(*c*) Rodier, ivi.

(*d*) Cod. di pr. art. 283 † 378. * — *È interessante da riscontrarsi il nostro articolo 378 per le sagge ed utili modifiche e dilucidazioni, ch' esso contiene.*

(*e*) Cod. di pr. art. 270 † 365.

Posson esse proporsi e prima (48) e dopo la deposizione del testimone (49), contro di cui son date (*a*).

Nel primo caso basta di assodarle con la pruova testimoniale, quando se ne faccia l'offerta (50), e vengano indicati i testimoni. Se il tribunale ammette questa pruova, l'esame si fa sommariamente (51), nè potrà proporsi altro motivo di ricusa, se non sia giustificato per iscrittura (*b*).

Nel secondo caso bisogna che la ripulsa sia giustificata (52) con quest' ultimo mezzo (*c*).

IV. Si pronunzia sulle ripulse sommariamente (53 e 54) o anche nella sentenza definitiva, se la causa si trova nello stato di esser decisa nel merito (*d*).

Se la ripulsa contro di un testimone si ammetta (55 e 56), non sarà letta la sua deposizione (*e*).

§. 5. *Delle deposizioni.*

I testimoni debbono esser citati almeno un giorno prima di essere intesi (57): bisogna intimar loro la copia della parte dispositiva della sentenza relativa ai fatti da provarsi, e dell' ordinanza del commissario (58); il tutto sotto pena di nullità (*f*).

Ciascuno di essi, prima di deporre, sotto l' istessa penale, deve 1. dichiarare il suo nome, la professione, l'età, il domicilio; se mai sia domestico o addetto al servizio di una delle parti, o loro consanguineo ed affine, ed in qual grado; 2. giurare (59) di dire la verità (*g*).

Essi deporranno separatamente innanzi al giudice commissario in presenza del cancelliere e delle parti (60), a viva voce, e senza poter leggere alcuna risposta preparata (61). Le parti non potranno (62) interromperli, o far loro delle dimande; esse debbono per tal oggetto

---

(*a*) Lo stesso artic.

(*b*) Cod. di pr. art. 289 e 290 † 383 e 384.

(*c*) Det. ord. tit. 22 art. 27; — Cod. di pr. art. 282 † 377, e 36 † 140.

(*d*) Cod. di pr. art. 287 e 288 † 381 e 382.

(*e*) Cod. di pr. art. 291 † 385.

(*f*) Cod. di pr. art. 260 † 355.

(*g*) D. tit. 22 art. 14; — Cod. di pr. art. 262 † 357.

rivolgersi al giudice, il quale ha benanche la facoltà di far delle domande utili allo schiarimento (63 e 64) delle testimonianze (*a*).

La deposizione si scrive (65) sul processo verbale, e deve quindi esser letta al testimone, al quale si domanderà se vi persista. Egli allora può farvi de' cangiamenti e delle aggiunzioni (66), che gli saranno egualmente lette; quindi lo sottoscrive in unione del giudice e del cancelliere.... il tutto a pena di nullità (*b*).

Il processo verbale di esame deve esprimere la data, la comparsa o non comparsa delle parti e de' testimoni, la esibizione delle citazioni (66 a), le proroghe; 2. la menzione delle formalità (67) prescritte dagli art. 261, 262, 269 a 274 + 356, 357, 364 a 369. — È sottoscritto in fine dal giudice, dal cancelliere e dalle parti (68): — il tutto egualmente a pena di nullità (*c*).

Osservazioni sulle nullità. 1. La nullità di una o due deposizioni, non porta seco quella dell' intero esame (*d*).

2. L' esame o la deposizione annullata per mancanza del commissario, si ricomincia (69) a di lui spese (70); mentre poi, se ciò avviene per colpa di un uffiziale ministeriale, deve soltanto darsi luogo a rimborso delle spese, ed all' azione per lo ristoro de' danni ed interessi (71 e 72) da intentarsi contro quest' ultimo (*e*).

§. 6. *Risultamenti della procedura*.

Terminato l' esame, la parte più diligente lo fa notificare al patrocinatore (73, 74 e 75), ed indi domanda l' udienza (*f*).

Se vi sono molti testimoni che depongono il fatto di una maniera diversa, il giudice, per iscovrire la ve-

---

(*a*) V. Cod. di pr. 260 † 355, 271 † 366, 276 † 371, 273 † 368; — Rodier art. 17, quist. 2.

(*b*) Cod. di pr. 271 a 274 † 366 a 369.

(*c*) Cod. di pr. art. 269 † 364, 275 † 370; — V. ancora il det. tit. 22, art. 22.

(*d*) Cod. di pr. art. 294 † 388. — V. anche la dec. della corte di Limoges citata alla nota 61.

(*e*) V. Cod. di pr. 292 e 293 † 386 e 387.

(*f*) Cod. di pr. art. 286 † 380. — Tarif. art. 70.

rità, deve prendere in considerazione, meno il numero de' deponenti (76), che la loro *moralità*, riputazione, età ec.; esaminare se abbian essi vacillato, e se tra loro si contraddicano; se le loro deposizioni sembrino verisimili, ed appariscano fatte naturalmente e senza concerto sia con le parti sia con altri testimoni; se questi depongano per propria scienza (77) o per averlo inteso dire, ec. (*a*).

TITOLO IV.

Delle perizie, e delle relazioni de' periti. (*b**).

Dicesi perito quell'uomo, il quale è nello stato d'illuminare il giudice sulle quistioni o su i fatti, che questi non può approfondire o conoscere da se medesimo, perchè richiedono o cognizioni estranee alla sua professione, o abbandono della propria residenza, che non può sempre permettersi.

Da ciò non deve conchiudersi, che debban sempre consultarsi i periti in simili circostanze. La legge nulla precisamente disponendo su tale soggetto, pare che dal complesso della legislazione su questa materia possa dedursi, che generalmente debba richiedersi il loro ministero quando si tratta di apprezzo, ovvero divisione di quando in somma debbon farsi operazioni, alle quali non è necessario che il giudice prenda parte per poter applicare la legge: quando, al contrario, l'esame della forma o disposizione di un locale in quistione sia utile per tale applicazione, il giudice allora debbe avvalersi dell'accesso sopra luogo (2), di cui si parlerà nel titolo seguente (*c*).

Inoltre si chiama *perizia* l'operazione de' periti, e *relazione* l'esposto di questa operazione (3).... Come debbon i periti nominarsi, quali regole i medesimi debbon osservare nelle loro relazioni, quali posson essere i risultamenti e le seguele di questi atti?.... Ecco ciò, che dob-

---

(*a*) L. 2 e 3 ff. *de testibus*.

(*b**) *Il rito per le perizie e per gli accessi è ben diverso pe' giudici di circondario: noi lo vedremo a suo luogo.*

(*c*) V. all'uopo la nota 3 del tit. seg.

biamo esaminare (4 e 5); ma prima convien osservare che la relazione dev' essere ordinata con una sentenza, in cui debbono enunciarsi con chiarezza gli oggetti della perizia(*a*).

I. *Nomina.* — La perizia è affidata a tre periti (6) nominati dalle parti di consenso o nel momento della pronunziazione della sentenza (7), o tre giorni dopo la sua notificazione (8, 9 e 10). In opposto sono destinati *ex officio* nella stessa sentenza (*b*).

I soli periti nominati di uffizio posson essere ricusati (11); e per le stesse cause de' testimoni (12). La ricusa è instruita con somma celerità, e nel caso di controversia vien giudicata sommariamente in udienza (13). La sentenza che su di essa vien pronunziata, o nomina (di uffizio) il perito, contro di cui la ricusa è ammessa, o condanna ai danni ed interessi (14) il temerario ricusante (*c*).

Il ministero de' periti è interamente libero; ma quando essi hanno accettata la nomina colla prestazione del giuramento (15), al quale sono tenuti, bisogna che adempiano alle loro funzioni (16 e 17) sotto pena delle spese, de' danni ed interessi (*d*).

Se qualche perito non accetta la nomina, ovvero non comparisce sia pel giuramento (18) sia per la perizia, le parti (19) converranno immediatamente per la nomina di altro perito in sua vece: diversamente il tribunale potrà nominarlo di uffizio (*e*).

II. *Perizia.* — Le parti (20) sono cerziorate del giorno (21) e del luogo delle operazioni de' periti, onde possano presentare a medesimi le loro osservazioni, e fare le opportune dimande (22). Queste operazioni (vale a dire la perizia) debbon farsi sù i luoghi controversi; ma la relazione può esser distesa altrove (*f*).

(*a*) D. ord. tit. 21 art. 8. — Cod. di pr. art. 302 † 396.

(*b*) Cod. di pr. art. 303 a 306 † 397 a 400, 429 e 430 † 635 e 636 delle ll. com. e 955 † 1031. — Treilhard pag. 43. — Cod.civ.art.1680 † 1526.

(*c*) Cod. di pr. art. 308 a 314, † 402 a 408. — Perrin pag. 232.

(*d*) Cod. di pr. art. 316 † 410. — Perrin pag.255.

(*e*) Cod. di pr. art. 316 † 410, 305 † 399 e 307 † 401.

(*f*) Cod. di pr. art. 315 † 409, 317 † 411,1034 † 1110; — Pr. verb. tit. 8 art. 16; — Rodier art. 12.

Nel corso di queste operazioni i periti debbono prendere tutti gli schiarimenti necessarii ad iscovrire la verità; consultare, per esempio, gli abitanti più instruiti di loro della situazione de' luoghi (23) e de' fatti (*a*). Il giudice deve anche permetter loro di fare delle altre perquisizioni, non che d'interpellare le parti (*b*).

III. *Relazione.* — I periti stenderanno una sola relazione, in cui spiegano la loro *opinione* (egualmente una sola opinione) a pluralità di voti. Ciò non ostante, nel caso di pareri differenti (24), saranno espressi i motivi di essi (25), senza far conoscere quale sia stata la opinione individuale di ciascun perito (*c*).

I periti debbon anche scrivere la relazione (26), sottoscriverla, e depositarla in cancelleria (27 e 28), in cui può essere spedita dalla parte più diligente (*d*).

La relazione è in seguito intimata al patrocinatore, ed è domandata l'udienza (28 a) con semplice atto di avviso (*e*).

IV. *Risultamenti ed atti susseguenti della relazione.* — I periti, come si è detto, non sono giudici, ma uomini destinati a presentare degli schiarimenti ai giudici (29): or da questo principio molte conseguenze derivano.

1. Il giudice, se la sua convizione vi si opponga, non è obbligato (30) a seguire l'opinione de' periti (*f*).

2. I periti debbon rinviare le parti innanzi al tribunale, quando sorgan tra esse controversie tali da impedire il corso della procedura (*g*).

(*a*) Jousse art. 12; — Bèzioux, lib. 2, cap. 4 §. 20; — Rep. sotto il vocab. *Expertise*.

(*b*) Pigeau, tom. 1, pag. 289.

(*c*) Cod. di pr. art. 318 † 412, 956 † 1032; — Cod. civ. 1678 e 1679 † 1524 e 1525. — V. anche qui sopra il §. della verificazione della scrittura semplicemente detta num. 11.

(*d*) Cod. di pr. art. 317 † 411, 319 † 413, 320 † 414, 957 † 1033.

(*e*) D. ord. art. 23; — Cod. di pr. art. 321 † 415; — Tarif. art. 70. — V. anche in questo Corso, nel tit. delle udienze la nota 5.

(*f*) Cod. di pr. art. 323 † 417; — Dec. di cass. de' 7 brum. e 20 frim. dell'anno XIV, e della corte di Colmar del 28 gennaro 1806. — V. pure il Prat. fran. tom. II pag. 251; — il Rep. tom. XIII pag. 304 al vocab. *Succession future*, num. 3, — e principalmente nella Racc. alfab. tom. V, pag. 532 il vocab. *Vérification d'écriture*, § 2.

(*g*) Pigeau. tom. I. pag. 296.

3. Non trovando il giudice sufficienti rischiarimenti nella relazione, potrà ordinar di ufficio (31) una seconda perizia (32) da farsi da nuovi periti nominati anche di ufficio 32 a), ed autorizzati a domandare rischiarimenti dai precedenti. (*a*).

Ma quantunque i periti non siano giudici, pure, perchè funzionarii dichiarati dalle parti ovvero dalla giustizia, è forza tenersi (53) per veri i fatti ch' essi nella loro relazione enunciano, quando tali enunciazioni sono relative al di loro ministero; val dire, allorquando riguardano fatti che abbian potuto avvenire in loro presenza, o abbian essi potuto concorrervi al momento in cui agivano in qualità di periti (*b*).

TITOLO V.

Degli accessi sopra luogo (1).

Si chiama accesso (2) il trasferimento di un giudice al luogo controvertito. Questo trasferimento è soprattutto necessario quando si teme che una relazione di periti non sia sufficiente a dissipare tutt' i dubbii, che il tribunale poss' avere sull' oggetto della controversia: diversamente (3) può sol ordinarsi dietro domanda di una delle parti (4). In tutt' i casi però dev'esser ordinato con una sentenza, in cui si destina per la visita uno de' giudici (5) intervenuti nella decisione (*c*).

Bisogna poscia una seconda petizione (6 e 7), onde dal giudice commissario sia destinato il giorno dell'accesso: la notifica della di lui ordinanza equivale a citazione (*d*).

Il processo verbale dell'accesso vien intimato ai patro-

(*a*) Cod. di pr. art. 322 † 416. — V. ancora la dec. della corte di Orleans del 17 agosto 1809, *Hautefeuille* pag. 177.

(*b*) Bézieux lib. 2, capo 4, §. 20, -- Bol. civ. dec. del 6 frim. an. XIV. — V. pure innanzi nella parte I, il num. VIII del cap. VI.

(*c*) D. ordin. tit. 21 art. 2 e 4; --- Cod. di pr. art. 295 e 296 † 389 e 390.

(*d*) D. ord. art. 5 e 6; Cod. di pr. art. 297 † 391; --- Tariffa art. 70, 76, 92.

cinatori, e dopo tre giorni (8) si può domandare l'udienza (*a*).

Se la relazione del commissario non basti ad illuminare i suoi colleghi (9 e 10), si ordina una pianta de' luoghi, qualche volta anche in rilievo (*b*).

TITOLO VI.

Dell' interrogatorio sopra fatti e circostanze. (c*).

Quando una delle parti non ha pruove sufficienti, o gli manchi la pruova di un fatto impugnato, pur gli rimane un mezzo per provarlo, o almeno per tentare di provarlo; quello, cioè, di far interrogare il suo avversario su questo fatto, o altri fatti correlativi, poichè può avvenire, che dalle sue risposte ella desuma qualche illazione sulla verità del fatto medesimo (2). Or questo mezzo si chiama interrogatorio (3) sopra fatti e circostanze (4). Quando può darsi luogo a questo interrogatorio? Come vi si debbe procedere? Quali ne sono le conseguenze ed i risultamenti? . . . . Tali quistioni saranno l'oggetto del presente titolo.

1.° *Caso dell' interrogatorio.* — Il codice dispone che le parti hanno la facoltà di domandare l'interrogatorio in ogni materia, in ogni stato di causa, e relativamente a fatti e circostanze pertinenti alla causa; ma ciò non dee ritardare nè la pronunziazione della sentenza nè il corso della instruzione (*d*). Noi faremo qualche osservazione su questa regola.

L'espressione *le parti* annunzia, che amendue le parti hanno questa facoltà; ma che questa sia semplicemente ristretta alle parti litiganti in guisa che non potrebbero usarne verso persona estranea alla causa (5).

2.° Dall'espressioni *in ogni materia* deriva, che la legge

(*a*) D. ord. art. 19 e 23; --- Cod. di pr. art. 299 † 393; --- Tariffa art. 70. --- V. anche qui innanzi il tit. delle udienze nota 5.

(*b*) V. Lange, Mercier e Jousse, sup.; --- Pigeau tit. 1, pag. 352.

(c*) *L' interrogatorio può o no aver luogo nella procedura de' giudici di circondario?* . . .

(*d*) Cod. di pr. art. 324 † 418 -- d. ord. tit. 10 art, 1.

non fa alcuna eccezione anche in favore di quella parte (6), che sostiene la sua azione con titolo autentico (*a*).

3.° L' espressione *in ogni stato di causa* dimostra che si ha il dritto di domandare l' interrogatorio sino a quando l' instruzione non sia compiuta, vale a dire, fino a quando il ministero pubblico non abbia preso la parola (7 ed 8); e ciò può praticarsi anche in appello (*b*).

4.° I fatti e le circostanze debbon esser *pertinenti* (9)... Per assicurarsi di esser tali, è prescritto che l' interrogatorio sia ordinato con sentenza (10) pronunziata in udienza su petizione (11) in cui sian essi specificati; ed affinchè la parte sia nella circostanza di esaminar la natura della domanda (12), debb' esserle comunicata (13 14) un giorno almeno prima dell' interrogatorio tanto la petizione che la sentenza (*c*).

5.° Finalmente potrebbe continuarsi l' instruzione, ed anche giudicarsi la causa, se la domanda d' interrogatorio sembri d' essersi avvanzata coll' intenzione di guadagnare del tempo (15).

II. *Forma di procedere.* — 1.° L' interrogatorio vien eseguito dal presidente (16) o da un giudice ch' egli destina (*d*).

2.° La parte è obbligata a rispondervi personalmente (*e*).

Se la parte sia persona morale, come sarebbe un socio, un agente, essa risponderà nel modo, che i suoi amministratori gl' indicheranno (17); anzi lo stesso agente potrà essere interrogato sopra fatti personali (18 e 19) de' quali si avrà conto come di dritto (*f*).

(*a*) V. Maynard lib. 6, cap. VIII, -- Rodier tit. 10 art. 1; -- Dec. della corte di Brusselles del 1 dec. 1810 nel Giorn. de' patroc. tom. III, pag. 262.

(*b*) Proces. verb. tit. 16 art. 4, --- Rodier sup. --- Dec. di cass. del 13 nevoso anno X, --- Dec. della corte di Rennes del 12 aprile 1809, -- Carré tomo I, pag. 626, -- e particolarmente la dec. di cass. sez. de' ricorsi del 30 dicembre 1813, Jalbert 1815, pag. 110. -- V. anche sopra il §. del ministero pubblico num. 11, nella part. 1, sez. 1, cap. 1, ed ivi la nota 32.

(*c*) Cod. di pr. art. 325 † 419 e 329 † 423. -- Tariffa art. 29; Perrin pag. 257.

(*d*) Cod. di pr. art. 325 a 327 † 419 a 421.

(*e*) Det. ord. art. 6, -- Cod. di pr. art. 333 † 427.

(*f*) Det. ord. art. 9. -- Cod. pr. art. 336 † 430.

Se la parte sia un minore, il tutore risponderà per lui (*a*).

Il citato, che non siasi presentato, è libero di farsi interrogare (20 e 21) prima della sentenza (*b*). S' egli non comparisca (22), o si rifiuti di rispondere (23 e 24), si stenderà processo verbale, ed i fatti potranno esser tenuti per avverati (*c*).

3. Le risposte debbon esser fatte (25) a viva voce, senza scritto preparato (26) o assistenza di consulente; debbon essere precise e pertinenti, senza espressioni calunniose o ingiuriose (*d*).

4. Il giudice ha il dritto di fare di uffizio delle domande (*e*) che non fossero state comunicate, ma che fossero essenzialmente relative al fatto principale (29).

Fa d' uopo osservare, che non vi ha bisogno di giuramento (30 e 31); e che la parte, la quale ha richiesto l' interrogatorio, non ha dritto di assistervi (*f*).

III. *Risultamenti e seguele della procedura* (32). — La parte, che vuole avvalersi dell' interrogatorio, lo fa notificare alla parte avversa (*g*).

Non si può, quando se ne fa la discussione, trarre alcun utile,

1.° dalle confessioni di un tutore (33) contro del suo minore (*h*);

2.° Dalle confessioni di una parte qualunque, scindendole, bisognando prenderle (34, 35 e 36) nella loro totalità (*i*).

Si osservi però, che le risposte date in un interro-

(*a*) V. Lange, parte 1, lib. 4, cap. 19, — Bornier, Jousse, o Rodier art. 4, — V. pure qui appresso il num. 3,

(*b*) Det. ord. art. 5, — Cod. di pr. art. 321 † 415. —

(*c*) Cod. di pr. art. 330 † 424. — V. pure qui appresso l'appendice in fine.

(*d*) Det. ord. art. 7 e 8; — Cod. di pr. art. 333 † 427.

(*e*) D. art. 333 † 427.

(*f*) D. art. 333 † 427. — Perrin, pag. 259.

(*g*) Cod. di pr. art. 335 † 429.

(*h*) Arg. dall' ord. art. 19. — e dal Cod. di pr. art. 336 † 430; — Lange sup. Bornier e Rodier art. 4; — La Roche e Graverol lib. 6 tit. 46 art. 7.

(*i*) Jousse art. 8. — Pothier, trat. delle obbligazioni n. 827; — Chorier lib. 5 sez. 4; — Cod. civ. 1356 † 1310.

gatorio sopra fatti e circostanze non possono costituire una pruova in favore dell' interrogato, di maniera che egli può essere condannato (37 e 38) malgrado queste risposte (*a*).

APPENDICE AL TITOLO VI.

Della comparsa personale (*b**).

Il giudice può (1) anche di uffizio disporre la comparsa personale delle parti alla sua presenza, per trarre dai loro detti quegli schiarimenti, che spera ottenerne, e che non ha potuto rinvenire nell' instruzione ordinaria; in questo caso egli indica nella sua sentenza il giorno della comparsa (*c*).

Questa comparsa ha luogo nell' udienza, o nella camera del consiglio, e ne' casi d' impedimento, davanti ad un giudice (anche di pace), destinato a tal oggetto; questo allora stende un processo verbale delle dichiarazioni (*d*). Se quegli, la di cui comparsa personale è stata ordinata, si rende contumace (2), il tribunale può ritenere i fatti per avverati (*e*).

(*a*) L. 4 D. *de interrogat. in jure*; — Pothier nel trat. delle obbligazioni, n. 826; — Perrin pag. 259.

(*b**) *Questo mezzo è ordinario nella procedura de' giudici di circondario e de' tribunali di commercio.*

(*c*) Cod. di pr. art. 119 † 213 e 428 † 634 delle ll. com. — Tarif. art. 146. — V. anche in questo Corso la introduzione alla II.a par., art. III, §. 3, num. 1. — L. *judices* 9 Cod. *de judiciis*; — L. 21 D. *de interrogat. in jure*. — Daniels nella Giur. del cod. civ. tom. XII. pag. 383; — Guenois sopra Imbert lib. 1, cap. 38. num. 2; — Dec. ivi; — Bornier tit. 10. art. 1 e 7; — Pigeau tom. 1, pag. 240. — Prat. fran. tom. II, pag. 295; — Carrè nelle *Quist.* tom. 1, pag. 198; nell' Analisi tom. 1, pag. 203; — e principalmente la dec. dei rig. sez. civ. degli 11 genn. 1815, nel Giorn. de' patroc. tom. XII. pag. 5.

(*d*) Lo stesso art. delle ll. com. 428 † 634 delle leg. com. — V. pure sù di esso Pigeau, Carrè ed il Prat. franc.

(*e*) V. la decis. di Cass. del 19 febb. 1812, Nivers pag. 313, per argom. dell'art. 330 † 424 del cod. di pr. — e v. pure i medes. autori.

DIVISIONE III (a*).

Della procedura incidente relativa ad un cangiamento nelle parti.

Si distinguono molte specie d'incidenti nati dal cangiamento delle parti; vale a dire, dal comparire in giudizio una parte novella. Esse sono la garentia, l'intervento, e la dichiarazione di connessità di causa. Noi abbiamo trattato della prima nel titolo dell'eccezioni; ora faremo cenno delle altre due.

§. 1. *Dell' intervento* (1).

Si chiama *intervento* (2) l'azione di diventar parte in un giudizio, nel quale pria non si era comparso, ad oggetto di sostenere de' dritti, che in esso potrebbero rimaner compromessi (3). Allora colui che interviene contraddice o l'attore, o il convenuto, o entrambi (4).

Abbiamo detto *ad oggetto di sostenere de' dritti....* perchè un intervento senza interesse (5) non può essere accolto, nello stesso modo che non potrebbe accogliersi un' azione qualunque, al di cui sperimento non si avesse alcun interesse (6). Quando però si abbia *interesse*, l'intervento allora dev' essere ammesso, perchè previene un secondo giudizio (7).

Relativamente alle formalità ed alla sentenza d'intervento debbono osservarsi le seguenti regole: 1. L'intervento debbe domandarsi (8) con istanza (9) motivata, nella quale bisogna dar copia de' documenti (10 e 11): a questa le parti posson rispondere (*b*).

2.° Esso può esser chiesto in ogni stato di causa (11).

3.° Vien sempre portato in udienza, anche nelle cause

(a*) *Le regole di questa divisione son esse adottabili ai giudici di circondario?..*

(*b*) Cod. di pr. art. 339 + 433. — Tarif. art. 75. — V. anche dct. ord. tit. 11, art. 28; — Merlin nella Racc. alf. al vocab. *Intervention* §. 2, ed ivi dec. di cass. del 21 vend. an. XI. — V. in fin. Bornier, Jousse e Rodier in dct. art. 28.

per le quali è stata ordinata istruzione scritta; non può però ritardare la sentenza definitiva della causa principale (12) che sia nello stato di esser decisa (*a*).

Dalle varie precedenti regole segue in primo luogo, che colui che interviene debb' esser sempre pronto per la discussione in udienza (13 e 14); in secondo luogo, che debbe prender parte nella causa nello stato in cui la trova al tempo del suo intervento (*b*).

§. 2. *Della dichiarazione di esser comune la lite.*

È questa un' azione, con cui una delle parti cerca obbligare un terzo a comparire in una controversia, nella quale essa pretende che il chiamato abbia un interesse simile a quello del suo avversario, che già è in causa. Questo è ancora chiamato intervento *passivo*, perchè il terzo chiamato è costretto ad intervenire (15).

Quest' azione può sperimentarsi contro qualunque persona, la quale potrebbe avere il dritto di produrre opposizione di terzo ad una sentenza, che si spera di ottenere (15 a) nella causa principale (16).

Nulla avendo prescritto il codice su questa specie di procedura, pare 1. che debban osservarsi le regole ordinarie delle altre domande; cioè, instituirla con citazione; 2. ch' essa può esser sostenuta, impugnata, instruita, e giudicata a norma de' principii stabiliti per l' intervento (17).

DIVISIONE IV.

Della procedura incidente relativa ad un cangiamento ne' tribunali.

Vi sono tre specie d'incidenti originati dal cangiamento ne' tribunali, o sia, in altri termini, dalla sostituzione di un giudice ad altro giudice, di un tribunale ad altro tribunale per la stessa causa. Esse sono la ricusa, la declina-

---

(*a*) Cod. di pr. art. 340 e 341 ✝ 434 e 435.

(*b*) V. Jousse e Rodier ne' luoghi cit. ed il tit. 22 art. 36; — Rebuffo nelle aggiunzioni, art. 1, gl. 1, num. 14, osser. 153.

toria colle altre specie di rimessioni di cause, le quistioni di competenza giurisdizionale. La declinatoria e le quistioni giurisdizionali posson proporsi per motivi estranei a qualunque diffidenza verso il giudice: ciò si sarà osservato quando parlammo della declinatoria (1), ed il sarà parimente quando ci occuperemo della competenza giurisdizionale (2). Non può però dirsi lo stesso della ricusa, e delle rimessioni per parentela e sospezione, di cui andiam ora ad occuparci, perchè i loro principii hanno molta affinità; e ciò per le seguenti considerazioni.

Di quanta integrità voglia supporsi un giudice, debbe sempre temersi che la voce della natura, le inspirazioni dell' interesse, i movimenti dell' amor proprio trionfino su di lui, o per lo meno dian luogo ad una illusione rispetto a quanto prescrive il suo dovere. Basta parimente che una somigliante situazione faccia nascere qualche incertezza nel suo spirito, perchè un litigante non abbia ulteriore fiducia nel di lui giudizio; in conseguenza di che egli allora è autorizzato a domandare rimessione di causa (3*) ovvero a proporre la di lui ricusa (*a*).

TITOLO I (*b**).

Della ricusazione (1).

La ricusa è l' azione di rifiutare per giudice di una causa quel magistrato, a cui la legge ha dato la facoltà di conoscerne.

Dall' esser il giudice costituito dalla legge, può per principio generale stabilirsi ch' egli debb' esser colpito dagli effetti della ricusa, quando vi sono de' gravi motivi di sospezione (2).

Le cause della ricusa determinate dalle leggi sono in fatti per la maggior parte gravissime:... Pria di esporle e di trattare delle regole relative alla procedura da praticarsi, ed alla sentenza da pronunziarsi quando una parte produce un' istanza di ricusa, noi osserviamo,

---

(*a*) L. 5 in prin. D. *de injur.* — Perrin pag. 266.

(*b**) *Le regole della ricusazione sono alquanto diverse pe' giudici di circondario.*

1.° che ogni ricusa dev' esser fondata sopra una di queste cause, perchè non deve dipendere dal puro capriccio di una delle parti il liberarsi dall' autorità di un giudice legittimo, e che la ricusa *perentoria* (3) è abrogata (*a*).

2.° Che quando un giudice conosce di dover esser ricusato, è tenuto a dichiararne la causa al suo tribunale, il quale (nella camera del consiglio) decide (4 e 4 a) se debba, o pur nò, astenersi (*b*).

§. 1. *Delle cause di ricusa.*

Le cause di ricusa sono in generale fondate sopra questo principio, cioè (5), che un giudice, il quale può esser mosso a favorire una delle parti, o per qualche affezione, o per suo interesse, o per amor proprio, possa essere ricusato (6).

I.° Il giudice può esser mosso da qualche *affezione*, quando egli, o la sua moglie, sian consanguinei o affini sino al 6.° grado (7) delle parti (8) o di una di esse (9); o se una delle parti sia il suo erede presuntivo (*c*).

II. Il giudice può esser mosso da qualche *interesse* 1.° quando egli, la sua moglie, o i suoi consanguinei o affini in linea retta (10) hanno un giudizio civile (11) di natura somigliante (12) a quella che si agita fra le parti; se abbiano lite innanzi ad una di esse (12), o pure siano contrarii con esse, o una di esse (13); o se ne siano debitori o creditori (*d*).

2.° Se il giudice sia amministratore (15), erede presuntivo, o donatario, padrone (16 e 17) o commensale abituale (*e*).

3.° Se il giudice abbia accettato de' doni dopo introdotta la lite.

(*a*) V. Treilhard e Perrin pag. 44, 268; — Rebuffo nel titolo della ricusa art. 8, gl. 1. — * *Cioè, senza causa.*

(*b*) V. ord. XXIV, 17; — Cod. di pr. art. 380 † 473.

(*c*) Cod. di pr. art. 378 † 470. — * *Sono a vedersi le giudiziose modificazioni del nostro articolo* 470. — d. ord. art. 1.

(*d*) D. art. 378 † 470.

(*e*) D. art. — d. ord. art. 10.

III. Il giudice può esser mosso dall' amor proprio, 1.° quando egli, la sua moglie o i di loro consanguinei od affini fra i cinque anni precedenti alla ricusa abbiano avuto un processo criminale con una delle parti, o col suo conjuge, o co' loro consaguinei ed affini in linea retta (*a*).

2.° Se vi sia inimicizia capitale (19) tra lui ed una delle parti (*b*).

3.° Se siasi trasportato contro di essa dopo l' introduzion della lite, o sei mesi almeno anteriori alla ricusa, ad insulti, ingiurie e minacce (20) (*c*).

4.° Se abbia dato consigli o *pareri;* se abbia fatto allegazioni, memorie, *commendatizie* (21), deposizioni, o anticipazioni di spese (22 e 23) rispetto alla causa (*d*).

§. 2. *Di quelli, che hanno la facoltà di ricusare, della procedura, e della sentenza da profferirsi sulle ricuse.*

I. *Ricusanti.* — Bisogna far distinzione tra la ricusa data o per causa di parentela, o per altri motivi. Nel primo caso, ambedue le parti hanno il dritto di proporla, anche quella ch' è parente del giudice (*e*).

Nel secondo siccome la ricusa pare stabilita in favore di ciascuna delle parti considerata particolarmente, così sembra naturale di aver il dritto di proporla quella sola che ne ha interesse (24).

II. *Procedura* (25). — 1.° La ricusa dev' esser data priachè la causa sia in istato di esser decisa (26), a meno che il motivo addotto (27 e 28) non sia posteriore a questa epoca (*f*). La medesima si propone in cancelleria con atto motivato (29) e sottoscritto (*g*).

(*a*) Lo stesso art.; — Rodier, art. 12.

(*b*) Lo stesso art.; — d. ord. art. 8.

(*c*) Le stesse autorità.

(*d*) Lo stesso art. — D. ord. art. 6; — Bornier, Jousse, e Rodier, negli stessi luoghi.

(*e*) Arg. dal Cod. di pr. art. 378 † 470, e su di esso Pothier; — Rodier art. 1; — Carré tom. 1, pag. 708.

(*f*) Cod. di pr. art. 382 † 475 comb. col 343 † 437. —V. anche d. ord. art. 20 e 21; — ed ivi Rodier.

(*g*) Cod. di pr. art. 384 † 477. — Tarif. art. 52; — d. ord. art. 23.

2.° Sull' estratto di questo atto e dietro relazione (30) si pronunzia una prima sentenza (31), colla quale vien rigettata la ricusa quando si trova inammisibile (*a*).

Qualora poi si trovi ammissibile, questa sentenza ne ordina comunicazione (32) al giudice ricusato (*b*)

Da questo momento la procedura del giudizio principale rimane sospesa, tranne soltanto quelle operazioni urgentissime, delle quali il giudice ricusato si trovasse in caricato; dappoichè, in tal caso, si destina altro commissario (33 e 34) che gli è surrogato (*c*).

3.° Il giudice ricusato deve dichiarare in cancelleria se conviene o no (35) sulla verità de' fatti dedotti (*d*).

III. *Sentenza*, *appello*, *ed effetti*. — 1.° Se il giudice confessa i fatti, o se negandoli, ne sarà quindi fatta la pruova, il tribunale ordinerà (36) ch'egli si astenga (*e*).

Se i motivi, o i fatti negati non abbian per base una pruova o un principio di pruova scritta, si ha la facoltà di rigettare la ricusa (37), ovvero di ordinare la pruova testimoniale (*f*).

2.° L' appello dalla sentenza di ricusa (38) vien giudicato all'udienza, senza che vi sia bisogno (39) di citarvi le parti (*g*).

L' attore tra un mese, a contarsi dal giorno in cui è stata rigettata l' istanza di ricusa, dee far intimare o la sentenza in ultima istanza, o un certificato dal quale apparisca che non ancora la medesima sia stata pronunziata (40 e 40 a); diversamente la sentenza, con cui la ricusa è rigettata, avrà esecuzione provvisionale (*h*).

3.° La parte la di cui ricusa è stata rigettata, può essere chiamata in giudizio dal giudice ricusato per la

---

(*a*) Cod. di pr. art. 385 † 478. — * *L' estratto si trasmette al presidente*; *ed egli ne fa rapporto al tribunale*, *inteso il pubblico ministero*: *così prescrive il nostro articolo* 478.

(*b*) D. artic.

(*c*) Cod. di pr. art. 387 † 480.

(*d*) Cod. di pr. art. 386 † 479.

(*e*) Cod. di pr. art. 386 † 479, 388 † 481. -- V. ancora detta ord. art. 24.

(*f*) Cod. di pr. art. 389 † 482.

(*g*) Cod. di pr. art. 391 a 396 † 484 a 489, -- Tariffa art. 92.

(*h*) Cod. di pr. art. 396 † 489. — Tariffa art. 70.

rifazione de' danni ed interessi; ma in tal caso (41, 42, 43 e 44) questi deve astenersi dalla causa (*a*).

TITOLO II (*b**).

Delle rimessioni.

Abbiamo già esposto (1), che per *rimessione* s'intende in generale quell'azione che tende a far portare alla conoscenza di un tribunale una causa, ch'era già sottoposta in origine ad altro tribunale. Di questa se ne distinguono varie specie, cioè; 1. per motivo d'incompetenza; 2. di connessione; 3. di pendenza di lite; 4. di parentela o affinità; 5. d'insufficienza di numero; 6. di sospezione; 7. di mancanza di sicurezza pubblica. — Parlammo altrove delle prime tre specie (2); or ci rimane a trattare delle ultime quattro.

§. 1. *Della rimessione a motivo di parentela o affinità* (3).

I. *Caso.* — Questa rimessione può esser dimandata da una delle parti, allorquando il suo avversario abbia nel tribunale due consaguinei o affini sino al settimo grado, e tre nella corte reale. Quante volte poi l'avversario stesso sia membro di un tribunale o di una corte reale, è sufficiente che abbia un consanguineo o affine (4 e 5) nel tribunale, o due nella corte (*c*).

II. *Procedura.* — La domanda è ammessibile sino a quando sia cominciata la discussione della causa in udienza. Essa debb'esser proposta in cancelleria con atto motivato e sottoscritto dalla parte (*d*).

(*a*) V. d. ord. art. 29 e 30; — Rodier *ivi*; — Cod. di pr. art. 390 † 483. — Pigeau tom. 1, pag. 433.

(*b**) *Questo titolo non può per nulla riguardare i giudici di circondario.*

(*c*) Cod. di pr. art. 368 † 460. * *Il nostro articolo 460 dilucida con maggiore precisione il grado della parentela, determinandolo al quarto grado inclusivamente.*

(*d*) Cod. di pr. art. 369 e 370 † 461 e 463, -- Tariffa art. 92, -- qui appresso il tit. della riassunzione, §. 2, n. 3.

Il tribunale (6) con una prima sentenza ordina 1. la comunicazione di questo atto e de' documenti giustificativi ai giudici consanguinei, o affini, perchè dichiarino (7) se o no si trovino nel caso della legge, 2. una relazione da farsi da uno de' giudici (*a*).

Questi atti e documenti, e questa sentenza (8) devono intimarsi alle altre parti (*b*).

III. *Sentenza.* — Se i motivi sono riconosciuti, o provati, la rimessione sarà fatta ad un tribunale (9) civile, che sia nella giurisdizione della stessa corte reale, e per una corte reale sarà fatta ad una delle tre corti più vicine (*c*).

Se siavi appello dalla sentenza di rimessione, vi si procede con le stesse formalità ordinate per l'incidente di ricusa (*d*), e l' appello ha effetto sospensivo (*e*).

Se non si produca appello, o se l'appellante succumba, la causa sarà portata (10) davanti il tribunale, che dovrà giudicarne; ed in questo caso sarà riassunta la procedura (11 e 12) dagli *ultimi atti* (*f*).

§. 2. *Della rimessione a motivo d' insufficienza.* (*g**).

Questa rimessione può esser dimandata allora quando il tribunale, a cui è portata la conoscenza di una causa, sia per morte, sia per legittimo impedimento, come sarebbe una malattia, sia per ricusa, non ha il numero de' giudici necessario (13) a pronunziarvi (14).

In questo caso la parte più diligente dimanda (15) dal tribunale superiore (16) che, citata l'altra parte (17),

(*a*) Cod. di pr. art. 371 † 463.

(*b*) Cod. di pr. art. 372 † 464. -- Tariffa art. 70.

(*c*) Cod. di pr. art. 373 † 465. * *Pel nostro articolo 465 ne' tribunali o nelle Gran Corti civili, dove siano più camere, dovrà rinviarsi la causa ad un' altra camera.*

(*d*) V. nella pag. 332 la nota 39.

(*e*) Cod. di pr. art. 377 † 469, 376 † 468.

(*f*) Cod. di pr. art. 375 † 467.

(*g**) *Questo motivo di rimessione non previsto dal codice, non è presso di noi autorizzato nè anche dalla l. o. g, ovvero da altra legge particolare. Non sappiamo neppure d'essersi mai verificato e discusso il caso nelle nostre corti. Con qual appoggio adunque potrem noi adottarlo sul solo esempio delle corti di Francia? . .*

la causa sia rimessa al tribunale più vicino al primo, e della stessa specie (18).

§. 3. *Delle rimessioni per legittima sospezione, e per mancanza di sicurezza pubblica* (a*).

In due casi si dà luogo alla rimessione per legittima sospezione 1. allorquando tutti i membri di un tribunale possono ricusarsi (19); 2. quando per diverse circostanze si ha fondato sospetto, che il tribunale non giudichi imparzialmente. Rispetto alla rimessione *per mancanza di sicurezza pubblica*, si deve osservare, che da queste stesse espressioni si conosce abbastanza, che può esser dimandata (19 a) quando per un avvenimento, qual sarebbe una invasione, non si potrebbe senza pericolo procedere nel luogo, in cui risiede il tribunale.

Il tribunale, che ha il dritto di pronunziare sulle quistioni giurisdizionali, come or ora dirassi, è quello che deve conoscere di queste domande di rimessione; e la valutazione delle circostanze dalle quali derivano la sospezione, e la mancanza di sicurezza, è totalmente rimessa alla coscienza de' magistrati (20) che lo compongono (*b*).

(*a**) *Nemmen queste rimessioni sono presso di noi autorizzate da veruna legge nelle cause civili.*

(*b*) V. su tutti questi punti Merlin nel Rep. tomo XI, pag. 522 e 523 al vocabolo *Renvoi* (*demande en*), num. 2 e 4, colle dec. di cas. ivi citate; -- altre dec. del 21 frimajo anno IX nel Bol. civ. e del 29 luglio 1807 nella Giur. del cod. di pr. tomo 1, pag. 129, -- della corte di Nimes del 28 luglio 1808 nella stessa Giur. tom. II, pag. 448, -- ed Agen nella nota 14 di questo titolo. -- Dec. del 17 novembre 1811 art. 144. -- Os. della cass. 77. -- V. principalmente il nostro Corso criminale nell' art. delle *Rimessioni*, nota 70.

TITOLO III (a*).

Delle competenze giurisdizionali fra giudici (1).

S' intende per *regolamento de' giudici* l' azione di determinare, o regolare tra molti tribunali, chi debba conoscere di una causa (b*). Quando è necessaria questa determinazione? Chi deve conoscerne? Come vi si procede? Ecco ciò, che noi dobbiamo esaminare.

I. *Caso* (1 a). — Si dà luogo ad una quistione di competenza giurisdizionale, 1. quando la stessa causa, o un' altra causa connessa (2) è stata portata a due tribunali differenti, o in altri termini, quando siavi *conflitto* di giurisdizione (3).

II. *Tribunale.* — La domanda vien sottoposta in generale alla conoscenza del tribunale, ch' è immediatamente superiore, e che racchiude nella sua giurisdizione (4 e 5) i tribunali tra i quali è surto il conflitto (c).

III. *Procedura* (6). — 1.° La domanda si fa con istanza (7) sulla quale si ottiene sentenza, che permette citare per lo giudizio di competenza, e che può ordinare soprassessoria dalle procedure da farsi innanzi ai tribunali tra i quali vi è conflitto (d).

2.° L'attore fa intimare questa sentenza, e citare (8) le parti (9), tra quindici giorni dalla sua data, alla qual cosa non adempiendo, decaderebbe (10) dal dritto di far decidere la competenza giurisdizionale (11), ed il procedimento potrebb' essere proseguito innanzi al tribunale adito dal convenuto (e).

(a*) *Questo titolo riguarda i tribunali o le G. C. civili, se il conflitto si elevi tra i giudici di circondario; -- Le G. C. civili e la corte suprema, quando si elevi tra i tribunali civili; -- essa corte suprema, se il conflitto sia tra una o più G. C. civili.*

(b*) *Simili controversie nel titolo XVIII delle nostre leggi di procedura vengon denominate* Competenze giurisdizionali fra i giudici.

(c) Perrin pag. 265, — Cod. di pr. art. 363 † 455.

(d) D. ord. di agosto 1737 tit. 2, art. 1 ed 8; -- Cod. di pr. art. 364 † 456, -- Tar. 78.

(e) D. ord. art. 9 e 13; -- Cod. di pr. art. 365, 366 † 467, 468.

SEZIONE IV.

Della procedura interrotta o annullata.

Noi tratteremo in questa sezione de' diversi casi, ossiano incidenti, o atti che possono interrompere o annullare una procedura in guisa, che si venga astretto di cominciarne una nuova, o di riprendere una antica (1). Tali sono l' interruzione o la riassunzione propriamente detta, la disapprovazione (2), la perenzione, l'acquiescenza, la rinunzia alla lite (3), il compromesso (4), la transazione (5), l' annullamento dell' azione, o del dritto.

Noi destineremo per ciascuno di questi cinque primi incidenti un titolo di questa sezione; si è parlato del sesto nell' articolo degli arbitri; le regole del 7. ed 8. appartengono al Corso del dritto civile.

TITOLO I (a*).

Della interruzione, e della riassunzione dell' istanza (1).

La parola *interruzione* indica l' effetto di un avvenimento, che arresta il corso di un giudizio (2); e la parola *riassunzione* indica l' atto col quale il giudizio riprende il suo corso. Noi parleremo prima delle circostanze che danno luogo all' interruzione od alla riassunzione, e poi delle formalità di quest' ultima.

§. 1. *Delle circostanze d' interruzione e di riassunzione.*

Vi sono due specie d' interruzione d' istanza; volontaria e necessaria.

L' interruzione è volontaria, quando una parte sospende le sue procedure, astrazion fatta da qualunque avvenimento. Dessa è necessaria, quando la sospensione proviene da certi avvenimenti che debbono arrestare il corso del giudizio, anche a malgrado della parte avversa.

(a*) *Ne' giudicati regii può esservi luogo a riassunzione d' istanza? -- Lo vedremo nella nota del tit. 1. della sez. v.*

Gli avvenimenti di quest'ultimo genere sono 1. la morte di una delle parti (3); 2. quelli che la mettono nella impossibilità di agire (4) come sarebbero i proprii cangiamenti di stato (5) o quelli del suo patrociuatore o pure la morte di lui (6); 3. quelli, che in virtù della legge, o per la natura della causa, sospendono la procedura, come sarebbe una querela di falso principale durante un giudizio di falso incidente (7).

La *riassunzione*, tranne il caso in cui la causa sia in grado di decisione, è per l'opposto sempre necessaria. Di fatti bisogna necessariamente, che un giudizio cominciato abbia *il suo fine*, vale a dire o riassunto (9) o abbandonato mercè legale rinunzia (10). Se si fosse libero di ricominciare sullo stesso oggetto un nuovo giudizio, senza essersi adottata una di queste misure rispetto al primo, la parte convenuta sarebbe esposta, contro ogni giustizia, a soffrire su questo oggetto (11) due procedimenti e due sentenze.

§. 2. *Delle formalità della riassunzione*.

Possono presentarsi tre ipotesi; 1. o la riassunzione si fa volontariamente, sia dalla parte (12), sia dal rappresentante della parte, che ha interrotta la procedura di sua volontà, o riguarda l'avvenimento, causa della interruzione (12 a); 2. ovvero vien operata da interruzione indicata o dalla legge o dalla natura della procedura; 3. o essa vien fatta di necessità da una parte estranea allo stesso avvenimento.

1.ª IPOTESI. — *Riassunzione volontaria* (13). — La stessa vien fatta dopo la interruzione così volontaria che necessaria di un giudizio, che non ancora è in istato d'esser deciso (13 a).

Nel primo caso (13 b) la legge non richiede alcuna specie di formalità; anzi autorizza tacitamente a continuar la procedura per qualsivoglia atto (14), poichè qualunque specie di atto basta per impedire la perenzione (*a*).

Nel secondo caso bisogna esaminare (15) qual sia la causa della interruzione necessaria.

(*a*) V. app. il tit. 3.

1.° Se la interruzione derivi dalla morte di una delle parti, o da qualche avvenimento che la ponga nella impossibilità di agire come or ora dicemmo nel §. 1, bisogna che quegli il quale la rappresenta dichiari al suo avversario con atto di patrocinatore ch' egli riassume l'istanza (16): ed ove tal avversario non ancora abbia costituito patrocinatore nel tempo della morte, o dell' avvenimento (17), bisogna citarlo per siffatta costituzione (*a*).

2.° Se la interruzione sia la conseguenza di un avvenimento indicato dalla legge, o dalla natura della causa, come dirassi nella nota 7 del presente titolo, notificandosi l'atto che fa cessare la sospensione (18), si può dichiarare che il giudizio viene continuato (19).

2.ª *Ipotesi.* — *Riassunzione legale o naturale.* — Simile regola.... Di fatti, sia che l'istanza si riassuma da quella parte che provocò l' incidente, in virtù di cui per legge o per natura del procedimento restò sospeso il corso del giudizio (10), sia che di ciò s' incarichi la parte avversa, la notificazione con quella e senza quella dichiarazione, di cui testè abbiam parlato, basterà per questa riassunzione (21).

3.ª *Ipotesi.* — *Riassunzione necessaria.* — Allor quando la parte, che potea riassumere volontariamente, non lo abbia fatto, il suo avversario può, secondo le circostanze, essere sottoposto a certe formalità per la riassunzione (21'a): alla quale riassunzione egli è costretto, se voglia profittare de' vantaggi annessi all' istanza; ed a tal riguardo conviene distinguere se la causa sia o pur no in grado di decisione.

1.° *Caso.* — Una causa (22) è in *grado di decisione* (23), quando le aringhe sono cominciate: vale a dire, quando le conclusioni sono state proposte all' udienza (24) in contraddittorio delle parti, e nelle cause che s' istruiscono per iscritto, si dirà esser esse in grado di decisione (25) quando l' instruzione è compita, ovvero quando i termini a produrre o a rispondere sono spirati (*b*).

(*a*) Cod. di pr. art. 345 † 439. — V. pure fra poco in questo tit. la 1 causa.

(*b*) Cod. di pr. art. 343 † 437.

In questo caso non vi è bisogno, nè di formalità particolari (26 e 27) nè di riassunzione, e la causa può esser decisa immediatamente (*a*).

2.° *Caso.* — Relativamente alle cause che non sono in grado di decisione, per le formalità da osservarsi è d' uopo vedere quali siano state le cause dell' interruzione.

1.ª *Causa* — Se la interruzione è stata causata da un cangiamento di stato nella parte, o per cessazione delle funzioni in virtù delle quali la medesima agiva (28), si può continuare la procedura (29, 30 e 31) dirigendo gli atti contro quelli che sono subentrati ad essa parte per l' istruzione (*b*).

2.ª *Causa* — Non può dirsi lo stesso, se la interruzione deriva dalla morte della parte o del suo patrocinatore, o pure dalla cessazion di quest' ultimo dalle sue funzioni (32); dappoichè le procedure che sarebbero fatte dal suo avversario, dovrebbero allora riputarsi nulle (33). Ciò avverrebbe nel seguente modo, cioè, nella prima circostanza dopo la notifica della morte, e nella seconda dopo l' accaduta cessazione (34 e 35), a meno che non siasi costituito un nuovo patrocinatore (*c*).

Ond' evitarsi un tal pericolo, la parte (36) che vuol continuare il giudizio (37), nel primo caso deve notificare la riassunzion dell' istanza; nel secondo deve chiamare l' avversario all' udienza per la costituzione di un nuovo patrocinatore (37 a) ne' termini ordinarii, (38) indicando in questo atto i primi patrocinatori ed il giudice relatore (*d*).

Se la parte citata non comparisca, sarà pronunziata sentenza contumaciale (39), colla quale verrà dichiarato che l' istanza si ha per riassunta, e sarà ordinato di procedersi innanzi nel giudizio sulla base degli ultimi atti (40),

---

(*a*) Cod. di pr. art. 342 † 436; — D. ord. tit. 26, art. 1.

(*b*) Cod. di pr. art. 345 † 439 — Dec. della Corte di Aix del 2 giun. 1808 nella Giuris. del Cod. di pr. tom. III pag. 158. — V. pure in questo titolo la 1. ipotesi.

(*c*) D. ordin. art. 2 e 3; — Cod. di pr. art. 344 † 438. — Tarif. art. 70. — Rodier art. 2; — Rebuffo citato nella nota 40.

(*d*) Cod. di pr. art. 346 † 440.

e ne' termini che restano a decorrere. L' opposizione a questa sentenza sarà sempre portata in udienza (*a*)

Se comparisca ed impugni (41) la riassunzione (42), l' incidente sarà giudicato *sommariamente* (*b*).

TITOLO II (*c**).

Della disapprovazione (1).

Si chiama disapprovazione la dichiarazione di non acconsentire ad un atto formato da un uffiziale ministeriale. Essa è di due specie, principale (2) o incidente (3). Quando si dà luogo alla disapprovazione? Com' essa vien fatta? Quali ne sono gli effetti? . . . . . Ecco gli oggetti de' quali dobbiam occuparci.

I.° *Caso* — Un uffiziale ministeriale (4) può essere disapprovato tutte le volte ch' ecceda i limiti delle sue funzioni (5) senza èsser munito di speciale procura: soprattutto (6) quando, senz' avere siffatta procura faccia, dia o riceva confessioni, consensi, offerte (*d*).

Non solamente l' uffiziale *può*, ma *dev'* essere disapprovato, quante volte il cliente voglia che la parte avversa non tragga utile da questi atti (7), perchè la legge commina contro di essi (8) la sola pena della disapprovazione (*e*).

II. *Procedura*. — La disapprovazione sarà intentata nella cancelleria (9) per mezzo di un atto motivato e sottoscritto. Esso conterrà pure costituzione di patrocinatori (*f*).

(*a*) V. cod. di pr. art. 349 † 443, 350 † 250,351 † T. — Jousse art. 2.

(*b*) V. cod. di pr. art. 348 † 442.

(*c**) *Questo titolo non può riguardare la procedura de' giudicati regii, presso de' quali non è riconosciuto il ministero de' patrocinatori.*

(*d*) Cod. di pr. art. 352 † 444. — V. pure di sopra il §. de' patrocinatori, non che la nota 4, num. 3 del tit. IV.

(*e*) Arg. dal cit. art. 352 † 444.

(*f*) Cod. di pr. art. 353 † 445; — Tarif. art. 92; — Regolamento del 1738, part. 2 tit. 9. art. 8 e seg.

2.° La disapprovazione incidente vien intimata con atto di patrocinatore non solo al patrocinatore che si vuole disapprovare, ma eziandio ai patrocinatori delle altre parti (11): che se (12) il patrocinatore (13) non è più in esercizio di sue funzioni (14), sarà notificata al di lui domicilio (*a*).

Quest' ultima regola debbe osservarsi (15) per la disapprovazione principale.

Bisogna però avvertire che la disapprovazione promossa in occasione di una sentenza passata in cosa giudicata non sarà ammissibile se non durante gli otto giorni sussecutivi a quello in cui questa sentenza (16) dovrà considerarsi com' eseguita (*b*).

3.° La disapprovazione, anche incidente, dev' esser sottoposta alla conoscenza di quel tribunale, presso del quale è stato formato l'atto che si vuol disapprovare (17), ed alla conoscenza del tribunale del reo (18), se l' atto sia estraneo al giudizio pendente (*c*).

III. *Effetti.* — 1. La sospensione (a pena di nullità) di ogni ulteriore procedimento, fino a che non siasi pronunziato sulla disapprovazione: tuttavia sarà permesso di ordinare che la parte disapprovante faccia giudicare la sua domanda in un termine da stabilirsi (*d*).

2. 3. Annullamento (quando la disapprovazione vien dichiarata legittima) delle disposizioni della sentenza relative ai casi, che han dato luogo alla disapprovazione; condanna del disapprovato alla rifazione de' danni ed interessi (19), ed anche alla interdizione (*e*).

Da ciò necessariamente deriva, che se la domanda di disapprovazione sia rigettata, il disapprovante può esser condannato al ristoro de' danni ed interessi (20), ed alle dovute riparazioni (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 354 a 356 † 446 a 448; — Tarif. art. 29, e 70.; — il cit. regol. art. 9. ad 11.

(*b*) Cod. di pr. art. 362 † 454.

(*c*) Cod. di pr. art. 356 † 448, 355 † 447, 358 † 450.

(*d*) Cod. di pr. art. 357 † 449; — decis. della corte di Parigi del 2 agosto 1813 nel giorn. de' patroc. tom. IX pag. 263.

(*e*) Cod. di pr. art. 360 † 452.

(*f*) Cod. di pr. art. 361 e 362 † 453 454; — non che art. 17 del cit. Regolamento.

TITOLO III (a*).

Della perenzione (1).

La perenzione (2) è l' annullamento di una procedura (3) operato dalla interruzione del procedimento per un tempo determinato (4).

Essa è fondata generalmente sulla presunzione, che le procedure non sarebbero interrotte se la parte non avesse riconosciuta la illegittimità del suo dritto (5). Dessa è stata introdotta (6) per terminare le controversie (*b*).

Noi esamineremo, quando e come si dà luogo a perenzione, e quali ne sono gli effetti.

1.° *Caso.* — L' interruzione delle procedure per tre anni (7) opera la perenzione (*c*).

Ma quando non possa ammettersi la precedente presunzione, vale a dire, se la parte non abbia potuto o non abbia dovuto agire, e se abbia avuto il dritto di non agire, evvi allora interruzione di perenzione. Per conseguenza allorquando un avvenimento, come sarebbe la morte della parte o del suo patrocinatore (8), interrompe il giudizio, la perenzione non può perfezionarsi nel termine indicato (10); la legge allora lo aumenta di sei altri mesi (*d*).

II. *Modo.* — La perenzione non ha luogo di pieno dritto, e sino a quando non si domanda, essa è sanata da qualsiasi *valido* atto (11 e 12) dell' una o dell' altra (13) parte (*e*). Questo effetto vien anche prodotto da un atto di uno de' consorti di esse parti perchè l' istanza è indivisibile (*f*).

(a*) *Ne' giudicati regii bastano quattro mesi d' interruzione della procedura per operare la perenzione.*

(*b*) V. Perrin nella pag. 268.

(*c*) Cod. di pr. art. 397 † 490.

(*d*) Cod. di pr. art. 397 † 490.

(*e*) Cod. di pr. art. 399 † 492; — decis. di cass. del 12 brum. an. XI nella Rac. alf. tom. IV, pag. 38, §. 3, sotto il vocabolo *Peremption*, del 12 nov. 1806; — Lange ivi.

(*f*) V. su questo punto la Rac. alfabetica tom. VI. pag. 633. — Dec. della sez. de' ric. degli 8 giugno 1813 ivi; — altre dec. delle corti di Metz e Limoges 1820 e 1821, in Sirey tom. XXI, part. 2, pag. 347 e 16[illegible]

La domanda però basta per impedire che gli atti susseguenti non sanino la perenzione; diversamente questa instituzione sarebbe illusoria (*a*).

2. La domanda dev' esser fatta con atto di patrocinatore a patrocinatore, tranne se il patrocinatore fosse morto, interdetto, o sospeso dopo decorso il termine della perenzione (*b*); giacchè allora dovrà domandarsi con citazione (*c*).

III. *Effetti*. — 1. La perenzione estingue qualsivoglia istanza, e decorre senza eccezione (14) contro qualsivogliano persone (*d*).

2.° La perenzione non estingue l' azione; ma estingue talmente la procedura da non potersene opporre in alcun caso atto veruno (15). La perenzione in somma fa ritornare le parti in quello stesso stato, in cui erano pria che la procedura rimanesse estinta (*e*).

Da questo principio possono trarsi gli altri seguenti effetti della perenzione.

3.° Se l'azione non abbia dovuto estinguersi nel termine della perenzione, si può nuovamente instituirla (16); se al contrario abbia dovuto estinguersi, la perenzione ne induce la prescrizione, senza che gli atti perenti possan servire d' interruzione (*f*).

4.° Gl' interessi, che la citazione faceva decorrere, cessan d'esser dovuti (*g*).

5.° Le sentenze (17), che riguardano atti istruttorii, sono anche perente (*h*).

6°. Tutte le spese della procedura (*i*) sono a carico dell' attore principale (18).

(*a*) Arg. del cod. di pr. art. 399 † 492 combinato coll'art. 400 † 493.

(*b*) Cod. di pr. art. 400 † 493. — Tariffa art. 75.

(*c*) Dec. del 19 agosto 1816 cit. nella nota 9 num. 1. del pres. tit.

(*d*) V. cod. di pr. art. 397 e 398, † 490 e 491.

(*e*) Cod. di pr. 401 † 494 — Cod. Civ. art. 2247 † 2153.

(*f*) V. su questo art. Lauge, Pothier e Rodier; — V. pure in questo Corso il tit. delle citazioni art. 5 n. 6.

(*g*) V. Pothier, nel cit. luogo; — V. pure il Rep. nel tom. VI, pag. 471.

(*h*) V. Pothier, ivi; — non che le dec. citate nella nota 12. n. 8 di questo titolo.

(*i*) Cod. di pr. art. 401 † 494.

7.° La perenzione in causa di appello dà alla prima sentenza (19 e 20) l' autorità della cosa giudicata (*a*).

TITOLO IV (*b'*).

Dell' acquiescenza (1).

Allorchè una parte aderisce ad un atto, ossia a qualche procedura del suo avversario, o anche ad una senzenza, dicesi *acquiescenza*.... Di quante specie essa è? Quale n' è il modo? Quali persone posson farla? Quali ne sono gli effetti? . . . Ecco ciò che noi andremo a ricercare,

I. *Specie e modo.* — Se ne distinguono due specie *espressa* e *tacita* (2).

L'*espressa* risulta da una dichiarazione positiva della parte (3) o del suo procuratore (4) speciale (c); la *tacita* deriva o dal silenzio o da un atto della parte.

Nel primo caso il silenzio produce una tacita approvazione degli atti illegali o irregolari della procedura e delle sentenze ingiuste, quando si è fatto decorrere il tempo determinato dalla legge (5) per impugnarle, o appellarne (*d*).

Nel secondo caso, gli atti della parte producono ancora una tacita approvazione, quando escludono la intenzione contraria d' impugnare tali procedure e tali sentenze, come può rilevarsi dalle seguenti ipotesi (6):

1.° Se compariscasi in un esame (7).
2.° Se contraddicasi ad una cauzione (8).
3.° Se vengano accettate delle offerte reali (9).

(*a*) Cod. di pr. art. 469 † 533. — Bigot-Préamencu ed Albisson pag. 67 e 291, — d. dec. della nota 12 n. 8.

(*b'*) *Il presente titolo, del pari che nel Codice francese, non esiste neppure nel Codice nostro. In francese dicesi* acquiescement, *e noi diciamo* acquiescenza, *per non avere altra espressione più teorica.*

(*c*) V. Pothier nel trat. delle obbligazioni sez. della cosa giudicata n. II, — *Espagne* al vocab. *Appel.*, n. 62, — Repert. al vocab. *Acquiescement* in princ.

(*d*) V. all' uopo le dec. di cass. del 3 luglio 1810 e del 15 giugno 1818, — V. pure nella Racc. alf. tomo IV, pag. 445 il vocab. *Réparation d' injures* §. 2.

4.° Se faccia intimarsi una sentenza (10).

5.° Se in qualunque modo si esegua una sentenza (11). . .

Ma non può dirsi lo stesso allorchè tali atti siano stati fatti con protesta (12).

L'acquiescenza sia espressa sia tacita non ha bisogno di essere accettata (13), perchè il consenso della parte avversa si crede dato col farsi o prodursi gli atti o le sentenze relative all' acquiescenza.

II. *Effetti e principii.* — Effetto dell' acquiescenza è l'impedire che più possano impugnarsi (14) gli atti, e le sentenze (15) ch' essa riguarda, perchè contiene consenso tale a queste sentenze ed a questi atti, da costituire una specie di contratto giudiziale (16) tanto efficace, quanto altri qualsivogliano contratti (*a*).

III. *Persone.* — Dal che l'acquiescenza produce effetti talmente grandi da contenere una specie di alienazione, deriva 1.° che allora può riputarsi validamente data, quando sia fatta da persone libere a disporre dei loro dritti (17), e che quando sia l'effetto della violenza (18), del dolo, dell' errore (19 e 20) ec., non può avere influenza alcuna (*b*).

2.° Ch' essa non ha forza contro gli altri interessati (21), i quali non vi hanno avuto parte (*c*).

Appendice al titolo iv.

Del contratto giudiziale.

Si chiama *contratto giudiziale* l' accordo fatto tra due parti nel corso di una procedura.

Siccome il consenso, che produce siffatto accordo non è in realtà che un' *acquiescenza* (1), così deve dirsi che il contratto giudiziale sia il *risultamento dell' acquiescenza*, e che convien applicargli le regole or ora esposte rispetto alla divisione fattane, alle circo-

---

(*a*) Arg. dalla l. 2, Cod. *de cont. jur. tut.* e dalla l. 2, §. 11, D. *de peculio*, — Barbosa ass. 32, — Merlin nella Rac. alf. al vocab. *Tierce-opposition* §. 3.

(*b*) V. Fabro, lib. 7, tit. 29, defin. 12. — *Prost de Royer* in d. pag. 614, — Pigeau tomo 1, pag. 588.

(*c*) V. L. 5, D. *de appel. relat.*, — *Prost de Royer* pag. 608.

stanze nelle quali può impugnarsi (3 e 4), agli effetti che ne derivano (*a*).

TITOLO V.

Dell' abbandono, ossia, della rinunzia alla lite (1).

Questo vocabolo *abbandono* (*desistement*) esprime l' azione di rinunziare ad una proccdura incominciata (2). Da questa definizione si conosce, che lo scopo di chi desiste da una lite è quello di evitare gl' inconvenienti, nei quali sarebbe trascinato da una procedura irregolare, o mal fondata (3): e si conosce ancora che, come ogni procedura regolare e fondata ha utili risultamenti; così il rinunziarvi è un sacrifizio da non permettersi a qualsisia persona, nè esentarsi da qualunque solennità. Da queste considerazioni derivano le seguenti regole:

I. Per potersi fare una rinunzia fa d' uopo avere libera facoltà de' suoi diritti (4).

II. La rinunzia può esser fatta ed accettata (5 e 6) con semplice atto di patrocinatore a patrocinatore; sottoscritto però dalle parti o da' loro procuratori (*b*). Fino a quando tal atto non è accettato (7 e 8), può rinunziarvisi, e ricominciare la procedura (*c*).

III. L'atto accettato produce due effetti.

1.° Le parti sono di pieno dritto rimesse in quel medesimo stato in cui si trovavano prima della domanda originaria (9 e 10); per conseguenza tutti gli atti della procedura sono annullati (*d*).

2.° Colui che rinunzia è anche tenuto egualmente di pieno dritto (11) al pagamento delle spese (*e*).

(*a*) V. detta legge 3, §. 11, D. *de peculio*.
(*b*) V. il cod. di pr. art. 402 † 495, — Tariffa art. 71.
(*c*) Arg. dall' art. 403 † 496 Cod. di pr.
(*d*) Lo stesso art.
(*e*) Lo stesso art.

SEZIONE V.

Della procedura sommaria ossia abbreviata.

Noi chiamiamo sommaria ossia abbreviata, in controposto all'ordinaria, quella procedura che, in generale, va esente dalla misura preparatoria sviluppata nella sezione I (1), e dalla maggior parte delle formalità spiegate nelle due seguenti. Tali sono le procedure de' tribunali di pace e di commercio, e quelle ordinate per le udienze de' referati; e tali sono ancora quelle particolari alle materie o sentenze sommarie ed alle citazioni, ossian assegnazioni a breve termine (2).

Noi abbiamo già osservato (3) che *celerità nell' andamento del giudizio, ed economia nelle spese* sono i due gran principii, che possono, per così dire, chiamarsi l'anima della legislazione relativa alle procedure; la natura, o la piccola importanza delle cause precedenti, hanno impegnato il legislatore ad attenervisi maggiormente, ed a prescrivere in conseguenza delle formalità, per quanto era possibile, rapide e poco dispendiose; ad allontanare, per quanto dalle leggi dipendeva, tutti gli ostacoli che nelle procedure ordinarie rendon sovente inutili le precauzioni da esse prese per l' applicazione di questi stessi principii (4)

TITOLO I.

Della procedura de' tribunali di pace (1).

Noi abbiamo già esposte tutte le regole pratiche circa la procedura de' tribunali di pace; e quantunque sian esse sparse nella nostra opera, pure riuscirebbe assai inutil cosa il riunirle tutte in questo titolo (2). Qui dunque basterà enunciar brevemente i principii generali di questa procedura; di dare un colpo d' occhio su i punti pe' quali il codice ha indicate delle formalità, e sopra quelli che differiscono dalla procedura ordinaria; d' indicare finalmente

quei luoghi (a*), ne' quali sono sanzionate le stesse regole particolari (3).

I. *Principii generali.* — Indipendentemente da' due gran principii proprii a qualunque procedura, cioè *celerità nell' andamento del giudizio ed economia nelle spese*, quella instituita pe' tribunali di pace poggià ancora sugli altri due seguenti, cioè, *brevità ne' termini*, *e semplicità nelle forme* (4).

II. *Punti regolati dal codice* (5 e 6). — Maniera di farsi le citazioni; tribunali di pace, presso i quali debbono esser instituite; comparsa delle parti; udienze; sentenze contraddittorie o contumaciali o preparatorie; opposizioni alle sentenze contumaciali; appello ed esecuzione delle preparatorie; garentia; esami testimoniali; perizie ed accessi sopra luogo; ricusa del giudice; modo d' instituire e di giudicarsi le azioni possessorie (*b*).

III. *Differenze principali dalla procedura ordinaria.* — I.° Non vi necessita sperimento di conciliazione (7). — II. Citazione a comparire in più breve tempo (8). — III e IV. Comparsa personale e volontaria (9) delle parti, finanche innanzi ad un giudice che non sia quello del loro domicilio. — V a VII Le parti o i loro procuratori debbon essere intesi senza ministero di patrocinatore, nè notifica delle scritture (10). — VIII. La sentenza definitiva dev' essere pronunziata alla stessa udienza, o pure nella seguente (11), quante volte però preparatoria operazione non richiegga differimento (12). — IX. In questo ultimo caso (13) sentenza definitiva tra quattro mesi; diversamente perenzione. — X a XII Nuova citazione di un contumace nel caso d' inosservanza de' termini (14); opposizione alla sentenza contumaciale tra tre giorni, salvo la proroga, se il giudice conosca, che il contumace abbia ignorata la procedura; opposizione fatta in forma di citazione (15). — XIII Non è necessario che si spediscano le sentenze preparatorie; la di loro pro-

---

(a*) *L'autore indica siffatti luoghi nelle sue note; noi faremo altrettanto nelle notule nostre, ed ivi pure daremo rapido cenno dei principii generali, de' punti regolati dal codice, delle differenze principali tra le due procedure ordinaria ed abbreviata.*

(*b*) V. nel Cod. di pr. il lib. I.

nunziazione tien luogo di citazione alle parti (16). — XIV e XV Non vi ha necessità di notificarsi la sentenza di garentia, e la chiamata in causa dev' esser domandata nella prima comparsa (17). — XVI e XVII I testimoni debbon essere intesi all' udienza, ed anche sopra luogo: nelle cause di ultima istanza sarà menzionato il solo risultamento delle testimonianze (18). — XVIII L'accesso sopra luogo dev'esser fatto personalmente dal giudice (19).— XIX I capi di ricusa meno estesi pe' giudici di pace (20).— XX a XXII Le sentenze possono esser profferite in tutt' i giorni nel domicilio del giudice, ed anche ne' luoghi controvertiti (21). — XXIII Rimessione alla giustizia ordinaria degl'incidenti di falso e di verificazione (22).

Ma la differenza più considerevole è la XXIV; quella, cioè, indicata dalla seguente osservazione: *la procedura de' giudici di pace non è soggetta ad alcuna nullità* (23).

TITOLO II (*a**).

Delle materie e delle sentenze sommarie.

§. 1. *Delle materie sommarie* (1).

S' intendono per materie sommarie quelle controversie le quali per la natura o tenuità del loro oggetto devono(2) instruirsi e giudicarsi con maggiore rapidità e minore spesa delle ordinarie(*b*). — Noi ne indicheremo le specie, e 'l rito.

I. *Specie* (3). — Se ne distinguono sei (*c*).

1.° Gli appelli dalle sentenze de' giudici di pace.

2.° Le domande *puramente* personali (4) quando il titolo non è controverso (*d**).

(*a**) *Nelle leggi nostre di procedura il titolo è* ,, Degli affari da trattarsi sommariamente ,,.

(*b*) Jousse e Rodier titolo 17; — Pothier parte 2, cap. 1; — Perrin pag. 271.

(*c*) Art. 404 † 497 del Cod. di proc.

(*d**) *Nel nostro articolo* 497 *dicesi* ,, qualunque sia la loro ,, importanza, purchè siano appoggiate ad un documento scritto ,, non controverso ,,.

3.° Le domande instituite senza titolo (5) quando non eccedono i mille franchi (*a**).

4.° Le domande provvisorie o quelle, che richieggono pronta spedizione (6).

5.° Le domande di fitti e rendite (*b**).

6.° Le cause indicate specialmente dalla legge (7).

II. *Procedura.* — Spirati i termini della citazione, le materie sommarie sono giudicate all' udienza (8 e 9) sul semplice atto di avviso senz'altre formalità (*c*). Ne sono però eccettuati gl' incidenti, gl' interventi, gli esami.

1.° Gl' incidenti e gl' interventi sono proposti con atti di patrocinatore (10), i quali debbono contenere conclusioni motivate (*d*).

2.° Gli esami, quante volte sono necessarii, debbon farsi con maggiore rapidità, e minori formalità degli esami ordinarii (11).

Le parti però non posson più da se sole, come altre volte (12), difendere le loro cause sommarie (*e*).

§. 2. *Delle sentenze sommarie.*

Noi chiamiamo con questo nome le sentenze profferite in talune cause, che bisogna distinguere dalle materie sommarie. Queste sono instruite e giudicate sommariamente, in conformità delle regole or ora esposte; quelle sono profferite soltanto sommariamente, cioè con celerità, con farsene però la instruzione secondo le regole generali della procedura ordinaria (13), o piuttosto secondo le regole speciali (14) indicate dalla legge (*f*).

Così la legge è quella che indica siffatte cause (15); e può dirsi in generale, ch' essa ricerca sentenza somma-

(*a**) *Presso di noi ducati trecento.*

(*b**) *Presso di noi pigioni, affitti ed arretrati di rendite.*

(*c*) Cod. di pr. art. 405 † 498.

(*d*) Cod. di pr. art. 406 † 499.

(*e*). D. ord. art. 6, — Rodier, *ivi*, — Guenois su d'Imbert, lib. 1, cap. I, num. 4.

(*f*) Dec. della corte di Parigi del 25 maggio 1808 nella Giur. del Cod. di pr. tomo II, pag. 288. * *Veggansi all' uopo le nostre dilucidazioni sulla nota 16.*

ria per quelle di cui, mentre la instruzione richiede qualche attenzione, al tempo stesso la decisione è urgente (16).

TITOLO III (*a**).

Delle udienze de' referati (1).

Lo scopo della procedura (2) in siffatti giudizii è quello di far pronunziare in modo provvisorio e con rapidità sulle difficoltà relative alla esecuzione de' titoli esecutivi (3), o agli affari urgenti (*b*).

Ecco in ristretto le regole di questa procedura.

1.° La domanda si fa con un *citazione* (4). Essa è giudicata in udienza speciale (5) dal presidente del tribunale civile; e ciò può praticarsi ancora nella sua abitazione (6) se la causa richieda celerità e quando egli lo avrà permesso (7). In fine ha egli benanche il dritto di rinviarne (8) la decisione al tribunale (*c*).

2.° L'ordinanza pronunziata in questa udienza sarà esecutiva provvisoriamente, e senza cauzione, quando il giudice non la prescrive. Anzi in caso di assoluta necessità il giudice potrà commettere la esecuzione della sua ordinanza sull'originale della medesima (9). Essa però non potrà in alcun modo pregiudicare alla causa principale. Non produce in somma alcun cangiamento ne' dritti delle parti (*d*).

3.° L'appello è il solo rimedio (10) contro siffatte decisioni (11), e deve interporsi tra' i quindici giorni dal dì della loro intimazione (12), per indi esser deciso sommariamente (*e*).

(*a**) *Presso di noi il titolo è* de' giudizii in via di sommaria esposizione, *perchè le udienze così dette de'* referati *posson oggi tenersi anche da' giudici di circondario per le cause di loro competenza.*

(*b*) Cod. di pr. art. 806 † 889 ed 809 † 892.

(*c*) Cod. di pr. art. 806 ad 808 † 889 ad 891. * *Veggansi all'uopo le nostre dilucidazioni nella nota 4, onde meglio intendasi il modo di chiamare le parti all'udienza de' referati.*

(*d*) Cod. di pr. art. 809 † 892, 811 † 894, 806 † 889.

(*e*) Cod. di pr. art. 809 † 892. — Tarif. nell'art. 149. — V. pure la nota 7, num. 4. del tit. prec.

TITOLO IV (*a**).

Della procedura de' tribunali di commercio (1).

La procedura nelle cause di commercio è assoggettata in molti punti alle stesse formalità della procedura ordinaria, e noi lo abbiamo indicato nel trattare della medesima (2).

Ma i bisogni del commercio, e la buona fede, che deve dirigerne le operazioni hanno richiesto su di altri punti formalità in generale più semplici (3), più facili e più spedite (*b*).

Esse sono relative alla domanda, alla comparsa, alle contumacie, all'eccezioni, agl' incidenti: noi le indicheremo in questo titolo (4).

1.° *Domanda.* — La domanda si fa con citazione ordinaria (5) col termine almeno di un giorno (*c*).

Questo termine può essere abbreviato, ed anche ristretto ad ore, 1. negli affari marittimi (6), e ciò senza permesso: 2. ne' casi che richiedono celerità, e ciò con permesso del presidente. — Questo magistrato può ancora autorizzare provvisoriamente (7) il pegnoramento degli effetti mobiliari (*d*).

In fine la citazione rilasciata a bordo (7 a) è valida (*e*).

II. *Comparsa* (8). — Le parti sono obbligate a comparire in persona o per ministero di procuratore speciale (*f*).

Se le parti compariscono e nella prima udienza non vien profferita una sentenza definitiva, la parte non (9)

(*a**) *Questo titolo forma parte presso di noi, non più delle leggi di procedura civile, ma delle leggi di eccezione, ossian commerciali.*

(*b*) V. Perrin pag. 273.

(*c*) Cod. di pr. art. 415 e 416 † 620 e 621 delle ll. com. — Tariffa art. 29.

(*d*) Cod. di pr. art. 417 e 418 † 622 e 623 delle ll. di comm.

(*e*) Cod. di pr. art. 419 † 625 delle leggi di comm.

(*f*) Cod. di pr. art. 414 † 627 e 421 † 627 delle ll. comm., — Cod. di com. art. 627 † 627, — Ord. del 1667, tit. 16, art. 1 e 2.

domiciliata nel luogo in cui risiede il tribunale, è tenuta a farvi elezione di domicilio (10). Se manchi di praticarlo, la controparte ha il dritto di far intimare i suoi atti di procedura (10 a) in cancelleria (*a*).

III. *Contumacia.* — 1. La notificazione della sentenza contumaciale dovrà contenere, sotto pena di nullità l'elezione di domicilio nel comune in cui vien fatta, quante volte l'attore non vi sia domiciliato (11). 2. La sentenza è esecutiva un giorno dopo intimata. 3. La esecuzione può essere sospesa da opposizione fatta sul processo verbale dell' usciere; l'opponente però sarà in obbligo di rinnovarla nel termine di tre giorni con un atto di citazione a comparire. 4. L'opposizione ordinaria deve intimarsi al domicilio eletto (*b*). 5. Questa opposizione debb' essere ammessa fino alla esecuzione (12 e 12 a) la quale deve aver luogo tra sei mesi; diversamente dovrà la sentenza dichiararsi perenta (*c*).

IV. *Eccezioni ed incidenti* (13). — 1.° Se il tribunale rigetta una declinatoria (14 e 15), debbe farlo con distinta dispositiva, dalla quale può sempre appellarsi (*d*).

2.° Quando si tratta di un esame di conti, documenti, e registri, questo esame può delegarsi ad uno o tre arbitri, i quali prima di dare il loro avviso (16 e 17) cercheranno di conciliare le parti (*e*).

Le visite e gli apprezzi (18) possono egualmente delegarsi ad uno o tre periti (*f*).

3.° Gli esami (19) si fanno colle formalità prescritte per le materie sommarie (*g*).

(*a*) Cod. di pr. art. 422 † 628 delle ll. com.

(*b*) Cod. di pr. art. 434 a 438 † 643 a 647 delle ll. comm.

(*c*) Cod. di comm. art. 643 † T. — Cod. di pr. art. 156 † 250, 158 † 252, 159 † 253.

(*d*) Cod. di pr. art. 425 † 631 delle ll. comm.

(*e*) Cod. di pr. art. 429 † 635 delle ll. comm.

(*f*) Cod. di pr. art. 429 a 431 † 635 a 637 delle ll. comm.

(*g*) Cod. di pr. art. 432 † 639 delle leggi com.

TITOLO V (a^*).

Delle citazioni a breve termine.

Le citazioni *a breve termine* differiscono dalle citazioni ordinarie; 1. perchè il termine a comparire in quelle stabilito è più breve del termine ordinario determinato dalla legge nelle stesse circostanze; 2. perchè non può farsi uso di tale citazione senza permesso del giudice (*b*), il quale potrà accordarlo dietro domanda della parte (1).

Il giudice (2) autorizza le citazioni a breve termine ne' casi di urgenza, vale a dire, quando la parte, che domanda il permesso può risentire qualche pregiudizio durante il termine ordinario (*c*).

Allo spirare del termine indicato, il convenuto può far presentare all' udienza il suo patrocinatore, cui sarà dato atto della sua costituzione (3), la quale dovrà poi reiterarsi fra il corso del giorno (*d*).

SEZIONE VII.

Delle procedure speciali.

Si dà questo nome a quelle procedure le di cui regole sono stabilite da leggi speciali: leggi che bisogna seguire in preferenza delle leggi generali, relative alla procedura ordinaria, salvo ad osservarle per quelle formalità rispetto a cui le leggi speciali serbano silenzio (*e*).

Noi non intendiamo parlare di tutte queste specie di procedure; ma per lo scopo della nostra opera ci sarà sufficiente indicarne le principali (1), val dire, quelle relative alle contribuzioni ed al demanio, e di rinviare il let-

(a^*) *Non avvi nel codice di proc. titolo particolare di siffatte citazioni, ma le regole ne sono sparse in altri titoli.*

(*b*) Tariffa art. 77, — Cod. di pr. art. 72 † 166.

(*c*) Lo stesso art. con quelli della nota 1.

(*d*) Cod. di pr. art 76 † 170. * *Amor di brevità ci spinge a riportarci pe' dettagli al nostro articolo* 170.

(*e*) V. sopra il capitolo delle leggi num. 2, pag.

tore per le formalità particolari alle leggi che le hanno determinate (2).

§. 1. *Delle cause di contribuzioni.*

Le contribuzioni francesi sono dirette (3) o indirette (4). Tra le prime son collocate la contribuzione fondiaria, la personale, la mobiliare e suntuaria, la tassa delle porte e delle finestre, e le patenti; tra le seconde, il registro con i suoi dritti accessorii, le dogane, i dritti riuniti. — Entrambe hanno regole comuni, e regole particolari di procedura, che anderemo ad accennare.

I. *Regole comuni.* — La esazione delle contribuzioni di qualesiasi natura si fa col mezzo di *coazioni* (*a*).

Si chiama *coazione* (5) in materia di contribuzioni il precetto di pagare una tassa, che il ricevitore spedisce a' contribuenti col visto di un funzionario (*b*).

Se il contribuente non paghi in breve termine, vi è costretto con diversi mezzi, e specialmente con quello del pegnoramento (6) e della vendita de' suoi beni (*c*).

II. *Contribuzioni dirette.* — Le coazioni vengon spedite contro i particolari tassati ne' ruoli resi esecutivi da' prefetti; son esse vistate da' sotto-prefetti, notificate dagl' *intimatori* (7 ed 8) nominati da loro, pubblicate da' sindaci, susseguite da particolare avvertimento a dover pagare (*d*).

Se l' avvertimento non produca effetto, l' intimatore può rimanersene al domicilio (9) de' più gravati contribuenti (10), ed il ricevitore ha in seguito (11) il dritto di far pignorare e vendere i mobili ed i frutti (12) di qualunque specie di rendita (*e*).

Il contenzioso di siffatte contribuzioni ed esecuzioni, è di competenza de' consigli di prefettura (13).

III. *Contribuzioni indirette.* — Il contenzioso di queste appartiene ai tribunali civili (14) che vi pronunziano

---

(*a*) V. le leggi cit. ne' num. seg.

(*b* e *c*) V. gli stessi numeri.

(*d*) Decr. del 16 termid. an. VIII, art. 13 a 20, 30, 40 a 43. *Dec. del* 3 *luglio* 1809.

(*e*) Lo stesso art. 51.

in pubblica udienza, senza spese, senza ministero di patrociuatori (15) e dietro semplici memorie (16). Vi ha però delle regole proprie a talune di queste specie di contribuzioni (*a**).

1.° *Registro* (17). — La coazione si vidima e dichiara esecutiva dal giudice di pace del circondario (*b*) ed indi s' intima. Essa allora forma il primo atto del giudizio, ossia della procedura (*c*).

Può arrestarsene l' effetto con una opposizione motivata (18 a) contenente citazione a giorno stabilito, ed elezione di domicilio nella residenza del tribunale. L' instruzione vien fatta con semplici memorie. La sentenza è pronunziata all'udienza dietro relazione di un giudice (19) e sulle conclusioni del pubblico ministero (*d*).

Tali memorie debbono reciprocamente notificarsi (*e*).

2.° *Dogane* (20, 21 e 22). — Necessita sulla coazione simil visto del giudice di pace (20). Ma la esecuzione può aver luogo con tutti i mezzi, anche con arresto personale, mercè cauzione data dalla regia. — Siffatta coazione, in generale non vien arrestata da qualunque atto (*f*).

§. 2. *Delle cause demaniali.*

Noi comprendiamo sotto questo titolo le cause relative alla proprietà, o ai dritti inerenti alla proprietà de' beni, ossian demanii, appartenenti allo stato (23).

(*a**) *Un recente real decreto ha repristinata provvisoriamente la procedura della legge doganale del* 1809.

(*b*) V. nella parte 1, pag. 122 il num. 6.

(*c*) L. del 22 frim. an. 7, art. 64. — *Legge del* 30 *gennajo* 1817.

(*d*) D. leg. art. 64 a 66; — il cit. dec. del 10 term. an. IV: — Leg. del 27 vent. an. IX art. 17; — dec. di cass. del 16 messid. an. X, 6 vend. an. XI, 8 mag. 1810. — * *Detta legge del* 30 *gennajo* 1817.

(*e*) Dec. di cass. del 20 ott. 1813, 31 gen. 1814, e particolarmente quelle de' 10 feb. 1819 e 28 mag. 1823.

(*f*) LL. del 22 ag. 1791, tit. 13, art. 32 e 33; — 4 germ. an II, tit. 6 art. 13 a 17, — 14 frutt. an. III e 9 fior. VII, — 21 apr. 1818, art. 38, — Rep. al vocab. *Contrainte*, — il nostro Corso crim. al cap. delle leggi nota 14. — * *Legge doganale del* 1809 *ripristinata pel contenzioso il recente real decreto.*

Lo sperimento delle azioni demaniali appartiene ai prefetti (24) quando vi sia quistione di proprietà (25), appartiene all'amministrazion del registro (26), ove si tratti di vendite (*a*).

2.° L'instruzione può farsi, come si è detto, senza ministero di patrocinatore (27) per mezzo del procuratore del *Re*, su di semplici memorie (*b*).

(*a*) LL. del 28 piov. an. VIII art. 1, — 5 nov. 1790, tit. 3, art. 13 e 15, — 19 nev an. IV, art. 1 e 2, 15 frutt. an. IV, art. 10, — Dec. de' 10 term. e 6 frutt. an. IV e 2 germ. an. V.— * *Legge del* 18 *ottobre* 1819.

(*b*) LL. del 19 nev. an. IV, — 14 vent. an. VIII, art. 27. — Decr. del 10 term. an. IV. — Decis. di cass. del 15 mess. e 29 term. an. X, 23 marzo e 19 ott. 1808. — Rep. al vocab. *Domai-public.* — * *D. L. del* 18 *ottobre* 1819.

LIBRO SECONDO

DE' RIMEDII LEGALI PER IMPUGNAR LE SENTENZE (1).

Nel titolo de' giudici ed in quello delle sentenze noi dicemmo (2) che il giudicato debbe considerarsi per verità (3); ma ben si comprende non esser questa che una finzione di dritto fondata su talune considerazioni puramente politiche (4), essendo possibilissimo che sia per errore, sia per prevenzione e parzialità, sia per mancanza di necessarie dilucidazioni ed instruzione, ec. il giudice pronunzii una ingiusta decisione. — Or per siffatte considerazioni i legislatori si sono indotti a permettere che ciascun possa ricorrere contro delle sentenze. Perciò essi accordano due specie di mezzi, ossian: rimedii ordinarii, come a dire, l'opposione e l'appello; straordinarii, come sono l'opposizion di terzo, il ricorso per ritrattazione, la pres'a parte, la cassazione.

Noi tratteremo di tali rimedii in due distinte sezioni (5); ma intanto osserviamo preventivamente:

1.° che in generale non si può profittare di ciascuna specie se non una sola volta nella stessa causa (6); che non è permesso cumularne due nel tempo medesimo (7); che non si può far uso degli ultimi, fuorchè in mancanza de' primi (8);

2.° che i rimedii straordinarii sono misure di rigore delle quali niuno può avvalersi tranne che nelle circostanze precise dinotate dalla legge (9); altrimente si espone ad essere condannato al risarcimento de' danni, ed a considerevoli ammende (10).

SEZIONE I.

DE' RIMEDII ORDINARII CONTRO ALLE SENTENZE.

TITOLO I.

Dell' opposizione (1).

Chiamasi opposizione l' impedimento che una *parte* oppone alla esecuzione di una sentenza con cui è condan-

nata (2). — Quali sono le sentenze a cui si può taluno opporre? A qual tribunale si porta l'opposizione? Come ed in qual tempo debbe formarsi? Quali effetti produce? E quali sono i risultamenti della procedura?... Su tali quistioni noi daremo rapido cenno.

I. *Sentenze.* — Per regola generale chi non è stato inteso nel profferirsi una sentenza può produrre opposizione (3), ed in conseguenza il condannato (4) in contumacia (5 e 6).

L'opposizione perciò è un rimedio accordato ai contumaci (7) per impugnare tali sentenze (*b*); ed un rimedio *di dritto comune*, di maniera che si reputa ammissibile in tutt' i casi in cui esso non viene interdetto dalla legge in un modo espresso (*c*).

Le sentenze riguardo alle quali la legge espressamente vieta l'opposizione, sono quelle pronunziate:

1. In contumacia dopo una prima opposizione (8);
2. Su i documenti di una delle parti, quando l'altra in una instruzione per iscritto (9) abbia omessa di fare le produzioni;
3. In grado di *contumacia* riunita (*d*);
4. In contumacia sugl' incidenti di espropriazione e di graduazione de' creditori (*e*).

II. *Tribunale* (11). — L'opposizione si produce nel

(*a*) V. Lange, lib. 4, cap. 43; — Nel Rep. di Merlin il vocab. *Opposition*, §. 1.

(*b*) Se ne veggano i motivi nel cap. delle sentenze contumaciali.

(*c*) V. le decis. di rig. o cass. crim. de' 29 aprile 1817, 7 dicem. 1822, 25 febb. 1825. — Per argom. dal parere del consiglio di stato del 18 febbraio 1806. — V. pure la decis. di cass. del 2 aprile 1811; simile del 12 marzo 1816. — V. finalmente la nota 5, num. 3 del presente titolo.

(*d*) V. su questi tre punti gli art. del cod. di proc. 22 † 125, 165 † 259, 113 † 208, 153 † 247; — Più le note 7 ed 11, del cit. cap. delle sent. contum. — Fabro pag. 221. — Per la perenzione veggasi in fine la nota 19 num. 1 allo stesso capitolo delle sent. contum. — * *Qui l'A. confonde le teorie pe' giudici di circondario con quelle de' tribunali civili; ma la semplice lettura de' differenti titoli del codice ne fa rilevare le differenze.*

(*e*) V. appresso nel tit. dell'espropriazione forzata il cap. 2, §. 3, num. 4, ed in quello della graduazione de' creditori la nota 19, num. 3.

tribunale medesimo da cui fu profferita la sentenza da impugnarsi (*a*).

III. *Termine e modo.* — L'opposizione non è ammissibile che nel corso di otto giorni (12) a contare da quello in cui la sentenza fu intimata (13) al patrocinatore del condannato. Ma se egli non avea patrocinatore (14), l'opposizione è ammissibile fino alla esecuzione della sentenza (*b*).

Per determinare lo spazio di tempo preciso in cui finisce questo secondo termine, si ha per certo che la sentenza si reputa eseguita, quando avvi qualche atto da cui risulta necessariamente (15) che l'esecuzione sia stata conosciuta dalla parte contumace (*c*).

2. Fa uopo inoltre, nel primo caso (16), 1.° che l'opposizione sia formata con dimanda da patrocinatore a patrocinatore (17); altrimenti non si può ricevere; 2.° che tale dimanda ne contenga i motivi (18), o si riferisca a quelli già notificati (19); altrimenti non arresta l'esecuzione, e debbe rigettarsi, senz' altra procedura su di semplice atto (*d*).

Nel secondo caso (21) si *può* produrla con atto stragiudiziale, ovvero con dichiarazione sul precetto o atto di esecuzione (22); ma conviene poscia reiterarla fra otto giorni (più tardi non sarebbe ammissibile, e l'esecuzione potrebb' essere continuata (24) senza bisogno di farla ordinare) mediante una dimanda con costituzione di patrocinatore (*e*).

3. In tutt' i casi debb' essa inscriversi sul registro che si tiene in cancelleria per siffatte opposizioni (*f*).

IV. *Effetti.* — L'opposizione ha due effetti princi-

(*a*) Pothier, ivi; — Rodier, tit. 14, art. 5; — Rebuffo *de sentent. prov.* art. 3, glos. 9.

(*b*) Cod. di pr. art. 157 e 158 † 251 e 252.

(*c*) Cod. di pr. art. 159 † 253; — Fabro, pag. 220. — * *Veggasi pure in Carrè l'osservazione* XV *pag.* 429 *nel tom.* II, *parte* II.

(*d*) Cod. di pr. art. 160 e 161 † 254 e 255; — Tarif. art. 75 in princ. — Decis. della Corte di Limoges del 29 febbraio 1810, nel Giornale de' patroc. tom. 1, pag. 270.

(*e*) Cod. di pr. art. 162 † 256; — Tariffa, art. 29.

(*f*) Cod. di proc. art. 163 † 257. — V. pure in questo titolo la nota 10, num. 1.

pali: 1.° sospende l' esecuzione (25) della sentenza (*a*); 2.° dà a colui che l' ha prodotta il dritto di far discutere (26) l'*incidente*, val dire la quistione di ammissibilità (27), ed il merito in caso di affermativa; ossia, in altri termini, la sua dimanda di rivocarsi la sentenza contumaciale (28).

APPENDICE AL TITOLO PRIMO.

Dell' opposizione di esecuzione.

Chiamasi in tal modo un' opposizione con cui si dimanda al tribunale incaricato di ordinare l' esecuzione delle sentenze di arbitri, la nullità di un atto qualificato sentenza arbitrale. Si ha il dritto di formarla allorquando questa pretesa sentenza sia stata profferita nelle seguenti circostanze (28 a): mancanza di compromesso, o compromesso nullo ovvero spirato: eccesso di potere (28 b); pronunziazione sopra cose non dimandate: se finalmente tutti gli arbitri non sono stati presenti o consultati (*b*).

TITOLO II.

Dell' appello (1).

Osservazioni preliminari.

» L' *appello*, dice Ermogeniano, è il gravame che » si propone contro ad una sentenza (2) a motivo della » sua ingiustizia. » (*c*).

Quindi risulta che l'appello è un mezzo di emendare la ingiustizia (3) di una prima decisione (4), sommettendola all'esame di un secondo giudice (5). Lo è parimente un mezzo di riparare le ommessioni o gli errori (6) commessi dai litiganti in prima istanza.

(*a*) Cod. di proc. art. 159 † 253, 161 † 255; — Rabuffo, ivi.

(*b*) Cod. di proc. art. 1027 e 1028 † 1103 e 1104, e l'artic. degli arbitri nella 1.ª parte di questo Corso. — * *I nostri articoli sono ben precisi e degni di osservazione.*

(*c*) L. 17 in fin. D. *de minoribus.*

Distinguonsi due specie di appello, *principale* ed *incidente*. L' appello principale è il primo ch' è stato interposto da una delle parti (*l' appellante*): esso vien nominato principale, perchè, relativamente al giudice superiore, è la dimanda primitiva che gli sottomette l' esame della sentenza di prima istanza. L' appello incidente è il gravame diretto dall' altra parte (*l' intimato*) contro la stessa sentenza, durante la instruzione dell' appello principale (7).

Noi andiamo ad esaminare, 1. da che si può appellare; 2. chi può appellare; 3. in qual tempo debbesi appellarvi; 4. quel che convien fare perchè l' appello sia ammesso e giudicato; 5. qual' è l' effetto dell' appello; 6. quel che può essere sostenuto in giudizio di appello; 7. in fine le sentenze di appello (8).

CAPITOLO PRIMO.

Da che si può e si dee appellare.

Risulta, 1.° dalla definizione dell' appello che non si può appellare se non da una sentenza (9).

2.° Dall' oggetto attribuito a questo ultimo atto (10) risulta che fa mestieri assolutamente produrlo ove si voglia che la sentenza sia rivocata (11), a meno che non si possa impugnarla col rimedio della opposizione principale, ovvero della opposizione di terzo (12).

3.° Dalla regola de' due gradi deriva, che si ha il dritto di appellare da ogni specie di sentenze, le quali sono state o che dovevano essere (13) pronunziate in prima istanza.

Da siffatta ultima massima, benchè generale ed assoluta (14), vengon eccettuate le sentenze che acquistarono autorità di cosa giudicata; le preparatorie (a*); quelle che han dovuto profferirsi in ultima istanza (15); e quelle contumaciali.

(a*) *Presso di noi sono del pari eccettuate le interlocutorie, dalle quali per l' articolo 515 non si può appellare ,, se non dopo la sentenza definitiva ed unitamente all' appello da questa ,,.*

1.° *Eccezione*. — *Sentenza che acquistò autorità della cosa giudicata* (16)... Una sentenza acquista tale autorità, quando le parti non ne hanno appellato nel termine legale; o quando l'hanno accettata; o quando il di loro appello è perento (17); o quando hanno rinunziato al dritto di appellarne (*a*). Del secondo e terzo caso già ne trattammo nel titolo dell' *acquiescenza* ed in quello della perenzione (18); parlerem del primo nel *capitolo III*.

La rinunzia poi può farsi o prima o dopo della sentenza.

La facoltà di rinunziare all'appello preventivameute fondata sulle leggi romane, era stata tolta alle parti dalla giurisprudenza francese; ma è stata loro restituita dalle novelle leggi, ed il codice non sembra di avervi derogato (19).

La rinunzia posteriore in sostanza essendo o acquiescenza o rinunzia, deve vieppiù essere ammessa ed avere gli stessi effetti.

2.° *Eccezione*. — *Sentenze preparatorie propriamente dette*. — Esse, come osservammo nel titolo delle sentenze, differiscono dalle sentenze interlocutorie nel perchè non pregiudicano il merito della causa, mentre le sentenze interlocutorie gli sono di pregiudizio (20); ecco una differenza non meno importante (*b**).

Si può appellare dalle sentenze interlocutorie (21) prima della sentenza diffinitiva (22), mentrechè fa mestieri seguire una regola contraria per le preparatorie (23, 24 e 25), ed unirne l'appello a quello della sentenza diffinitiva (*c*).

3.° *Eccezione*. — Ess' abbraccia le sentenze *non qualificate di ultima istanza*, ovvero, *mal a proposito qualificate di prima* (26), allorquando aveasi il dritto di profferirle in ultima (*d*).

(*a*) Bigot-Prèameneu, pag. 67; — Osser. della corte di cassaz. sul progetto del codice, n. 100.

(*b**) *La differenza tuttavia sussiste; ma l'eccezione non sussiste più pel citato articolo* 515.

(*c*) Cod. di pr. art. 451 † 515. * *Presso di noi preparatorie ed interlocutorie vanno allo stesso livello, tranne però le sentenze de' giudici di circondario.*

(*d*) Cod. di pr. art. 453 † 517, — il Cod. di com. art. 646 † 654.

Al contrario, le sentenze mal a proposito qualificate di ultima instanza (26 a) sono soggette all' appello (*a*).

N' è maggiormente lo stesso delle sentenze profferite su quistioni di *competenza*, comunque qualificate (27); poichè trattasi allora di valore indeterminato (*b*).

4.° *Eccezione* (28, 29 e 30). — Durante il termine dell' opposizione non si può appellare dalle sentenze contumaciali, almeno da quelle non profferite in materia di commercio (*c*).

Osservazione. — Si può, se così piaccia, appellare da una parte della sentenza; acconsentire, in conseguenza, a talune delle sue disposizioni (31) e reclamar contro le altre (32).

CAPITOLO II.

Delle persone che possono appellare.

I. *Dritto antico.* — « Non si ammettono ad appellare dichiara la l. 1. *D. de appellat. recip.*, se » non quelli che hanno interesse alla causa, ovvero che » furono a tal effetto autorizzati, o che amministrano » gli affari altrui (33) ».

Da questa legge e dalle leggi 4 e 5 *D. de appell. et relat.* erasi attinta la regola generale che ogni persona, cui una sentenza arreca pregiudizio, poteva appellarne (34) anche quando non vi era intervenuta, e con maggiore ragione quando v' intervenne in qualità di parte (35).

Dritto attuale. — Al presente, giusta i principii stabiliti dal codice negli articoli 464 e 466 + 528 e 530, ed anche per effetto della regola de' *due gradi* giurisdizionali, non si possono ammettere i terzi interessati se non quando tengôn luogo di una parte la quale aveva il dritto

---

(*a*) Cod. di pr. art. 453 + 517, — Bigot Prèameneu, pag. 61.

(*b*) Cod. di pr. art. 454 + 518. — V. pure nel Rep. tomo xv, pag. 20 la requis. e la dec. di rig. della sez. crim. del 25 febbrajo 1813, nell' aggiunz. all' appello sez. 2, § 3, num. 6.

(c) Cod. di pr. art. 455 + 519, — Nel boll. della cass. la dec. del 24 giugno 1816, — In Jalbert sup. 127 altra della corte di Bordò del 14 febbrajo 1817. * *Nelle nostre leggi commerciali non esiste la limitazione di questa eccezione.*

*

di appellare (*a*). — In somma, il rimedio dell' appello non compete se non alle parti o ai di loro rappresentanti o aventi causa; ogni altra persona (35 a) non ha dritto che all'opposizione di terzo o all'intervento (*b*).

Maggiormente, se qualcuno di più *consorti della lite* abbia trascurato di appellare, l'appello degli altri non potrà profittargli (36), purchè non si tratti di oggetto indivisibile (*c*).

II. I tutori, i sindaci e gli altri amministratori (37) possono e debbono appellare pe' loro amministrati (*d*).

Osservazione. — Si appella contro quelli che intervennero nella causa (*e*) colla qualità di parti contro i loro rappresentanti, salvo a supplire le formalità necessarie, in caso di cangiamento di qualità (38).

CAPITOLO III.

Del termine per appellare (39 e 40).

I. Il termine ordinario per ogni specie di sentenza (*f*) è di tre mesi.

II. Questo termine per le sentenze profferite in contraddizion delle parti corre dal giorno in cui sono intimate alla persona (41) o al domicilio (42), e per quelle profferite in contumacia (43 e 44) dal giorno in cui l'opposizione non è più ammessibile (*g*).

Ma 1.° se il condannato è un minore non emanci-

(*a*) V. a questo proposito nella *Racc. alfab.* del sig. Merlin tomo 1, pag. 80 ed 81, e tomo VI, pag. 4, il vocab. *Appel.*, §. 2, non che l'aggiunzione allo stesso vocabolo.

(*b*) Arg. dal Cod. di pr. art. 474 † 538 e 466 † 530. — V. anche appresso il cap. VI, eccezione 5.

(*c*) V. la decis. civ. di cass. del 14 dicembre 1813, n. 138, ed altre crim. del 16 marzo 1815, num. 18. — V. pure appresso le decis. citate nella nota 24 nel tit. III.

(*d*) L. *si bonam*, C. *de admistrat. tut.*

(*e*) Cod. di pr. art. 894 † 971.

(*f*) Cod. di pr. art. 443 † 507. — V. pure il cod. di com. art. 645 † 655. — Bigot-Préameneu, pag. 52 a 56.

(*g*) Cod. di pr. art. 443 † 507, — Cod. di com. art. 645 † 655, — V. pure qui innanzi il titolo dell'opposizione num. III.

pato (45), il termine corre dal giorno in cui la sentenza vien intimata al tutore ed al tutore surrogato (*a*).

2.° Se la sentenza è stata interposta su di un falso documento, o in conseguenza di un documento decisivo che non abbiasi potuto produrre perchè ritenuto dall' avversario, il termine corre dal giorno in cui la falsità sarà stata riconosciuta (46) o giuridicamente verificata (47, 48 e 49*), o dal giorno in cui il documento ritenuto sarà stato ricuperato (*b*).

III. Lo stesso termine è aumentato da quello delle citazioni per coloro i quali abitano fuori della Francia continentale, e di un anno pe' militari o agenti diplomatici (50) impiegati fuori del regno (*c*).

Esso non è aumentato (51) in ragione della distanza (*d*), ma è FRANCO (*e*).

IV. Il termine ad appellare è sospeso per la morte della parte succumbente (52). Non riprenderà il suo corso che dopo la notificazione della sentenza al domicilio del defunto o a suoi eredi (53) dopo spirati i termini per far inventario (54 e 55) e per deliberare (*f*).

V. Questo termine è perentorio : produce decadenza : decorre egualmente per qualsisia persona (56), salvo il ricorso contro chi sarà di ragione (*g*).

Nondimeno la parte intimata potrà proporre (57) incidentemente l' appello in qualunque stato della causa (*h*).

VI. Per quanto urgente comparisca l' appello secondo tali decisioni, non si può validamente interporlo tra lo spazio de' primi otto giorni dalla data della sentenza;

(*a*) Cod. di pr. art. 444 † 508.

(*b*) Cod. di pr. art. 448 † 512, — Bigot-Préameneu, pag. 59. -- V. pure nel cod. civ. l' art. 2057 † 1929.

(*c*) Cod. di pr. art. 445 † 509, 446 † 510 e 73 † 167. — V. anche la detta ordinanza, tit. 27, art. 14, — Bigot-Préameneu, pag. 58, -- ed innanzi il tit. della citazione nota 43.

(*d*) V. innanzi l' art. de' termini, nota 18, num. 3.

(*e*) V. nel Boll. civ. le dec. de' 22 giugno 1813 e 15 giugno 1814, 20 nov. 1816, 9 luglio 1817, e 4 dic. 1822.

(*f*) Cod. di pr. art. 447 † 511.

(*g*) Cod. di pr. art. 444 † 508; — V. pure con ispecialità la dec. di cass. del 2 marzo 1814.

(*h*) Cod. di proc. art. 443 † 507. — V. pure qui innanzi il titolo dell' acquiescenza, nota 10.

tranne però le sentenze de' tribunali di commercio (58), quelle profferite in via di sommaria esposizione, o quelle di cui siasi ordinata esecuzione provvisionale (59 e 60). Se siasi proposto, è d' uopo reiterarlo priacchè scada il termine ordinario (*a*).

Del resto, questa sospensione di appello prescritta per obbligare la parte succumbente a ben ponderare i suoi interessi, non gli è nocevole, perchè l' esecuzione delle sentenze (61), quando non hanno clausola provvisionale, durante lo stesso intervallo (62) sarà sospesa (*b*).

VII. Fa uopo anche osservare che, in talune circostanze, il termine ordinario per produrre appello è meno lungo di quello che abbiamo indicato. (Se ne veggano gli esempii nella nota 63).

TITOLO IV.

Della procedura nelle cause di appello.

I. *Atto di appello.* « Questo atto, dice il codice (64) » nell'artic. 456 † 520, conterrà citazione a comparire fra » i termini stabiliti dalla legge, e dovrà notificarsi a per» sona o domicilio, sotto pena di nullità (*c*) ».

Risulta da ciò che l' appello è inammessibile,

1. quando l' atto non viene accompagnato da citazione (65);

2. quando la citazione, da cui è accompagnato, non è valida (66);

3. quando è semplicemente notificato al patrocinatore (67);

4. quando non è notificato alla persona o al domicilio reale dell' intimato (68).

La legge nulla dispone sull' appello considerato indipendentemente dalla citazione; ma giusta l' indole e lo

---

(*a*) Cod. di pr. art. 449 † 513, 809 † 892; — Cod. di com. art. 645 † 655.

(*b*) Cod. di pr. art. 450 † 514. — Bigot Préameneu, pag.60; — d. ordin. tit. 5, art. 14.

(*c*) V. pure la tarif. art. 29.

scopo di questo atto (69), si può dire, che debbe indicare (70 e 71), 1. l'appellante, 2. l'intimato, 3. la sentenza che vien impugnata (*a*).

II. *Instruzione dell' appello* (72). —1. Fra otto giorni dopo aver la parte appellata costituito patrocinatore, l'apppellante fa notificargli i motivi de' suoi gravami contro alla sentenza. La parte appellata vi risponde (73 e 74) fra gli otto giorni seguenti: quindi si dà luogo all'udienza senz' altra procedura (*b*).

Si chiamano *gravami* le ingiustizie che, secondo l'*appellante*, contengonsi nella sentenza.

Nelle materie sommarie e commerciali, ne' giudizii in via di sommaria esposizione, ed in quelli di distribuzione per contributo (75) la procedura è anche più semplice, portandosi la causa in udienza col solo atto di avviso (*c*).

È manifesto da tali principii che ogni appello sarà portato all' udienza (76), non essendovi neppur eccezione per quelli delle sentenze pronunziate sù d' istruzione scritta (77). Il tribunal di appello però ha facoltà di ordinare, se occorra (78), un' istruzione dello stesso genere (*d*).

Del resto, tutte le regole proprie ai tribunali inferiori debbon osservarsi anche ne' tribunali di appello (79), ad eccezione di quelle cui il libro terzo del codice ha derogato, e che noi esponiamo in questo titolo (*e*).

(*a*) L. 1, §. 4, D. *de appell. et rel.*, — Rebuffo, nella prefaz. num. 29; — dec. della corte di Parigi degli 11 marzo e 28 agosto 1813 nel giornale de' patroc. tom. VIII, pag. 28 e tom. IX pag. 121.— Nel Bollett. civ. la dec. del 7 novembre 1821.

(*b*) Cod. di pr. art. 462 † 526.

(*c*) Cod. di pr. art. 463 † 527, 806 † 889, e 669 † 752; — Cod. di com., art. 648 † 658; — V. pure qui innanzi il tit. delle materie sommarie e quello delle udienze de' referati.

(*d*) Cod. di pr. art. 461 † 525.

(*e*) Cod. di pr., art. 470 † 534.

CAPITOLO V.

Dell' effetto dell' appello.

L' appello ha due principali effetti: l' uno *sospensivo*, l' altro devolutivo.

Effetto sospensivo. — L' appello sospende l' effetto delle senteuza (80 ed 81) che con esso è impugnata; ed in conseguenza, appena proposto, e fino a che non siasi giudicato sopra di esso, le cose debbono rimanere nello stato in cui erano antecedentemente: in somma, nulla si può innovare. (*a*).

Effetto devolutivo. — L' appello ha un effetto devolutivo, perchè trasmette al giudice superiore la cognizione della causa (82) in cui avea fino allora proceduto il giudice di prima istanza (*b*).

L' appello è semplicemente devolutivo (83 ed 84) allorquando trovasi ordinata l' esecuzione provvisoria della sentenza (*c*).

Inoltre, se l' esecuzione provvisoria non è stata ordinata, allorchè competea per legge, la parte intimata potrà con semplice atto farla ordinare all' udienza (85) prima della sentenza sull' appellazione (*d*).

Maggiormente è a dirsi lo stesso, se trattasi di sentenza la quale, quantunque poteasi pronunziare in ultima istanza, pur siasi omesso di qualificarla per inappellabile, ovvero siasi qualificata di prima instanza (*e*).

Al contrario, se il primo giudice abbia mal a proposito dichiarata la sentenza esecutiva, o l' abbia illegalmente qualificata *di ultima instanza*, il giudice di appello (86) può sospenderne l' esecuzione (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 457 † 521.

(*b*) L. un. c 3 cit. nella nota 81; — Rebuffo, art. ult. num. 15. — V. pure nel titolo della citazione la nota 4.

(*c*) Detto art. 457 † 521.

(*d*) Cod. di pr., art. 458 † 522.

(*e*) Cod. di pr. art. 457 † 521. — V. pure qui innanzi il cap. 1 a eccezione III.

(*f*) Cod. di pr. art. 459 † 523 e 457 † 521.

Questa sospensione, denominata sentenza o decisione *inibitoria*, non può, sotto pena di nullità, essere pronunziata fuorchè in questi soli casi (87 ed 88); richiedesi anzi che ciò facciasi all udienza e chiamate le parti (*a*).

CAPITOLO VI.

Di quel che può essere sostenuto in giudizio di appello.

Non si può, in generale, proporre e sostenere in appello una *nuova dimanda*; cioè, una dimanda la quale non era stata sottomessa al primo giudice. — Noi esamineremo rapidamente le basi di questa regola, l' eccezioni di cui è suscettibile ed il modo di procedere rispetto alle medesime.

I. *Basi della regola.* — I. Noi abbiam detto poc' anzi che l' appello è un gravame diretto contro una sentenza *a motivo della sua ingiustizia*: or da ciò debbe conchiudersi che i giudici di appello sono stati instituiti a riparare questa ingiustizia; che per la stessa ragione le loro funzioni si riducono ad esaminare se il tribunale di prima istanza abbia bene o mal giudicato, ed al dire di un vecchio adagio (89), *an bene an male judicatum sit.*

Ma il tribunale di prima instanza non poteva giudicare fuorchè sulle domande le quali gli erano state sottomesse (90); dunque il giudice di appello non ha il dritto di esaminare il bene o il mal giudicato che (91 e 92) se non rispetto a queste medesime dimande; e, per una necessaria conseguenza, non gli si possono sottomettere altre dimande, ossian dimande novelle (*b*).

2. Abbiam egualmente visto che ogni causa dee percorrere due gradi di giurisdizione; — dunque si è parimente inammessibile a formare una nuova dimanda in giudizio di appello, poichè questa dimanda soggiacerebbe alla pruova di un solo grado (93).

II. *Eccezioni.* — Questa regola ammette eccezioni, o piuttosto soffre modificazioni (94), allorquando trattasi

---

(*a*) V. detti art. non che l' art. 460 † 524; — e nel cod. di com. l' art. 647 † 657.

(*b*) Cod. di pr. art. 464 † 528.

di dimande accessorie, di motivi di appello, di compensazioni, di difese e d' interventi.

1. È permesso di reclamare degli *accessorii*, de' quali non era quistione in prima istanza, quando sono una dipendenza indiretta della dimanda primitiva (95); come, per esempio (96), gl' interessi, gli arretrati e le pigioni scadute, i danni sofferti dopo la prima sentenza (*a*).

2.ª Maggiormente debbesi avere la facoltà di modificare gli antichi *mezzi di appello* e presentarne de' nuovi (97): perchè i mezzi sono l' appoggio di una dimanda, non già una dimanda (98).

3.ª Si può pure proporre una *compensazione* (99), perchè questa operandosi *ipso jure* (*b*), ed anche senza saputa de' debitori (*c*), coll' opporla alla parte avversa non viene istituita una nuova dimanda.

4.ª La nuova dimanda è egualmente ammissibile, quando consiste in semplice difesa contro l'azione principale (*d*); e ciò, sì perchè la eccezione (100) non è una dimanda, come perchè la difesa derivante dal dritto naturale, debb' essere permessa ad una parte di esercitarla in ogni tempo e nel modo che creda più convenevole (101).

5.ª La comparsa di una *nuova parte* basta forse per constituire nuova dimanda? Sì, quando questa parte non aveva dritto alcuno di comparire in prima istanza: al contrario se la medesima avesse dovuto chiamarvisi, val dire, quando ha il dritto di produrre opposizione di terzo (102) contro alla sentenza (103 e 104), può essere ammessa interveniente in giudizio di appello (*e*).

III. *Modo* (105). — Il rito da seguirsi per proporre le nuove dimande o eccezioni autorizzate, come sono le dimande accessorie, si riduce à presentare semplici atti di conclusioni motivate (*f*).

(*a*) Detta legge del 3 brumajo, art. 7 in fin.; — Cod. di pr. art. 464 † 528.

(*b*) Detto art. 464 † 528.

(*c*) Cod. civ. art. 1290 † 1244.

(*d*) Detto art. 464 † 528.

(*e*) Cod. di proc. art. 466 † 530; — Bigot-Préameneu, pag. 66; — V. pure qui appresso il tit. dell' opposizione di terzo nota 16.

(*f*) Cod. di proc. art. 465 † 529.

Quest' ultima regola (106) si osserva del pari, quando le parti cangiano o modificano le loro conclusioni (*a*).

APPENDICE AL CAPITOLO VI.

Della ritenzione (ossia avocazione) del merito.

I principii esposti nel capitolo VI ci riconducono naturalmente alla prima conseguenza che abbiamo desunta dalla regola de' due gradi, cioè, al dritto accordato ai giudici di appello di ritenere il merito di una causa su cui il primo giudice non ha dato decisione completa o regolare (107).

Questo dritto è fondato non solo sulla medesima regola (108), ma eziandio sullo scopo della instituzion dell' appello. Di fatti, se per giungere a questo scopo il giudice superiore dee riparare la ingiustizia del primo giudice, egli è evidente d'esser necessario che possa pronunziar egli stesso sulle dimande tutte agitate dinanzi al giudice inferiore, quando costui non vi abbia pronunziato, ovvero lo abbia fatto irregolarmente; poichè in ambedue le ipotesi si può dire a rigore ch' ei non ha dato una decisione giusta sul merito della causa (109); il che appunto si enuncia con questa massima generalmente ammessa, cioè (110 e 111): *il giudice di appello può fare quel che il primo giudice avrebbe dovuto fare e non ha fatto* (*b*).

Ma se una dimanda non ha potuto essere giudicata in prima instanza, perchè non vi fu agitata, è del pari evidente che il giudice di appello non potrà conoscerne; ed in conseguenza non potrà a questo riguardo ritenere (112) il merito della causa. Egli, di fatti, violerebbe in questo caso le due regole precedenti; imperciocchè restringerebbe i due gradi ad un solo, e farebbe ciò che dal primo giudice non doveasi fare (*c*).

(*a*) Detto art. 465 ∤ 529.

(*b*) Decis. di cassaz. de' 26 vendem. anno VIII, 22 messid. e 2 fruttid. anno XII, 27 agosto 1806, 20 gennaio 1808. — V. pure nel Repert. tom. VIII pag. 437 e 438 il vocab. *Mulin*, §. 8, e tom. XV pag. 416, addiz. *a jugement* §. 7 bis.

(*c*) Dec. civ. di cass. de' 29 nev. an. XI, 2 frutt an. XII, 6 genn. 1806; — più, dec. crim. del 23 marzo 1810, pag. 82.

Si è, all' opposto, conformato a tali regole, e si son esse conservate, autorizzando il giudice di appello a giudicare diffinitivamente sul merito, e con una medesima sentenza, quando egli *rivoca*; 1. una sentenza *diffinitiva* per vizio di forma o *per altra qualesiasi causa* (113 e 114, 2. una sentenza interlocutoria, se la materia è disposta a ricevere decisione diffinitiva (*a*).

CAPITOLO VII.

Della sentenza di appello.

Noi tratteremo in questo capitolo del modo di pronunziare (115) la sentenza di appello e de' suoi effetti.

I. *Pronunziazione* — Convien sulle prime esaminare quale sia la natura dell' appello.

1.° Quando l' appello è nullo o inammissibile, il tribunale così il dichiara; ed a ciò solo può limitare la sua pronunziazione (116).

2.° Quando, al contrario, l'appello è regolare ed ammissibile, il tribunale, per farvi dritto (116 a), deve esaminare la sentenza impugnata.

Fatto questo esame, l' appello gli sembrerà o fondato o mal fondato.

Se l' appello è mal fondato, val dire, se la sentenza è ad un tempo regolare nel rito e giusta nel merito, il tribunale dichiara nullo l' appello (116 b), conferma la prima sentenza, e rinvia le parti innanzi al primo giudice per la sua esecuzione.

Quando, al contrario, l' appello è fondato, cioè, quando la sentenza di prima instanza è o irregolare o ingiusta, ovvero nel tempo stesso non meno irregolare che ingiusta, si pronunzia in queste tre ipotesi nel modo seguente.

Se questa sentenza è irregolare nel rito ed ingiusta nel merito, si annulla e si pronunzia sulla causa con una nuova sentenza. Essendo soltanto irregolare nel rito,

(*a*) Cod. di pr. art. 473 † 537; — Bigot-Préameneu ed Albisson, pag. 68 e 293; — decis. della sez. de' ricorsi del 17 e 18 giugno 1817, nel bollet. CIV.

ma giusta nel merito, si annulla puranche, ma le sue disposizioni si riproducono nella nuova sentenza. Se poi è regolare nel rito ed ingiusta nel merito (117), si rivoca sostituendosi altre disposizioni a quelle che si riformano (*a*).

3.° In fine, se vi sono nuove dimande ammissibili (118), come sarebbero quelle di accessorii (*b*), le medesime debbono esaminarsi, e pronunziarvisi colle dovute considerazioni (*c*).

II. *Effetti* (119). — 1.° La sentenza di appello, quando rivoca la prima sentenza, l'annulla intieramente (*d*).

2.° Nel caso contrario, l'appello vien annullato, e la prima sentenza riprende tutto il suo vigore rispetto alle parti (120).

3.° Anche in questo stesso caso (121) l'appellante è condannato ad un' ammenda (*e*).

4.° In entrambi i casi, la parte che succumbe deve del pari condannarsi alle spese (122).

SEZIONE II.

Da rimedii legali straordinarii per impugnar le sentenze (1).

TITOLO I.

Dell' opposizion di terzo.

Chiamasi *opposizione di terzo* quella che un terzo, val dire un particolare il quale non è stato chiamato in una sentenza, produce avverso della medesima. — Quali ne sono le specie? In qual tribunale deve proporsi? Quali

(*a*) Merlin, Raccol. alfab. al vocab. *Appel.*, §. 14, n. 2.
(*b*) V. innanzi in questo titolo il cap. num. 11.
(*c*) Bollet. civ. del 12 agosto 1823, 22 feb. 1825.
(*d*) L. 1, §. ult. in fin. ff. D. *ad senatus consult. Turpyllianum.*
(*e*) Cod. di pr. art. 471 + 535.

persone hanno il dritto di farne uso? Contro quali sentenze? Come e quando si produce? Quali ne sono gli effetti? . . . Siffatte quistioni formeranno l' oggetto del presente titolo (2).

§. 1. *Delle specie di opposizione di terzo, e de' tribunali che debbono giudicarne.*

Vi sono due specie di opposizioni di terzo; principale ed incidente.

L' opposizione di terzo principale ha luogo, quando taluno si oppone ad una sentenza mercè diretta e distinta azione.

Essendo essa una specie d' intervento nella esecuzione della sentenza (3 e 4), dee dedursi innanzi al tribunale, qualunque sia, da cui la sentenza fu pronunziata (*a*).

L' opposizione di terzo incidente è quella che un litigante nel corso del giudizio produce avverso di una sentenza da cui il suo avversario vuol trarre vantaggio contro di lui nel corso medesimo di tal giudizio. Essa deve proporsi nel tribunale stesso, in cui pende la causa, se questo è uguale o superiore a quello da cui la sentenza fu profferita (5); in caso diverso deve proporsi in quest' ultimo tribunale (*b*).

§. 2. *Delle persone che posson produrre opposizione, e delle sentenze a cui l' opposizione può farsi.*

Dalle nozioni che abbiamo date delle sentenze considerate in generale è chiaro che l' equità ne soffrirebbe, se le medesime potessero nuocere a colui che non è stato a portata di farvi valere i suoi dritti (6). Quindi è che, per ovviare a codesto inconveniente, si è immaginato di accordare al terzo, il quale ne soffre pregiudizio reale, la facoltà di gravarsene con opposizione di terzo (*c*).

(*a*) Cod. di pr. art. 475 † 539; — Bigot-Prèameneu, pag. 70. — V. pure la decis. di cas. del 14 ottobre 1806.

(*b*) Cod. di pr. art. 475 e 476 † 539 e 540; — ed il sig. Bigot-Prèameneu, *ivi*.

(*c*) Cod. di pr. art. 474 † 538; — Bigot-Prèameneu ed Albisson, pag. 69 e 294, — Rebuffo, *de arrestis*, glos 1, art. 1;

Ma siffatta facoltà potrebbe degenerare in licenza, nuocere ai dritti legittimi, ed arrestare il corso di una procedura giustamente fatta, ovvero prolungarla mal a proposito, se l'esercizio non avesse regola certa, nè fosse repressa allorquando non sia giustificata da reali dritti e real pregiudizio. Or tal è il motivo per cui il terzo opponente, il quale succumbe, è condannato ad un' ammenda (7) ed al ristoro de' danni (*a*); e tal è il principio sul quale sono fondate le decisioni seguenti:

1.° Si ha dritto di procedere con questo rimedio contro una sentenza in cui non siasi stato chiamato (8); ma non contro quella in cui taluno sia stato chiamato, sia egli stesso, sia in persona degl' individui da esso rappresentati (9), sia per mezzo di legittimo rappresentante il quale abbia regolarmente proceduto (10). Devesi in questi casi far uso de' rimedii ordinarii: e quando questi sono già esauriti, dee ricorrersi ai rimedii straordinarii (11).

2.° Si ha dritto di prevalersi dell'opposizione di terzo contro ogni specie di sentenza (12) di qualunque giudice (*b*).

3.° Non si ha questo dritto da chi non riceva pregiudizio reale dalla sentenza (13); in conseguenza da chi non ha interesse diretto alla causa in cui è stata profferita (14).

Ma, 1.° niuno è obbligato di agire coll' opposizione di terzo contro una sentenza per escludere la eccezione della cosa giudicata che da essa risulta (15 e 16); ma può limitarsi a sostenere ch' essa sia *res inter alias judicata* (*c*).

2.° In vece di far uso di questo rimedio, può procedere con azione principale innanzi al giudice competente a conoscere dell' oggetto litigioso (*d*) in prima istanza.

(*a*) Cod. di pr. art. 479 † 543.

(*b*) Arg. dal detto art. 474 † 538. — Albisson, pag. 294.

(*c*) Arg. dal detto art. 474 † 538.

(*d*) Merlin, Raccol. alfab., tomo 1, pag. 395, al vocab. *Chose jugée*, §. 11, e per un esempio la decis. di cas. del 22 maggio 1811, nel boll. civ. e nel Repert. tom. XIV, pag. 540, num. 4 ter.

§. 3. *Modo e termine dell' opposizione di terzo.*

I. *Modo.* — Fa d'uopo di citazione ordinaria (17 e 18), ove l' opposizione di terzo principale o incidente voglia promuoversi innanzi ad un tribunale diverso da quello che conosce della causa (*a*); necessita dimanda motivata; ove l' opposizione di terzo incidente voglia dedursi innanzi al tribunale da cui è stata giudicata la causa (*b*).

II. *Termine.* — La legge, non prefigendo termine alcuno al dritto di avvalersi di tal rimedio, sembra naturale che questo dritto vada soggetto alla sola prescrizione ordinaria (19), la quale decorre dal giorno in cui la sentenza viene a conoscenza di chi vuole impugnarla (20).

§. 4. *Degli effetti dell' opposizione di terzo.*

L' opposizione di terzo produce diversi effetti, secondo che trattasi della procedura, o dell'esecuzione della sentenza cui alcuno si oppone, ovvero della sentenza la quale ammette tal modo di gravame contro di essa.

I. *Procedura.* — In caso di opposizione di terzo incidente, il tribunale può, secondo le circostanze, sospendere il giudizio principale (21) fino a che la medesima sia giudicata (*c*).

II. *Esecuzione della sentenza cui taluno si oppone.* — Si fanno a questo riguardo diverse distinzioni.

La prima è che la sentenza *passata in cosa giudicata* colla condanna al rilascio del possesso di un immobile (22), vien eseguita, non ostante l'opposizione di terzo, e senza rimanerne pregiudicata (*d*).

(*a*) Veggasi all' uopo il §. 1, di questo titolo.

(*b*) Veggasi lo stesso §. — Arg. del Cod. di pr. art. 475 e 476 † 539 e 540, — Tarif. art. 75, — Pigeau tomo 1, pag. 675.

(*c*) Cod. di pr. art. 477 † 541, — Bigot-Préameneu ed Albisson, pag. 71 e 295.

(*d*) Ordin., tit. 27, art. 11. — Bouteric e Rodier *ivi*, — Cod. di pr. art. 478 † 542.

La seconda è che, se altro sia l'oggetto della sentenza, come a dire, quando si tratti di cosa mobile, il tribunale ha il dritto, secondo le circostanze (23), di sospendere l'esecuzione (*a*).

III. La sentenza che ammette l'opposizione di terzo, o in altri termini, che la dichiara ben fondata, deve ritrattare la sentenza contro la quale era stata diretta, ma solamente in ciò che riguarda il dritto e l'interesse personale dell'opponente (*b*): a menochè non si tratti di oggetto indivisibile (24).

TITOLO II (*c**)

Del ricorso civile (1).

Il ricorso civile è un rimedio per impugnare una sentenza inappellabile avanti al tribunale medesimo che l'ha profferita, e farla *ritrattare* (2).

Si chiama ricorso civile (3), perchè non si deve, come in un appello, impugnar la sentenza per ingiusta e gravosa; ma, in generale, per essere il frutto dell'errore, e perchè il reclamo dev'essere presentato con *civiltà* (*d*).

Esso è altresì fondato, in generale, su questo principio, cioè, che non si può considerare come vera sentenza quella determinata dal dolo o dall'errore, o che non ha pronunziato a rigore sulla dimanda (4), o che finalmente non è stata profferita secondo le prescritte formalità (*e*).

Si distinguono due specie di ricorsi civili, principale

(*a*) Cod. di pr. art. 478 + 542., — Bigot-Prèameneu, pag. 72.

(*b*) V. a questo proposito le decis. di cas. del 23 germ. anno VI, 15 piovoso anno IX, 3 luglio 1810.

(*c**) *Noi riteniamo il titolo di* ricorso civile, *per non allontanarci dal testo. Nel Codice nostro però dicesi* ricorso per ritrattazione di sentenza.

(*d*) Mainard, lib. 4, cap. 14, — Rodier tit. 35, art. 1, quist. 1, — decis. di cass. del di 11 vent. ann. IX, — motivi della decis. della sez. de' ricorsi del 9 giugno 1814, nel Giorn. de' patroc. tomo XIV, pag. 268.

(*e*) Rodier e Bigot-Prèameneu, *ivi* (4).

ed incidente. Col primo s'impugna direttamente una sentenza; col secondo s'impugna in occasione di un giudizio, nel corso del quale una delle parti ne faccia uso.

Noi andiamo ad esaminare, 1. quali persone possono far uso di questo rimedio straordinario; 2. contro quali sentenze; 3. in quali circostanze; 4. durante qual tempo, con quali forme, ed innanzi qual tribunale; 5. finalmente quali ne sono gli effetti, come anche le regole proprie alla sentenza con cui vi si pronunzia.

§. I. *Delle persone che possono far uso del ricorso civile.*

Dalle precedenti osservazioni è chiaro che il ricorso civile è un rimedio legale accordato a coloro i quali sono lesi da una sentenza (5 e 6), e che nel tempo stesso furon *parti*, debitamente chiamati a tale sentenza (*a*).

Risulta da ciò che siffatto rimedio non compete a' terzi *non intesi* (7); e che se ne può far uso contro le parti o i loro rappresentanti.

Risulta eziandio da' principii esposti nelle sezioni precedenti che non si può far uso del ricorso civile fuorchè una sola volta nella stessa causa (8); che nè anche si può far uso ne' casi di acquiescenza al giudicato (9); e che allor quando taluno se ne prevale, non può ad un tempo produrne ricorso per annullamento (10).

§. 2. *Delle sentenze che si possono impugnare col ricorso civile.*

Le sentenze, avverso le quali si ha il rimedio del ricorso civile, sono quelle profferite (11) in ultima istanza da' tribunali civili, dalle corti reali e dagli arbitri (12), sia in contraddittorio, sia in contumacia (13 e 14), purchè avverso le seconde non più sia ammissibile l'opposizione (*b*).

(*a*) Cod. di proc. art. 480 † 544.

(*b*) Cod. di proc. art. 480 † 544, e 1026 † 1102. — V. pure in Rodier detto tit. 35, art. 1 e 2.

Giusta l'antica massima *causa judicati est individua*, la rescissione di una parte di una sentenza dovrebbe sempre *trarre* seco la rescissione delle altre parti (*a*). Ma convien seguire una massima inversa quando la sentenza è composta di parti, ossia, dispositive distinte ed indipendenti le une dalle altre (15, 16 e 17), e relative a quistioni separate (*b*).

Abbiam detto poc' anzi che non è lecito far uso del ricorso civile che una sola volta nella medesima causa (18): or aggiungiamo che l'osservanza di questa regola è prescritta sotto pena di nullità e del ristoro de' danni (*c*).

§. 3. *Delle circostanze in cui il ricorso civile ha luogo.*

Si distinguono undici casi, ossian circostanze, in cui compete il ricorso civile (19).

1. Il dolo (20) personale (*d*).

2. L'essersi violate, sia prima, sia durante il giudizio le forme (21 e 22) prescritte sotto pena di nullità; purchè la nullità non sia stata sanata (*e*).

3. Il pronunziarsi (23) sù cose non dimandate (*f*).

4. L'aggiudicarsi (24) più di quello ch'è stato dimandato (*g*).

5. La ommissione di pronunziare (25) sù qualcuno de' capi della dimanda (*h*).

Osservazione (26). — Le tre regole precedenti sono una conseguenza de' principii relativi alle funzioni del giudice, giusta le quali costui dee pronunziare strettamente, e senza modificazione, sulle dimande delle parti (*i*).

(*a*) Rodier, art. 1, quist. 4.

(*b*) Cod. di proc. art. 482 † 546; — Pothier e Rodier, ivi, ed Albisson, pag. 277.

(*c*) Cod. di proc. art. 503 † 567.

(*d*) Detta ordinanza, art. 34; — Cod. di pr. art. 480 §. 1 † 544 §. 1.

(*e*) Detto art. 480 §. 2 † 544 §. 2.

(*f*) Detti art. 34 † 138, e 480 §. 3 † 544 §. 3.

(*g*) Detti art. 34 † 138, e 480 §. 4 † 544 §. 4. — V. pure il parere del consiglio di stato del 12 novembre 1806.

(*h*) Detti art. 34 † 138, e 480 §. 5 † 544 §. 5.

(*i*) V. sopra il §. de' giudici.

6. L'essersi contrarietà di sentenze pronunziate fra le stesse parti (27), sugli stessi articoli di ragioni (28), e ne' medesimi tribunali (*a*).

Fa mestieri osservare a questo proposito, primieramente, che tutte queste condizioni debbono concorrere unite (*b*).

In secondo luogo (29), che due camere dello stesso tribunale non debbon considerarsi come due tribunali diversi (*c*).

In terzo luogo (30), che nell' ammettersi (*d*) il ricorso civile avverso una sentenza, si dee ordinare la esecuzione della prima sentenza a cui la seconda si oppone (*e*).

7. La contrarietà delle disposizioni (31) di una medesima sentenza (*f*).

8. L'essersi ommessa la comunicazione al ministero pubblico ne' casi in cui dalla legge è ordinata (*g*), ed allorchè la sentenza è stata pronunziata contro la parte (32), in favor della quale la comunicazione era prescritta (*h*).

9. L'essersi pronunziato su' documenti (33), la cui falsità sia stata posteriormente riconosciuta o dichiarata (*i*).

10. La produzione di documenti decisivi non prodotti prima della sentenza per fatto della parte avversa (34), posteriormente ricuperati (*k*).

11. La mancanza di difesa, o l'essersi ommessa una parte essenziale della difesa (35) nelle cause dello stato de' comuni, degli stabilimenti pubblici e de' minori (*l*).

Vi sarà mancanza di difesa quando siasi stato condannato in contumacia, o per ommissione di produzioni:

(*a*) Detti art. 34 † 138, e 480 §. 6 † 544 §. 6.

(*b*) Rodier, ivi §. 6.

(*c*) Rodier ivi; — Repert. vocab. *Requête civile*, §. 11; — Decis. del consiglio del 19 luglio 1790, ivi; — Decis. della sez. de' ricorsi, e requis. del 17 luglio 1823, nel Bullet. civ. n. 83.

(*d*) V. qui appresso il §. 5.

(*e*) Cod. di proc. art. 501 † 565 e 566.

(*f*) V. detti art. 34 † 138, e 480 §. 7 † 544 §. 7.

(*g*) Detto art. 34 † 138.

(*h*) Detto art. 480 §. 8 † 544 §. 8.

(*i*) Detto art. 480, §. 9 † 544, §. 9.

(*k*) Detti art. 34 † 138, 480, §. 10 † 544, §. 10.

(*l*) Cod. di proced. art. 481 † 545. — V. pure la detta ordinanza tit. 35, art. 35; — La decis. di cassaz. del 21 aprile 1806 nel Bullet. civ.

la difesa potrà dirsi non valida (36 e 37) quando non è stata come avrebbe dovuto o potuto essere (*a*).

§. 4. *Della procedura del ricorso civile, ossia de' termini, delle forme e de' tribunali.*

I. *Termini* (38). — Per regola generale, il termine a produrre il ricorso civile è di tre mesi, che decorreranno dal giorno in cui la sentenza sia stata notificata alla persona o al domicilio (*b*).

Questa regola ammette le seguenti modificazioni :

1. Il termine (39) non corre pe' minori, se non dal giorno in cui la sentenza fu ad essi notificata dopo giunti all' età maggiore (*c*).

2. Nel caso di contrarietà di giudicati, il termine decorrerà dal giorno della notificazione dell' ultima sentenza (*d*).

3 e 4. I termini decorrono, vengon sospesi, ripigliano il loro corso, o ricevono aumento, giusta le regole esposte nel capitolo III dell' appello (*e*), sia ne' casi di falsità, dolo o scoverta di documenti, sia nel caso di morte del succumbente (40), sia finalmente se un militare, un agente diplomatico, un domiciliato nelle colonie dimandino dilazione.

II. *Forme* (41). — Fa uopo, 1. depositare due somme per l'ammenda e pe' danni, a' quali l'attore può essere condannato (*f*).

2. Ottenere da tre avvocati (42 e 43) un consulto approvativo della dimanda con enunciarvisi i motivi che concorrono, i quali soli possono essere discussi, tanto all' udienza, che per iscritto (*g*).

(*a*) Proces. verb. tit. 31, art 36; — Rodier, art. 35, quist. 2; — Bigot-Préameneu, pag. 73 e 74.

(*b*) Cod. di proc. art. 483 † 547; — Bigot-Préameneu, pag. 74.

(*c*) V. la detta ordin. art. 5; — Cod. di proc. art. 484 † 548.

(*d*) Cod. di proc. art. 489 † 553.

(*e*) Cod. di proc. art. 485 † 550, 488 † 552, e 447 † 511; — V. pure letto cap. dell'appello num. 2, e note 49 e 50.

(*f*) Cod. di proc. art. 494 † 558, e 500 † 564; — V. pure qui appresso il §. 5. — V. anche la detta ordin. art. 16 e 39.

(*g*) Cod. di proc. art. 495 † 559 e 499 † 563; — Tariffa, art. 140. — V. pure la detta ordin. art. 13.

Badate bene che, non osservandosi queste due formalità (44), il ricorso è inammissibile (*a*).

3. Presentare il ricorso (45) e farlo seguire da citazione (*b*).

Codesta citazione deve farsi al domicilio del patrocinatore contrario, se la dimanda vien proposta fra i sei mesi dalla data del giudicato (46), e dopo questo termine al domicilio della parte (*c*).

Debbon seguirsi le stesse regole, qualora il ricorso voglia proporsi per incidente in un tribunale diverso da quello la di cui sentenza vien impugnata; mentrechè basta un atto da patrocinatore a patrocinatore (47), se vien portato nel medesimo tribunale (*d*).

4. La causa (48) deve comunicarsi al ministero pubblico (*e*).

III. *Tribunale.* — È sempre quello che ha profferito la sentenza impugnata (49 e 50), e posson deciderne anche i medesimi giudici (*f*). — Fa mestieri soltanto di osservare che, nel caso di ricorso civile incidente, il tribunale che ha proceduto nella causa principale, può, secondo le circostanze (51) continuare o sospendere la procedura (*g*).

§. 5. *Degli effetti e della sentenza del ricorso civile.*

I. *Effetti* (52). — Siccome il ricorso civile è una misura straordinaria, la quale non dev' esser permessa fuorchè quando è giusta evidentemente, si è cercato restringerne l'uso col determinare ch' esso non impedisca l' esecuzione della sentenza impugnata (*h*).

(*a*) Detti articoli.

(*b*) Cod. di proc. art. 483 † 547, conferito coll' art. 492 † 556 e 494 † 558; — Tariffa, art. 78.

(*c*) Cod. di proc. art. 492 † 556. — V. pure la detta ordin. art. 6; — Rodier e Jousse, art. 5 e 6. — Repert. al vocab. *Désaveu.*

(*d*) Cod. di pr. art. 493 † 557, conferito colla tariffa, art. 75. — V. anche Pigeau tom. 1, pag. 621. — V. in fine in questo tit. la nota 45.

(*e*) Cod. di pr. art. 498 † 562.

(*f*) Cod. di pr. art. 490 e 491 † 554 e 555.

(*g*) Detti art.

(*h*) Cod. di proc. art. 497 † 561; — Bigot-Préameneu, pag. 77. — V. anche l' ord. art. 18; — Bornier e Rodier, ivi; — Rebuffo ivi, glos. 3, n. 3; — Despeisses, *Ordre judic.* tit. II, sez. 3, num. 6.

II. *Sentenza.* — Essa ammette (*a*) o rigetta il ricorso civile.

Primo caso. — *Ammissione* (52 a). — La sentenza impugnata vien rivocata, e le parti sono rimesse nello stesso stato in cui erano prima di esser profferita (*b*).

Per necessaria conseguenza il merito deve dedursi nel medesimo tribunale (*c*), ed ivi di nuovo discutersi (53), quando anche si trattasse di una mera quistione di dritto (54), perchè il *rescindente* ed il *rescissorio* non posson essere cumulati (*d*).

Per una seconda conseguenza (55), ammettendosi il ricorso civile, si ordina la restituzione de' depositi, come pure di tutto ciò che si fosse conseguito dipendentemente dalla sentenza rivocata (*e*).

Secondo caso. — *Rejezione* — 1. La sentenza che s' impugnò, è confermata di dritto.

L' attore è condannato alle ammende (56 e 57), ed a' danni depositati, come pure alle maggiori indennizzazioni, che potessero esser dovute (*f*).

TITOLO III (*g**).

Della presa a parte (1).

Appellasi *presa a parte* un *reclamo* prodotto contro un giudice pe' danni ch' ei cagiona ad un litigante, sia col ricusarsi di giudicare, sia giudicando con prevaricazione sulla di lui causa. Il giudice allora sembra mettersi nel luogo dell'altra parte, e costituirsene il difensore (2).

Noi andiamo ad indicare in quali casi la pres' a parte ha luogo, quali ne sono le forme, come pure le regole proprie alla sentenza con cui vien giudicata.

(*a*) V. appresso, nota 57, n. 5.

(*b*) Detta ord. art. 33; — Cod. di pr. art. 501 † 565 e 566.

(*c*) Cod. di pr. art. 502, † T

(*d*) V. detto articolo 33, Bornier e Rodier, ivi: — * *Rescindente e rescissorio son espressioni dell ordinanza dilucidate nella nota* 54.

(*e*) Cod. di pr. art. 501 † 565, 566.

(*f*) Cod. di pr. art. 494 † 558, e 500 † 564.

(*g**) *Nelle nostre leggi di procedura la pres' a parte viene denominata azione civile contro i giudici.*

§. 1 *De' casi di presa a parte.*

Vi sono quattro casi principali in cui può contro i *giudici* (3) promuoversi l' azione di *pres' a parte*.

I. Dolo, frode o concussione (4), commessi durante la instruzione, ovvero al tempo della sentenza (*a*).

S' intende in generale per *dolo* (5) ogni specie di artificio impiegato per ingannare (*b*). — Nell' ipotesi attuale, allor dicesi avervi dolo da parte del giudice (6), quando sembri evidente di aver egli giudicato per favore, odio o cupidigia (*c*).

2. Pres' a parte ordinata (7) espressamente dalla legge (*d*).

3. Risponsabilità (8) stabilita dalla legge sotto pena di rifazione de' danni (*e*).

4. Denegata giustizia (*f*).

Evvi denegata giustizia (*g*), in primo luogo (9), allorchè il giudice ricusa di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o insufficienza della legge.

In secondo luogo (10) quando trascura di giudicare una causa che secondo il suo numero di ruolo è in istato di essere giudicata (*h*).

In terzo luogo (11) quando rifiuta di provvedere alle istanze delle parti (*i*).

La denegata giustizia deesi verificare mercè due istanze scritte (12 e 13) notificate al giudice nella persona del cancelliere (*k*).

(*a*) Cod. di pr. art. 505 † 569. — Ordin. di Blois, art. 147.

(*b*) L. 1, §. 2, D. *de dolo malo*.

(*c*) L. 15, §. *judex* D. *de judiciis*.

(*d*) Detto art. 505 † 569.

(*e*) Lo stesso articolo.

(*f*) Ord. del 1667 tit. 25, art. 2; — Cod. di pr. art. 505 † 569.

(*g*) Cod. civ. art. 4 † 4; — V. in questo Corso nel §. de' giudici la nota 16.

(*h*) Cod. di pr. art. 506 † 570, — detta ord. art. 2. — Jousse, ivi, n. 4.

(*i*) Detto art. 506 † 570.

(*k*) Cod. di pr. art. 507 † 571; — Tariffa, art. 29; — detta ordinanza, art. 2 e 3.

Dietro le indicate due istanze sarà permesso (14) procedere contro al giudice (*a*).

§. 2. *Procedura e sentenza della presa a parte,*

I· *Procedura.* — Fa mestieri, in primo luogo, che la presa a parte sia permessa (15) in vista di un' istanza firmata (16) e poggiata su' documenti giustificativi (17), sotto pena di nullità (*b*).

Se avviene che il ricorso sia rigettato (18), la parte ricorrente sarà condannata ad un' ammenda ed al ristoro de' danni (*c*).

Essendo ammesso il ricorso, sarà notificato al giudice, contro cui si reclama; ed egli dovrà, 1. produrre le sue difese (19); 2.° estenersi dalla causa, ed anche (20) da tutte le cause che l' attore o i suoi congiunti possan avere innanzi al tribunale (21 e 22) di cui è membro, sotto pena di nullità delle sentenze (*d*).

II. *Sentenza* — Ammesso il ricorso, la presa a parte vien portata in udienza (23) avanti ad una camera diversa da quella che pronunziò (24) sull'ammissione (*e*).

L' attore, che resta succumbente nella decisione definitiva, vien condannato ad un' ammenda, ed anche al ristoro de' danni ed interessi (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 508 † 572.

(*b*) Cod. di pr. art. 510 e 511 † 574 e 575. — * *Ne' nostri articoli non è comminata la pena di nullità, e pe' documenti giustificativi non è assoluto l' obbligo di esibirsi, ma sol qualora tali documenti vi siano.*

(*c*) Cod. di pr. art. 513 † 577. — * *In entrambi i codici la condanna della multa è assoluta; pe' danni dicesi parimenti ,, se pure vi è luogo ,,.*

(*d*) Cod. di pr. art. 514 † 578; — Tariffa, art. 29. — * *In entrambi i codici la perentela si restringe ai conjugi ed ai congiunti in linea retta.*

(*e*) Cod. di pr. art. 515 † 579 * *In Francia da una camera da destinarsi dalla corte di cassazione, se le corti reali abbiano una camera sola: presso di noi dalla G. C. civile di Napoli o di Palermo.*

(*f*) Cod. di pr. art. 516 † 580. — * *Qui pure pel ristoro de' danni ed interessi verso le parti dicesi in entrambi i codici ,, se vi ha luogo ,,.*

S' egli vince la causa, ben s' intende di esser il giudice quegli che debbe condannarsi a' danni verso di lui (*a*).

TITOLO IV.

Della cassazione (*b**).

La cassazione è in generale l' azione di annientare un atto qualunque, ed in particolare quella di annullare un giudicato non suscettibile di essere ritrattato o riformato. Presa in questo senso speciale, essa è l' ultimo de' rimedii legali straordinarii co' quali si possono impugnare i giudicati (1). — Quali sono le persone che possono avvalersene e contro quali giudicati; in quali casi; secondo qual modo, e quali sono i risultamenti tanto della procedura quanto della decisione? . . . Ecco quel che noi andremo brevemente a ricercare.

§. I. *Delle persone che possano agire per la cassazione.*

Due specie di persone possono chiedere la cassazione di un giudicato: le parti ed il procuratore generale.

I. *Parte* (2). — Può dimandare la cassazione chi sol fu parte in giudizio; i terzi debbono produrre opposizione di terzo (*c*).

Ma tali parti è d' uopo che abbiano interesse alla cassazione (3), e che non abbiano acconsentito (4 e 5) o che non ne abbiano di già prodotto ricorso (*d**).

II. *Procurator generale.* — Questo magistrato può

(*a*) Detto tit. 25, art. 4.

(*b**) *Presso di noi dicesi* ricorso per annullamento alla corte suprema di giustizia. *Ne forma un titolo particolare nelle leggi di procedura; ove che presso i francesi è sol oggetto di legge organica giudiziaria.*

(*c*) Decis. di cassaz. dei 21 brum. 9 e 4 vent. an. XI. — Merlin, Raccolta alfabet. vocab. *Opposition* (*tierce*), §. 4; — Repert., vocab. *Cassation*, §. 4. — * *Artic.* 592 *delle ll. di proc.*

(*d**) *Ciò s' intende di ricorso rigettato, come si dilucida nella nota* 5.

impugnare 1.° in ogni tempo, qualunque sentenza (6 e 7) la quale contenga eccesso di potere (*a*).

2.° Dopochè il termine legale è spirato senza ricorso delle parti, egli può anche impugnare (8 e 9), sol però *nell' interesse della legge*, la sentenza inappellabile tanto per eccesso di potere, quanto per infrazione di legge (*b*).

§. 2. *Delle sentenze delle quali si può dimandare la cassazione.*

Esse sono le sentenze profferite in ultima instanza (10) in materia civile, da qualunque tribunale, salvo l' eccezioni seguenti:

Eccezioni: — 1. Le sentenze arbitrali ordinarie. — Il ricorso compete sol contro quelle profferite da' tribunali o dalle corti in grado di appello o di ricorso civile, relative a tali sentenze (*c*).

2. Le sentenze contumaciali (11) durante il termine dell' opposizione (*d*).

3. Le sentenze preparatorie propriamente dette (12 e 13) nel corso del giudizio e prima della sentenza diffinitiva (*e*).

4. Le sentenze e decisioni (13 a) sulle mancanze di disciplina (*f*).

(*a*) V. su tutti questi punti la legge del 27 ventoso, anno VIII, art. 80 ed 88; — Repert. vocab. *Cassation*, §. 3, *Main morte* §. 5, tom. VII, pag. 631; — decis. civ. della sez. de' ricorsi del 6 pratile anno X, ivi; — Raccol. alfab. ai vocab. *Excès* e *Vente* §. 8. — * *Quando il possa presso di noi, lo determina la L. o. g. ne' suoi articoli* 125 e 126.

(*b*) Detto art. 88; — Repert. al d. vocab. *Cassation* §. 4, n. 1. — * *Presso di noi veggasi nella nostra l. o. g. l' art.* 125.

(*c*) Cod. di pr. art. 1028 † 1104; — Repert. al vocab. *Cassation*, §. 3, n. 6. — decis. di cassaz. del 16 pratile anno XIII, ivi. — V. pure in questo Corso la nota 30 nella par. I, sez. I, cap. III, §. degli arbitri di commerc., e la nota 28 a, n. 3 nella par. II, lib. II; app. al tit. I.

(*d*) Repert., ivi, n. 8. — V. anche le decis. di cassaz. de' 28 nev. an. VIII, 1 frim, anno VII, 10 frim. anno XIII, ivi; — Regol. del 1738, par. 1, tit, 4, art. 5; — V. pure in questo Corso la introduzione al presente titolo. — * *Arg. dal cit. art.* 592 *delle ll. di proc.*

(*e*) Legge del 2 brum. anno IV, art. 14, conferito col Cod. di proc. art. 451 † 535. — * *Art.* 115 *della l. o. g.*

(*f*) V. sopra nella I part., art. de' trib. civ num. V. Arg. dall' 993 dell' ult. Regol. di discip.

§. 3. *De' casi e delle circostanze in cui avvi luogo a cassazione.*

Tre sono i casi principali in cui una sentenza è soggetta a cassazione; ovvero, in altri termini, tre ne sono i mezzi (14).

1. Contravvenzione (15) espressa alla legge (*a*).

Vi ha contravvenzione « quando la dispositiva (16) » di una sentenza si rinviene in opposizione formale colla » disposizione testuale (17 e 18) di una legge » (*b*).

2. Eccesso di potere (*c*).

Vi ha eccesso di potere in una sentenza allorquando » il giudice eccedendo i limiti di sue attribuzioni, (19) » abbia fatto quel che la legge o vieta o non permette (*d*).

In conseguenza questo motivo di cassazione abbraccia nel tempo stesso tanto la incompetenza (20), quanto l'eccesso di potere propriamente detto (21).

3. Contrarietà de' giudicati (22 e 23) pronunziati fra le stesse parti da tribunali diversi (*e*), e talvolta dal tribunale medesimo (*f*).

§. 4. *Della procedura di cassazione.*

In questa procedura dobbiam noi considerare, 1.° l'atto col quale essa comincia, cioè il ricorso; 2.° quelli che ne compongono o ne completano la instruzione relati-

---

(*a*) LL. de' 20 ap. 1810, art. 7; 1 dic. 1790, art. 3; 27 vent., an. VIII, art. 76; — Constit. dell'an. VIII, art. 66; — V. finalmente in questo Corso la nota 21 nel tit. del ricorso civile. — * *L'articolo 114 della nostra l. o. g. restringe a due i mezzi di annullamento*, *cioè*, violazione delle forme essenziali del rito e manifesta contravvenzion delle leggi e de' decreti; *ma quindi nell' articolo* 122 *parla di contrarietà di giudicati*, e successivamente *anche* di eccesso di potere nel citato articolo 125.

(*b*) Parere del consiglio di stato del 31 gennajo 1806.

(*c*) Detta L. del 27 vent. art. 80 ed 88; — Merlin, Repert. vocab. *Cassation*, §. 2.

(*d*) Repert. vocab. *Excés*; — Racc. alfab. tom. IV, pag. 247.

(*e*) Cod. di pr. art. 504 † 568.

(*f*) V. innanzi il tit. 2 sul ricorso civile colle note corrispondenti.

vamente tanto al ricorso medesimo, quanto alla dimanda di cassazione, allorchè il ricorso siasi ammesso.

I. *Ricorso.* — L'atto con cui si chiede l'annullamento di una sentenza (24) si chiama *ricorso.*

Il ricorso debb'essere preceduto da un deposito di ammenda (25 e 26), menochè per lo stato e l'indigente (*a*).

Bisogna produrlo assolutamente (27 e 28) nel termine di tre mesi dalla intimazione della sentenza (*b*).

Esso si fa con istanza motivata (29) da depositarsi in cancelleria unitamente alla spedizione o copia della decisione intimata, con enunciarvisi i motivi di cassazione (30 e 31). — La prima sezione della corte, cioè, quella de' ricorsi, vi pronunzia sul rapporto di un giudice, sulle conclusioni del ministero pubblico, e senza comunicazione al reo convenuto. — Se il ricorso vien rigettato, la sentenza è *conservata* (*c*).

Il ricorso (32) non ha effetto sospensivo (*d*).

II. *Instruzione.* — Se la prima sezione ammette il ricorso, nel tempo stesso autorizza a citare il convenuto (33) d'innanzi alla seconda, ossia alla sezione civile. Nel citarlo è anche d'uopo notificargli la decisione di ammissione fra i tre i mesi dalla sua data (34); nè alcuno si ammette ad instruire la causa se non depositando la notificazione originale (*e*).

La instruzione si fa con semplici istanze ossian memorie depositate in cancelleria. La decisione si profferisce sul rapporto pubblico di uno de' giudici (35), dopo

---

(*a*) Leggi del 2 brumajo anno IV, art. 17, 14 brumajo anno V, art. 1 e 2. — * *Per la sua forma veggasi l'art.* 581 *delle ll. di proc.*

(*b*) LL. de' 2 brum. art. 15, 1 dic. 1790, art. 14; — Cod. civ. art. 263 † T. — D. regol. del 1738 parte 1, tit. 4, art. 30. — * *LL. di proc. art.* 582 *e* 583.

(*c*) D. leggi del 1 dicembre, art. 5 e 7; del 27 vent. an. VIII, art. 60; 2 brum. art. 16; — D. regolamento, tit. 4, art. 1 a 5; 32, 39. — * *La sezione de' ricorsi presso di noi più non esiste, non essendosi conservata nella l. o. g.*

(*d*) D. tit. 4, art. 29; — D. legge del 1 dic. art. 16; — Repert. al vocab. *Cassation* §. 6, n. 5, 4. ediz., tom. 2, pag. 67; — decis. di cassaz. del 23 agosto 1810 nel Giorn. de' patroc. tom. II, pag. 272. — * *L. o. g. art.* 117. — *LL. di proc. art.* 586 *e* 587.

(*e*) D. leggi del 1 dicem. e 2 brum. art. 7 e 16; — D. tit. 4, del cit. Regol. art. 30.

di cui vengon intese le aringhe delle parti, ed in tutte le cause le conclusioni del procurator generale (*a*).

§. 5. *Della decisione di cassazione.*

La sezione civile (36) o rigetta *il ricorso*; o cassa la decisione (37).

Nel primo caso, condanna il ricorrente alle ammende verso lo stato e verso il convenuto (*b**).

Nel secondo caso farà restituire l' ammenda depositata (47 a e 37 b.), e le parti sono restituite nello stesso stato in cui erano prima della decisione (*c*).

Si può cassare o la procedura o la decisione. Cassandosi la procedura, essa dal primo atto cassato viene ricominciata innanzi al tribunale a cui la sezione rinvia la cognizione del merito (38) Cassandosi la decisione (39, 40 e 41) la causa vien portata in udienza senza nuova procedura, anzi su di un punto stabilito da siffatta prima decisione non è nemmeno permesso aringare (*d*).

(*a*) D. leggi de' 2 brum. art. 16 a 21, e 27 vent. art. 89. — * *La istruzione, dice l' art. 594 delle nostre ll. di proc., si farà sempre per iscritto.*

(*b*) *Cioè, alle spese verso il convenuto. — Art. 595 delle ll. di proc.*

(*c*) D. tit. 4 del Regol. art. 35 a 38; — decis. di cassaz. del 14 ottob. 1812.

(*d*) D. leggi de' 1 dic. art. 20 e 21, e 2 brum. an. IV, art. 24; — Merlin, Racc. alfab. vocab. *Rente foncière* §. 11, 2. ediz., tom. 4, pag. 376. — * *LL. di proc. art. 598.*

LIBRO TERZO

DELL' ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DEGLI ATTI (1).

INTRODUZIONE.

Dicesi *esecuzione* l' azione di adempire le disposizioni di un atto (a^*), come sarebbe una sentenza, un' obbligazione. — Essa è volontaria o forzata. — Noi andiamo a rivolgere uno sguardo rapido e generale sulla indole e sù i modi di entrambe (2).

I. La esecuzione è *volontaria*, quando il condannato o l' obbligato adempisce spontaneamente tutte le disposizioni della sentenza o dell' atto, e quando il suo avversario o il creditore aderisce a quel ch' ei fa a tal riguardo.

Se questi due individui hanno la libera disposizione de' loro dritti, là di loro volontà è l' unica norma dell' esecuzione. Ma come può avvenire che il primo non faccia regolarmente o completamente la cosa cui è tenuto, o che il secondo si ricusi mal a proposito ad atti che adempiano tutto ciò che la sentenza o l' obbligazione esige, ovvero finalmente che la loro situazione obbliga di comprovar legalmente quel che fanno entrambi in vigore di tali atti; si è perciò delineato l' andamento ch' essi debbono seguire. Or tal' è lo scopo delle regole relative, 1.° al ricevimento delle cauzioni, alla prestazione de' giuramenti, al rendimento de' conti, alla liquidazione de' danni, de' frutti e delle spese (3); 2.° alle offerte reali, ai depositi, alle cessioni di beni (4).

II. L' esecuzione *forzata* è quella che ha luogo malgrado l' una delle parti. — Essa si fa sulla persona o su i beni del debitore o condannato; o anche sulla persona e su i beni nel tempo stesso (4 a).

Sulla persona, mediante l' arresto personale, ossia l' imprigionamento (5).

(a^*) *Per atto debbe intendersi l' atto autentico rivestito di forma esecutiva.*

Su' beni, mediante il pignoramento, ossia l' azione tanto di prenderli realmente, quanto di farli ritenere dal detentore (6).

Il pignoramento ha per oggetto di procurare al pignorante il pagamento di ciò che gli è dovuto (7). — Esso si divide in molte specie, secondochè ha rapporto ai mobili o agl' immobili.

1.° L' esecuzione si fa su i *mobili*, sequestrandoli, sia quando sono presso di un terzo ovvero presso de' debitori, sia quando sono ancora attaccati al suolo (8); il che appunto si pratica mediante il sequestro presso terzi, i pignoramenti de' mobili, de' frutti ancora attaccati al suolo, di rendite costituite sopra terzi (9).

Il pignoramento de' mobili può cadere o su danaro contante; ed allora il creditore è immediatamente pagato: o su di mobili propriamente detti; ed in questo caso il creditore li fa vendere per pagarsi sul prezzo (*a*).

Se vi sono più creditori e se il danaro pignorato o il prodotto delle vendite non basta a renderli soddisfatti, se ne fa la distribuzione per contributo fra tutti (10).

2.° L' esecuzione su gl' immobili si fa egualmente pignorandoli. Se n' espropria il debitore, si vendono al pubblico incanto, ed il prezzo si distribuisce tra i creditori. Tal è lo scopo dell' espropriazione forzata, ossia *spropriazion degl' immobili* (11).

Risulta da questo breve cenno de' diversi modi di esecuzione autorizzati in Francia, che tendon tutti a far vendere i beni del debitore per procurare a' di lui creditori la loro soddisfazione. Noi non ammettiamo che il creditore possa obbligare il debitore a soddisfarlo in natura (11 a). La *dazione* di una casa in pagamento, la quale praticavasi un tempo, tra l' altro per le doti delle donne, e mediante la procedura nominata *collocazione*, può soltanto aver luogo all' amichevole (*a*). A farla breve,

---

(*a*) V. appr. la sez. II.

(*a*) Repert. tom. II, pag. 449 e tom. III, pag. 307, vocab. *Collocation e Dation*; — V. pure in questo Corso la nota 77 num. 3 nel tit. del pignoramento de' mobili; — la decis. di cassaz. del dì 8 febb. 1813 nel Bull. civ. — Simile della Corte di Torino del 21 luglio 1812 nella Giurisp. del cod. civ. tom. XX, pag. 238; — con ispecialità nella Raccol. alfab. nel tom. VI, pag. 234 e seg. il vocab. *Expropriation* §. 8.

la espropriazione è il solo modo di togliere al debitore il suo possesso (*a*). Solamente quando i suoi beni o legalmente o di suo piacere sono detenuti da un terzo, come sarebbe un depositario, un detentore di pegno, accordasi talvolta a siffatto detentore un dritto di *ritenzione* per le sue anticipazioni o pe' suoi crediti (*b*).

Checchè ne sia, noi divideremo questo libro in due sezioni, di cui la prima tratterà dell' esecuzione volontaria, e la seconda dell' esecuzione forzata delle sentenze e degli atti (12).

SEZIONE I.

DELLA ESECUZIONE VOLONTARIA DELLE SENTENZE E DEGLI ATTI (1).

TITOLO. I.

Del modo di ricevere le cauzioni (2).

Coll' espressione *ricevimento di cauzione* vien indicato tanto l' azione di presentare, quanto quella di accettare una cauzione (3).

Tre sono le specie delle cauzioni: convenzionale, legale e giudiziaria (4); ma il codice quì detta le regole pel ricevimento della sola cauzion giudiziale. Noi perciò andiamo ad esporre la sostanza delle medesime (5).

1. In un termine stabilito (6) si depositano in cancelleria i documenti che provano la idoneità (7 e 8) della cauzione. Tal deposito si notifica, e la cauzione si presenta all' altra parte per mezzo di un atto (*c*).

2. La cauzione o vien accettata o vien contraddetta. È accettata, sia espressamente con un semplice

---

(*a*) Decis. di cassaz. del dì 8 nov. 1815.

(*b*) V. a questo proposito il cod. civ. art. 1948 † 1820, 2082 † 1952. — V. pure in questo Corso le note 77 e 12 ne' titoli del pignoramento de' mobili, e della distribuzione per contributo.

(*c*) Cod. di proc. art. 517 e 518 † 600 e 601. — Tariffa art. 29, 71, 91.

atto (9), sia tacitamente col silenzio della parte durante il termine stabilito (*a*). — È contraddetta parimente con semplice atto (10); e su tale contraddizione vien pronunziato col rito delle materie sommarie (*b*).

3. La cauzione accettata o ammessa, chi si offre per la medesima formerà la sua obbligazione in cancelleria (11 e 12); e tale obbligazione è da se stessa esecutoria (*c*).

TITOLO II.

Delle prestazioni di giuramento (1).

Con questa espressione vien indicata l'azione di dare un giuramento, val dire, un' affermazione solenne della verità o della falsità di un fatto dedotto (2).

La sentenza, che ordina il giuramento (3), debb'enunciare i fatti sù i quali sarà prestato (*d*).

Il giuramento deve prestarsi dalla parte *personalmente* all'udienza, innanzi al tribunale in cui pende la causa; o quando la parte ne sia molto distante, dovrà prestarsi o innanzi ad un giudice delegato da esso (4, 5 e 6), o innanzi al tribunale del luogo ove la parte dimora. In tutt' i casi però l'altra parte debb'esservi sempre interpellata nelle debite forme (*e*).

(*a*) Cod. di proc. art. 519 † 602, 517 † 600, 441 † 652 delle II. commerciali. — Tariffa art. 71. — V. finalm. in questo tit. la nota 6.

(*b*) Cod. di pr. art. 517 † 600, 519 a 521 † 602 a 604. — Tariffa, art. 71.

(*c*) Cod. di proc. art. 522 † 605, 519 † 602. — Tariffa, art. 91. — V. pure detto tit. 28, art. 2 e 4.

(*d*) Cod. di proc. art. 120 † 214. — V. Despeisses, tit. 10, sez. 4, art. 3, num. 7.

(*e*) Cod. di pr. art. 121 † 215. — V. pure la decis. della corte di Orleans del 19 dicembre 1807, in Hautfeuille, pag. 100. — * *Pe' dettagli della prestazione di un giuramento diversifica alquanto il nostro articolo 215, e noi ad esso ci rimettiamo.*

TITOLO III.

Delle liquidazioni (1).

La liquidazione è l'azione di valutare gli oggetti la di cui quantità o il valore non sono ancora determinati. — Essa ha specialmente per oggetto i danni, i frutti e le spese aggiudicate ad una parte (2); ed il suo modo varia in ciascuna di queste ipotesi, come si andrà a vedere ne' paragrafi seguenti.

§. 1. *Della liquidazione de' danni ed interessi* (3).

La liquidazione de' danni (4) vien fatta, se sia possibile, nella sentenza (*a*).

In caso diverso; colui che gli ha ottenuti colla sentenza ne notifica (5) la dichiarazione o valutazione, e comunica i documenti (6). — Il suo avversario fa in seguito la sua *contro-dichiarazione* (7), cioè l'offerta della somma cui egli fa ascendere i danni (8 e 9). Il tribunale in fine sanziona colla condanna delle spese quella delle due dichiarazioni, la quale è giusta e ben verificata (*b*)

§. 2. *Della liquidazione de' frutti.*

Chi è condannato a restituire i frutti (10), debbe renderne il conto; quindi fa giudicarlo secondo le regole ch' esporremo or ora nel seguente titolo (*c*).

La restituzione de' frutti dell' ultimo anno si fa in natura, se sia possibile (11), e quella degli altri anni si fa in danaro dietro valutazione (*d**).

(*a*) Cod. di pr. art. 128 † 221, 523 † 606.

(*b*) Cod. di pr. art. 523 a 525 † 606 a 608, * *La dichiarazione o valutazione si fa in una nota specifica, come si esprime il nostro articolo 606.*

(*c*) Cod. di pr. art. 526 † 609.

(*d**) *La norma di siffatta valutazione presso di noi è contenuta nell' articolo 221 delle nostre leggi di procedura.*

§. 3. *Delle liquidazioni di spese.*

Fa uopo distinguere le spese fatte nelle cause di materie sommarie, dalle spese fatte in quelle di materie ordinarie.

I. *Materie sommarie.* — Le spese ne sono liquidate nella stessa sentenza con cui sono aggiudicate (12 e 13) su di specifica che ne farà la parte vincitrice (*a*).

II. *Materie ordinarie.* — La liquidazione delle loro spese può non essere inserita nella sentenza (14), ed essere solamente compresa in un *esecutorio* rilasciato dal cancelliere (15). — La liquidazione se ne farà su di consimile specifica da uno de' giudici che avrà assistito alla sentenza (16).

L'avversario può formarvi opposizione (17), su cui si pronunzia sommariamente, ed anche in ultima instanza (18, 19 e 20), se non siasi appellato dalla sentenza in merito (*b*).

Convien osservare che l'esecutorio suddetto è un titolo sufficiente di esecuzione (*c*).

TITOLO IV.

Del rendimento di conto (1).

Chiamasi *rendimento di conto* l'esposizione di ciò che un amministratore ha fatto per adempire il suo mandato, sia espresso, sia tacito.

Ogni amministratore è tenuto a render conto; essendo questo un obbligo impostogli tanto dal dritto, che dalla equità (*d*). — In conseguenza, se non vi adempie, debb'esservi astretto con una sentenza (2).

(*a*) Cod. di pr. art. 543 † 626; — dec. del 16 feb. 1807, num. 2241, art. 1.

(*b*) D. dec. art. 2 a 6; — Cod. di pr. art. 544 † 626.

(*c*) Decis. di cass. del 27 dic. 1820. * *I dettagli per liquidarsi le spese nelle cause ordinarie presso di noi sono contenuti negli articoli 627 a 634.*

(*d*) Cod. civ. art. 1993 † 1865. — L. *si quis* 2, D. *negotior. gestor.*

Vieppiù, s' egli non rende il conto nel termine stabilito (3), può esservi astretto (4 e 5) con pignoramento e vendita de' suoi beni ed anche coll' arresto personale (*a*)

Noi andiamo ad esporre le regole principali relative al modo, alla presentazione, alla discussione ed alla sentenza che sul conto vien pronunziata.

§. 1. *Del modo, ossia della formazione del conto.*

Siccome lo scopo principale di un' amministrazione è la percezione degl' introiti ed il pagamento delle spese, basta di enunciare in un conto gli atti di amministrazione relativi a questi due oggetti, salvo a provare o a giustificare con documenti (6) che tali atti sono stati validamente fatti (7).

Giusta queste osservazioni egli è chiaro che un conto dee contenere due parti, ossian capitoli, e che può anche averne tre. I due primi indicheranno gl' introiti e gli esiti *effettivi* (8), e vengono terminati con una ricapitolazione del di loro bilancio (9 e 10); il terzo enuncia gli oggetti da doversi ricuperare (*b*).

§. 2. *Della presentazione del conto.*

1.° Il conto vien presentato e giurato (11) da colui che lo rende, di persona, avanti un giudice commessario (12 e 13), presenti o chiamati coloro che debbono riceverlo (*c*).

Se l' introito (14) eccede l' esito, la parte a cui si rende il conto, potrà fin d' allora farsi pagare la somma residuale (*d*).

2.° Il conto deve notificarsi, ed i documenti giustificativi vengono comunicati ai patrocinatori, sì di coloro cui si rende il conto (15 e 16), che de' creditori i quali abbian potuto intervenire (*e*).

(*a*) Cod. di pr. art. 530 † 613, 534 † 617; — det. ord. tit. 29, art. 8.

(*b*) Cod. di pr. art. 533 † 616. — V. anche l'ord. sudd. art. 7.

(*c*) Cod. di pr. art. 530 † 613, 534 † 617; — det. ord. art. 8.

(*d*) Cod. di pr. art. 535 † 618.

(*e*) Cod. di pr. art. 536 † 619 e 620, 529 † 612.

§. 3. *Delle discussioni del conto.*

Il conto debbe quindi esser discusso (17 e 17 a) tra le parti innanzi al commissario (*a*).

Le parti, o compariscono, ovvero non compariscono per procedere a tale discussione.

I. *Parti comparse.* — Se le parti si presentano, il commessario apre un processo verbale delle ragioni e difese rispettive di chi riceve e di chi rende il conto (18 e 19), e quindi cerca di conciliarle. In caso di dubbio o di difficoltà in tale discussione, s' inseriscono con brevità le osservazioni e le risposte nel processo verbale (*b*).

Durante siffatta discussione, le parti o si accordano o non si accordano.

Accordandosi, tutto è terminato, senza esservi necessità di sentenza (20).

Non accordandosi (21), il commessario ne fa relazione all' udienza nel giorno da lui destinato (*c*). Egli l' adempie anche quando chi dee ricevere il conto non comparisse a tale udienza (*d*).

II. *Parte non comparsa.* — Quando una delle parti (22) non si presenta al dibattimento, la causa vien portata in udienza con semplice atto (*e*).

§. 4. *Della sentenza del conto.*

Si *approvano* in questa sentenza gli articoli giustificati (23 e 24), vi s' inserisce il calcolo dell' introito ed esito, e vi si fissa il preciso *residuo* (*f*).

Questa sentenza pone fine ad ogni controversia. Se vi sono errori, ommissioni, partite non vere o duplicate (24 a), le parti possono soltanto reclamarne con altra dimanda (25) d' innanzi ai medesimi giudici (*g*).

(*a*) Cod. di pr. art. 538 † 621.

(*b*) Lo stesso art. -- Real e Favard, *ivi*.

(*c*) Cod. di pr. art. 539 † 622.

(*d*) Cod. di pr. art. 542 † 625.

(*e*) Cod. di pr. art. 538 † 621.

(*f*) Cod. di pr. art. 542 † 625, 540 † 623. -- dct. ord. art. 20.

(*g*) Cod. di pr. art. 541 † 624. — * *Pe' dettagli di tutte siffatte operazioni veg. rispetto al §. 1 nelle nostre ll. di pr. gli art. 615 e 616; pel §. 2, l'art. 617; sul §. 3 gli art. 618 a 622; sul 4 gli art. 623, 624 e 625.*

SEZIONE II.

DELLA ESECUZIONE FORZATA (1).

TITOLO I.

Regole generali sulla esecuzione forzata (2).

I giudicati e gli atti sono esecutivi in tutta la estensione del regno, senza permesso particolare (3), purchè sieno accompagnati e seguiti dalle formalità seguenti (*a*).

I. Bisogna che abbiano la stessa intitolazion della legge e sien terminati coll' *ordiniamo* a nome del Re (4). In oltre, qualora siano stati pronunziati o stipulati presso l' estero, nè siavi eccezione alcuna nelle leggi politiche o ne' trattati, conviene che sian dichiarati esecutivi da' tribunali francesi (*b*). — Nè tale dichiarazione è una pura formalità com' è quella della legalizzazione di un atto. Il francese è ammesso in Francia a far nuovamente discutere l' azione giudicata presso l' estero (5), anche allorquando egli medesimo ve l' avesse introdotta, o quando fosse stato condannato sù di una domanda riconvenzionale (*c*).

II. Le sentenze debbon essere notificate al patrocinatore sotto pena di nullità (6), ed inoltre, allorchè

(*a*) Cod. di pr. art. 547 † 637. — L. del 25 ventoso, anno XI, art. 19,25; — V. pure nella prima parte di questo corso il §. de' notai. — * *Nella nostra legge sul notariato veggasi pure l'art.* 40 de' notai.

(*b*) Cod. di pr. art. 146 † 239, 545 † 635, 546 † 636. — Cod. civ. art. 2123 † 2009, 2128 † 2014; — Ordin. del 30 agosto 1815. — Favard, pag. 314, — V. inoltre il cit. § de' notai; — e la dec. della corte di Riom del 25 maggio 1813 nel Giorn. de' patroc. tom. IX, pag. 143.

(*c*) Argom. dall' ordin. del 1629, art. 21. — Despeisses su det. art. num. 13 — decis. di cassaz. del 18 piov. anno XII. — Merlin, Raccol. alfab. vocab. *Jugement* §. 14. — Repert. allo stesso vocab. §. 6, 8 e 9, non che al vocab. *Réunion*; — Decis. di cass. del 7 genn. 1806 e 29 marzo 1809, ivi. — Parere del consiglio di stato del 4 giugno 1806, Decis. della Corte di Genova e di cassaz. degli 8 dic. 1810 e 27 agosto 1812, colla requisit., nel Repert. tom. XII, pag. 761, vocab. *Souveraineté*, §. 6, Decis. civ. della sez. de' ricorsi del 19 aprile 1819, nel Bollett. della corte di cassaz. — * *Vegganst pure nel cod. di proc. l'art.* 546 † 336, *e nel cod. civ. gli art.* 2123 † 2009 *e* 2128 † 2014.

pronunziano una condanna (7), anche alla parte nel suo domicilio reale (*a*), con menzione della notifica fatta al patrocinatore. In mancanza di patrocinatore (8) basta intimarla alla parte, indicando che il patrocinatore sia morto o abbia desistito dall' esercizio di sue funzioni (*b*).

III. Talvolta accade che la semplice notifica basti a rendere la sentenza esecutiva contro le persone che non ebbero parte nel giudizio (9): ma quando tali persone non hanno interesse nella causa (10), bisogna produrre non solo un certificato della seguita notificazione, ma eziandio altro certificato di non esistere avverso la sentenza opposizione (11) o appello (*c*).

IV. Non sarà permesso di procedere ad alcuna esecuzione di mobili o immobili, se non in forza di titolo esecutivo (12 e 13), e per cose liquide, certe ed esigibili (*d*).

Se il debito da esigersi non è di una somma di danaro (14 e 15), verrà sospesa dopo il sequestro ogni procedura ulteriore, finchè non sia stata eseguita la valutazione di esso (*e*).

Osservate, 1. che un titolo esecutivo contro il defunto lo è parimente contro l' erede; non potrà nondimeno procedersi ad esecuzione, se non otto giorni dopo (15 a) di averglielo notificato (*f*).

2. Che il cessionario di somigliante titolo (16) è del pari tenuto alla preliminare notificazione della sua cessione (*g*).

3. Che colui il quale ha ottenuta una sentenza contro

(*a*) V. in questo tit. la nota 11, num. 1.

(*b*) Cod. di pr. art. 147 e 148 † 240 e 241. — V. pure nella prima par. di questo Corso nel §. de' patroc. la nota 9.

(*c*) Cod. di pr. art. 548 † 638, 550 † 640; — Cod. civ. art. 2157 † 2051. — V. pure Réal, pag. 102; — La decis. della Corte di Parigi del 14 maggio 1808 nella Giuris. del Cod. di pr. tom. II, pag. 296.

(*d*) Cod. di pr. art. 551 † 641. — Cod. civ. art. 2213 † 2119 1185 † 1138. — Tarrible nel Repert. tom. v, pag. 40 vocab. *Expropriation* n. 1.

(*e*) Cod. di pr. art. 551 † 641. — Cod. civ. art. 2213 † 2119. — Favard, pag. 315. — Tarrible al repert. ivi.

(*f*) Cod. civ. art. 877 † 797. — Ordinanza sudd. art. 15. — Rodier, art. 17. — V. pure appresso, il titolo dell' rresto personale, nota 4.

(*g*) Cod. civ. art. 2214 † 2120, 1690 1536.

un comune dee dirigersi per la esecuzione all' autorità amministrativa (*a*).

V. Ogni atto di esecuzione (17) dev' esser preceduto da un precetto o avvertimento di pagare (18 e 19), fatto al debitore qualche tempo innanzi (*b*).

Dev' essere eziandio accompagnato da elezione di domicilio (20) nel luogo di esecuzione (*c*).

Finalmente bisogna enunciare con affissi e sovente ne' giornali la vendita de' beni (21), che deve susseguire all' atto di esecuzione (*d*).

VI. L' esecuzione (22), può farsi durante il corso di anni trenta (*e*).

VII. Bisogna procedervi colla possibile dolcezza e co' modi prescritti dalla umanità e dalla decenza (23).

VIII. In generale, non può farsi esecuzione sopra esecuzione già fatta; cioè, sequestrare un oggetto già sequestrato (24).

TITOLO II.

De' sequestri sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo (1)

Il sequestro, ossia opposizione (*f**) presso terzi (2), è un atto, mediante il quale un creditore (*il sequestrante*) obbliga un estraneo (*il terzo sequestratario*) a conser-

---

(*a*) Parere del cons. di stato del 26 maggio 1813. — V. pure appresso il tit. dell' autorizzazione, §. 2, non che la nota 17, nel det. tit. * *Lo stesso ha luogo presso di noi per l' articolo* 28 *della leg. del* 21 *marzo* 1817.

(*b*) Cod. di pr. art. 583 † 673, 626 † 717, 636 † 726, 673 † 755, 674 † 759, 780 † 863, 819 † 902; — V. pure in questo Corso la sez. delle procedure speciali §. 1, — e qui appr. i titoli de' pignoramenti.

(*c*) Cod. di pr. art. 559 † 649, 584 † 674, 634 714, 821 † 904, 825 † 908, 830 † 913. — V. pure in questo Corso i titoli or ora citati.

(*d*) Cod. di pr. art. 617 † 708, 629 † 720, 645 † 735, 646 † 778, 683 † 778, 684 † 779. — V. pure i cit. tit. di questo Corso.

(*e*) L. 6 §. 3 D. *de re judicata*; — Despeis., ivi, sez. 3 num. 9; — Fabro, cod., lib. 7, tit. 13, def. 12. — Repert. al vocab. *Exécution.* — Bigot-Préameneu, pag. 52.

(*f**) *Opposizione, val quanto dire, impedimento che si fa al terzo di pagar ciò che dee senza permesso del giudice.*

II *Formalità*. — Il sequestro vien fatto, come or ora dicemmo, in forza o di titolo o di permesso (11).

Nel primo caso conterrà la enunciazione del titolo e della somma (12), per cui è fatto (13). Nel secondo, la copia dell' ordinanza (14) dee parimente enunciare la somma, non che una valutazione provvisoria del credito, se non sia liquido. In entrambi i casi, il sequestrante elegge domicilio nel luogo ove dimora il sequestratario (15): il tutto sotto pena di nullità (*a*).

§. 2. *Andamento indicato a' sequestranti e sequestratarii.*

I. *Sequestrante*. — Egli deve,

1 e 2. Nel termine che or ora si dirà, denunciare il sequestro al debitore sequestrato, e, sotto pena di nullità dell'esecuzione, citarlo (16 e 17), per la conferma del sequestro avanti al giudice del domicilio dello stesso debitore (*b*).

3. Deve in simil termine denunziar la domanda per la conferma al sequestratario. — Fino a tal' epoca non è costui tenuto ad alcuna dichiarazione (18 e 19), e tutti i pagamenti fatti da esso al debitore (*c*) saranno validi.

Tal termine è di otto giorni (20) a contar dal sequestro per le due prime formalità, e per la terza dal giorno della domanda per la conferma (*d*).

4. Il sequestrante (21) cita il sequestratario per la dichiarazione del di lui debito (*e*).

II. *Sequestratario*. — Dee costui

1. fare la sua dichiarazione, ed affermarne la verità con giuramento (22). La dichiarazione enuncierà le cause e la somma del debito; i pagamenti a conto (23); l' atto o le cause della liberazione; tutt' i sequestri che fossero stati fatti nelle sue mani (*f*).

2. Congiungervi una descrizione particolarizzata de' mobili sequestrati ed i documenti giustificativi (*g*).

(*a*) Cod. di pr. art. 559 † 649. — Tarif. art. 29.
(*b*) Cod. di pr. art. 563 † 653 e 565 † 656. — Tarif. art. 29.
(*c*) Cod. di pr. art. 564 † 654, 565 † 656 in fine. — Tarif. art. 29.
(*d*) Cod. di pr. art. 563 e 564 † 653 e 654.
(*e*) Cod. di pr. art. 568 † 658. — Tariffa art. 29.
(*f*) Cod. di pr. art. 571 † 661, 573 † 663.
(*g*) Cod. di pr. art. 578 † 668, 574 † 664. — Tarif. art. 29.

3. Depositar tutto ciò nella cancelleria e notificare il deposito, costituendo patrocinatore (*a*).

4. Denunciare (24) i sequestri successivi al patrocinatore del primo sequestrante (*b*).

Il sequestratario che trascurerà di fare la sua dichiarazione, e di giustificarla ne' modi legali (25), verrà dichiarato debitore puro e semplice (26) delle somme indicate nel sequestro (*c*).

Nè dal canto del sequestratario, nè contro di esso è permessa alcun' altra procedura (27), quando la dichiarazione non è contraddetta (*d*).

§. 3. *De' risultamenti del sequestro.*

1.° Se il sequestro è dichiarato valido, si ordina che il sequestratario consegni al sequestrante le somme sequestrate (28), ovvero che gli effetti si vendano per farlo soddisfare sul prezzo. Se vi sono più creditori, e se queste somme o il prezzo di tali oggetti non bastino al loro pagamento (29 e 30), se ne fa tra essi la distribuzione per contributo (*e*).

2.° Il sequestro, anche prima della sentenza di conferma, ha eziandio un effetto rimarchevole; quello, cioè, di conservare i dritti del sequestrante. In conseguenza, il pagamento fatto dal debitore al creditore, come già si è detto, non solo non è valido in pregiudizio del sequestrante (31); ma eziandio quegli ch' essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di se a favore di un terzo (32), non può opporre compensazione (*f*) in pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

3, 4 e 5°. Circa gli effetti del sequestro veggasi 1. per gl' interessi la nota 53 nell' articolo 5, titolo 1, sezione II

(*a*) Cod. di pr. art. 574 † 664. — Tariffa art. 70. * *Il nostro articolo 664 spiega che il deposito verrà notificato per mezzo di un sol atto il quale dovrà contenere la costituzione di patrocinatore.*

(*b*) Cod. di pr. art. 575 † 665.

(*c*) Cod. di pr. art. 577 † 667, conferito coll' art. 573 † 663.

(*d*) Cod. di pr, art. 576 † 666.

(*e*) Cod. di pr. art. 579 † 669, — detto dec. del 18 agosto art 9, — e qui appresso tit. 6.

(*f*) Cod. civ. art 1242 † 1195 e 1298 † 1252.

del libro I, sugli effetti della citazione; 2. per l'esecuzione della sentenza contumaciale la nota 15 nel titolo I, dell'opposizione nel libro II; 3. per l'espropriazione del sequestratario veggasi in Sirey, tom. IV, parte II, pag. 81 la decis. di cass. del 19 termid. anno XII, e nel Giorn. de' patroc. tomo IV, pag. 282 la dec. della corte di Parigi del 23 ottobre 1811 (33).

TITOLO III.

Del pignoramento de' mobili (1).

Il pignoramento de' mobili è un' atto col quale si fanno prendere e confidare ad un terzo gli effetti mobili di un debitore, per essere conservati ed in seguito venduti in beneficio del pignorante e di coloro che vi hanno dritto.

Lo scopo adunque di questa specie di esecuzione è il pagamento del creditore, mediante la vendita de' mobili pignorati. Ma nell'adoperare cotesta rigorosa misura, uopo è prender anche in considerazione gl' interessi del debitore, il quale può essere semplicemente un uomo colpito dalla sventura.

In conseguenza, 1. le formalità anteriori alla vendita debbon essere fatte durante un intervallo di tempo che, mentre sia corto abbastanza onde il creditore riscuota prontamente ciò che gli è dovuto, sia eziandio bastantemente lungo perchè il debitore possa cercare i mezzi di prevenirla; 2. se debba farsi la vendita, conviene ch'essa sia accompagnata non solo da una grande pubblicità, affinchè mediante la concorrenza de' compratori si possa ricavare l' intero valore de' mobili; ma eziandio di formalità sì semplici, e sì poco dispendiose, che quasi tutto il prezzo possa servire alla liberazione del debitore. — Or tali sono i principii delle regole particolari di cui andiamo ad occuparci (*a*).

Noi abbiam detto nel titolo I di questa sezione numero IV, in vigor di che si può procedere a pignora-

---

(*a*) Réal, pag. 107.

mento (*a*): ora indicheremo quel che hassi a fare prima del pignoramento; le cose che possono o non possono pignorarsi; come si fa il pignoramento; le precauzioni da prendersi all' epoca di questo atto; gli ostacoli che può incontrare; il risultamento che può avere; val quanto dire la vendita; le regole che le sono proprie.

§. 1. *Della formalità che precede il pignoramento.*

Qualunque pignoramento di mobili sarà preceduto di un giorno almeno (2) da un precetto al debitore (3). Il precetto conterrà la notificazione del titolo (4) e la elezione del domicilio fino al termine della procedura (*b*) nel comune ove dovrà farsi il pignoramento (5); in qual domicilio (6) il debitore potrà fare qualunque notificacazione (*c*).

§. 2. *Delle cose che si possono o non si possono pignorare.*

Si può pignorare ogni specie di effetti mobili, tranne i soli che la legge vieta (*d*), i quali possono distinguersi in due classi: quelli, cioè, pe' quali il divieto è assoluto, e quelli pe' quali il divieto è relativo (7).

I. *Cose per le quali il divieto è assoluto.* — 1.° Il letto necessario (8) pel debitore pignorato; ed i letti pe' figli che seco lui convivono (*e*).

2.° Gli abiti (9) de' quali il debitore trovasi vestito e coperto (*f*).

II. *Cose per le quali il divieto è relativo.* — 1.° Gli oggetti che la legge dichiara immobili (10) per loro destinazione (*g*).

(*a*) Su di che veggasi la nota 7 nel titolo IV della procedura de' tribunali di commercio.

(*b*) In questa sezione la nota 20.

(*c*) Cod. di pr. art. 583 e 584 † 673 e 674. — Cod. di com. art. 191 † 197, 198 † 691. — Tarif. art. 29.

(*d*) Argom. dal Cod. di pr. art. 592 † 682.

(*e*) Cod. di pr. art. 592, §. 2 e 593 † 682 §. 2 e 683.

(*f*) Lo stesso art. 592 §. 2 † 682 §. 2, — V. pure la d. ord. nel tit. 33 art. 14. * *Si badi bene che il citato articolo comprende in questa disposizione anche i figli del debitore.*

(*g*) Lo stesso art. §. 1. — Cod. civ. art. 524 e 525 † 447 e 448.

2, e 3.° I libri riguardanti la professione del pignorato, e le macchine e gli strumenti di scienze e di arti (11 e 12), a sua scelta, fino al valore di 300 franchi (*a*).

4.° Gli equipaggi militari (13) secondo i regolamenti e secondo il grado del pignorato (*b*).

5.° Gli strumenti degli artigiani (14) necessarii alle loro ordinarie occupazioni (*c*).

6.° Le farine ed altre minute vettovaglie (15) necessarie al consumo del pignorato e della sua famiglia per un mese (*d*).

7.° Una vacca o tre pecore, o due capre (16 e 17), a sua scelta, con ciò ch' è necessario pel di loro mantenimento pel corso dello stesso tempo (*e*).

Gli oggetti della seconda classe possono essere pignorati per le cause seguenti:

1.° Prezzo o prestito del prezzo della fabbrica, vendita, o ristaurazione (18) di tali oggetti:

2 e 3.° I canoni in danaro o in generi de' terreni, alla coltura de' quali gli oggetti surriferiti sono impiegati (19); i crediti per pigioni di opificii ed officine da cui dipendono.

4 e 5.° Gli alimenti ed i pigioni (20) de' luoghi inservienti all' abitazione personale del debitore (*f*).

§. 3. *Delle formalità del pignoramento* (21).

Il pignoramento si fa coll' assistenza di due testimoni (22 e 23), con processo verbale, in cui debbonsi osservare le formalità stabilite per gli atti di citazione (*g*).

Questo processo verbale dee inoltre contenere (24),

1. una reiterazione del precetto di pagamento (*h*), se l' esecuzione sia fatta nell' abitazione del pignorato.

(*a*) Lo stesso art. §§. 3 e 4. — * *Presso di noi ducati cento.*
(*b*) Lo stesso art. §. 5.
(*c*) Lo stesso art. §. 6.
(*d*) Lo stesso art. §. 7.
(*e*) Lo stesso art. 592, §. 8. — * *Questa disposizione non è stata conservata nelle nostre leggi di procedura.*
(*f*) V. su tutti questi punti, l'art. 593 † 683 del Cod. di pr.
(*g*) Cod. di pr. art. 585 † 675, 586 † 676.
(*h*) Cod. di proc. art. 586 † 676.

2. un esatto e distinto inventario (25) degli oggetti pignorati colla indicazione de' pezzi, marchi e pesi dell' argenteria, come pure del numero e della qualità delle monete (*a*);

3. la indicazione del giorno della vendita (*b*).

Questo processo verbale è disteso senza *interruzione*, val dire *uno contextu* (26). Esso è firmato dal depositario (27) con lasciarglisi copia (*c*).

Altra copia (28) dovrà rilasciarsi immediatamente al debitore, se l' esecuzione è fatta nel suo domicilio (29). Se poi sia fatta altrove senza di lui intervento (30), la copia gli si notifica nello stesso giorno (*d*).

§. 4. *Delle precauzioni da prendersi nel corso del pignoramento.*

Il dritto indica diverse precauzioni che fa mestieri prendersi nelle quattro circostanze seguenti:

1. Se presso al debitore non si rinvengano effetti da pignorarsi, si distende processo verbale di *carenza* (31).

2. Rinvenendosi denari, oltre al doversi indicare il numero e la qualità delle monete, debbon essi consegnarsi nell' uffizio de' depositi, ovvero ad un depositario a scelta delle parti e degli opponenti, qualora ne sopravvengano (*e*).

3. Nel caso di pignoramento di animali e d' istrumenti inservienti alla coltura delle terre (31 a), il giudice di pace ad istanza del pignorante potrà deputare un agente per tale coltura, chiamati ed uditi il proprietario ed il pignorato (*f*).

(*a*) Cod. di proc. art. 588, 589 e 590 † 678, 679 680.

(*b*) Cod. di proc. art. 595 † 685.

(*c*) Cod. di proc. art. 599 † 689. — * *L'A. dice che il verbale vien disteso* sans déplacer, *e spiega questa espressione col tecnico motto latino* uno contextu; *noi perciò abbiam adoperata quella di* senza interruzione. *Si avverta purnondimeno che nel nostro articolo* 689 *dicesi* senza trasportar cosa alcuna.

(*d*) Cod. di proc. art. 601 e 602 † 691 e 692, in princ. — Tariffa art. 29.

(*e*) Cod. di proc. art. 590 † 680. — Tariffa, art. 33.

(*f*) Cod. di proc. art. 594 † 684, — ed il signor Réal, pag. 110.

4. *Depositario generale* (32 e 33). — Gli altri effetti debbon essere confidati ad un custode giudiziale, ossia depositario, di cui andiamo ad indicare le qualità, i dritti, i doveri e la durata di sue funzioni.

1.° Egli dev' essere *idoneo e solvente* (34) scelto dalla parte; in caso contrario dall' usciere (*a*).

Il pignorante, il di lui coniuge, i consanguinei ed affini fino al sesto grado ed i suoi domestici non posson essere depositarii (35); ma quelli del debitore pignorato, del pari che egli medesimo lo posson essere, qualora concorra il di loro consenso e quello del pignorante (*b*).

2.° Il custode è un depositario giudiziale (35 a). Egli deve conservare le cose pignorate da buon padre di famiglia, ed esibirle, sia all' usciere incaricato della vendita, sia agl' interessati (36). — Egli non può servirsene, nè affittarle, nè darle in prestito (37), ed è obbligato a render conto delle rendite e de' profitti percepiti da' loro prodotti (38). — Al tempo stesso però egli ha dritto ad un salario (*c*).

3.° Le funzioni del depositario cessano colla restituzione degli effetti ne' casi precedenti, ovvero se gli si accordi di esserne esonerato. Or egli può reclamare tale esonerazione (39) in primo luogo immediatamente, qualora la vendita non vien fatta nel giorno stabilito nel processo verbale (40); in secondo luogo, egli potrà dimandarla due mesi dopo il pignoramento, se la vendita sia stata ritardata da qualche impedimento. Ottenendola, si procede alla ricognizione degli effetti (41), chiamate le parti: restituisce la copia del pignoramento al nuovo depositario (42), e costui s' incarica degli effetti sul verbale di ricognizione (*d*).

(*a*) Cod. di proc. art. 596 e 597 † 686 e 687.

(*b*) Cod. di proc. art. 598 † 688. — Detta ordinan. tit. 19, art. 13 e 14; — Jousse e Rodier, ivi. — * *Nel nostro articolo il grado della parentela è stabilito sino ai cugini di quinto grado.*

(*c*) Cod. di proc. art. 603 e 604 † 693 e 694. — Cod. civ. art. 1960 a 1963 † 1832 a 1835, 1930 † 1802, 1936 † 1808. — Tarif. art. 34.

(*d*) Cod. di pr. art. 605 e 606 † 695 e 696. — Tariffa, art. 35; — detta ordinan. tit. 19 art. 20 a 22. — Rodier, ivi.

§. 5. *Degl' impedimenti al pignoramento o alla vendita.*

1. Quando sian chiuse le porte degli appartamenti o de' luoghi dove i mobili sono riposti (43), l'usciere potrà mettervi una guardia; quindi a sua istanza (44) se ne fa l'apertura in presenza del giudice di pace, oppure dell'uffiziale di polizia (45 e 46), i quali appongono i suggelli sulle carte che vi si trovano (*a*).

2. Gli atti saranno proseguiti (47), non ostante i richiami della parte pignorata, sù de' quali sarà pronunziato in giudizio di sommaria esposizione (*b*).

3. Se già esista altro pignoramento, l'usciere ne riconosce gli effetti (48) sul processo verbale del depositario: pignora quelli che sono stati omessi (49), ed interpella il primo pignorante a vendere gli uni e gli altri (50) nel termine di otto giorni. Tale ricognizione equivarrà ad una opposizione sul danaro da ricavarsi dalla vendita (*c*).

4. I creditori della parte pignorata (51) non potranno formare opposizione se non sù questo prezzo. La loro opposizione, sotto pena di nullità (52), n' esprimerà i motivi, e sarà notificata tanto al creditore pignorante, quanto al usciere incaricato della vendita (53). I motivi dedotti saranno discussi all' epoca della distribuzione del prezzo; e fino allora i creditori opponenti potranno unicamente rivolgere la loro azione contro il debitore pignorato (54 e 55) a sol oggetto di ottener la di lui condanna (*d*).

Ma, quando la vendita non ha avuto luogo nel termine legale, i creditori opponenti muniti di titoli esecutivi hanno il dritto (56) di far procedere alla ricognizione (57) ed alla vendita degli oggetti pignorati (*e*).

5. Chiunque pretenderà di esser proprietario degli ef-

(*a*) Cod. di proc. art. 587 † 677, 591 † 681. — Tariffa, art. 33, e 6; — detto tit. 32 art. 5, — ed ivi Jousse.

(*b*) Cod. di proc. art. 607 † 697. — V. pure Jousse, art. 3.

(*c*) Cod. di proc. art. 611 † 702. — Tariffa, art. 36.

(*d*) Cod. di proc. art. 609 † 700, 610 † 701. — Tariffa, art. 29, — Rial, pag. 109.

(*e*) Cod. di pr. art. 612 † 703.

fetti pignorati (58), può opporsi alla vendita con atto intimato al depositario e denunziato tanto al creditor pignorante, quanto al debitore pignorato. Tal atto deve contenere, sotto pena di nullità, citazione motivata (59), come pure l'esposizione delle pruove di sua proprietà (60); e su tale reclamo sarà pronunziato sommariamente (*a*).

6. In fine, coloro che impediranno per via di fatto la costituzione del depositario, o ardiranno di trafugare o nascondere gli effetti pignorati (60 a), posson essere processati in conformità delle leggi penali (*b*).

De' risultamenti del pignoramento, e con ispecialità della vendita dei mobili.

1. La vendita non può farsi (61) se non decorsi almen otto giorni dopo la notificazione del pignoramento al debitore (62). Non eseguendosi nel giorno stabilito, il debitor pignorato dovrà di nuovo (63 e 64) citarsi (*c*).

Per eseguirsi la vendita, debbe scegliersi un giorno di mercato (65 e 66) o una domenica, ed il luogo del più vicino mercato o quello che il tribunale giudica il più vantaggioso (*d*).

2. La vendita si annunzia un giorno prima tanto con moltiplici affissi (67), de' quali l'usciere comprova l'apposizione (68), quanto col mezzo de' giornali (69). Se trattasi di mobili di molto valore (70), o preziosissimi, come sarebbero argenterie o gioje (71 e 72), le pubblicazioni sono reiterate (*e**), e questi ultimi oggetti non possono essere venduti al di sotto del loro valore reale nè senza previa stima de' periti (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 608 † 698. — Tariffa art. 29.

(*b*) Cod. di pr. art. 600 † 690.

(*c*) Cod. di pr. art. 602 † 692, 613 † 704, 614 † 705; — detto tit. 33, art. 12.

(*d*) Cod. di proc. art. 617 † 708; — detto tit. 33, art. 11. — Bornier, ivi. — Rodier, art. 12.

(*e**) *La legge non dice di doversi reiterare le pubblicazioni, ma ordina triplice esposizione degli oggetti sia in luogo pubblico, sia nel luogo ove si trovano custoditi.*

(*f*) V. il cod. di pr. art. 617 a 621 † 708 a 712. — * *Cioè, il reale valore per l' argenteria; la stima per gli anelli e per le gioje.*

3. La vendita vien fatta (73 e 74) all' incanto: ed ove l'aggiudicatario non paghi il prezzo, immediatamente si procede alla rivendita a di lui danno (*a*).

Ne' processi verbali si farà menzione de' nomi, cognomi e domicilii degli aggiudicatarii (75) con indicarsi pure sia l' intervento sia la non assistenza della parte pignorata (*b*).

Gli uscieri o i commessarii non posson licitare all'incontro (*c*).

Gli uscieri inoltre sono personalmente risponsabili (76) del prezzo degli effetti aggiudicati (*d*).

4. Non si deve vendere (77) fuorchè la parte de' mobili da' quali potrà ritrarsi una somma bastante al pagamento de' crediti e delle spese (*e*).

5. Finalmente, se il prezzo non basti, se ne fa la distribuzione per contributo (*f*).

TITOLO IV.

Del pignoramento de' frutti ancora attaccati al suolo (1).

Il pignoramento de' frutti ancora attaccati al suolo (2), è un atto col quale la custodia di tali frutti appartenenti al debitore si confida ad un terzo (3), per indi farsi vendere in beneficio del creditore pignorante.

Per siffatto pignoramento le regole da osservarsi sono quelle stesse già indicate pel pignoramento de' mobili (4), colle seguenti modificazioni (*g*).

(*a*) Cod. di pr. art. 624 † 715.

(*b*) Cod. di pr. art. 625 † 716, 623 † 714; — il detto tit. 33 art. 18.

(*c*) Argom. dal Cod. di pr. art. 625 † 716 — e dal Cod. civ. art. 1596 † 1441; — Jousse, tit. 33 art. 18. — * *Noi non abbiamo, come in Francia, l' officio de' commissarii incaricati delle vendite giudiziarie. — Si noti però, che il codice civile parla unicamente delle vendite de' beni nazionali. Ciò non ostante, tale è la forza dell' analogia, che sembra indubitato di doversi il divieto estendere anche ai beni de' particolari.*

(*d*) Detto art. 625 † 716.

(*e*) Cod. di pr. art. 622 † 713.

(*f*) Veggasi appresso il titolo corrispondente.

(*g*) Cod. di pr. art. 634 † 724. — V. pure il titolo precedente.

1. Esso dev' essere preceduto da un precetto (5†); nè può farsi (6) se non fra le sei settimane anteriori al tempo ordinario della maturazione de' frutti (*a*).

2. Dovrà contenere la disegnazione tanto di ciascun campo ove sono i frutti pignorati quanto della specie de' medesimi frutti (*b*).

3. Si fa senz' assistenza di testimoni (*c*).

4. Si notifica al sindaco del luogo (7 ed 8), come pure al custode, s' egli non è presente (*d*).

5. Il guardia-campestre (9) è quegli che vien destinato custode (*e*).

6. La vendita, almen otto giorni prima di eseguirsi (10), deve annunziarsi con molti affissi (*f*).

7. Essa può farsi (11 e 12) sopra luogo, o sulla piazza o sul mercato (*g*).

TITOLO V.

Del pignoramento di rendite constituite (1).

Le rendite constituite (2) sono mobili (*h*), ma mobili tali che per la loro importanza molto si avvicinano agl' immobili. Or per questa considerazione si è giudicato a proposito di assoggettarne il pignoramento a regole (3) che avessero de' rapporti tanto con quelle de' sequestri presso terzi, quanto colle altre del pignoramento degl'immobili (*i*). — Le une riguardano le formalità della vendita; le altre quelle che la precedono o la susseguono (4). — Or quest' appunto sarà la divisione del presente titolo. —

(*a*) Cod. di pr. art. 626 † 717.
(*b*) Cod. di pr. art. 627 † 718.
(*c*) Tariffa, art. 43.
(*d*) Cod. di pr. art. 628 † 719. — Tariffa, art. 29 e 44.
(*e*) V. detto art. 628 † 719. — * *L' articolo, che qui si cita, non autorizza la teoria, perchè in esso non parlasi affatto di guardia-campestre.*
(*f*) Cod. di pr. art. 629-631 † 720-722, 619 † 710.
(*g*) Cod. di pr. art. 633 † 723.
(*h*) Cod. civ. art. 529 † 612.
(*i*) Réal, pag. 112.

Ricordiamo però preventivamente, che il pignoramento delle rendite non può aver luogo se non in vigore di titolo autentico ed esecutivo (*a*).

§. 1. *Delle formalità anteriori alla vendita.*

Più ne sono le specie; il precetto preventivo, il pignoramento, e le misure preparatorie della vendita.

I. *Precetto preventivo.* — Esso, una col titolo (5), debbe notificarsi al condannato o all' obbligato (6) almeno un giorno prima del pignoramento (*b*).

II. *Pignoramento.* — Esso vien fatto presso il debitore della rendita (7) — Esso conterrà, sotto pena di nullità (8), 1, l'enunciazione del documento costitutivo della rendita, della sua quantità e del valore del capitale (9), non che il documento del credito del pignorante; 2. la disegnazione del debitore pignorato (10); 3. la elezione del domicilio presso un patrocinatore del tribunale in cui avrà luogo la vendita (11); 4. la citazione (12) al sequestratario, acciocchè faccia la sua dichiarazione (*c*).

Questo atto importerà sempre anche il sequestro de' frutti decorsi o da decorrere fino al tempo della distribuzione (*d*).

Il debitore della rendita deve, per la sua dichiarazione, conformarsi alle regole de' sequestri presso terzi (13 e 14); altrimenti può essere condannato, secondo i casi, o al pagamento della rendita, ovvero ai danni ed interessi (*e*).

III. *Misure preparatorie.* — Denunzia del pignoramento al debitor pignorato con indicazione del giorno della prima pubblicazione, fra i tre giorni dopo di essa (15 e 16), sotto pena di nullità (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 636 † 726 e 551 † 641. — V. pure in questo Corso la nota 4 del titolo 1 della presente sezione.

(*b*) Cod. di pr. art. 636 † 726, 583 † 673. — Tariffa, art. 29.

(*c*) Cod. di pr. art. 637 † 727. — Tariffa art. 46.

(*d*) Cod. di pr. art. 640 † 730.

(*e*) Cod. di pr. art. 638 † 728. — Réal, pag. 114.

(*f*) Cod. di pr. art. 641 † 731. — Tariffa art. 29 e 46. — V. pure in questo titolo la nota 4.

Adempite siffatte formalità, i frutti pignorati vengano rimessi al creditore. S' essi non bastano (17), ci non ha altra risorsa, che quella di far vendere il capitale (*a*).

§. 2. *Delle formalità della vendita.*

Deposito in cancelleria di un quaderno delle condizioni della vendita (18); affissi degli estratti di tale quaderno; tre pubblicazioni e due aggiudicazioni in pubblica udienza, l' una preparatoria e l' altra diffinitiva (19): ecco in che consistono le formalità della vendita, di cui andiamo ad esporre le regole particolari (*b*).

Noi osserviamo preventivamente 1, che sia in dritto di spingere la procedura quel creditore (20) che fu il primo a denunziare il pignoramento (*c*).

2. Che il debitore pignorato il quale voglia proporre de' mezzi di nullità contro alle formalità anteriori all'aggiudicazione preparatoria (21), non potrà farlo dopo di questa (*d*).

I. *Quadèrno delle condizioni della vendita.* — Si produce in cancelleria quindici giorni dopo la denunzia (22). Dev' esso contenere oltre all' euunciazioni e disegnazioni fatte nel pignoramento (23) anche quelle del patrocinatore della parte instante; come pure la denunzia dell' inscrizione ipotecaria, qualora il pignorato siasi inscritto per sicurezza della sua rendita (24), le condizioni dell' aggiuddicazioni (25) e l' offerta di un prezzo (*e*).

II. *Affissi.* — Otto giorni prima del deposito di questo quaderno un' estratto (26) ne vien affisso nell' uditorio del tribunale (27). Simile estratto sarà pure affisso in molti luoghi (28), ed inserito ne' giornali (29 e 30): e queste due ultime misure debbon ripetersi tre giorni prima dell' ultima pubblicazione (*f*).

(*a*) V. il signor Favard, pag. 322.
(*b*) V. la nota 18 del presente titolo.
(*c*) Cod. di pr. art. 653 † 804.
(*d*) Cod. di pr. art. 654 † 817.
(*e*) Cod. di pr. art. 643 † 733.
(*f*) Cod. di pr. art. 644 e 646 e 650 † 778 e 788. * — *La disposizione dell' articolo 644 non è stata conservata dalle nostre leggi di procedura; o per dir meglio, è fusa nel nostro articolo 779.*

III. *Pubblicazioni ed aggiudicazioni.* — 1. La prima pubblicazione del quaderno delle condizioni della vendita può farsi (31) all' epoca del deposito; la seconda ha luogo otto giorni dopo e può essere seguita dall' aggiudicazione preparatoria (32); la terza nel giorno indicato dalla precedente o dal tribunale (*a*).

2. L' aggiudicazione difinitiva si fa all' epoca della terza pubblicazione, al maggiore oblatore (33 e 34), salvo la rivendita in danno. Essa viene pronunziata in una sentenza in cui è inserita la copia del quaderno delle condizioni della vendita (*b*).

§. 3. *Delle formalità posteriori alla vendita.*

Dopo eseguita l'aggiudicazione, si ricorre di nuovo alle formalità dei pignoramenti de' mobili (35), ed il prezzo vien distribuito per contributo (*c*).

TITOLO VI.

Della distribuzione per contributo (1).

La distribuzione per contributo è l' azione di dividere i beni fra i creditori, a proporzione dei loro crediti (2 e 3). — Essa è fondata su di un principio generale stabilito dalle leggi, cioè, che i beni del debitore sono il pegno comune de' suoi creditori (*d*).

(*a*) Cod. di proc. art. 643, 648 e 649 † 733 e 788. — * *L' articolo 648 è stato soppresso nelle nostre leggi di procedura. In vece di esso il nostro articolo 736 per le formalità da osservarsi in simili vendite si riporta a quelle della spropriazion degl' immobili.*

(*b*) Cod. di proc. art. 649 † 788, 652 † 736, 714 † 798, 737 † 821. — * *La stessa osservazione.*

(*c*) Cod. di proc. art. 655 † 739. — Réal e Favard. pag. 114 e 323. — V. pure il tit. seguente. — * *Presso di noi ha luogo la distribuzione per contribato in forza dell' articolo 639 sol quando non vi sieno creditori inscritti. Essendovi creditori inscritti, in forza dell' articolo 737 il prezzo deve distribuirsi nel modo stabilito nel titolo della graduazione de' creditori.*

(*d*) Cod. civ. art. 2092 † 1962, 2093 † 1963 in princ. — V. pure la L. 20, §. 1, D. *de pignorat. act.*

Ma conviene osservare, 1.° che si deroga a questo principio in favore de' crediti privilegiati ed ipotecarii (4); che in conseguenza devon essi soddisfarsi prima di tutti gli altri, e senza riduzione (*a*), 2.° che le ipoteche e molti de' privilegii sono unicamente costituiti sugl' immobili: 3.° che il modo di esecuzione e di pagamento sugl' immobili diversificando da quello de' mobili, è convenuto immaginare un modo particolare (chiamasi *graduazione*) per la divisione del prezzo degl' immobili fra i creditori (*b*).

Risulta da queste osservazioni, 1. che la distribuzione propriamente detta (5) si fa egualmente fra tutt' i creditori, tranne taluni privilegiati (6); 2. ch' essa ha per oggetto i mobili o piuttosto le somme che sonosi ricavate da' mobili (7 ed 8) del debitore: in conseguenza quelle che si sono ritenute ovvero ottenute dalle procedure sia de' sequestri presso terzi sia de' pignoramenti de' mobili, de' frutti ancora attaccati al suolo e delle rendite (*c*).

Come e fra quali persone si fa la distribuzione, e quali ne sono i risultamenti? — Ecco quello che noi andiamo ad esaminare.

§. I. *De' modi della distribuzione.*

Due sono i modi della distribuzione, l' amichevole e 'l giudiziario.

Tutto ciò che dobbiam osservare sul modo *amichevole*, è ch' esso è preferibile al giudiziario; che i creditori ed il debitore pignorato (9) sono tenuti di sperimentarlo nel termine di un mese (10); che se non si accordano, l' usciere incaricato della vendita ne deposita il prezzo negli otto giorni seguenti, con riserva di tutte le opposizioni (11, 12 e 13), dedotte le spese fatte per eseguire la vendita (*d*).

(*a*) Cod. civ. art. 2093 † 1963, 2094 † 1964.

(*b*) V. appresso il tit. 8.

(*c*) Cod. di proc. art. 656 † 740, 579 † 669, 610 † 701, 635 † 725, 655 † 739. — Jousse, tit. 33, art. 20.

(*d*) Cod. di proc. art. 656 e 657 † 740. — Tariffa, art. 42. — Réal, pag. 116; — Ordinan. del 3 luglio 1816, art. 7 ed 8. — * *Il doversi concordare fra un mese era obbligo per l' articolo francese; presso di noi l' articolo amichevole è in arbitrio delle parti.*

Rispetto al modo *giudiziario*, che ha luogo dopo il deposito, allorchè i creditori non sono di accordo (14), la legge ne indica l' andamento ordinario, come pure le misure da prendersi in caso di controversie.

Andamento ordinario. — 1. Il venditore pignorante, o in sua mancanza, la parte più diligente (15) fa istanza di procedersi alla distribuzione per contributo (*a*).

2. Un giudice vien destinato dal presidente per dirigerla; ed egli apre a questo effetto un processo verbale (*b*).

3. I creditori vengon citati a produrre (16) i documenti del di loro credito, ed il pignorato (17) a prenderne comunicazione ed a contraddirli (*c*).

La produzione dev' esser fatta fra un mese al più (18) nelle mani del giudice commessario sotto pena di esclusione. Vi si unisce una dimanda (19) di essere collocati nel numero de' creditori (*d*).

4. Adempita la produzione, o spirato il termine, il giudice commessario (20) stenderà lo stato provvisorio delle distribuzioni (21). Il creditore instante denunzia la chiusura del processo verbale a' creditori che avranno prodotto i loro documenti (*e*) ed al debitore pignorato, richiedendoli (22) a prenderne comunicazione ed a contraddire nel termine di quindici giorni (23). — Tralasciando essi di farlo (24), sono esclusi di dritto (*f*)

5. Non essendovi alcuna opposizione (25), il giudice commessario chiude il processo verbale, pronunzia diffinitivamente sulla distribuzion del danaro (25 a), ed ordina di rilasciarsi a' creditori gli ordini di pagamento (26) di ciò che è loro accordato (*g*).

Difficoltà.— 1.° Su di esse vien pronunziato in udienza a relazione del giudice commissario (27), intesi soltanto i creditori contendenti (28), il pignorato e 'l patrocinatore più anziano (29) degli opponenti (*h*).

(*a*) Cod. di proc. art. 658 † 741.
(*b*) Cod. di proc. ivi, e l' art. 663 † 746. — Tariffa art. 95.
(*c*) Cod. di proc. art. 659 † 742.
(*d*) Cod. di proc. art. 660 † 743.
(*e*) V. in questo titolo le note 3 e 18.
(*f*) Cod. di proc. art. 663 e 664 † 746 e 747.
(*g*) Cod. di pr. art. 665 † 748.
(*h*) Cod. di pr. art. 666 a 668 † 749, 751.

2.° Se avvi appello, s' intimano le stesse persone (30) e si pronunzia come in materia sommaria (*a*).

3.° Spirato il termine prefisso per l' appellazione (31), ovvero, in caso di appello notificata la decisione (32), il giudice commessario chiude parimente il processo verbale, ed otto giorni dopo vengon rilasciati gli ordini di pagamento (*b*).

§. 2. *De' creditori a' quali si fa la distribuzione, e de' suoi risultamenti.*

I· *Creditori.* — La distribuzione, come dicemmo, vien fatta per contributo fra tutt' i creditori i quali non hanno alcun privilegio.

Cotesti creditori sono quelli indicati dagli articoli 2101 † 1970, 2102 † 1971 del codice civile (33 e 34). Il codice di procedura vi aggiunge quelli che hanno anticipate le spese del giudizio (*c*); ma colloca tali spese dopo i pigioni dovuti al proprietario (*d*).

Essi producono il loro richiamo nella dimanda di collocazione. Il proprietario della casa può finanche, pel privilegio de' suoi pigioni (*e*), farvi pronunziare preliminarmente ed in via di sommaria esposizione con far chiamare innanzi al giudice commessario tanto il pignorato, quanto il patrocinatore più anziano (35)

II. *Risultamenti.* — 1.° Le somme che nella distribuzione vengono ammesse, cessano di produrre interessi all' epoca della chiusura del processo verbale (36 e 37), o dalla notificazione della sentenza, o in caso di appello, quindici giorni dopo intimata la decisione (*f*).

2.° I creditori essendo soddisfatti tolgon le loro oppo-

(*a*) Cod. di pr. art. 669 † 752.

(*b*) Cod. di pr. art. 670 † 752, 671 † 753; 665 † 748.

(*c*) Cod. di pr. art. 662 † 745. — V. pure l' art. 657 † 740, il cod. di com. art. 558 † 549.

(*d*) Lo stesso art.

(*e*) Cod. di pr. art. 660 e 661 † 743 e 744. — Tariffa art. 97 e 98; — V. pure in questo Corso il titolo delle udienze de' referti, nota 3, num.

(*f*) Cod. di pr. art 672 † 754.

sizioni, restituendo finanche i titoli, se i loro crediti sono interamente estinti (*a*).

TITOLO VII.

Del pignoramento degl' immobili, ossia del modo di eseguire la spropriazione (1).

Il pignoramento degl' immobili è un atto con cui si fanno prendere e conservare gl' immobili di un debitore per farli vendere in beneficio de' creditori (2).

Il risultamento di questo atto essendo l' espropriazione della specie de' beni la più preziosa, si è dovuto assoggettarla a forme più solenni di quelle pe' pignoramenti de' mobili; a forme le quali ad un tempo assicurassero gl' interessi del creditore, del debitore, del possessore e di altri che vi abbiano dritto (*b*).

Coteste forme adunque saranno il soggetto del capitolo I di questo titolo: nel II tratteremo degl' incidenti che possono sopravvenire nel corso della procedura (3).

CAPITOLO I.

Delle forme della espropriazione (4).

Coteste forme posson ripartirsi in tre classi, secondochè son esse relative sia al pignoramento degl' immobili, sia alla loro esposizione a vendita, sia alla vendita stessa, val dire, all' aggiudicazione degli oggetti pignorati. — Or ciascuna di queste classi sarà il soggetto di un articolo particolare (5). — Noi esamineremo preliminarmente, quali persone hanno il dritto di espropriare, contro chi, in vigore di che e su quali cose possono tal dritto esercitare (6).

(*a*) Pigeau tomo 2, pag. 188.

(*b*) Réal pag. 118, — Grenier pag. 335. — * Saisie *nel francese idioma ha doppio significato. Dicesi* Saisie *l' atto del pignoramento*, e Saisie *pur dicesi l' azione d'espropriare, ossia di far vendere l' immobile pignorato: ecco perchè diamo al titolo doppia denominazione.*

ART. I.

Del pignorante e del pignorato (a*).

I. *Pignorante.* — Per poter fare un'esecuzione mercè di questo pignoramento, e per conseguenza mercè l'espropriazione, la quale è il suo scopo e la sua seguela, convien essere creditore (7); ma poco importa la natura del titolo da cui il credito attinge la sua origine, purchè sia quindi convalidato da un atto *esecutorio* (b): donde risulta che un creditore con iscrittura privata (8 e 9) ha il dritto di espropriare egualmente che un creditore con atto autentico (c).

II. *Pignorato.* — Essendo lo scopo del pignoramento, come già dicemmo, l'espropriazione del debitore, è naturale che la procedura sia diretta contro di lui.

Ma questa regola ammette dell'eccezioni, allorquando il debitore non è legalmente capace di stare in giudizio, ovvero abbia abbandonato i suoi beni o i dritti che su di essi rappresentava, ovvero abbia confidata ad altre persone la direzione di questi medesimi dritti. In tutti questi casi deesi procedere contro l'amministratore della persona o de' beni (10), o contro quello al quale essi furono abbandonati (d).

ART. II.

Degli atti in vigore de' quali si può procedere al pignoramento d' immobili.

Per procedersi a tale pignoramento, uopo è avere un titolo e fare un precetto di pagamento.

(a*) *Vale la stessa osservazione per* Saisissent *e* Saisi. *In questo articolo però vale propriamente* pignorante *e* pignorato.

(b) Arg. dal cod. civ. art. 2204 † 2105, 2092 † 1962, 2093 † 1963.

(c) Tarrible nel Repert. a' vocaboli *Expropriation* n. 1, e *Saisie* n. 1, e § 1. — V. pure il discorso al corpo legislativo pronunziato dal sig. Labari, 28 ventoso ann. XII. — V. in fine l'analisi del sig. Malleville su l' art. 2204 (9).

(d) V. in Tarrible i detti vocaboli *Expropriation* n. 2, e *Saisie* §. 2 e 3.

I. *Titolo* (11). — Abbiamo già detto che il titolo dev' essere esecutorio (*a*); or aggiungiamo che ogni specie di sentenza esecutoria (12) è sufficiente ad autorizzar la procedura (13), ma che per l' aggiudicazione fa mestieri di una sentenza diffinitiva inappellabile, o passata in cosa giudicata (*b*).

II. *Precetto.* — La procedura debb' essere preceduta da un precetto di pagamento fatto al debitore (14 e 15) con avvertirlo che s' egli non paghi, saranno pignorati i suoi immobili (*c*).

Questo precetto dee contenere non solo le forme ordinarie degli atti di citazione (*d*), ma eziandio

1.° la copia intiera (16) del titolo (*e*);

2.° la elezione di domicilio nel comune ove risiede il *tribunale* (17) che deve conoscere del pignoramento (*f*), cioè, del tribunale del luogo, in cui sono situati i beni che si vogliono pignorare (*g*).

Nel corso del giorno convien darne una seconda copia (18) al sindaco o all'eletto del domicilio del debitore, e fargliene vidimare l' originale (*h*).

Il pignoramento può farsi trenta giorni dopo siffatto precetto; questo però col decorso di tre mesi (19) rimane perento (*i*).

(*a*) V. in questo Corso il titolo 1 della presente sezione, n. 4. — V. pure la l. del dì 11 brumajo an. VII, art. 1.

(*b*) Cod. civ. art. 2215 † 2121; — la detta ord. tit. 27, art. 8. — Rodier, *ivi*.

(*c*) Cod. civ. art. 2217 † 2123. — Cod. di pr. art. 673 † 755, N. — Tarif. art. 29

(*d*) Decis. delle corti di Nimes e Parigi, de' 29 dec. 1810, 30 giugno 1814, e 29 agosto 1815, nel Giorn. de' patroc. tom. III, pag 234, tom. X, pag. 101, tom. XII, pag. 295. — V. pure innanzi il §. degli uscieri, n. 3

(*e*) Detto art. — * *La inserzione del titolo non è necessaria presso di noi, allorchè sia stato precedentemente notificato. È sufficiente allora di enunciarlo, e far menzione d'essersi notificato.*

(*f*) Detto art.

(*g*) Decis. di cass. del 10 dicembre 1807, nella Giur. del cod. civ. tomo 1, pag. 304. — V. pure in questo Corso il titolo 1 della presente sezione.

(*h*) Detto art.

(*i*) Cod. di pr. art. 674 † 759. — Cod. civ. art. 2169 † 2063. * *Presso di noi il pignoramento non può farsi che dieci giorni dopo il precetto, ed il precetto non rimane perento che dopo sei mesi.*

ART. III.

Delle cose che si possono pignorare ed espropriare.

Le cose che possono pignorarsi, e quindi espropriarsi, sono gl' immobili (20, 21 e 22) co' loro accessorii riputati immobili, e l' usufrutto spettante al debitore sopra i beni della stessa natura (*a*).

Siffatta regola è soggetta a molte modificazioni

1.° Non si possono far vendere i beni liberi, che nel caso d' insufficienza de' beni ipotecati (*b*).

2.° Non si può far vendere la quota di un coerede (23) se non dopo della divisione o dell' incanto (*c*).

3.° Non si posson far vendere i beni situati in differenti distretti, e nel tempo stesso sottoposti a diverse procedure (24), se non gli uni dopo gli altri; a meno che il valore non sia inferiore al totale de' crediti inscritti (*d*).

4.° Lo stesso è a dirsi degl' immobili di un minore o interdetto (25), i quali non posson vendersi che dopo la discussione de' mobili (*e*).

5.° Finalmente non posson vendersi i beni la di cui ren-

(*a*) Cod. civ. art. 2204 † 2105, 2118 † 2004

(*b*) Cod. civ. art. 2209 † 2110. — V. pure in questo titolo la nota 9.

(*c*) Cod. civ. art. 2205 † 2106.

(*d*) Cod. civ. art. 2210 † 2111, 2211 † 2112. — Legge del 14 novembre 1808. — Decis. della Corte di Parigi del 24 gennaio 1815 nel Giorn. de' patroc. tom. XII, pag. 285. — * *Dilucidiamo che la vendita simultanea de' beni situati in differenti distretti vien permessa dal nostro articolo 2111, quando tali beni facciano parte di una sola e medesima tenuta. L'azione allora debbe instituirsi avanti al tribunale civile, nel di cui distretto esiste il luogo principale della tenuta, o dove si trovi la parte de' beni che produce la maggior rendita secondo la matrice del ruolo.*

La vendita poi de' beni sottoposti a diverse procedure può anche aver luogo simultaneamente, giusta l'art. 2113, quando il valore non sia inferiore al totale de' crediti inscritti, incluso quello del creditore che vuol agire.

La norma per valutare i beni è data nel seguente art. 2114; quella di autorizzare la vendita è data ne' seguenti art. 2115 e 2116.

(*e*) Cod. civ. art. 2206 † 2107, 2207 † 2108.

dita è uguale al credito (25 a), quando il debitore ne offre la delegazione (*a*).

Art. IV.

Del pignoramento.

Tratteremo in questo articolo del modo del pignoramento, delle formalità che lo susseguono, de' suoi effetti.

§. 1. *Del modo del pignoramento.*

Il pignoramento si fa da un usciere munito di speciale autorizzazione (*b*), mediante processo verbale il quale dovrà contenere (*c*).

1. le formalità (26) comuni a tutti gli atti di citazione;
2. la indicazione della sentenza o del documento esecutivo, non che l'accesso dell'usciere su i fondi pignorati;
3. la designazione esterna de' beni pignorati, cioè, trattandosi di una casa, il circondario, il comune, la strada ed i confinanti (27 e 27 a): — trattandosi di beni rurali la descrizione delle fabbriche, se ve ne sono, la natura, l'estensione almeno approssimativa di ciascun pezzo di terreno, i confini o due di essi per lo meno, il nome e cognome dell' inquilino o del colono, se ve ne siano, il circondario ed il comune dove sono situati;
4. l'estratto della matrice del ruolo della contribuzione fondiaria (28) per ogni fondo pignorato (*d*).
5. la indicazione del tribunale (*e*) che dee conoscere del pignoramento e la constituzione di un patrocinatore (29) nella cui residenza s' intenderà che il creditore elegga di dritto il domicilio.

(*a*) Lo stesso art. 2212 † 2118.

(*b*) Cod. di proc. art. 556 † 646. — V. pure in questo Corso il §. degli uscieri, n. 2.

(*c*) Cod. di proc. art. 675 † 760. — V. pure in detto §. degli uscieri il n. 3.

(*d*) V. pure Réal, pag. 119.

(*e*) V. in questo Corso e titolo l'art. 2, num. 2.

§. 2. *Delle formalità sussecutive ad un processo verbale di pignoramento.*

Tal processo verbale dev'essere seguito dalle quattro formalità che andiamo ad indicare.

1. Priachè sia registrato (30) nelle forme comuni agli altri atti, copie intere ne saranno lasciate a' cancellieri de' giudici di pace, a' sindaci o eletti de' luoghi dove sono situati gl'immobili pignorati, ed a quelli del luogo principale della tenuta; o in mancanza di esso della parte la più produttiva di rendità, se trattasi di fondi rustici. — Il processo verbale farà menzione delle copie (31), e sarà vidimato da tali funzionarii (*a*).

2. Si fa trascrivere nell' uffizio della conservazione delle ipoteche (32) del luogo dov' esistono i beni per tutta quella parte d' immobili pignorati che si troverà compresa nella sua giurisdizione (*b*). — Se però vi esista altro precedente pignoramento, il conservatore si limita a scrivere nel margine del secondo atto (33) una notizia indicativa del primo (*c*).

3. Ne' quindici giorni seguenti la stessa formalità (*d*) si adempie nella cancelleria (34).

4. Ne' quindici giorni dopo (35), il pignoramento colle registrazioni si denuncia al domicilio del debitore (36). La denunzia sarà vidimata nel corso del giorno dal sindaco del domicilio del pignorato (37, 38 e 39), e l' atto sarà registrato nell' offizio della conservazione dell' ipoteche nel termine di otto giorni con farsene menzione sul registro del pignoramento (*e*).

(*a*) Cod. di proc. art. 676 † 761. — Tariffa, art. 48. — Cod. civ. art. 2210 † 2111.

(*b*) Cod. di proc. art. 677 † 762. — Tariffa, art. 102.

(*c*) Cod. di proc. art. 679 † 764.

(*d*) Cod. di proc. art. 680. — Tariffa, art. 102. — V. pure qui appresso la nota 52. — * *L' articolo 680 non è stato conservato dalle nostre leggi di procedura; per conseguenza questa formalità non è più necessaria.*

(*e*) Cod. di proc. art. 681 † 765. — Tarif. art. 49 e 103. — * *Questi termini nel nostro articolo 765 sono il primo di un mese, il secondo di giorni quindici.*

§. 3. *Degli effetti del pignoramento.*

Essi variano secondo che sia stato, o denunziato al debitore pignorato, o trascritto nell'officio dell'ipoteche.

1. Il pignoramento *denunziato* fa sì che il pignorato divenga depositario giudiziale de' beni, quando non sono appigionati o affittati. — Egli non può deteriorare nè alienare gl'immobili (40 e 41). — I frutti raccolti dopo la denunzia fatta al debitore, gli estagli sequestrati da creditori per affitti, la data de' quali era certa all'epoca del precetto preliminare, saranno considerati come stabili per essere distribuiti unitamente al prezzo di questi (*a*).

Nulladimeno, l'alienazione sarà valida se, prima dell'aggiudicazione diffinitiva (42), il compratore notifichi a' creditori *inscritti* (43 e 44) il deposito di una somma sufficiente per soddisfarli (*b*).

Finalmente i creditori possono, 1.° far raccogliere e vendere (45) i frutti pendenti de' beni non affittati, quantunque il pignorato ne sia il giudiziale depositario: 2.° dimandare che la custodia di tali beni sia confidata ad altri individui e non al pignorato; come pure che gli affitti, la data de' quali non era certa all'epoca del precetto preliminare (46), siano annullati (*c*).

2. Il pignoramento *registrato*, val dire, trascritto nell'officio dell'ipoteche (47), dà dritto a procedere alla vendita de' beni in preferenza de' creditori esproprianti i quali siansi posteriormente inscritti (48).

Se un pignoramento posteriormente trascritto è relativo a beni differenti (49), la parte la più diligente può farne ordinare la riunione onde procedersi dal più antico pignorante (50), purchè la dimanda sia fatta priachè il quaderno delle condizioni di vendita sia presentato in cancelleria (51).

(*a*) Cod. di proc. art. 688 a 692 † 766 a 771. — V. pure la legge del dì 11 brumaio anno VII, art. 8. — Pigeau, tom. II, pag. 212. — Carrè analisi tom. II, n. 2116 a 2123. — V. in fine qui innanzi il tit. della distribuz. per contrib. nota 6, num. 2.

(*b*) Cod. di proc. art. 693 † 772. — Tariffa, art. 29. — Pigeau tom. II, pag. 217 e 218.

(*c*) Cod. di proc. art. 688 † 766, 691 † 769.

Quando il pignoramento sia sol più esteso, dovrà registrarsi per gli oggetti non compresi nel primo atto, e poscia dovrà denunziarsi al primo creditor pignorante (52). Questi ne continua la procedura fino a che gli atti non pervengano al medesimo stato. Allora e l'una e l'altra procedura riunisconsi in una sola davanti al tribunale del primo pignorante.

Mancando il primo creditore di procedere pel secondo pignoramento, o anche nel caso di negligenza (53), collusione o frode nella procedura dell'uno o dell'altro, il secondo pignorante (54) può dimandare ed ottenere di essergli surrogato; ed in questo caso il primo creditore (55) è tenuto a rimettergli le carte della procedura (*a*).

Ma quando il pignoramento sia stato cancellato dal registro delle ipoteche (56 e 57), il dritto di procedere si appartiene, non a quello de' pignoranti il quale fu il primo a far trascrivere il pignoramento, bensì al più diligente fra essi (*b*).

Art. V.

Della esposizione a vendita.

Gli oggetti pignorati si espongono a vendita per mezzo di avvisi, colla notificazione di tali avvisi, col deposito e colla pubblicazione di un quaderno delle condizioni.

§. 1. *Degli avvisi.*

La vendita giudiziale sarà annunziata per mezzo di pubblici affissi, da inserirsi ne' pubblici fogli secondo il modo che si va ad esporre.

I. Tre giorni (58) dopo trascritto il pignoramento in cancelleria (*c*), dovrà il cancelliere inserire in una tabella esposta nella sala di udienza del tribunale un estratto (59), il quale contenga, 1. la data del pignoramento e de' registri;

(*a*) Vedete sù tutti questi punti il Cod. di proc. art. 719 a 724 † 804 ad 809.

(*b*) Cod. di proc. art. 725 † 810.

(*c*) V. nell'articolo precedente il §. 2.

2. la indicazione delle parti, del patrocinatore dell' espropriante, e de' cancellieri e sindaci ai quali si è notificato (60);

3. la situazione de' beni pignorati (61), ed inoltre pe' fondi rustici la loro indicazione sommaria, per natura e quantità, in tanti articoli quanti sono i comuni in cui sono situati, o quanti sono i fittajuoli o coloni che li coltivano colla di loro disegnazione (61 a);

4. il giorno della prima pubblicazione (*a*).

II. Questo estratto è inserito in uno de' pubblici fogli che si stampano nel luogo ove risiede il tribunale (62), ed in loro mancanza, in uno di quelli del dipartimento (*b*).

III. Un estratto stampato sarà posto nelle porte del domicilio del debitore, degli edifizii pignorati e de' tribunali in cui si procede alla vendita. Sarà posto ancora nella sala di udienza della giustizia di pace degli edifizii, nella principale piazza e nel principale mercato de' comuni del domicilio, de' beni e del tribunale (63), ed in mancanza di mercato in tali comuni, ne' due più vicini mercati (*c*).

L' apposizione di tali affissi si verifica con processo verbale o con atto dell' usciere a cui va unito un esemplare dell' affisso medesimo (64 e 65) vidimato da' sindaci de' diversi luoghi in cui l' affissione fu adempita (*d*).

§. 2. *Della notificazione degli avvisi, ossian affissi.*

I. Il processo verbale, di cui si è ora parlato, si notifica al pignorato (65 a) con copia dell' affisso (*e*).

II. Fra 'l termine di otto giorni almeno (66) avanti la prima pubblicazione del quaderno delle condizioni della vendita (*f*), si notifica pure una copia dello stesso affisso

---

(*a*) V. sopra questi diversi punti il cod. di proc. art. 682 † 777, — e la tariffa, art. 104.

(*b*) Cod. di proc. art. 683 † 778.

(*c*) Cod. di proc. art. 684 † 779. — * *Il nostro articolo 779 distingue meglio i luoghi, in cui devon apporsi gli affissi, che ivi sono denominati* estratti stampati in forma di editti.

(*d*) Cod. di proc. art. 685 † 781, 687 † 783.

(*e*) Cod. di proc. art. 687 † 783; — tariffa, art. 29. — V. pure in questo titolo la nota 53.

(*f*) V. nel seguente §. 3 n. 3.

a ciascuno de' creditori inscritti nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni (*a*).

Questa notificazione si farà quindi registrare nell' uffizio della conservazione delle ipoteche nel margine dell' atto del pignoramento (67). Da quel punto il pignoramento non può essere cancellato se non col consenso di tali creditori (68), o in forza di sentenza profferita contro di essi (*b*).

§. 3. *Del quaderno delle condizioni della vendita.*

È questo, come dicesi nel tit. V, §. 2, nota 18, un atto in cui sono le condizioni della vendita giudiziaria che si va ad eseguire; ed ecco, in sostanza, le regole che la riguardano.

I. Quindici giorni almeno precedenti alla stessa prima pubblicazione, il creditore instante deposita in cancelleria questo quaderno, il quale dee contenere non solo le condizioni della vendita, ma eziandio la enunciazione del titolo, del precetto e dell'atto di pignoramento, quella degli atti che fossero stati fatti, o delle sentenze pronunziate (69 e 70); la disegnazione degli oggetti pignorati, ed un' offerta di prezzo per parte dello stesso instante (*c*).

(*a*) Cod. di proc. art. 695 † 784; — tariffa, art. 29 e 107.

(*b*) Cod. di pr. art. 695 e 696 † 784 e 785. — Tariffa art. 108.

(*c*) Cod. di pr. art. 697 † 773. * *L' articolo francese 697 ha sofferta dal nostro articolo 773 ben rimarchevoli modificazioni, 1. nell' essersi ordinato che il quaderno delle condizioni deve depositarsi, non quindici giorni precedenti alla prima pubblicazione, ma tre giorni dopo la denunzia del pignoramento; 2. per essersi prescritta la norma dell' offerta di prezzo; 3. per essersi accordata la facoltà di domandare l' apprezzo tanto al creditore instante (a proprie spese), quanto agli altri creditori che siano comparsi e capienti.*

Oltre a tali modificazioni, nelle nostre leggi di procedura veggonsi aggiunti tre altri articoli, cioè, 774, 775 e 776.

Col primo di essi fu ordinato che, espropriandosi più fondi, l' offerta dovesse farsi separatamente fondo per fondo.

Col secondo fu accordato il beneficio di potersi dividere un fondo ingente divisibile, onde agevolare la concorrenza degli oblatori.

Col terzo fu accordato di farsene separati incanti nel medesimo giorno.

II. Vi s' inseriscono tutte le cose dedotte, le pubblicazioni ed aggiudicazioni (*a*).

III. Se ne fanno almeno tre pubblicazioni all' udienza (71): la prima fra un mese almeno e sei settimane al più dopo la notificazione dell' affisso al pignorato; le altre di quindici in quindici giorni, val dire, in que' giorni della terza e della quinta settimana corrispondenti a quelli della prima settimana in cui fu fatta la prima pubblicazione (72 e 73): allora soltanto si può procedere all' aggiudicazione preparatoria (*b*).

A r t. VI.

Delle aggiudicazioni.

Se ne fanno successivamente due, l'una preparatoria, l' altra diffinitiva.

§. 1. *Dell' aggiudicazione preparatoria.*

Otto giorni almeno prima di questa aggiudicazione(74) nuovi avvisi vengono pure inseriti ne' pubblici fogli ed affissi ne' medesimi luoghi e colle stesse formalità enunciate nell' art. 5. §. 1. (75 e 76); sol vi si aggiungono l' offerta di prezzo ed il giorno in cui dovrà seguire l'aggiudicazione (*c*).

Il codice non indica le forme di siffatt' aggiudicazione (77). Sembra purnondimeno che debbono essere quelle stesse dell' aggiudicazione diffinitiva (*d*). — Osserviam soltanto, 1. che tra l' una e l' altra aggiudicazione dev'esservi l' intervallo almen di due mesi (78) (un tempo sei settimane) (*e*); — 2. che quando non si presentino altri oblatori, il creditore instante sarà dichiarato aggiudicatario pel prezzo da lui offerto (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 699 † 787. -- Tariffa art. 111.

(*b*) Cod. di pr. art. 702, 700, 701. -- V. pure le autorità della nota 72. * *Queste formalità non sono state conservate dalle nostre leggi di procedura, essendo stati soppressi gli articoli francesi* 700, 701 *e* 702.

(*c*) Cod. di pr. art. 703. * *Questa formalità pur è stata soppressa.*

(*d*) Grenier pag. 346, -- V. pure nel cod. di pr. l'art. 708 † 792.

(*e*) Cod. di pr. art. 706 † 790; -- Decr. del 2 feb. 1811, art. 1.
* *Il termine stabilito nel nostro articolo è quello di un mese.*

(*f*) Cod. di pr. art. 698 † 786; -- Grenier *ivi.*

§. 2. *Dell' aggiudicazione diffinitiva.*

Noi qui tratteremo di talune misure anteriori all'aggiudicazione, dell'aggiudicazione medesima, della sentenza e delle conseguenze.

I. *Misure preliminari.* — Entro i quindici dopo l'aggiudicazione preparatoria debbon farsi de' nuovi avvisi (79) in cui si aggiunge un' indicazione di questa stessa aggiucazione, del prezzo pel quale è stata fatta, e del giorno dell'aggiudicazione diffinitiva (*a*). Richiedesi la stessa misura (80) quando una delle pubblicazioni sia stata ritardata da un incidente (*b*).

II. *Aggiudicazione.* — In tal giorno (81 e 82) i beni sono aggiudicati nella pubblica udienza su di offerte di patrocinatori, i quali non potranno farle pel debitor pignorato, nè pe' membri del tribunale ove si esegue la vendita, nè per le persone notoriamente insolvibili, sotto pena di nullità e de' danni, (*c*).

Gl' incanti si fanno accendendosi candelette di cera preparate in modo da durare ciascuna circa un minuto. Se siavi stato un oblatore nell' aggiudicazione preparatoria, non si può passare alla diffinitiva se non dopo l' estinzione delle tre candelette senza nuovo incanto (82 a, 83). Se durante le tre prime candelette vi sono oblatori, fa mestieri, per divenire aggiudicatario, che se n'estinguano due altre, egualmente senza incanti (*d*).

Ciascun oblatore non cessa di esser obbligato (84) fino a che la sua offerta non sia superata da un altro (*e*).

Se l'offerta è superata, quando anche sia nulla, egli cessa di essere obbligato (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 704 † 788.

(*b*) Cod. di pr. art. 732. * *Pur questa disposizione è stata soppressa presso di noi.*

(*c*) Cod. di pr. art. 706 † 790, 707 † 791, 713 † 797. — Tariffa art. 113 e 114. * *Le persone escluse sono con maggior precisione indicate nel nostro articolo 797.*

(*d*) Cod. di pr. art. 708 † 792.

(*e*) Cod. di pr. art. 707 † 791.

(*f*) Detto art. 707 † 791; — decis. civ. della sez. de' ricorsi, del 28 gennajo 1814 in Jalbert, pag. 179; — decis. del 6 agosto 1817 nel Bull. di cass.

Se poi non è superata, fra tre giorni l'oblatore deve dichiarare la persona dell'aggiudicatario (85) ed esibirne l'accettazione; al che non adempiendo, egli stesso sarà dichiarato aggiudicatario nel suo proprio nome (*a*).

III. *Sentenza.* — La sentenza di aggiudicazione (86 e 87) è una copia del quaderno delle condizioni della vendita, in cui si è dovuto osservare le già esposte formalità (*b*). — Questa copia conterrà nel principio la ordinaria intitolazione delle sentenze, ed in piedi il solito mandato di esecuzione con ordine al debitor pignorato di rilasciare i beni subito dopo la noficazione (87), sotto pena di esservi astretto anche con arresto personale (*c*).

La sentenza non può rilasciarsi all'aggiudicatario (88) 1. s'ei non presenti al cancelliere la quietanza delle spese ordinarie del giudizio, con rimanere tale quietanza unita all'originale della sentenza, e con esser quindi copiata a piedi dell'aggiudicazione (89); 2. se non giustifichi l'adempimento delle condizioni della vendita, le quali debbono essere eseguite prima di essere rilasciati gl'immobili espropriati (90). Non adempiendo l'aggiudicatario siffatte giustificazioni fra giorni venti (91), può esservi astretto per mezzo della rivendita a di lui carico senza pregiudizio degli altri mezzi legali (*d*).

Le spese ordinarie poi (92) sol allora sono pagate con privilegio sul prezzo (93) dell'aggiudicazione, quando siasi così ordinato nella sentenza (*e*).

Osservate (94) che l'aggiudicazione non trasferisce all' aggiudicatario sull'immobile aggiudicato altri dritti che quelli che avea sopra di esso il debitor pignorato (*f*).

IV. *Conseguenze e maggiore offerta.* — Nel termine di otto giorni, a decorrere da quello in cui sarà

(*a*) Cod. di pr. art. 709 † 793.* *L'oblatore può rimanere esonerato anch'esibendo il mandato dell' aggiudicatario in vece della di lui accettazione.*

(*b*) V. in questo titolo l'art. 5 §. 3, num. 1.

(*c*) Cod. di pr. art. 714 † 798

(*d*) Cod. di pr. art. 715 † 799. -- V. pure nel cap. seg. il §. 4.

(*e*) Cod. di pr. art. 716. * *Questa disposizione non è stata conservata nelle nostre leggi di procedura.*

(*f*) Cod. di pr. art. 731 † 816. — Réal pag. 125. -- Grenier pag. 347. -- V. pure in questo titolo la nota 88.

stata pronunziata l'aggiudicazione definitiva, ogni persona, o da se medesima, o per mezzo di un terzo munito di sua speciale procura, potrà fare nella cancelleria del tribunale (95) un'offerta maggiore; 1. purchè superi di un quarto il prezzo principale; 2. purchè si denunzii, sotto pena di nullità, fra ventiquattr'ore (96) ai patrocinatori dell'aggiudicatario, del creditore instante e dell'espropriato (97), con interpellarli ad intervenire nell'udienza seguente: nella quale udienza non si ammette a concorrere (98) se non l'aggiudicatario e l'oblatore dell'aumento del prezzo (*a*).

CAPITOLO II.

Degl' incidenti sulla procedura dell' espropriazione forzata (99).

Noi abbiamo trattàto anticipatamente di taluni degl' incidenti della procedura dell' espropriazione forzata, cioè, delle riunioni de' pignoramenti e delle surrogazioni alla procedura (*b*): or prima di occuparci de' rimanenti, val dire, 1. dell'appello dalla sentenza che autorizza il pignoramento, 2. della separazione de' beni, 3. delle nullità, 4. della rivendita in danno, 5. del rilascio contro al terzo possessore, 6. delle vendite sommarie (100), noi osserveremo,

1.° Che tutti debbono essere giudicati *sommariamente* (101), e senza conciliazione (*c*).

2.° Che tutti fanno sospendere l' aggiudicazione diffinitiva (102) fino a che siano stati giudicati diffinitivamente (*d*).

(*a*) Cod. di pr. art. 710 a 712 † 794 a 796; -- tariffa art. 115 e 116.° * *Nel nostro articolo è stabilito il sesto in vece del quarto.*

(*b*) V. in questa sezione il cap. 1, art. 4, §. 3.

(*c*) Cod. di pr. art. 718 † 803, e 49 § 7 † T. * *Non più esiste conciliazione forzata presso di noi.*

(*d*) Grenier pag. 550. -- V. anche la decis. della corte di Parigi del 26 agosto 1814 nel Giorn. de' patroc. tomo XII, pag. 190.— V. pure in questo titolo le note 78, 80 e 81.

§. 1. *Dell' appello dalla sentenza che autorizza il pignoramento* (103 e 104).

Perchè questo appello sia ammesso e faccia soprassedere dall' aggiudicazione, fa uopo che il debitore appellante, 1. faccia notificare al creditore pignorante il suo appello; 2. che denuncii e faccia *vistare* la detta notificazione al cancelliere del tribunale, avanti al quale si procede alla vendita, tre giorni almeno prima del deposito del quaderno delle condizioni (*a*).

§. 2. *Della separazione de' beni.*

Allorchè la proprietà de' beni pignorati, o qualche dritto reale su de' medesimi, o in tutto o in parte, si appartiene ad un terzo (105 e 106), non può costui rimanerne spogliato per mezzo dell'aggiudicazione (*b*).

La legge inoltre gli dà la facoltà d' intervenire nella procedura (107) per farseli assicurare, dimandando che i beni i quali gli appartengono siano separati dalla esposizione a vendita; ovvero, ch' essendo venduti, restino gravati de' dritti, a' quali eran soggetti in suo vantaggio (108). Fa mestieri allora che siano osservate le regole seguenti:

1.° Se la separazione comprenda parte degli oggetti pignorati, si può procedere alla vendita degli altri, salvo al giudice, in caso di reclamo per parte degl' interessati, di soprassedere dalla vendita della loro totalità (*c*).

2.° L' attore nel giudizio di separazione deposita in cancelleria i documenti giustificativi (109), ed unisce l'atto di deposito alla sua dimanda, in cui si limita ad enunciarli (*d*).

3.° Cotesta dimanda è formata (110) contro all' espro-

(*a*) Cod. di pr. art. 697 † 773, 726 † 811. -- Tariffa art. 120.

(*b*) Réal pag. 125. -- Grenier pag. 347.

(*c*) Cod. di pr. art. 729 † 814. -- Dec. della corte di Nimes del 1819 in Sirey, tomo xx, part. 2, pag. 291.

(*d*) Cod. di pr. art. 728 † 813. -- Tariffa art. 121.

priante, al debitore pignorato, al primo inscritto ed al patrocinatore aggiudicatario provvisorio (*a*).

4.° Finalmente l' appello dalla sentenza profferita su questa dimanda non è ammissibile, se non quando sia stato interposto tra i quindici giorni a contar da quello della notificazione alla persona o al domicilio (111), oltre l' aumento in ragione della distanza dal domicilio reale (*b*).

§. 3. *Delle nullità.*

Le nullità, che si sostiene di esistere nella procedura, posson essersi commesse prima o dopo l' aggiudicazione preparatoria.

I. Le nullità anteriori all'aggiudicazione preparatoria, debbon essere proposte e giudicate prima di essa (112). — Tali nullità vengono proposte con dimanda da patrocinatore a patrocinatore, alla quale l' avversario può rispondere. — Se le medesime sono rigettate, colla stessa sentenza vien anche pronunziata siffatta aggiudicazione (*c*).

L' appello da questa sentenza, per essere ammissibile (113), debbe interporsi tra i quindici giorni da quello della notificazione al patrocinatore, con intimazione al cancelliere *e sua vidimazione* (*d*).

II. Le nullità commesse dopo l' aggiudicazione preparatoria (113 a, 114) debbon essere proposte quaranta

---

(*a*) Cod. di pr. art. 727 † 812.

(*b*) Cod. di pr. art. 730 † 815. -- V. pure in questo tit. la nota 111.

(*c*) Cod. di pr. art. 733 † 817. — Tariffa art. 124. — Decis. delle corti di Torino, Riom, Brusselles e Poitiers, 1809 a 1824, nel Giorn. de' patroc. tomo I, pag. 210, tomo III, pag. 99, tomo V, pag. 175, e tomo XXVII, pag. 110; nel Bull. di cas. dec. de' 20 ottobre 1812 e 25 aprile 1814. -- V. pure appresso la nota 116, n. 2. * *Nel nostro articolo 817 vedesi aggiunto che l' eccezioni di nullità contro gli atti che si notificano al debitore, non potranno dedursi scorso il termine di giorni sei dal dì della notificazione dell' atto medesimo.*

(*d*) Cod. di pr. art. 734 † 818; -- Tariffa art. 29. -- V. pure in questo Corso la nota 63 nel titolo dell' appello. * *Presso di noi non si ammette appello, nè avverso la sentenza che avrà pronunziato sulle nullità, nè avverso quella che avrà pronunziata l' aggiudicazione.*

giorni almeno prima di quello che si è indicato per l'aggiudicazione diffinitiva. — Conviene pure proporle con citazione a comparire nel giorno indicato, con dimanda da patrocinatore a patrocinatore (l'avversario può parimente rispondervi), e nel tempo stesso dare cauzione pel pagamento delle spese di questo incidente. — Debb'esservi pronunziato trenta giorni al più tardi prima dell'aggiudicazione medesima (*a*)

L' appello da quest' ultima sentenza (115) dev' essere interposto tra otto giorni dalla sua pronunziazione, notificato al cancelliere, vidimato da lui, e giudicato ne' quindici giorni al più tardi dal dì della notificazione (*b*).

III. Il pignorato (116) non può in grado di appello proporre mezzi di nullità diversi da quelli che ha presentati in prima instanza (*c*).

IV. Finalmente nè la sentenza di prima istanza, nè la decisione che in appello vi si pronunzia (116 a), sono suscettibili di opposizione (*d*).

§. 4. *Della rivendita in danno* (117).

Ha luogo questa seconda aggiudicazione, allorchè le condizioni della prima non sono adempite. Rivendere in danno, è vendere a rischio dell'aggiudicatario, cioè, renderlo risponsabile della diminuzione del prezzo all' epoca della seconda vendita (*e*).

(*a*) Cod. di pr. art. 735 e 736 † 819 e 820; -- dec. del 2 feb. 1811, art. 2 e 3. -- Tariffa art. 135. * *Presso di noi l'eccezioni di nullità avverso gli atti posteriori all' aggiudicazione preparatoria debbon proporsi dieci giorni almeno avanti quello dell'aggiudicazione definitiva; debbe quindi pronunziarsi sulle medesime almen cinque giorni prima di tale aggiudicazione.*

(*b*) Cod. di pr. art. 736 † 820. -- Tariffa art. 29; -- detto decr. art. 4.

(*c*) Cod. di pr. art. 736 † 820. -- Dec. delle corti di Nimes e Parigi degli anni 1808 e 1813 nella Giuris. del cod. di pr. tomo II, pag. 456, nel Giorn. de' patroc. tomo VIII, pag. 288, nel Bullet. di cas. de' 10 marzo 1819 e 19 luglio 1824. * *La disposizione dell' articolo francese 736 non è riportata nel nostro articolo 820, e 'l termine per appellare è stabilito a giorni dieci.*

(*d*) Detto dec. del 2 febbrajo art. 3 e 4.

(*e*) Cod. di pr. art. 737 † 821, 715 † 799, 744 † 828.

Per fare seguire la rivendita in danno, basta ottenere dal cancelliere un certificato (118), in cui si attesti che l'aggiudicatario non ha giustificato di avere adempito le condizioni *esigibili*, cioè, le condizioni che doveano eseguirsi (119) per l'aggiudicazione (*a*).

Si fanno in seguito di quindici in quindici giorni tre pubblicazioni (120), dopochè gli avvisi furon affissi, inseriti ne' giornali, ed otto giorni prima notificati (121) ai patrocinatori dell' aggiudicatario e dell' espropriato (122 e 123). L'aggiudicazione preparatoria può aver luogo alla seconda pubblicazione, e l' aggiudicazione diffinitiva alla terza, osservandosi le formalità indicate nel capitolo precedente (*b*).

Ma non si procede a tale aggiudicazione e l' aggiudicatario eventuale è liberato (124), se quegli a di cui pericolo vien fatta nuova subasta giustifichi l'adempimento delle condizioni, e se depositi le spese della rivendita in danno (*c*).

§. 5. *Del rilascio di un immobile dal terzo possessore* (125 e 126).

Colui che, possedendo un immobile, non lo abbia reso libero da ipoteche, è tenuto o a pagare i creditori ipotecarii o a rilasciare l' immobile (*d*).

S' egli adotti quest' ultimo partito, quale andamento seguiranno i creditori ? Il più diligente degl' interessati potrà, osservando le formalità del capitolo precedente, procedere alla vendita in contraddizione di un curatore che farà destinare al fondo (*e*).

(*a*) Cod. di pr. art. 738 e 739 † 822 ed 823; -- Tariffa art. 126. * *Su di ciò nulla prescrivendo le nostre leggi di procedura, pure chè il legislatore siasi riportato alle regole ordinarie.*

(*b*) Cod. di pr art. 739 a 742 † 823 ad 826. -- V. pure in detto capitolo l'art. 6, §. 2. * *Risecate le pubblicazioni, il rito de' nostri articoli è assai più semplice.*

(*c*) Cod. di pr. art. 743 † 827. -- decis. di cass. del dì 8 maggio 1820.

(*d*) Cod. civ. art. 2167 e seg. † 2061 e seg.

(*e*) Cod. civ. art. 2174 † 2068. -- Granier, pag. 352. -- Tarrible, al vocab. *Saisie* §. 2.

§. 6. *Della vendita sommaria.*

Chiamiamo in tal modo siffatta vendita, che appellasi anche *volontaria*, perchè le sue formalità sono meno numerose, e meno solenni di quelle delle aggiudicazioni per espropriazioni forzate.

La vendita sommaria può essere sostituita a tali aggiudicazioni, quando tutti gl' interessati, maggiori e padroni de' loro dritti, vi acconsentano, ovvero quando i tutori de' minori sono autorizzati dal consiglio di famiglia a dimandarla.

Essa è soggetta alle sole formalità delle *vendite giudiziarie* degl' immobili di una successione, ch' esporremo appresso *nella parte III, sezione II, tit. III*; ed è finanche dispensata da talune di queste formalità, come diremo nella nota 15 di detto titolo, a meno che il debitore non sia un minore o un interdetto (*a*).

Del resto, la dimanda si fa con un' istanza (126 a), che non deve spedirsi, nè intimarsi (*b*).

TITOLO VIII.

Della graduazione (1).

Chiamasi *graduazione* la classificazione de' creditori da soddisfarsi sul prezzo della vendita di un immobile.

Quale andamento debbe seguirsi per pervenire a tale classificazione? Come mai si fa? Quali ne sono i risultamenti, e come i creditori ottengono il loro pagamento? — Tali quistioni saranno il soggetto di due articoli separati. — Osserviamo però preventivamente che i principii esposti nel trattare la distribuzione per contributo, sono in generale applicabili alla graduazione (2).

(*a*) Cod. di pr. art. 747 e 748 † 831 ed 832; -- decis. della corte di Parigi del 26 settembre 1810, nel Giorn. de' patroc. tomo II, pag. 300. -- V. pure nel detto titolo le note 21, 23 e 26.

(*b*) Tariffa art. 127.

Art. I,

Della procedura della graduazione.

Del pari che nella distribuzione per contributo (3), quando trattasi di fare una graduazione, devesi sperimentare la via amichevole pel corso di un mese da computarsi dal giorno della notificazione della sentenza di aggiudicazione, ovvero, in caso di appello, da quello della sentenza confermativa (4). — Sol quando tal mezzo siasi sperimentato senza successo, si può ricorrere alla via giudiziaria (*a*).

In quest' ultimo caso l' andamento varia secondo che sianvi o no controversie da discettarsi. Noi chiameremo procedura *ordinaria* quella ch'è propriamente della seconda ipotesi.

§. 1. *Della procedura ordinaria.*

1.° Nel termine di otto giorni, dopo notificata la sentenza di aggiudicazione definitiva, il creditore pignorante ovvero in sua mancanza, il creditore più diligente o l' aggiudicatario, agiscono per procedersi alla graduazione (*b*).

Si ottiene il dritto di agire col farsi dal patrocinatore una dimanda in cancellaria (5) nel registro delle aggiudicazioni (*c*).

Può egli esser privato di questo dritto, se usi negligenza nell'esercitarlo (5 a), potendo in tal caso altro creditore dimandare ed ottenere di essergli surrogato (*d*).

2.° Cheche ne sia, sulla dimanda fatta in cancelleria il presidente del tribunale (6) destina, per regolare la pro-

---

(*a*) Cod. di pr. art. 749 e 750 † 833. * *Lo sperimento della conciliazione prescritto dall' articolo 749 non è stato conservato dalle nostre leggi di procedura, come no 'l fu nella distribuzione per contributo.*

(*b*) Cod. di pr. art. 750 † 833.

(*c*) Cod. di pr. art. 751 † 885, -- Tariffa art. 130.

(*d*) Cod. di pr. art. 779 † 862. -- Tariffa art. 138 e 139.

cedura, un giudice cui l'instante dimanda un'ordinanza per interpellare i creditori (7). Ciò fatto, il giudice apre un processo verbale, in cui si unisce l'estratto delle inscrizioni esistenti (a)

3.° I creditori vengono interpellati (8 e 9) ne' domicilii eletti nelle loro inscrizioni o in quelli de' loro patrocinatori; e dietro tale interpellazione son essi tenuti a produrre fra un mese le loro scritture ed unirvi una dimanda di ammissione fra i creditori (b).

4.° Fatta la produzione o spirato il mese, il giudice commessario distende uno stato provvisorio di graduazione, che il creditore instante denunzia tanto ad essi che al debitore pignorato (10 ed 11), interpellandoli a prenderne comunicazione ed a contraddirlo sul processo verbale in un consimile termine (c).

5.° Mancando i creditori di farsi comunicare nel termine indicato i documenti esibiti nelle mani del giudice commessario (12), resteranno esclusi dalla facoltà di contraddire, senza bisogno di nuova citazione e sentenza (d).

Se essi producono molto tardi (13 e 14), debbono soffrire tutte le spese che cagiona la loro negligenza e sono risponsabili degl' interessi ch' essa ha impedito di estinguersi (e).

6.° Non insorgendovi alcuna controversia, nulla si scrive. Il giudice delegato chiude il suo processo verbale di graduazione, e ne liquida lo stato diffinitivo (14 a). Ei liquida e colloca in primo luogo le spese della cancellazione dell' inscrizioni e quelle della procedura di graduazione; dichiara decaduti i creditori i quali non hanno adempita la produzione (15); ordina di cancellarsi le inscrizioni di coloro che non sono utilmente collocati e ri-

---

(a) Cod. di pr. art. 751 e 752 † 835 e 836.

(b) Cod. di pr. art. 753 e 754 † 837 ed 838. -- Tariffa art. 131 a 133. -- Tarrible, vocab. *Saisie* §. 8, nel Repert.

(c) Cod. di pr. art. 755 † 839. * *Il termine a contraddire nel nostro articolo 839 è ristretto ad otto giorni.*

(d) Cod. di pr. art. 756 † 840. -- Réal pag. 128 -- e Tarrible in detto §. 8.

(e) Cod. di pr. art. 757 † 841. — Réal pag. 129. — Tarrible, *ivi.*

lasciarsi la nota de' gradi assegnati a creditori utilmente graduati (*a*).

7.° Lo stesso rilascio vien ordinato pe' creditori anteriori a quelli i di cui crediti sono controversi (16), ed i primi non sono tenuti ad alcuna collocazione riguardo a quelli che facessero in seguito le loro produzioni (*b*).

§. 2. *Della procedura ne' casi di controversie.*

1.° Sulle controversie (17 e 18) si fa pronunziare all'udienza dietro semplice atto di patrocinatore della parte più diligente, su di rapporto del giudice commessario, intese le conclusioni del ministero pubblico, dopo di avervi chiamati i creditori posteriori in ipotecà a quelli la di cui graduazione vien controversa, senza bisogno di altra procedura (*c*).

2.° L'appello da questa sentenza dee interporsi ne' dieci giorni sussecutivi alla notificazione che ne sarà fatta alla parte nel domicilio del suo patrocinatore. L'atto dovrà contenere citazione a comparire, ed enunciare i gravami (19 e 20). Può, *se avvi luogo*, intimarsi al patrocinatore dell'ultimo creditore graduato (*d*).

3.° L'appello si giudica all'udienza su di semplice atto e su di semplici conclusioni motivate dagl' intimati (21 e 22). Le parti che succumbono, soggiacciono alle spese senza dritto di ripetizione (*e*).

4.° Quindici giorni dopo la sentenza, ed in caso di appello, quindici giorni dopo la notifica della decisione (23), la graduazione, sia de' crediti controversi ed ammessi, sia de' crediti posteriori, è stabilita diffinitivamente (24 e 25). Fin d'allora i crediti utilmente collocati non producono più interessi (*f*).

Osservazione. — *Alienazione semplice.* — Se la vendita non è la conseguenza di un' espropriazione, non

(*a*) Cod. di pr. art. 756 † 840, 759 † 843. — Tariffa art. 137.
(*b*) Cod. di pr. art. 758 † 842.
(*c*) Cod. di pr. art. 758 † 842, 761 † 845, 762 † 846.
(*d*) Cod. di pr. art. 763 e 764 † 847 e 848.
(*e*) Cod. di pr. art. 765 † 849, 761 † 845, 766 † 850.
(*f*) Cod. di pr. art. 767 † 851 ed 855.

si può provocare la graduazione, a menochè non vi siano più di tre creditori inscritti (26). In quest' ultimo caso, la graduazione vien provocata (27 e 28) dal creditore più diligente, o dal compratore, e vien regolata nel modo or ora esposto (*a*).

Art. II.

De' risultamenti della procedura.

I risultamenti della procedura sono la classificazione e la graduazione de' creditori ed il loro pagamento.

§. 1. *Delle graduazioni.*

I crediti debbono essere graduati e per conseguenza pagati nell' ordine seguente:

1.° Spese della procedura di graduazione (29) e della cancellazione dell' inscrizioni (*b*).

2.° Crediti privilegiati a termini dell'art. 2101 † 1920 del codice civile (30), ma solamente in caso d' insufficienza de' mobili (*c*).

3. Crediti privilegiati giusta l' art. 2103 † 1972 dello stesso codice.

4. Crediti ipotecarii secondo la data della iscrizione (31 e 32), se le ipoteche sono convenzionali e giudiziali, e secondo la data de' titoli se sono legali (*d*).

5. Altre specie di crediti (33) debbon pagarsi per contributo tra tutti (*e*).

Siffatte regole posson essere modificate nelle seguenti circostanze (34):

1.° Le spese del patrocinatore de' creditori opponenti sono collocate immediatamente dopo de' crediti (35) ante-

(*a*) Cod. di pr. art. 775 † 859, 776. † — *L' articolo 776 del Codice francese è stato soppresso come inutile nelle nostre leggi di procedura.*

(*b*) Cod. di pr. art. 759 † 843.

(*c*) Cod. civ. art. 2105 † 1974.

(*d*) Cod. civ. art. 2095 † 1965, 2134 † 2020, 2135 † 2021.

(*e*) Cod. civ. art. 2093 e 2094, † 1963 e 1964.

riori a quelli che sono stati controversi; allora però gli si surroga (36 e 37) il creditore non graduato utilmente, o l'espropriato. — Questi ultimi hanno pure un regresso contro ai creditori, la di cui opposizione è stata dichiarata mal fondata, per gl'interessi che son decorsi mentr' essi la sostenevano (*a*).

2.° Quando un creditore ha preso un' inscrizione per conservare i dritti del suo debitore, il quale è creditore dell' espropriato (38 e 39), questo debitore è graduato nel grado attribuito al suo credito; ma la somma della graduazione vien distribuita per contributo fra tutt' i suoi creditori inscritti o opponenti prima della chiusura della graduazione (*b*).

3. I crediti incerti, ossian eventuali (40 e 41), debbon essere graduati secondo i principii generali del dritto, la di cui applicazione è riservata a' giudici (*c*).

4. Si possono chiamare alla graduazione i creditori con ipoteche legali non inscritte (42), provocando la loro inscrizione (*d*).

§. 2. *Delle note e de' pagamenti.*

Ne' dieci giorni sussecutivi alla ordinanza del giudice commessario (43) il cancelliere rilascerà ad ogni creditore utilmente graduato l'estratto del grado assegnatogli; e tal estratto sarà esecutivo contro al compratore. S' egli paga, i creditori devon dare il consenso (44) per la cancellazione delle loro inscrizioni, e queste vengon successivamente cancellate di uffizio (45 e 46). Saranno in ultimo cancellate definitivamente quando il compratore prova di aver pagato legalmente l'intiero prezzo di aggiudicazione sia ai creditori utilmente graduati sia al debitore espropriato, con esibir l' ordinanza, la quale pronunzii la cancellazione de' crediti non graduati (*e*).

(*a*) Cod. di pr. art. 768 a 770 † 852 ad 854. — Réal, pag. 129. — V. pure in questo Corso il §. 2 di questo articolo, num. 4.

(*b*) Cod. di proc. art. 778 † 861. — Grenier, pag. 355. — * *Si riscontri all'uopo il nostro articolo 861, perchè assai più chiaro e preciso di quel che dice il sig. Berriat.*

(*c*) Grenier, ivi.

(*d*) V. lo stesso.

(*e*) Cod. di proc. art. 771 a 774 † 855 a 858.

TITOLO IX.

Dell' arresto personale (contrainte par corps) (1).

Si denomina *contrainte par corps* tanto il dritto che ha un creditore di fare una esecuzione sulla persona del debitore, quanto la esecuzione medesima (*a**). Questa esecuzione si fa mediante arresto ed imprigionamento della persona (2).

Tale arresto non può aver luogo che in circostanze precise e determinate dalla legge, e contra persone indicate da essa (*b*).

Le circostanze e le persone sono indicate dal dritto civile (3); noi però dobbiamo qui occuparci delle sole regole di mera esecuzione, le quali variano secondo che trattasi dell' arresto, ovvero dell' imprigionamento, delle nuove istanze di detenzione, e finalmente delle nullità dell' arresto, e del rilascio del detenuto.

Prima di esporre siffatte regole, noi osserviamo, 1. che ove si tratti di oggetto suscettivo di liquidazione, l' arresto personale non sarà permesso se non dopo la liquidazione del debito fatta in danaro (*c*).

2. Che l' esecuzione della sentenza di arresto (4) non impedisce gli atti esecutivi su' beni (*d*).

§. 1. *Dell' arresto.*

I. *Tempi e luoghi proibiti.* — L' arresto non può farsi ne' tempi e ne' luoghi seguenti.

Tempi (5). — 1.° Fra 'l tramontare ed il levare del sole (*e*).

(*a**) *È chiaro da questa definizione che la* contrainte par corps *de' francesi ha doppio significato, confondendosi il dritto coll' esercizio di esso. Ma in italiano idioma noi non abbiamo vocabolo corrispondente, che riporti ad un tempo e l' una e l' altra idea.*

(*b*) Cod. civ. art. 2063 † 1931. — Cod. di pr. art. 126 † 220.

(*c*) Cod. di pr. art. 552 † 642. — V. pure in questo Corso il tit. 1, num. 4, ed ivi la nota 14.

(*d*) Cod. civ. art. 2069 † 1939. — Ordinanza del 1667, tit. 34, art. 13. — V. pure nella introduzione del lib. 3, il num. 2 e la nota 4.

(*e*) Cod. di proc. art. 781 §. 1 † 864 §. 1. — V. pure in questo Corso la nota 4 nel capitolo de' tempi, de' termini, e delle date della procedura la nota 3.

2. Ne' giorni di festa (*a*).

3. Ne' giorni di comparsa e di viaggio di un testimone (6) munito di salvocondotto (*b*).

Luoghi. — 1. Ne' recinti consagrati al culto (7); soltanto però mentre si celebrano gli esercizii di religione (*c*).

2. Nel luogo ove si adunano le autorità costituite (8) per tutto il tempo delle sedute (*d*).

3. In una casa qualunque (9), a menochè non siavi un ordine ed in presenza del giudice di pace (*e*).

II. *Formalità* (10). — 1. Non potrà mandarsi ad esecuzione alcun arresto personale, se la sentenza che lo ha pronunziato, non è stata notificata un giorno avanti con precetto a pagare, da un usciere a ciò destinato nella sentenza medesima, munito di speziale mandato (11 e 12), con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il giudice dal quale la sentenza fu profferita, se il creditore non vi dimora (*f*).

Tal' precetto (13) ha vigore durante il corso di un sol anno (*g*).

2. L' arresto debbe farsi da un usciere (14) assistito da due testimoni. Il processo verbale dee contenere precetto reiterato a pagare (15 e 16), ed elezione di domicilio nel luogo in cui il debitore sarà detenuto, se il creditore non vi dimora (*h*).

(*a*) V. in det. art. il §. 2; — non che il numero 3 nella citata nota 3. — * *Presso di noi festa di doppio precetto, vigilia del S. Natale e settimana Santa.*

(*b*) Cod. di pr. art. 782 † 865. — * *Sul modo e sugli effetti del salvocondotto si consulti il nostro articolo 865.*

(*c*) Detto art. 781 §. 3 † 864 §. 3. — * *Nel nostro articolo dicesi* chiese *in vece di* recinti consagrati al culto.

(*d*) Lo stesso articolo §. 4.

(*e*) Lo stesso art. §. 5; — tariffa, art. 293 — Rodier, tit. 34, art. 13 — Jousse, ivi, art. 11. — * *Presso di noi il permesso debbe accordarsi dal presidente del tribunale civile, il quale, se lo ricusi, dee farlo con ordinanza motivata, avverso di cui compete appello.*

(*f*) Cod. di pr. art. 780 † 863; — tariffa, art. 51 e 76. — * *Pel nostro articolo 863 l'usciere può destinarsi anche dal presidente del tribunale civile del luogo ove si trova il debitore.*

(*g*) Cod. di pr. art. 784 † 867. — * *Il precetto allora deve rinnovarsi dall' usciere destinato a questo oggetto.*

(*h*) Cod. di pr. art. 783 † 866: — tariffa art. 53 — * *I testi-*

3. In caso di violenta opposizione vietata dalle leggi penali (17) l'usciere può 1. mettere una guardia alle porte del debitore per impedire la sua evasione (18 e 19); 2. richieder la forza armata (*a*).

4. Ma il debitore ha diritto di domandare di esser sentito. In questo caso, vien condotto immediatamente al presidente civile del luogo dell'arresto (sia nell'udienza, sia nella sua casa), il quale sul processo verbale dell'usciere (20 e 21) profferisce un'ordinanza da eseguirsi immediatamente (*b*).

§. 2. *Dell' imprigionamento.*

I. *Formalità.* — 1. Se il debitore non fa istanza per essere sentito, o se nel caso di esposizione sommaria, siasi ordinato di eseguirsi l'arresto (22 e 23), vien egli condotto nella più vicina prigione (*c*).

2. Si distende allora l'atto di carcerazione (24), con enunciarsi la sentenza; i nomi ed il domicilio (25) del creditore; la sua elezione di domicilio se non abita nel comune della detenzione; i nomi, la professione e la dimora del debitore; il deposito che basti almeno per gli alimenti di un mese (26); la menzione della copia rimasta personalmente al debitore tanto del processo verbale di arresto, quanto dell'atto di carcerazione. Questo atto in fine (27 e 28) sarà firmato dall'usciere (*d*).

---

moni che debbono intervenire nell'eseguirsi un arresto personale in Francia, diconsi recors, *quasi che debbano ricordarsi di quel che accade in di loro presenza.*

(*a*) Cod. di pr. art. 785 † 868. — * *Nel nostro articolo* 868 *dicesi* in caso di violenza. — Violenza *pur dicesi nell'articolo* 173 *delle leggi penali; ma nell'articolo* 868 *di queste leggi dicesi* resistenza con evidenza e per via di fatto. — *Si noti, che in detto articolo* 868 *non è stata conservata la disposizione di porsi una guardia alle porte del debitore per impedirne la evasione.*

(*b*) Cod. di pr. art. 786 † 869, 787 † 870; — tariffa art. 54. — * *Presso di noi dee il debitore condursi innanzi al presidente del tribunale civile, o innanzi al giudice del circondario secondo le loro respettive attribuzioni.*

(*c*) Cod. di pr. art. 788 † 871. — * *Nel nostro articolo dicesi nelle carceri del luogo, o se non ve ne sono, nelle carceri del luogo più vicino.*

(*d*) Cod. di pr. art. 789 † 873; — tariffa art. 53 e 55 — V. appresso in questo titolo il §. 4, num. 4.

Il custode delle carceri deve trascrivere sul suo registro il giudicato che autorizza l' arresto ; perciò l' usciere dovrà esibirglielo (29). Se manchi di presentarglielo, il custode non può nè ricevere il debitore nel carcere nè inscriverlo sù i registri (*a*).

II. *Nullità.* — Se avviene che non sieno osservate le accennate formalità (*b*), il debitore può domandare la nullità dell'arresto. La domanda può esser promossa senza preventivo sperimento di conciliazione, ed in vista di essa, ottenutosi il permesso del giudice, può il creditore citarsi a brieve termine al domicilio eletto nell' atto della carcerazione (30 e 31). — Tale domanda dev' essere giudicata sommariamente, sentite pria le conclusioni del pubblico ministero (*c*).

Qualora la detenzione sia dichiarata nulla, il creditore potrà essere condannato ne' danni ed interessi a vantaggio del debitore (32 e 33); nè costui può essere arrestato per lo stesso debito, se non un giorno almeno posteriormente al suo rilascio (*d*).

§. 2. *Della nuova istanza di detenzione.*

1. Chi ha diritto di far procedere all' arresto contra il debitore, potrà formare la nuova istanza di detenzione contro di esso (34 e 35), e farlo continuare a detenere mediante atto denominato *raccomandazione* (*e**). Questo atto va soggetto alle formalità della carcerazione (36), tranne però di non esservi bisogno, nè di testimoni, nè di deposito di alimenti, allorchè un deposito esiste (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 790 † 874 ; — tariffa art. 56, — Cod. pen. art. 120 † 169.

(*b*) V. appresso in questo titolo la nota 33, num. 1.

(*c*) Cod. di pr. art. 794 e 795 † 877 ed 878. — Tariffa, art. 77. — Decis. di cass. del 20 marzo 1810 nel Giorn. de' patr. tom. 1, pag. 83, — * *Se la dimanda di nullità sarà fondata su qualche ragione spettante il merito, prescrive il nostro articolo* 877 *che sarà rimessa al tribunale dell' esecuzione della sentenza.*

(*d*) Cod. di pr. art. 799 † 882, 797 † 880.

(*e**) *Presso di noi volgarmente* empara, *la quale può farsi anche contro alle persone arrestate per delitto, ond' essere ulteriormente detenute dopo la loro assoluzione, e dopo l' ordine del di loro rilascio.*

(*f*) Cod. di pr. art. 792 † 875, 793 † 876; — tariffa, art. 57.

In oltre colui che il primo adempì siffatto deposito non ha diritto di ritirarlo; ma sol può dirigersi al tribunale del luogo ove il debitore è detenuto per obbligare il nuovo instante a contribuire in porzione eguale per gli alimenti (*a*).

2. Per altro la nullità di un arresto non induce (37) la nullità di una nuova istanza di detenzione (*b*).

§. 3. *Dell' escarcerazione.*

Un debitore legalmente carcerato ottiene di esser messo in libertà (38) con gli atti, ne' casi, e secondo i modi appresso indicati.

I. *Casi.* — 1. Consenso del creditore (39) che lo ha fatto arrestare, e di coloro che hanno formata la nuova istanza per la di lui detenzione (*c*).

2. Pagamento o deposito (40 e 41) delle somme ad essi dovute, tanto per capitale, che per interessi scaduti, spese liquidate, spese di cattura, alimenti depositati (*d*).

3. Cessione de' beni (42) (*e*).

4. Mancanza de' creditori a depositare (43) anticipatamente le somme necessarie per gli alimenti (*f*).

In tal caso il creditore non può far procedere di nuovo all' arresto del debitore (44 e 45), se prima non lo rimborsi o non depositi le spese da lui fatte per ottenere il rilascio, e non depositi egualmente un' anticipazione di sei mesi di alimenti (*g*).

5. Quando il debitore non stellionatario (46) sia giunto all' età di anni settanta (*h*).

(*a*) Cod. di proc. art. 791 † 872, 793 † 876; — decis. della corte di Colmar del 27 marzo 1816, in Jalbert, 1817, supp. 89.

(*b*) Cod. di pr. art. 796 † 879, ed in questo Corso il tit. 3 di questo libro, nota 47.

(*c*) Cod. di pr. art. 800 §. 1 † 883 §. 1.

(*d*) Cod. di pr. art. 798 † 811 ed 800 §. 2 † 883 §. 2.

(*e*) Lo stesso articolo 800 † 883 §. 3. — Cod. civ. art. 1270 † 1224.

(*f*) Lo stesso artic. 800 † 883 §. 4; — non che l' art. 791 † 872. — Jousse art. 12.

(*g*) Cod. di pr. art. 804 † 887. — * *Deposito, cioè, quando se ne ricusi il rimborso.*

(*h*) Cod. di proc. art. 800 §. 5 † 883 §. 5. — Rodier tit. 4, art. 9, tit. 34, art. 4.

II. *Modi.* — La legge ne indica tre.

1. Nella maggior parte de' casi precedenti le domande di rilascio debbon farsi a breve termine (47 e 48) al domicilio eletto nell'atto di carcerazione, comunicarsi al ministero pubblico, e giudicarsi senza instruzione alla prima udienza (49 e 50) in preferenza di altra quale siasi causa (*a*).

2. Nel secondo caso, se il carceriere ricusa di ricevere il deposito di ciò che è dovuto al creditore (51 e 52), viene citato a breve termine per farvelo astringere (*b*).

3. Nel terzo caso si ottiene il rilascio su di una semplice instanza presentata al presidente senz' alcuna precedente citazione (53), accompagnata però da certificato del carceriere sulla mancanza del deposito di alimenti (*c*).

(*a*) Cod. di pr. art. 805 † 888.

(*b*) Cod. di pr. art. 802 † 885. — Pigeau, tom. II, pag. 286.

(*c*) Cod. di pr. art. 803 † 886 e combinato col 77 della tariffa. — Decisione della corte di Riom del 7 luglio 1817, in Jalbert, suppl. art. 129. — Pigeau tom. II pag. 287.

PARTE TERZA

DELLA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE (1).

INTRODUZIONE.

Noi diciamo *stragiudiziale* un atto formato senza la presenza o sorveglianza diretta o indiretta del giudice (2): un atto in cui non si ha verun oggetto d' *invocare* in qualche modo la decisione del giudice sù di una controversia (3); ma piuttosto si ha lo scopo di prevenire un litigio, di conservare ovvero assicurarsi un diritto (*a*).

Da questa osservazione manifestamente si scorge, 1. esser la procedura stragiudiziale, come già dicemmo, la parte del diritto che abbraccia le regole relative ad atti, il di cui oggetto è limitato al cennato ultimo scopo; 2.° esser impossibile di assegnar regole per tutte tali specie di atti, poichè impossibile egualmente sarebbe di enunciarli o conoscerli tutti.

Obbligati a così restringerci nella esposizione di queste regole, non possiamo far meglio che prendere per modello la legge (4), ed attenerci per conseguente a' soli atti stragiudiziali ch' essa ha indicati, e trattarne coll' ordine stesso con cui essa li ha distinti; cioè, in due libri separati: l' uno per le procedure che niun vincolo hanno tra loro; l' altro per le procedure relative all' apertura di una successione (5).

(*a*) Veggasi in questo Corso il §. 1. delle nozioni preliminari.

LIBRO PRIMO

PROCEDURE DIVERSE (1).

TITOLO I.

Delle offerte reali e del deposito.

Il primo mezzo di estinguere un' obbligazione è il pagamento (*a*).

Se il creditore, capace di esigere, ricusi il pagamento (2), il debitore che vuole liberarsi glie ne fa l'offerta *reale* (3) con processo verbale in cui l' usciere indicherà con tutta esattezza, 1.° l' oggetto che si offerisce (4); 2.° e farà menzione (5) della risposta del creditore (*b*).

Se il creditore ricusa le offerte, il debitore può depositarne l' oggetto, e sin da allora vien liberato (6); per conseguenza gl' interessi non più decorrono (*c*).

Lo stesso è a dirsi alloraquando il deposito è stato fatto in seguito di sentenza (7) che dichiara valide le offerte contraddette (*d*).

Se però vi sian opposizioni nelle mani del debitore, esse sussisteranno dopo il deposito (8 e 9) e debbono denunziarsi al creditore (*e*).

Del rimanente, la domanda principale per la validità ovvero nullità delle offerte o del deposito, vien formata secondo le regole ordinarie, e qualora sia proposta incidentemente (10), dovrà formarsi per via d'instanza (*f*).

(*a*) Cod. civ. art. 1234 † 1187.

(*b*) Cod. civ. art. 1257 † 1210. — Cod. di pr. art. 812 ed 813 † 895 ed 896; — tariffa art. 59.

(*c*) Cod. di pr. art. 814 † 897, 816 † 899. — Cod. civ. art. 1259 † 1212, 1257 † 1210; — tariffa, art. 60. — V. pure in questo Corso la nota 6, num. 2.

(*d*) Detto art. 816 † 899.

(*e*) Cod. di proc. art. 817 † 900. — Tarrible, pag. 361. — Cod. civ. art. 1242 † 1195.

(*f*) Cod. di pr. art. 815 † 898; — tariffa, art. 75; — decis. di cassaz. del 18 agosto 1813.

TITOLO II.

De' sequestri di pigioni ed affitti scaduti, e di effetti appartenenti a debitore forestiere (a*).

Noi parleremo pria delle regole particolari, quindi delle regole comuni a queste due esecuzioni.

§. 1. *Del sequestro di pigioni ed affitti scaduti.*

Secondo il diritto civile, i creditori per affitto d'immobili son privilegiati sul prodotto delle terre e su' mobili che servono a guarnire la casa (*b*).

Affin di dare efficacia a tal privilegio, si autorizzano i proprietarii e principali conduttori (1) a far sequestrare tali oggetti un giorno dopo il precetto di pagamento, ed anche immediatamente, se ve ne siano autorizzati (2). Siffatta esecuzione vien detta sequestro di pigioni ed affitti scaduti (3) (*saisie gagerie*) (*c*).

La stessa prorogativa è conceduta al proprietario, 1. riguardo agli stessi oggetti appartenenti a' sottoconduttori, solamente però in concorrenza del prezzo de' subaffitti. Otterranno costoro la rivocazion del sequestro col giustificare di aver pagato, senza anticipazione e senza frode (*d*).

2. Rispetto a' mobili della casa e del podere, se questi saranno stati portati via senza loro consenso (4 e 5); conviene però che li abbia rivendicati nel termine legale (*e*).

(*a**) *Nelle nostre leggi di procedura il titolo non riguarda sol i sequestri, ma il dritto de' proprietari su' mobili, sugli effetti e su' frutti de' loro conduttori e fittuarii.*

(*b*) Cod. civ. art. 2102 §. 1 † 1971 §. 1. — V. pure in questo corso la nota 34, num. 1. nel titolo VI della distribuzione per contributo §. 2.

(*c*) Cod. di pr. art. 819 §. 1 † 902 §. 1; — tariffa art. 29, 61 e 78; — Berlier, pag. 139 e Carré, analisi, tom. II, pag. 583.

(*d*) Cod. di pr. art. 820 † 903. — Cod. civ. art. 1753 † 1599.

(*e*) Cod. di pr. art. 819 † 902. — Cod. civ. art. 2102 † 1971.

Il sequestro de' pigioni ed affitti scaduti si fa come il pignoramento de' mobili; e se vi son frutti pendenti, si fa come il sequestro de' frutti attaccati al suolo (6). Nel primo caso il debitore può esser constituito depositario (*a*).

§. 2. *Del sequestro sugli effetti appartenenti a debitore forestiere.*

Le leggi chiamano debitore *forestiere* il particolare che non ha domicilio nè abitazione nel comune del creditore (*b*).

I suoi effetti, quando se ne trovano in tal comune, posson essere sequestrati senza titolo e senza precetto preventivo, ma con permesso del giudice (7 ed 8), ed il sequestrante n' è destinato depositario, se tali effetti sono presso di lui (*c*).

§. 3. *Regole comuni a' due precedenti sequestri.*

Ve ne sono tre principali. 1. Gli effetti sequestrati mediante tali due mezzi di esecuzione non si possono vendere, se i sequestri non sono prima dichiarati validi. — 2. La vendita e la distribuzione del prezzo vengon fatte come quelle de' pignoramenti di mobili. — 3. I custodi debbono esibire gli effetti, sotto pena di arresto personale (*d*).

TITOLO III.

Del sequestro ad oggetto di rivendicazione.

Basta posseder mobili per esserne riputato proprietario. Ma come è possibilissimo che il vero proprietario non ne sia il possessore, è giusto perciò che possa ri-

---

(*a*) Cod. di pr. art. 821 † 904.

(*b*) Ved. la consuet. di Parigi, art. 173. — Ferrière, ivi; — Rebuffo, *de litteris obligator.*, art. 6, gl. 3, num. 47.

(*c*) Cod. di pr. art. 822 ed 823 † e 905 906.

(*d*) Cod. di pr. art. 824 ed 825 † 907 e 908.

vendicarli contra chi li detiene. In conseguenza la legge glie ne accorda il diritto (1) per tre anni; ed affin di meglio assicurarglielo (2), essa gli accorda eziandio la facoltà di farli sequestrare (*a*).

Questo sequestro si fa come il pignoramento di mobili, salva soltanto la facoltà di nominarsi depositario quello stesso individuo nella cui abitazione vien eseguito il sequestro. — S'egli si oppone o niega di aprir le porte, vi si mette una guardia (3 e 4) e se ne fa rapporto al giudice (*b*).

TITOLO IV.

Della subasta per vendita volontaria.

È così denominata una subasta che facciasi dal creditore con offerta di prezzo maggior di quello di una vendita fatta dal suo debitore. Noi andiamo ad esaminare in quali circostanze ed in qual modo essa si esegue.

I. *Circostanze.* — Quando un particolare vuol vendere i suoi immobili, non può farlo che col peso de' privilegi e delle ipoteche, da cui sono gravati. Per conseguente il prezzo dell' alienazione è destinato a soddisfare i creditori ipotecarii e privilegiati; ed affin d' impedire che questa sicurezza non sia a lor danno diminuita, si permette loro di domandare dal terzo possessore o da colui che acquistò tutt' i diritti, sia di rilasciare l' immobile da lui posseduto, sia di soffrire che faccia vendersi (*c*).

1.° Il nuovo padrone che voglia esentarsi da tali procedimenti, deve o prima di promuoversi l'istanza, o dentro un mese da computarsi dalla prima intimazione che ne riceve (*d*), notificare a creditori inscritti l'estratto del suo titolo coll'estratto della trascrizione di esso (1) e con un

---

(*a*) Cod. di pr. art. 826 † 909.
(*b*) Cod. di pr. art. 830 † 913, 828 † 911, 829 † 912.
(*c*) Cod. civ. art. 2182 † 2076, 2167 a 2169 † 2061 a 2063.
(*d*) V. la nota 14 nel titolo del pignoramento degl' immobili.

quadro delle inscrizioni, offerendo di pagarli immediatamente sino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto (*a*).

2.° Se il nuovo padrone adotti questa misura, fra quaranta giorni dal dì della notificazione (2 e 2 a) compete a' creditori il dritto di chiedere che l' immobile sia rivenduto all' incanto, offerendo, con cauzione, di farne aumentare il prezzo di un decimo al di sopra di quello della vendita volontaria (*b*).

3.° La notificazione del nuovo padrone e la richiesta del creditore debbon farsi colla costituzione di un patrocinatore presso il tribunale in cui dee procedersi alla subasta (3), per ministero di un usciere destinato del presidente civile del luogo in cui esse vengono fatte (*c*).

4.° La dimanda firmata sull'originale e sulla copia debbe dirigersi non men contro al venditore che contro al nuovo padrone. Essa conterrà, sotto pena di nullità dell' incanto, la offerta di una cauzione unitamente ad una citazione a comparire nel termine di tre giorni per farla ammettere; sulla quale citazione (4) dovrà procedersi sommariamente (*d*).

5.° Se avviene che la cauzione sia rigettata (5), la subasta rimane egualmente nulla, e la vendita volontaria, non che il prezzo di essa, rimangon fermi, menoche non siansi fatte nuove dimande ed oblazioni da altri creditori (*e*).

6.° Rispetto a' creditori ammessi a fare la dimanda del nuovo incanto debbon distinguersi; da una parte coloro i quali, per consolidare i loro diritti, sono in obbligo a prendere una inserizione (6); dall' altra quelli che ne sono dispensati (7) e quelli la di cui inscrizione ha luogo di dritto (8 e 9).— I primi non possono chiedere il

---

(*a*) Cod. civ. art. 2183 e 2184 † 2082 e 2083. — V. pure la decis. di cass. del 29 nov. 1820.

(*b*) Cod. civ. art. 2185 † 2084. — Tariffa art. 63; — Repert. al vocab. *Surenchère* num. 3 *bis*.

(*c*) Cod. civ. art. 2185 † 2084. — Cod. di pr. art. 832 † 915. — Tariffa art. 76, 63 e 128. — Tarrible, pag. 362.

(*d*) Detto art. 832 † 915. — Berlier pag. 141 — e Tarrible pag. 372. — Tariffa art. 63.

(*e*) Cod. di pr. art. 833 † 916. — Tariffa art. 63. — Tarrible *ivi*.

nuovo incanto, se non giustificando una inscrizione presa, al più tardi, tra quindici giorni da computarsi da quello in cui la trascrizione della vendita fu adempita (*a*).

7.° Osserviamo d'altronde, che il coerede o condividente, il quale deve conseguire il compenso o il pareggiamento della sua porzione, o il prezzo dell'incanto, conserva il suo privilegio mediante la inscrizione presa fra i sessanta giorni dall'atto della divisione o dell'aggiudicazion per incanto (10), nel quale intervallo non può aver luogo in suo pregiudizio veruna ipoteca su i fondi gravati del compenso, o aggiudicati per incanto (*b*).

8.° Osserviamo in fine, 1. che il nuovo padrone non è tenuto a far la notificazione indicata poc'anzi a' creditori inscritti anteriormente alla trascrizione del titolo dell'alienazione (*c*); 2. che, omettendo i creditori di domandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, la vendita volontaria rimane ferma (11), ed il nuovo padrone è tenuto verso i creditori pel solo prezzo stipulato nel contratto (*d*).

II. *Modo* — 1.° La rivendita per offerta maggiore di prezzo ha luogo nel modo stesso delle aggiudicazioni per espropriazione forzata, salvo le osservazioni seguenti (12).

2.° La parte instante fa affiggere gli editti indicanti il giorno della prima pubblicazione (*e**), la quale avrà luogo quindici giorni dopo tale affissione, ed il di cui processo verbale deve notificarsi al nuovo proprietario, se colui che insta è il creditore: se poi sia il compratore, deve notificarsi al creditore che avrà fatta la maggior offerta. L'atto di alienazione terrà luogo dell'originale dell'atto d'incanto, e'l prezzo determinato nell'atto medesimo colla somma della maggior offerta terrà luogo della prima oblazione all'asta (*f*).

(*a*) Cod. di pr. art. 834 † 917.

(*b*) Cod. civ. art. 2109 † 1995. — Cod. di pr. art. 834 † 917.

(*c*) Cod. di pr. art. 835 † 818. — Tarrible pag. 373.

(*d*) Cod. di pr. art. 835 † 918. — Cod. civ. art. 2186 † 2085.

(*e**) *Presso di noi deve intendersi per l'aggiudicazione preparatoria.*

(*f*) Cod. di pr. art. 836 ad 838 † 919 a 921. — Cod. civ. art. 2187 † 2086. — Tariffa art. 128.

TITOLO V.

Della maniera di ottenere la spedizione o la copia di un atto, o di farlo riformare.

Noi dicemmo nel tit. della verificazione che le scritture, ossian gli atti, dividonsi in pubblici o autentici, ed in privati.

Questi ultimi, essendo formati tra i contraenti, e senz'alcuna persona intermedia, sono loro proprietà, ed essi ne hanno le minute, ossian gli originali. Niun'altra persona in generale ha dritto di domandarne la comunicazione (1), e quando anche eglino stessi ne abbian perduti gli originali, o uno di essi non ne avesse, non possono procurarsene che per le vie ordinarie della procedura.

Non è però lo stesso de' pubblici atti.

1.° Alcuni di tali atti, come sono quegl' inseriti ne' registri pubblici, de' quali or ora parleremo nell'art. 1, §. 1, non interessano le sole parti contraenti, ma la stessa società; egli è dunque naturale che ognun possa reclamarne la comunicazione, o delle copie, o delle spedizioni (2).

2.° Quantunque le altre specie di pubblici atti, come sono i notariali, di cui parleremo nel §. 2 di detto articolo, interessano direttamente le sole parti; purnondimeno, provando essi qualche cosa contro i terzi, cioè *rem ipsam*, ossia la esistenza della convenzione, egli è giusto che i terzi abbiano la facoltà di domandarne la comunicazione in alcune circostanze, dopo aver osservate talune formalità.

3.° Gli atti di quest' ultima classe comprovano le convenzioni. Essi non sono utili che nelle circostanze relative a queste stesse convenzioni: e se contengano difetti o errori, si fanno rettificare con le vie ordinarie. Alcuni di quelli della prima classe essendo per l' opposto utili in maggior numero di circostanze, è bisognato stabilire un modo particolare per rettificarli (*a*).

(*a*) Berlier, pag. 144. — Tarrible, pag. 375. — Thibaudeau, nel disc. al corpo legislativo, 9 ventoso anno XI.

Queste osservazioni ci danno un' idea de' motivi delle regole, di cui andiamo a presentar l' analisi in due articoli, ne' quali esporremo la maniera di ottenere 1. la spedizione degli atti, 2. la rettificazione degli atti delle stato civile.

Art. I.

Delle spedizioni degli atti.

L' atto di cui taluno reclami la spedizione, è inserito, o ne' registri pubblici, come quelli de' tribunali (3), o ne' registri de' particolari, come quelli de' notai (a^*).

§. 1. *Degli atti inseriti ne' registri pubblici.*

1.° I depositarii de' registri pubblici debbono, sotto pena di spese e danni, rilasciarne le copie a tutti coloro i quali le reclamano (4) col pagarne loro i dritti (*b*).

2.° Nondimeno una persona, ch' è stata parte in una sentenza, non ne può ottenere una seconda spedizione esecutiva, se non con permesso (5); e questa vien rilasciata come una seconda copia della prima spedizione (*c*).

§. 2. *Degli atti notariali.*

Le copie degli atti notariali son reclamate dagl' interessati e da' loro rappresentanti, ovvero da terze persone.

I. Gli atti, la di cui copia si richiede dagl' interessati, sono perfetti, o imperfetti, o non registrati.

1.° Nel primo caso, il depositario che si ricusa, vien condannato (6 e 7) in vista di citazione a breve termine (*d*).

2.° Se però si reclami una seconda spedizione esecutiva

(a^*) *Se i notai, come il disse l'A. nell'articolo de'* notai, *son officiali ministeriali, non pare che i loro registri, ossian i protocolli possan dirsi registri privati.*

(*b*) Cod. di pr. art. 853 † 931.

(*c*) Cod. di pr. art. 854 † 932. — V. pure in questo titolo il §. 2, n. 2, e nel tit. delle regole generali di esecuzione, ec. la nota 4.

(*d*) Cod. di pr. art. 839 ed 840 † 922 e 923. — V. pure nel §. de' notai la nota 63; — la legge del 25 ventoso anno XI, art. 23.

o sull' originale di un atto, o in forma di copia autentica su di una prima spedizione esecutiva che sia depositata, bisogna ottenerne un' ordinanza (8), interpellare il notaio a rilasciarla, intese le parti interessate (9), e far menzione a piè della copia reclamata, tanto di tale ordinanza (10) che della somma per la quale questa copia è tuttora esecutiva (*a*).

3.° Negli altri due casi basta simile ordinanza (11, 12 e 13), salvo il dritto di ricorrere in via di sommaria esposizione, se il notaio si ricusi (*b*).

II. Il terzo, cui bisogna la copia di un atto, domanda un *compulsorio* (14, 15 e 16) in una instanza, sulla quale il tribunale profferisce come in materia sommaria (*c*).

Si distende in seguito un processo verbale di compulsorio o collazione (17) in cui le parti possono inserire le loro osservazioni. — L' estratto è rilasciato dal depositario (18, 19 e 20). — Può esser collazionato dalle parti, ed anche dal presidente quando esse sostengano che l' estratto non è fedele (*d*).

Art. II.

Della rettificazione degli atti dello stato civile.

1.° L'attore per la rettificazione di un atto dello stato civile ne fa la dimanda con un instanza (21), su di cui salvo l'appello, si pronunzia su di rapporto (22), chiamati all' uopo gl' interessati, e sentito il parere (23) del consiglio di famiglia (*e*).

(*a*) Cod. di pr. art. 844 † 927; — detta legge art. 26.

(*b*) Cod. di pr. art. 841 a 843 † 924 a 926.

(*c*) Cod. di pr. art. 846 ad 848. — V. pure in questo Corso il titolo delle materie sommarie, nota 7. — * *Questi tre articoli non sono stati conservati nelle nostre leggi di procedura, sostituendosi in vece loro l'articolo 931, in cui si ordina di rilasciarsi spedizioni o estratti a tutti coloro che ne fanno richiesta, offrendo il pagamento de' dritti, e ciò sotto pena de' danni ed interessi.*

(*d*) Cod. di pr. art. 849, ed 850 † T. ed 852 † 930; — tariffa art. 92 e 168. — V. pure nel cod. di proc. l'art. 203 † 297; — la detta legge del 25 vent. art. 24.

(*e*) Cod. di pr. art. 855 ed 856 † 933 e 834; — cod. civ. art. 99 † 104. — Tariffa art. 71 e 78.

2.° Gl' interessati non interpellati hanno dritto d' impugnar la sentenza (23 a), la quale intanto non ha vigore contro di loro. Anche l' attore può impugnarla con istanza (24 e 25), su di cui si pronunzia, sentite all'uopo le conclusioni del ministero pubblico (*a*).

3.° La sentenza di rettificazione è inscritta su i registri dello stato civile. Se ne fa menzione in margine dell'atto rettificato (26, 27 e 28), che da quel punto non può spedirsi se non inserendovi le ordinate rettificazioni (*b*).

TITOLO VI.

Della immissione in possesso de' beni di un assente.

Si distinguono due specie di assenti, i presunti ed i dichiarati.

Quando l'assenza di un individuo, cioè, la sua scomparsa, o il suo allontanamento senz' aversi di lui notizie non è comprovata, si denomina assenza *presunta*. Quando poi è comprovata in modo legale, vien detta assenza *dichiarata*. Nel primo caso essa è un fatto dubbioso, ed è uopo allora limitarsi a provvedere all' amministrazione provvisoria de' beni dell' assente. Nel secondo, essa diviene un fatto autentico e legale (1), ed il possesso de' beni si deferisce a' di lui eredi (*c*).

Nell' uno e nell'altro caso, gl' interessati debbon farne dimanda con una instanza (2), e la sentenza vi è profferita (3 e 4) dietro rapporto (*d*).

(*a*) Cod. civ. art. 100 † 105, 54 † 56. — Cod. di proc. art. 858 † 936. — Tariffa art. 150.

(*b*) Cod. di pr. art. 857 † 935. — Cod. civ. art. 101 † 106. — Pareri del consiglio di stato de' 24 feb. e 4 marzo 1808.

(*c*) Cod. civ. art. 112 † 118, 120 † 126.

(*d*) Cod. di pr. art. 859 ed 860 † 937 e 938. — Tariffa art. 78.

TITOLO VII.

Dell' autorizzazione.

Due sorte di persone non possono stare in giudizio senza esservi autorizzate, cioè, 1. le donne maritate, 2. i comuni ed altre persone morali dello stesso genere (*a*). Le regole proprie a queste due specie di autorizzazione saranno esposte in due distinti paragrafi.

§. 1. *Dell' autorizzazione della donna maritata.*

1.° Uno de' principali effetti della potestà che la legge accorda al marito sulla moglie è l' obbligazione che impone a costei di non fare quasi alcuna specie di atti, e principalmente di non istare in giudizio (1) senza esserne dal medesimo autorizzata (*b*).

2.° Ma questo dritto del marito non è arbitrario (2). S'egli senza ragione vi si ricusi, la giustizia viene in soccorso della donna, e legalizza le di lei operazioni (*c*). — Il modo che deve allora seguirsi, forma l' oggetto del presente paragrafo.

3.° È uopo intanto di osservare che se la moglie vien convenuta (3, 4 e 5), oppure agisce di unita a suo marito, essa non è in obbligo di dimandare la di lui autorizzazione (*d*).

Nel primo caso, l' attore, la di cui azione non puesser annullata pel solo capriccio o interesse del marito, farà citare il marito medesimo ad oggetto di autorizzare la moglie. (6). Che se costui si neghi, il tribunale vi

---

(*a*) V. in questo Corso l'art. 1. del tit. delle citazioni.

(*b*) Cod. civ. art. 215 † 204, 776 † 693, 905 † 821, 934 † 858, 1029 † 984.

(*c*) Cod. civ. art. 218 † 207.

(*d*) V. Berlier, pag. 145 e 146; -- decis. della corte di Agen, cassaz. e Mompellieri de' 28 piov. ann. XII, 22 aprile 1808 e 2 genn. 1811, nella Giurisp. del cod. civ. tomo II ed XI, pag. 27 e 57, e nel Gior. de' patroc. tomo III, pag. 239 per arg. dall'art. 217 † 206 del cod. civ.

supplisce senz' altra formalità. Nel secondo, il concorso del marito fa supporre una tacita autorizzazione (*a*).

3.° In altri casi poi, val dire, allorchè la moglie da se sola vuole intentare un' azione (7), convien ch' essa presenti un' instanza (8) ed ottenga sentenza che l' autorizzi (*b*).

4.° Ma se il di lei marito non è assente (9), minore, interdetto o condannato a pena criminale (10), essa dovrà prima interpellarlo ad accordare tale autorizzazione, e quindi, ove si rifiuti, citarlo nella camera di consiglio per ispiegarvi le sue ragioni (11 e 12), e sentir pronunziare sulla dimanda (*c*).

§. 2. *Dell' autorizzazione de' comuni ed altre persone civili, ossian persone morali.*

Egli è d' uopo distinguere le persone civili i di cui dritti interessano direttamente l'ordine sociale, come sono i comuni, gli ospizii ed i pubblici stabilimenti (13), da quelle i di cui dritti sol indirettamente lo interessano, come sono le società di commercio. Queste possono stare in giudizio del pari che chiunque altro (14 e 15), ma le prime non posson nè intentare un' azione, nè essere convenute che dietro autorizzazione de' funzionarii amministrativi (*d*).

Dippiù, 1.° per transigere con un comune su di una cotroversia surta o vicina a sorgere (16), bisogna

---

(*a*) Berlier *ivi*; -- la decis. di cassaz. del 10 luglio 1811 nel Giorn. de' patroc. tomo IV, pag. 200, ed altre de' 2 maggio 1815 e 5 febbrajo 1817 nel Bullet. di cassaz., ed anche nel Repert. al tom. XVI, pag. 104.

(*b*) Cod. civ. art. 215 † 204. — Cod. di pr. art. 861 † 939. — Berlier, pag. 146.

(*c*) Cod. di proc. art. 861 ad 864 † 939 a 942. — Cod. civ. art. 222 † 211, 224 † 213, 221 † 210. — Berlier, *ivi*.

(*d*) Cod. di pr. art. 1032 † 1108. — L. di dec. 1789, art. 54 a 56; — del 29 vend. anno V, art. 3; — Deliber. de' 17 vend. an. X e 12 brum. an XI. — Rispetto agli ospizii, v. nel Repert. il vocab. *Hôpital* §. 5; — la decis. della corte di cass. del 22 prat. anno XIII, *ivi*. — Per l' eccezioni, v. qui appresso la nota 18.

ottenere un consulto di tre avvocati destinati dal prefetto (*a*).

2.° Il modo di eseguire le sentenze profferite contro i comuni e gli ospizii (17) debb'essere stabilito dall' autorità amministrativa (*b*).

Del resto, l' esercizio delle azioni de' comuni e degli ospizii (18) appartiene a' sindaci ed agli amministratori (*c*) ed a costoro debb'essere notificata la decisione (*d*).

TITOLO VIII.

Della separazione de' beni.

Vien indicato così lo stato in cui trovasi una donna maritata la quale avrà ottenuta l'amministrazione de' beni suoi. Essa può dimandare la separazione quando il disordine degli affari di suo marito dà luogo a temere (1 e 2) che i di lui beni non siano sufficienti a soddisfare i dritti e le azioni della moglie (*e*).

La separazione non può avvenire per semplice volontà de' conjugi (3 e 4). Abbisogna ch'essa sia dimandata ed ottenuta in giudizio nel modo che ora sarà indicato (*f*).

I. *Procedura.* — La dimanda, sotto pena di nullità, dev' essere autorizzata dal presidente del tribunale (5), pubblicata nel termine di tre giorni, mercè un' estratto da affiggersi (6) tanto nell'udienza del tribunale civile e di commercio, quanto nelle camere de' patrocinatori e de' notai, ed inserito in uno de' pubblici fogli (7). Non vi si potrà profferire se non un mese dopo queste formalità (8 e 9), delle quali è d' uopo comprovarne la osservanza. (*g*).

I creditori del marito (10), fintantochè non si pronun-

(*a*) Deliber. del 21 frimajo anno XII.

(*b*) V. la cit. decis. del 12 brum. anno XI nel Repert. sotto i vocab. *Hôpital* §. 5 *e* *Saisie-arrêt*. — Henrion nel cap. 4 §. 14.

(*c*) V. la cit. l. del 29 vent. anno 5, e nel Repert. il detto §. 5.

(*d*) V. in questo Corso la nota 38, num. 1.

(*e*) Cod. civ. art. 1443 † 1407, 1563 † 1376.

(*f*) Cod. civ. art. 1443 † 1407. — Cod. di pr. art. 870 † 948. — Cod. di com. art. 65 † 688. — Berlier e Mouriaunt, pag. 158 e 381.

(*g*) Cod. di pr. art. 865 a 869 † 943 a 947, ed 883 † 960.

zia la sentenza definitiva, l hanno idritto di dimandare la comunicazione delle produzioni (11), ed anche l' intervento in causa (*a*).

II. *Sentenza.* — La sentenza si rende pubblica, 1. mercè lettura da farsi nell' udienza del tribunale di commercio (12); 2. mercè gli estratti da rimanere affissi (13) come sopra, pel corso di un anno (14). Tale sentenza non sarà esecutiva che dietro l' osservanza di siffatte formalità (15 e 15 a); ma pe' suoi effetti è retroattiva sino al giorno della dimanda (*b*).

Tal termine decorso, se la procedura è regolare (16 e 17), i creditori del marito non più potranno impugnar la sentenza con opposizione di terzo (*c*); il che forma un' eccezione alla regola che abbiamo esposta relativamente all' intervallo (18) durante il quale si può far uso di quest' ultimo rimedio (*d*).

TITOLO IX.

Della separazione personale.

La separazione personale è lo stato di due conjugi, in cui uno di essi vien liberato da molti obblighi risultanti dal di loro matrimonio, e tra gli altri di quello di una comune abitazione (1). La dimanda ne sarà intentata come ogni altra azione civile, con qualche modificazione relativa alla procedura ed alla sentenza (*e*).

I. *Procedura.* — L' attore si dirigerà al presidente del tribunale civile con un'istanza in cui esporrà sommariamente i fatti, unendovi i documenti giustificativi (2). Questo magistrato interporrà su di essa un' ordinanza, in vigor di cui le parti dovranno comparire sole

(*a*) Cod. di pr. art. 871 † 949. — Cod civ. art. 1447 † 1411. — V. pure la decis. della corte di cass. del 28 giugno 1810 in Nevers pag. 501.

(*b*) Cod. di pr. art. 872 † 950. — Cod. civ. art. 1445 † 1409.

(*c*) Cod. di pr. art. 873 † 951.

(*d*) V. in questo Corso il §. 3 nel tit. *dell'opposizione del terzo*, non che in questo titolo la nota 16.

(*e*) Cod. di pr. art. 879 † 957. — Cod. civ. art. 307 † 222.

e personalmente innanzi a lui, in un giorno determinato. Egli farà loro quelle rimostranze che crede proprie ad operare una riconciliazione.— Non riuscendovi, 1. le rimetterà ad agire come credono di ragione (3 e 4), 2. Autorizzerà la donna maritata a stare in giudizio (5 e 6) ed a ritirarsi provvisoriamente in una casa determinata. 3. Ordinerà che le sieno rilasciate le cose necessarie per l' uso giornaliero . . . Le dimande riguardanti l' assegnamento provvisorio a titolo di alimenti (7) saranno portate all' udienza (*a*), dietro l' ordinanza del presidente , con osservarsi rapporto alla procedura l' andamento e le formalità ordinarie (*b*).

II. *La sentenza* sarà pubblicata con affissi (8 e 9) come quella della separazione de' beni (*c*).

TITOLO X.

De' consigli di famiglia.

L' amministrazione de' beni e la cura di un minore è affidata ad un tutore il più delle volte nominato da un consiglio di famiglia (1), il quale è anche incaricato di sorvegliarlo indirettamente , di dar parere sulle sue operazioni le più importanti , e di pronunciare al bisogno sulla sua destituzione , salva però la sanzione del tribunale (2). Quest' adunanza sarà composta e convocata secondo le regole indicate dal Codice civile , le quali saranno pure di norma al di lei procedimento. Quelle poi che in generale son relative all' esecuzione delle sue deliberazioni, sono prescritte nel codice di procedura.

I. Quando le deliberazioni del consiglio di famiglia non saranno concordi , nel processo verbale dovrà farsi menzione del parere di ciascuno de' suoi membri. Coloro che compongono la parte minore , ugualmente che il tu-

---

(*a*) V. in questi punti il cod. di pr. art. 875 a 878 † 953 a 956 ; — la tariffa art. 79.

(*b*) V. il cit. art. 879 † 957 ; ed in questo titolo la nota 7 num. 4 e 2.

(*c*) Cod. di pr. art. 880 † 958 ed 872 † 950. — V. pure qui sopra il tit. della separazione de' beni ; — la tariffa art. 92 ; — il cod. di comm. art. 66 † 689.

tore, il tutore surrogato e 'l curatore, (3) hanno il dritto d'impugnare siffatta deliberazione (*a*).

II. Se la deliberazione contiene la nomina di un tutore, il quale non siavi stato presente, la notificazione di questa nomina gli sarà fatta a cura di un membro del consiglio di famiglia, che sarà da questo designato (4).

III. La deliberazion soggetta ad omologazione mette ordinariamente nell' obbligo il tutore o il tutore surrogato o un membro dell' assemblea, di farne la dimanda (5). S' egli lascia decorrere il tempo determinato, ogni altro membro ha la facoltà di dimandarla contro il tutore, ed a tutte spese del medesimo, senza poterle ripetere (*b*).

L' omologazione sarà chiesta con istanza (6) ed ordinata su di rapporto (*c*). Ma i membri del consiglio vi si potranno opporre (7 ed 8). Se sarà stata ordinata senza chiamarli, potranno anche opporsi alla sentenza (*d*).

TITOLO XI.

Dell' interdizione.

L' interdizione è lo stato di un uomo, a cui si è tolta l' amministrazione della sua persona e de' suoi beni per confidarla ad un tutore.

Il maggiore, il quale si trova in uno stato abituale d' imbecillità, demenza o di furore dev' esser interdetto, e la sua interdizione può esser provocata da ogni parente del conjunge o dal pubblico ministero (*e*).

(*a*) Cod. di pr. art. 883 † 960. — V. pure Berlier pag. 152, ed in questo titolo la nota 8.

(*b*) Cod. di pr. art. 882 † 959; — Cod. civ. art, 438 † 360 439 † 361.

(*c*) Cod. di pr. art. 886 † 963. — V. pure la decis. della corte di Orleans del 18 prat. an. XII in Hautefeuille pag. 527; — V. finalmente in questo Corso la nota 2 nel capitolo delle spese.

(*d*) Cod. di pr. art. 885 † 962; — tariffa art. 78. — Cod. civ. art. 467 † 390. — Cod. di pr. art. 888 † 965. — V. pure in questo Corso le note 5 e 14 nel titolo dell' oppos. del terzo.

(*e*) Cod. civ. art. 489 a 491 † 412 a 414. — V. pure in questo tit. la nota II num. 3.

Come debba dimandarsi, in qual maniera debba esser giudicata, ed in qual modo possa cessare? . . . Ecco quel che c' incumbe di esaminare. — Giova intanto di osservar preliminarmente, che le regole dettate per tale oggetto (1) valgono ancora per la nomina del *consulente giudiziario* (*a*).

I. *Maniera*. — L' interdizione vien dimandata senza sperimento di conciliazione mercè instanza indicativa de' fatti e de' testimoni, accompagnata da documenti. Il tribunale ordina (2) che il consiglio di famiglia dia il suo parere sullo stato della persona che si vuole interdire (3). La dimanda ed il parere del consiglio di famiglia debb' essere a costui notificata; e 'l tribunale può allora interrogarlo, e destinargli un amministratore provvisorio (*b*).

Se i documenti e l' interrogatorio non bastino alla pruova de' fatti, vi si supplisce con esame di testimoni (4), i quali posson essere intesi senza intervento della persona da interdirsi; ma in questo caso il di lui consulente potrà rappresentarlo (*c*).

II. *Sentenza* (5). — Se non sia stato interposto appello dalla sentenza (6) che ordina la interdizione, o se questa vien confirmata in grado di appello, alla persona interdetta vien destinato un tutor surrogato ed un tutore (7 ed 8), a cui l' amministratore provvisorio è tenuto di render conto (*d*).

Le sentenze o decisioni d' interdizione (*e*), e quelle che contengono la nomina del consulente (9), debbono essere notificate ed affisse entro dieci giorni (*f*).

(*a*) Cod. civ. art. 514 † 437.

(*b*) Cod. di pr. art. 890 ad 893 † 967 a 970. — Cod. civ. art. 496 e 497 † 419 e 420. — Tarif. art. 79. — Berlier pag. 153. — Tarrible, disc. al cor. legisl. nel dì 8 germinale an. XI. — In questo tit. la nota 11, num. 8 a 10.

(*c*) Cod. di pr. art. 893 † 970. — V. pure in questo Corso la nota 31 nel tit. dell' esame testimoniale.

(*d*) Cod. civ. art. 497 † 420 e 505 † 428. — Cod. di pr. art. 895 † 972.

(*e*) Cod. civ. art. 501 † 424. — Cod. di proc. art. 897 † 974. — Tarif. art. 92 e 175.

(*f*) Cod. civ. art. 512 † 435. — Cod. di pr. art. 896 † 973.

III. *Rivocazione.* — La domanda per la rivocazione della interdizione, o della nomina del consulente (10), vien formata e giudicata colle stesse formalità della dimanda d'interdizione (11). Essa dev' esser motivata sulla cessazione delle cause indicate nella nota 1 di questo titolo, e gl'interdetti non si considerano reintegrati nell' esercizio de' loro dritti primitivi se non dal giorno della sentenza, in cui tale rivocazione vien consacrata (*a*).

TITOLO XII.

Del beneficio della cessione de' beni.

Chiamasi cessione de' beni l'abbandono, sia volontario sia giuridico che il debitore ne fa a suoi creditori. La cessione volontaria, o sia la cessione accettata da' creditori, non ha altri modi ed effetti, che quelli regolati dalla convenzione; la cessione *giuridica*, o sia forzata, procura al debitore il *beneficio* (1) di liberarlo dall' arresto personale (2), purchè siano esservate le seguenti regole (*b*).

I. *Procedura.* — Il debitore deposita nella cancelleria del tribunale del suo domicilio (3 e 4) un bilancio, vale a dire, uno stato estimativo de' suoi mobili ed immobili, e de' suoi debiti e crediti; 2. i suoi libri e titoli *attivi* (*c*).

La domanda debbe comunicarsi al pubblico ministero (5 e 6). Il giudice allora, intese però pria le parti, può far sospendere provvisoriamente le procedure de' creditori (*d*).

II. *Giudizio e conseguenze.* — Se la cessione viene ammessa (7 ed 8), 1. i creditori possono procedere alla

---

(*a*) V. all' uopo il cit. art. 512 † 435 conferito col 514 † 437, non che coll' art. 897 † 974 del cod. di pr.

(*b*) Cod. civ. art. 1265 a 1268 † 1218 a 1221, 1270 † 1224.— Cod. di com. art. 566 a 568 † 560 a 562.

(*c*) Cod. di pr. art. 898 ed 899 † 975 e 976. — Cod. di com. art. 470 e 471 † 462 e 463.

(*d*) Cod. di pr. art. 900 † 977. — Cod di com. 570 † 564.

vendita de' beni, serbando le formalità prescritte per gli eredi col beneficio dell' inventario (*a*).

2. Il debitore, citati pria i suoi creditori, deve personalmente reiterarla (9 e 10) nell' udienza del tribunal di commercio, e nel palazzo del comune in giorno di seduta (*b*).

3. Deve inscrirsi l' estratto della sentenza (11 e 12) in una tabella pubblica a ciò destinata, ed essere affisso negli stessi luoghi (12), ed inserito in uno de' pubblici fogli (*c*).

Del resto il debitore ammesso alla cessione (13) non è liberato che per la sola concorrente quantità de' beni ceduti (*d*).

LIBRO SECONDO

PROCEDURE RELATIVE ALL' APERTURA DI UNA SUCCESSIONE.

Le procedure alle quali una successione può dar luogo, hanno per oggetto il conservarla, comprovarla, liquidarla, dividerla, ed eseguirne la distribuzione: tali sono le procedure relative all' apposizione de' sigilli, alla formazione degl' inventarii, alla vendita de' beni, alle divisioni e vendite all' incanto, all' accettazione o rinuncia, alle eredità giacenti. Di esse dunque noi sommariamente esporremo le regole.

TITOLO I.

De' sigilli (1).

L' apposizione de' sigilli è una misura diretta ad impedire la sottrazione degli effetti ereditarii, pria che

(*a*) Cod. di pr. art. 904 † 981, e qui app.' il lib. 2 tit. 5.

(*b*) Cod. di proc. art. 901 † 978. — Cod. di com. art. 571 e 572 † 565 e 566. — Cod. civ. art. 1269 † 1223. — * *N. B. al palazzo del comune in mancanza di un tribunale di commercio.*

(*c*) Cod. di pr. art. 903 † 980. — Tarif. art. 92.

(*d*) Cod. civ. art. 1270 † 1224. — V. pure la decis. cit. nella nota 5. di questo titolo.

gl' interessati ne abbiano assicurata la conservazione, e la distribuzione (2). Ciò si ottiene mercè la loro apposizione, e cessa mercè la loro rimozione.

Articolo I.

Dell' apposizione de' sigilli.

§. 1. *De' casi e del tempo, in cui l' apposizione de' sigilli può aver luogo.*

I. *Casi.* — Dalla definizione da noi data per l'apposizione de' sigilli deriva che essa deve aver luogo ne' seguenti casi,

1. *Caso* (3). — Quando nella successione esistono degli oggetti capaci ad essere sottratti, vale a dire i mobili (*a*),

Nulladimeno, quantunque vi sian de' mobili, si può dispensarne l' apposizione, quando questi siano necessarii all' uso delle persone che dimorano nella casa, o che siano di natura tale che l' apposizion de' sigilli si renda ineseguibile . . . Basta allora di farne sommaria descrizione (*b*).

2. *Caso.* — Quando i mobili non siansi inventariati (*c*).

Ove l' inventario sia stato incominciato (4), si può anche dimandare l' apposizione de' sigilli; ma questa potrà aver luogo solamente sugli oggetti non inventariati (*d*).

3. *Caso.* — Quando tutti gl' interessati non sono presenti e maggiori, o rappresentati da' loro amministratori (5 e 6). In questo caso l' apposizione dev' essere fatta anche di ufficio (*e*).

4. *Caso.* — Quando sia domandata dagl' interessati (7 ed 8) o da una persona, che per le sue circostanze,

---

(*a*) Cod. di pr. art. 924 † 1001.
(*b*) Cod. di pr. art. 924 † 1001 e 914 † 991.
(*c*) Cod. di pr. art. 923 † 1000.
(*d*) Cod. di pr. art. 923 † 1000.
(*e*) Cod. di pr. art. 911 † 988. — Cod. civ. art. 819 † 738. — Simeon. pag. 162.

e pel suo stato, deve invigilare alla conservazione degli effetti del defunto, o de' dritti degl' interessati (*a*).

II. *Tempi.* — Quando l' apposizione è necessaria. deve sollecitamente eseguirsi. Adempiendosi dopo seppellito il defunto, il giudice di pace (9) farà constare le cause, che ritardarono tanto l'instanza quanto l' apposizione (*b*).

Se incontri ostacoli (10 ed 11), cercherà superarli in via di sommaria esposizione. In caso di pericolo può prender fin anche delle misure provvisionali, e quindi riferirne (*c*).

§. 2. *Del modo dell' apposizione de' sigilli.*

L'apposizione esige misure diverse secondo che si tratta di testamento o di carte sigillate, ovvero di semplici effetti mobiliari.

I. *Testamenti e carte sigillate.* — 1. Se la parte interessata ne farà instanza, il giudice, prima di apporre i sigilli debbe fare ricerca del testamento del defunto. Trovandolo o allora, o durante l'apposizione, quando anche non siavi stata dimanda per la ricerca, se il testamento è aperto, egli ne verificherà lo stato (*d*); se sarà sigillato, farà constare della forma esterna (12), sottoscrivendone l' involto unitamente alle parti (*e*).

Nell'uno e nell'altro caso, egli farà menzione di queste operazioni nel suo processo verbale (13), e quindi presenterà siffatto testamento al presidente del tribunal civile (14). Costui lo aprirà, e dopo verificatone lo stato (15), ne ordinerà deposito presso quel notajo ch' egli stesso nominerà (*f*).

2. Simile procedura si osserva per li pieghi sigillati. Ma se può presumersi (16) ch' essi appartengono a

---

(*a*) Cod. di pr. art. 909 e 910 † 986 e 987. — Cod. civ. art. 820 † 739. — Simeon d. pag. 162.

(*b*) Cod. di pr. art. 913 † 990.

(*c*) Cod. di pr. art. 921 † 998. — Tarif. art. 2, 3, 16, 94.

(*d*) Cod. di proc. art. 916 † 993, 917 † 994, 920 † 997. — Tarif. art. 94.

(*e*) Cod. di pr. art. 916 † 993.

(*f*) Cod. di pr. art. 916 † 993 e 918 † 995. — Cod. civ. art. 1007 † 933. — Tarif. art. 2, 3, 16 e 94.

terze persone, saranno queste chiamate all'apertura (17), ed i pieghi saran loro rilasciati (18 e 19), laddove realmente non appartengono alla successione (*a*).

II. *Effetti mobiliari.* — Sù di essi ha luogo l'apposizione, ossia vengono apposte più impressioni di un sigillo particolare (20) sulle porte degli appartamenti e degli armadii in cui i mobili sono chiusi (21); si descrivon sommariamente gli effetti non posti sotto sigillo; si costituisce il depositario (22); e si fa prestare il giuramento da coloro che abitano l'appartamento, ch' essi non hanno fatta, nè conosciuta sottrazione alcuna (*b*).

Il giudice al tempo stesso forma processo verbale in cui enuncia tutte queste operazioni con indicarne l'epoca, non che i motivi dell'apposizione, le persone che ne fecero istanza (23), la loro comparsa e le loro osservazioni (*c*).

Art. II.

Della rimozione de' sigilli.

Noi andiamo ad indicare le regole relative all'epoca in cui può farsi la rimozione, agli ostacoli cui tale rimozione può esser esposta, ai modi che le sono proprii.

§. 1. *Dell'epoche della rimozione e delle opposizioni.*

Epoche. — Sotto pena di nullità (24) non è permesso di rimuovere i sigilli e di procedere all'inventario se non tre giorni dopo l'inumazione, qualora siano stati apposti precedentemente; e tre gioni dopo l'apposizione, se questa sarà stata effettuata dopo l'inumazione (25); eccettochè per motivi urgenti (26) non sia stato altrimenti ordinato dal presidente del tribunale civile (*d*).

(*a*) Cod. di pr. art. 916 † 993, 918 † 995, 919 † 996. — V. pure Simeon nella pag. 163.

(*b*) Cod. di pr. art. 908 † 985, e 914 † 991. — V. pure Gillet nelle pag. 395 e 396.

(*c*) Cod. di pr. art. 914 † 991. — Tarif. art. 94.

(*d*) Cod. di pr. art. 928 † 1005.

Queste stesse operazioni debbon ritardarsi fino a che gli eredi minori sian muniti di tutori (27), ovvero emancipati (*a*).

II. *Opposizioni.* — L' opposizione dovrà contenere sotto pena di nullità (28) motivi precisi ed elezione di domicilio nel comune o nel circondario in cui l'apposizion si esegue (29). Dovrà intimarsi (30) al cancelliere del giudice di pace (*b*), e potrà egualmente farsene dichiarazione sul processo verbale di apposizione (*c*), senza bisogno nè di permesso, nè di titolo esecutivo (*d*).

§. 2. *Del modo della rimozione.*

Su tal oggetto convien distinguere le formalità preliminari da quelle proprie della rimozione medesima (31); osservando però ch' essa può richiedersi da quelle persone che hanno il dritto di dimandare l'apposizione (*e*).

I. *Formalità preliminari.* — 1. Una domanda inserita nel processo verbale (32) del giudice di pace: 2. un'ordinanza in cui si trovi espresso il giorno e l'ora nella quale sarà proceduto alla rimozione: 3. una intimazione ad assistervi fatta agl' interessati (33 e 34), oppure ad un notajo nominato a rappresentarli (*f*).

Tra questi interessati, il conjuge, l' esecutore testamentario, gli eredi ed i legatarii universali o a titolo universale, hanno la facoltà di scegliere uno o due notari e periti, ossia estimatori, delegati i primi per formar l' inventario (35), gli ultimi per valutare gli effetti (*g*).

Questi stessi interessati hanno il dritto di assistere a tutte le operazioni (36). Gli opponenti al contrario

---

(*a*) Cod. di pr. art. 929 † 1006.
(*b*) V. cod. di pr. art. 927 † 1004. 926 † 1003.
(*c*) Cod. di pr. art. 926 † 1003; — tarif. art. 18 e 20.
(*d*) Cod. civ. art. 821 † 740.
(*e*) Cod. di pr. art. 930 † 1007.
(*f*) Cod. di pr. art. 931 † 1008.
(*g*) Cod. di pr. art. 935 † 1011 e 943 † 1019. — Cod. civ. art. 825 † 744. — Simeon pag. 164. — Gillet pag. 397. — Cod. di com. art. 486 † 478.

hanno tal dritto nella sola prima vacazione (37). Nelle altre verranno rappresentati da un mandatario scelto di unanime consenso (38 e 39), a menochè tutti non abbiano lo stesso interesse (*a*).

II. *Modo*. — 1.° Vengono esaminati i sigilli ad oggetto di riconoscere se sono intatti ed interi. Se fossero alterati, se ne comprova lo stato (40), salvo il dritto di procedere in seguito come sarà di ragione per siffatta alterazione (*b*).

2.° I sigilli dovranno rimuoversi successivamente, parte per parte, mobile per mobile e secondo il bisogno della formazione progressiva dell'inventario. Potranno purnondimeno riunirsi gli oggetti della stessa specie per inventariarli insieme. In tal caso converrà rimetterli sotto sigillo, egualmentechè sotto sigillo dovranno rimettersi quelli che alla fine di ciascuna vacazione resteranno da inventariarsi (*c*).

Ma convien limitarsi ad una rimozion semplice e senza descrizione (41 e 42), se i motivi dell'apposizione sian cessati prima o durante la rimozione medesima (*d*).

3.° Finalmente si formerà processo verbale in cui s'indicheranno la persona che fece instanza, la data, l'ordinanza, l'intimazione della rimozione, la comparsa delle parti, le loro deduzioni (43), le nomine de' notai e de' periti (44), e la ricognizion de' sigilli (*e*).

TITOLO II.

Dell' inventario (1).

Il vocabolo *inventario* deriva dal latino *invenire*, trovare; ed in dritto esprime una ricerca ed una esatta descrizione di oggetti de' quali si vuol verificare la esistenza.

(*a*) Cod. di pr. art. 932 e 933 † 1009. — V. pure nel tit. seguente la nota 4, num. 2.
(*b*) Cod. di pr. art. 936 † 1012.
(*c*) Cod. di pr. art. 937 e 938 † 1013 e 1014.
(*d*) Cod. di pr. art. 940 † 1016.
(*e*) Cod. di pr. art. 936 † 1012 e 931 † 1008. — Tariffa art. 2, 3, 16.

L'inventario può farsi o in via amichevole, o in via giuridica.

Il primo ha luogo allorchè le parti lo bramano, ed in quel modo ch' esse medesime credono espediente.

Il secondo, abbenchè non richiesto, va sempre soggetto a regole determinate. Esso particolarmente vien domandato quando l'erede vuol profittare del beneficio che vi è annesso (2 e 3), quando siavi stata l'apposizion de' sigilli, quando vien richiesto dal particolare il quale abbia dritto di far istanza per la rimozione (*a*).

Le persone, cui compete il dritto di assistere all'intera rimozion de' sigilli (4), debbon chiamarsi alla formazion dell' inventario (*b*).

Esso (5) vien formato da' notai (*c*).

Descrivere ed apprezzare gli oggetti (6); determinare le qualità, il peso ed il marchio dell' argenteria, la qualità e 'l numero delle monete contanti; numerare e contrassegnare le carte ed i libri; lineare gli spazii in bianco di questi ultimi (7); ricevere la dichiarazione delle partite attive e passive non controverse (8), ed il giuramento di coloro che abitano la casa, per verificare se gli oggetti fosserò stati sottratti (9); nominare le persone alle quali debbon consegnarsi gli oggetti e le carte (10): ecco le principali operazioni dell' inventario (*d*).

Tali operazioni debbon enunciarsi in un processo verbale formato a guisa di atto notariale (*e*), in cui debbon anche indicarsi i diversi luoghi ove operazioni siffatte sono state eseguite, le parti presenti o chiamate, i notai che le rappresentano (11 e 12), ed i periti (*f*).

Le difficoltà che insorgono (13) vengon decise in via di sommaria esposizione (*g*).

(*a*) Cod. di pr. art. 941 † 1017. — V. pure qui sopra il tit. della rimozion de' sigilli art. 2, §. 2.
(*b*) Cod. di pr. art. 942 † 1018.
(*c*) Gillet pag. 397 e 398.
(*d*) Cod. di pr. 943 † 1019.
(*e*) V. in questo tit. la nota 5.
(*f*) Cod. di pr. art. 943 † 1019. — Tariffa art. 168.
(*g*) Cod. di pr. art. 944 † 1020. — Simeon pag. 165.

TITOLO III.

Delle vendite giudiziali (1).

Le persone che hanno interesse in una successione posson venderne i beni di qualunque specie, nel modo che lor meglio aggrada. Le formalità qui presso descritte (2) sono necessarie in due soli casi.

1.° Allorchè tutte le parti interessate non sono presenti, maggiori ed unanimi.

2.° Allorchè le parti interessate in una espropriazione d'immobili voglian sostituire alle aggiudicazioni, che ne sono la conseguenza (3), una semplice vendita sommaria (*a*).

Le stesse regole sono applicabili alle divisioni ed alle vendite all'incanto (*b*); di modo che, quando gl'interessati sono presenti, maggiori ed unanimi, posson essi procedervi a loro piacere senz'attenersi alle vie giudiziali, dalle quali posson anche recedere (4) in qualsivoglia stato della causa (*c*).

Del resto le formalità delle vendite variano secondo che gli oggetti da vendersi siano o mobili o immobili.

§. 1. *Della vendita de' mobili.*

Allorchè vi hanno de' creditori pignoranti od opponenti, ovvero allorchè la maggior parte de' coeredi ne giudicasse necessaria la vendita pel pagamento de' debiti e de' pesi ereditarii, i mobili di una successione (4 a) debbon vendersi nel modo stesso come si vendono i mobili pignorati, salvo le seguenti regole (*d*).

Ove sono gli oggetti, ivi debbe farsi la vendita (5)

(*a*) Cod. di pr. art. 952 e 953 † 1028 e 1029, 746 a 748 † 830 e 832. — Grenier, pag. 350. — Simeon, pag. 165.

(*b*) V. qui appresso il titolo 4, ed ivi il §. 3.

(*c*) Cod. di pr. art. 984 e 985 † 1060 e 1061, 952 † 1028. — Cod. civ. art. 819 † 738. — Simeon, pag. 172.

(*d*) Cod. civ. art. 826 † 745. — Cod. di pr. art. 945 † 1021. — Simeon, pag 165. — Veggasi pure nella introduzione del lib. III di questo Corso la nota 11 a.

col ministero di un offiziale pubblico ed in forza di ordinanza interposta (6) sulla dimanda di una delle parti interessate (*a*).

Le parti che avranno il dritto di assistere alla formazione dell' inventario (7) domiciliate nella distanza di cinque meriatremi (8), dovranno citarsi ad intervenirvi. Le parti non comparse non è necessario che alcuno le rappresenti. Le difficoltà che insorgouo saranno provvisoriamente giudicate (9) in via di sommaria esposizione (*b*).

Rispetto alle pubbliche vendite di mercanzie eseguite col ministero di usciere del tribunale di commercio, veggasi il dec. del 17 aprile 1812.

§. 2. *Della vendita degl' immobili.*

I. *Formalità preliminari.* — Gl' immobili de' minori non si posson vendere (10) se non al pubblico incanto; dietro il parere del consiglio di famiglia omologato da sentenza (11), la quale al tempo stesso nomina i periti per l'apprezzo, ed un giudice (12 e 13) oppure un notaio per presedere al pubblico incanto (*c*).

I periti dopo aver prestato il giuramento, distenderanno la loro relazione (14) in cui presenteranno i fondamenti della stima che avranno fatta, e la rimetteranno nella cancelleria (15) ovvero nelle mani del notaio (*d*).

II. *Esposizione a vendita.* — Sarà depositato ne' luoghi succennati un quaderno delle condizioni della vendita, il quale conterrà la sentenza, i titoli, la descrizione sommaria de' beni da vendersi ed il prezzo della loro stima. Tal quaderno (16) sarà letto all' udienza, se la vendita sarà giudiziale (17), e nel tempo stesso verrà indicato il giorno dell' aggiudicazion preparatoria (*e*).

(*a*) Cod. di pr. art. 949 † 1025, 946 † 1022.

(*b*) Cod. di pr. art. 947 † 1923, 950 † 1026, 948 † 1024. * — *Presso di noi quindici miglia.*

(*c*) Cod. di pr. art. 954 e 955 † 1030 e 1031. — Cod. civ. art. 457 a 459 † 380 a 382. — Simeon, pag. 166.

(*d*) Cod. di pr. art. 956 e 957 † 1032 e 1033.

(*e*) Cod. di pr. art. 958 e 959 † 1034 e 1035. — Pigeau, tomo II, pag. 451. * — *Per le modificazioni di queste sollennità veggasi il titolo del pignoramento degl' immobili e del modo di espropriarli.*

Siffatta aggiudicazione (18) per tre domeniche sussecutive verrà pubblicata con editti i quali indicheranno i beni, le parti; i loro amministratori (19), e 'l luogo di abitazione del notaio. Copia di questi editti sarà pur inserita ne' pubblici fogli (20) otto giorni avanti quello indicato per l'aggiudicazione medesima (*a*).

Tale affissione ed inserzione saranno egualmente rinnovate otto giorni prima dell'aggiudicazion definitiva (21 e 22) e del giorno a cui fu differita (*b*).

III. *Vendita*. Per l'aggiudicazion definitiva (23) si osserveranno le regole per l'espropriazione d'immobili tranne l'eccezioni seguenti.

1.° Se gl' incanti avran luogo presso notaio, le oblazioni (24) posson farsi da qualunque persona (*c*).

2.° Allorchè le obblazioni per l'aggiudicazion definitiva non ascendon al prezzo della stima, il tribunale sulla nuova deliberazione del consiglio di famiglia potrà ordinare l'aggiudicazion dello stabile al maggior offerente, quando anche il prezzo fosse al di sotto della stima, mediante altra aggiudicazione (25 e 26) prorogata con termine almeno di quindici giorni (*d*).

In materia di fallimento (27) ogni creditore ha dritto di aumentare l'offerta fra giorni otto, purchè l'aumento non sia minore di un decimo (*e*).

TITOLO IV.

Delle divisioni e vendite all'incanto (1).

La divisione in generale ha luogo allorchè i compadroni di un oggetto comune lo ripartiscono fra loro, ed in particolare allorchè i coeredi ripartiscon fra loro i beni ereditarii (2). — La vendita all'incanto ha luogo

---

(*a*) Cod. di pr. art. 960 a 962 † 1036 e 1038. — Cod. civ. art. 459 † 382. — Gillet, pag. 398.
(*b*) Cod. di pr. art. 963 e 964 † 1039 e 1040.
(*c*) Cod. di pr. art. 965 † 1041. — Simeon, pag. 166.
(*d*) Cod. di pr. art. 964 † 1040.
(*e*) Cod. di comm. art. 565 † 558.

mercè l' aggiudicazione in benefizio del maggior offerente allorquando gli oggetti non sono in verun modo divisibili.

La divisione può dimandarsi sempre (3), non ostante qualunque stipulazione in contrario (*a*).

Qualora vi sian coeredi assenti o minori, la divisione e la vendita all' incanto dovran farsi giudizialmente (4), osservandosi le regole seguenti (5), ed autorizzandosi ancora un tutore speciale per ciascun minore (6) il quale abbia interessi opposti nella divisione (*b*).

Rispetto a siffatte regole, noi distingueremo quelle che risguardano gli atti e le operazioni preliminari da quelle relative tanto al modo della divisione quanto alla subasta.

§. 1. *Delle procedure preliminari alla divisione.*

In concorrenza di due coeredi la procedura per la divisione si appartiene a chi tra essi fu il primo a far apporre dal cancelliere del tribunale (7) il *visto* sull' originale della sua dimanda (*c*).

Il tribunale pronunziando su questa domanda (8), deve colla sentenza stessa ordinare la divisione, se sia eseguibile, ed in caso contrario (9), la vendita per via d' incanto (*d*).

Nel primo caso, se pur vi è luogo, il tribunale dovrà incaricare un giudice per presedere alla divisione (10); nell' uno e nell' altro ordinerà che i periti apprezzino gli stabili, coll' indicare se posson esser divisi, e 'l modo della divisione. Tali periti saran nominati e faranno la loro relazione (11) colle formalità descritte nel titolo della perizia (*e*).

(*a*) Cod. civ. art. 815 † 734; — decis. di cass. de' 15 febbrajo 1813.

(*b*) Cod. civ. art. 838 a 840 † 757 e 759. — Cod. di proc. art. 968 † 1044, 984 † 1060. — Decis. della corte di Torino del 9 gennajo 1811, nella Giurispr. del cod. civ. tomo XVI, pag. 193.

(*c*) Cod. di pr. art. 966 e 967 † 1052 e 1043. — Gillet, pag. 399. * — *Il visto debbe avere la data del giorno e dell'ora.*

(*d*) Cod. di pr. art. 970 † 1046. — Cod. civ. art. 823 † 742, 827 † 746.

(*e*) Cod. di pr. art. 969 † 1045, 971. † 1047. — Cod. civ. art. 823 † 742, 824 † 743.

Dovrà farsi anche la stima de' mobili, se 'l prezzo non sia determinato in regolare inventario (*a*).

§. 2. *Del modo della divisione.*

Se trattasi di divisione di stabili, intorno a' quali sieno già liquidati i dritti delle persone interessate (11 a) il modo della divisione è semplicissimo. I periti divideranno i beni stimati e ne faranno le porzioni. La parte più diligente procurerà l' omologazione della loso relazione (12), e subito dopo le porzioni saraunn estratte a sorte avanti del giudice (13) o del notajo a ciò destinato (*b*).

Se al contrario vi hanno beni di diversa natura; se bisogna divenire alle prelevazioni, ai conti, alle collazioni, se anche il prezzo dell' aggiudicazione degli stabili debbe confondersi con altri oggetti per bilanciare le diverse porzioni; in somma, tranne la circostanza or ora esposta, il modo della divisione è più complicato. Esso richiede l' intervento di un notajo per disporne il materiale ed applicarne le decisioni (14); quello di un giudice per ciò che riguarda procedura preparatoria, e quello di un tribunale per pronunziare su di ciò che vien contraverso. Allora dovrà osservarsi l' andamento che andiamo ad indicare.

La parte più diligente interpella (15 e 16) i condividenti a comparire avanti al giudice (*c*), il quale li rimetterà ad un notajo per divenire ai conti, alle collazioni, alla formazione della massa, alle prelevazioni, alla composizione delle porzioni ed (17) alle somministrazioni (*d*).

2. Il notaro scriverà in un processo verbale separato le deduzioni delle parti, e rimetterà questo processo nella cancelleria del tribunale. In caso di difficoltà (18) il notajo rinvierà le parti avanti al giudice commessario;

(*a*) Cod. civ. art. 825 † 744.

(*b*) Cod. di pr. art. 975 † 1051. — Cod. civ. art. 466 † 389.— Gillet pag. 399.

(*c*) Cod. di pr. art. 976 † 1052. — Cod. civ. 828 † 747; e pe' motivi Simeon e Gillet pag. 168 e 400.

(*d*) Cod. di pr. art. 976 † 1052, 977 † 1053. — Cod. civ. art. 828 † 747. — V. pure Gillet, ivi.

e questi, se lo creda conveniente, le rimetterà all' udienza (*a*).

3. Allorchè il notajo ha stabilita la massa da dividersi, le collazioni che debbon fare i coeredi o debitori, e le prelevazioni alle quali gli altri coeredi han dritto (19), si formeranno tante porzioni quanti sono i condividenti (*b*).

Tale operazione sarà affidata ad uno de' coeredi a loro scelta (20); ovvero, se i coeredi no 'l facciano, ed un perito da destinarsi dal giudice commissario. Essa verrà stabilita in una relazione distesa da notajo (21). Se insorgan controversie (22), vi sarà egualmente pronunziato dictro sommaria esposizione (*c*).

4. L' attore farà intimare i condividenti (23) a trovarsi presso il notajo per sentire la lettura del processo verbale, assisterne alla chiususa, e sottoscriverlo (*d*).

5. Il processo verbale sarà omologato ad istanza della parte più diligente con sentenza pronunziata dietro rapporto (24 e 25), presenti o citate le parti (*e*).

6. In forza di tale sentenza le porzioni saranno estratte a sorte o avanti al giudice commissario, o avanti al notajo (26), il quale immediatamente dovrà farne il rilascio (*f*).

§. 3. *Della vendita all' incanto.*

Allorchè il tribunale avrà ordinato che gl' immobili sian venduti all' incanto, l' attore dimanderà che la relazione de' periti sia omologata (27), La vendita in seguito parà fatta avanti un giudice o un notajo delegato nella srima sentenza (28), con osservarsi le formalità indicate

---

(*a*) Cod. di pr. art. 977 † 1053. — Cod. civ. art. 837 † 756. — Tarif. art. 168 e 169. — Siméon pag. 171,

(*b*) Cod. di pr. art. 978 † 1054. — Cod. civ. art. 829 a 831 † 748 e 750.

(*c*) Cod. di pr. art. 978 a 980 † 1054 e 1056. — Cod. civ. art. 834 † 753, 835 † 754. — Gillet pag. 399. — Pigeau tom. II, pag. 291.

(*d*) Cod. di pr. art. 980 † 1056.

(*e*) Cod. di pr. art. 981 † 1057.

(*f*) Cod civ. art. 834 † 753. — Cod. di pr. art. 982 † 1058. — Tarif. art. 92.

nel precedente tit. III, §. 2, aggiungendosi nel quaderno delle condizioni, 1. la disegnazion dell' attore, del suo patrocinatore e de' concorrenti all' incanto (29 e 30); 2. la notificazion della copia di tal quaderno ai patrocinatori di questi ultimi (*a*).

Le difficoltà relative allo stesso quaderno (31) saranno risolute nell' udienza (*b*).

TITOLO V.

Del beneficio dell' inventario (1).

Il beneficio dell' inventario è una prerogativa accorta all' erede ed al conjuge in comunione de' beni (2) di sospendere la loro accettazione o rinunzia (3 e 4) e di non poter essere convenuti nel decorso di siffatti due termini (*c*).

Il primo, conosciuto sotto il nome de' termine dell' inventario, è stato stabilito a tre mesi (5), salvo la proroga in caso di giustificata insufficienza (6); ed il secondo che chiamasi termine a deliberare, a quaranta giorni. Quello decorre dal giorno dell' apertura della successione o dallo scioglimento della comunione; e se l'inventario fosse ultimato prima de' tre mesi, il termine a deliberare decorre dal giorno del compimento.

Finalmente se il successore non abbia fatto alcun atto in qualità di erede, ovvero non è stato irrevocabilmente condannato come tale (7), può avvalersi tuttora dello stesso beneficio (*d*).

Ad ottenerlo però, e poterne profittare allorchè si è già ottenuto, l' erede va soggetto all' osservanza di alcune regole che rapidamente accenneremo.

I. *Forme preliminari.* — Fa mestieri ch' egli dichiari

(*a*) Cod. di pr. art. 970 † 1046, 972 † 1048. — Cod. civ. art. 839 † 758. — Tarif. art. 155.

(*b*) Cod. di pr. art. 973 † 1049.

(*c*) Cod. civ. art. 793 a 810 † 710 a 729, 1456 a 1461 † 1421 a 1426, 1462 † T. — L. 22, Cod. *de jure deliber.* — Ord. del 1667 tit. 7.

(*d*) Cod. civ. art. 795 † 712, 1458 † 1423. — Cod. di proc. art. 174 † 268. — Decis. di cass. del 1 agosto 1809.

nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la successione si è aperta (8), che non intende accettarla se non col beneficio dell' inventario. Bisogna pure che prima e dopo tale dichiarazione, faccia esatto e fedele inventario di tutti gli oggetti che compongono la successione ne' suddetti termini (9 e 10), osservando le forme or ora indicate nel tit. II (*a*).

II. *Vendite*. — S' egli vuol vendere i mobili ed i frutti della successione, debbe osservare le forme prescritte (11) per l' alienazione di siffatti beni (*b*).

Se poi trattasi di vendere gli stabili, è necessario ottenere due sentenze, delle quali una nominerà un perito per l' apprezzo (12), l' altra omologherà la relazion del perito ed autorizzerà la vendita (13 e 14). Questa vendita sarà fatta secondo le regole indicate nel titolo dell e divisioni (*c*).

Se l' erede beneficiato non adempia a queste regole (15), sarà riputato erede puro e semplice (*d*).

Il prezzo ricavato dalla vendita de' mobili sarà distribuito per contributo tra i creditori che avran fatto opposizione (16 e 17), e quello ritratto dalla vendita degli stabili secondo l' ordine de' privilegii e dell' ipoteche (*e*).

III. *Cauzione*. — Qualunque interessato ha dritto di obbligare l' erede beneficiato a dare cauzione; ma volendo far uso di questo dritto, bisogna farne intimazione all'erede (18, 19 e 20), e costui dopo tre giorni deve presentare cauzione giusta le forme ordinarie (*f*).

IV. *Azioni dell' erede*. — Uno de' vantaggi princi-

(*a*) Cod. civ. art. 793 e 794 † 710 e 711. — V. pure la nota del cod. di pr. art. 986 † 1062.

(*b*) Cod. di pr. art. 989 † 1065. — Cod. civ. art. 805 † 723. — V. pure in questo Corso il §. della vendita de' mobili, ed il §. delle formalità della vendita.

(*c*) Cod. di pr. art. 987 e 988 † 1063 e 1064. — Cod. civ. art. 806 † 724. — Tarif. art. 78 e 128. — Simeon pag. 172.

(*d*) Cod. di pr. art. 988 e 989 † 1064 e 1065.

(*e*) Cod. di pr. art. 990 e 991 † 1066 e 1067. — Cod. civ. art. 808, 809 e 806 † 727 728 e 724.

(*f*) Cod. civ. art. 807 † 726. — Cod di pr. art. 992 e 993 † e 1068 1069.

pali del beneficio dell' inventario è appunto la separazione de' beni del defunto da quelli dell' erede, il quale perciò conserva tutti i suoi dritti contro la successione (21). Egli eserciterà questi dritti contro gli altri eredi, ed in mancanza di eredi (22 e 23) contro un curatore dell' eredità beneficiata (*a*).

V. *Conti.* L' erede beneficiato avendo il carico dell' amministrazione dell' eredità, è giusto che ne renda conto alle persone interessate (24 e 25). In tal caso si osserveranno parimente le forme ordinarie (*b*).

TITOLO VI.

Della rinunzia alla comunione ed alla eredità (1).

Queste rinunzie si forman con semplice dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella di cui giurisdizione sarà aperta la successione (2, 3, 4 e 5) o disciolta la comunione (*c*).

TITOLO VII.

De' curatori all' eredità giacenti (1).

Il curatore all' eredità giacente vien nominato dal tribunale presso cui la successione dichiarasi aperta sull' istanza delle persone interessate o del ministero pubblico (2 e 3). Nella concorrenza di più curatori (4) il primo nominato sarà preferito (*d*).

Il curatore è tenuto prima di tutto a formare inventario (5) e quindi e far vendere i mobili (*e*).

(*a*) Cod. civ. art. 802 † 719. — Cod. di pr. art. 996 † 1072.
(*b*) Cod. civ. art. 803 † 720. — Cod. di pr. art. 995 † 1071.
(*c*) Cod. civ. art. 784 † 701, 1457 † 1422. — Cod. di pr. art 997 † 1073. — Gillet pag. 402.
(*d*) Cod. civ. art. 811 ed 812 † 730 e 731. — Cod. di pr. art. 998 e 999 † 1074 e 1075.
(*e*) Cod. di pr. art. 1000 † 1076. — Cod. civ. art. 813 † 732.

Tale vendita sarà fatta colla norma indicata ne' titoli della formazion dell'inventario e della vendita de' mobili. Le vendite poi sì degl' immobili che delle rendite costituite (6) debbon farsi secondo le regole stabilite nel titolo del beneficio dell' inventario (*a*).

Rispetto alla sua amministrazione ed al suo conto, il curatore è del pari soggetto alle regole (7) che riguardano l'erede beneficiato (*b*).

(*a*) Cod. civ. art. 813 † 732. — Cod. di pr. art. 1000 e 1001 † 1076 e 1077. — Tarif. art. 123.
(*b*) Cod. civ. art. 814 † 733. Cod. di proc. art. 1002 † 1078.

FINE DEL PRIMO TOMO.

Napoli 15 Giugno 1826.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda del Tipografo Aniello Tramater, con la quale chiede di voler stampare l' opera intitolata: *Corso di procedura civile di Berriat-Saint-Prix*;

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Sig. D. Gaetano Parroco Giannattasio;

Si permette che l' indicata opera si stampi però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO

Il Segr. Gener. e membro della Giunta
LORETO APRUZZESE.